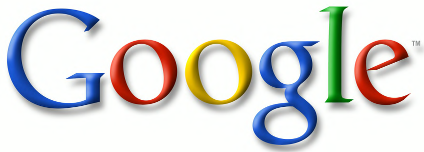
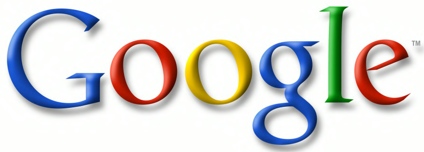



Google


3 2044 010 152 478



DOTT. AUGUSTO LIZIER
PROF. NEL R. LICEO DI NOVARA

L'ECONOMIA RURALE

DELL' ETÀ PRENORMANNA

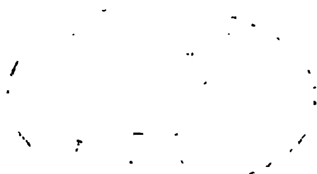
NELL' ITALIA MERIDIONALE

(STUDII SU DOCUMENTI EDITI DEI SECOLI IX - XI)



PALERMO
ALBERTO REBER
LIBRERIA DELLA R. CASA

1907



Tipo-Lit. Bizzarrilli—Corso V. E. 367—Palermo

INDICE - SOMMARIO

PARTE I.

DESCRIZIONE E CONDIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA PRODUZIONE AGRARIA

CAPITOLO I.

DESCRIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ

CAPITOLO II.

CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ

CAPITOLO III.

POPOLAZIONE RURALE

PARTE II.

RAPPORTI

FRA GLI ELEMENTI DELLA PRODUZIONE AGRARIA

COLTIVAZIONE DEL SUOLO E PRODOTTI

CAPITOLO I.

CONTRATTUAZIONE ED IMPIEGO DEL LAVORO LIBERO E SERVILE

CAPITOLO II.

COLTIVAZIONE DEL SUOLO

CAPITOLO III.

PRODUZIONE AGRARIA

CAPITOLO IV.

COEFFICIENTI DELLO SVILUPPO DELLA ECONOMIA RURALE

APPENDICI.

AVVERTENZA

Il periodo di tempo che va dalla prima metà del secolo IX° alla seconda metà dell'XI°, ha, per la storia dell'Italia meridionale una speciale importanza. In quel periodo (che ha una soluzione impreveduta con la conquista e con la unificazione normanna) quella relativa unità politica, che queste regioni avevano avuto sotto il Ducato beneventano, si va sfasciando, ed esse diventano nuovamente il teatro della lotta fra l'Oriente e l'Occidente: questo rappresentato dai vecchi elementi romani, confusi coi nuovi elementi barbarici dei principati langobardi, quello dagli elementi bizantini ed arabi. Dal punto di vista economico, poi, è questo il tempo in cui il Mediterraneo, per lo sviluppo dell'Impero bizantino, da una parte, e per quello degli Stati musulmani dall'altra, ha acquistato, come centro di produzione e di consumo, una importanza, quale forse non aveva mai avuto, nè ebbe più in seguito; importanza che dovea necessariamente ripercuotersi sull'Italia meridionale per la sua dominante posizione geografica. È questo dunque uno dei più vitali momenti per la storia di questa regione, illustrare il quale, anche soltanto da uno speciale punto di vista, non può essere certamente privo di interesse.

Se si consideri, poi, che l' agricoltura è stata sempre la principale sorgente di ricchezza, il campo in cui si è specialmente spiegata l'attività economica dell'Italia del mezzogiorno, si comprenderà facilmente quanto lo studio delle vicende della economia rurale possa giovare alla conoscenza delle condizioni generali di questa parte d'Italia, in quel periodo di tempo.

Di lavori che trattino di questo argomento, dell' ordinamento cioè della proprietà e dell'economia rurale, sia dal punto

di vista giuridico, sia da quello più propriamente economico, non difetta la letteratura scientifica italiana [1]), quantunque non in modo da poter stare a pari con quella straniera [2]).

Ma le monografie, che abbiamo in proposito, si riferiscono

---

1) Fra i primi ad occuparsene fu sicuramente il Muratori, al cui sicuro intuito storico non isfuggì l'importanza di questo come di altri argomenti; se ne occupa specialmente nelle *Dissertationes* XXI e XXII delle sue "*Antiquitates*" ed, incidentemente, altrove. — Dopo di lui vengono quegli eruditi che impresero a trattare, sull'esempio del Muratori, le antichità di singole città o regioni, come nelle dissertazioni X e XIII "*Delle antichità Longobardo milanesi*" Milano, 1792, vol. I° e II°. Fra i primi, invece, a studiar la questione con intenti più larghi di sociologo e di economista, più che di erudito, fu Vincenzo Cuoco nelle sue *Lettere dell' antica agricoltura italiana*, estratte dalla *Biblioteca di Campagna.* Milano, Silvestri, 1805, p. 59. Nel secolo XIX, con l'allargarsi della concezione della Storia, col sorgere e col fiorire degli studi di storia del diritto e di quelli della economia politica, questi studi acquistano più importanza. Ciò che ha attinenza con la storia del diritto fu magistralmente trattato nei lavori di Baudi di Vesme e Fossati, del Poggi, del Lattes, dello Schupfer, del Salvioli, del Gaudenzi, cui tennero dietro altri molti, recentissimo il Pivano. Ciò che si riferisce più specialmente alla storia della economia e dell'agricoltura, è più direttamente studiato in altri lavori del Salvioli in quelli del Bianchi, di Gabriele Rosa, del Bertagnolli, del Cantoni, del Re.

Accanto a questi, che sono lavori d'indole più generale, vi sono moltissime monografie regionali e locali. Ricordo fra le più importanti monografie che studiano questo o quell'argomento attinente alla storia dell'ordinamento della proprietà e dell'economia rurale: per il Veneto quelle di Gloria, Fapanni, Cipolla, Biscaro, Leicht, Chiuppani; di Rognoni, Seregni per la Lombardia; di Giobert, Gabotto, Pivano, pel Piemonte; di Cagni, Rhumor, Ticciati, Sonnino, Inghirami, Santini, per la Toscana; di Calisse, Ardan, Fabre, Milella per il territorio romano; di Sant'Angelo, Battaglia, Gallo, Corleo, Loncao per la Sicilia; di Mondolfo, Solmi, Fulcheri per la Sardegna; di Hartmann per la Chiesa Ravennate e per Bobbio, ecc. A questi bisognerebbe aggiungere pure quelle storie locali e regionali che tennero conto anche della economia rurale del luogo. A titolo d'esempio ricordo: D'Arco, *Studii intorno al Municipio di Mantova.* Mantova, 1872, vol. I°, cap. III, vol. IV, cap. VI; Formentini, *Il Ducato di Milano*, Milano, 1887. Lib. III, cap. VII; Vidari, *Agro Ticinese,* Pavia, 1891, Cap. XIX, vol. II°; Morozzo Della Rocca, *Mondovì,* 1894, Lib. II° cap. VI° e VII°, Davidsohn, *Geschichte von Florenz.* vol. I°, Cap. IV.

2) La deficienza di simili lavori in Italia, in confronto di altri di storia economica, nota pure Brandileone (prefazione a Miglioli, pag. XII-XIII). Quanto alla letteratura straniera sarebbe troppo lungo e facile sfoggio di erudizione, ricordare anche solo le principali opere straniere su di questo argomento. Rimando invece il lettore alla bibliografia che precede l'*Allodio* di Schupfer in "Digesto Italiano" vol. II°, parte II^a pag. 446, cui potrebbesi tuttavia aggiungere: Rogers, *History of agriculture*, Vol. 6, 1866-87; Brants, *Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique*; Louvaine, 1880; Vinogradoff, *Villainage in England*, Oxford, 1893. Lamprecht, *Etudes sur l' état économique de la France pendant la pre-*

più ad altre regioni d'Italia che non all'Italia meridionale[1]). È una lacuna cotesta, che questo mio lavoro non ha sicuramente la pretesa di colmare. Esso si propone semplicemente di portare il suo *contributo* di una serie sistematica di *note* e di osservazioni, condotte direttamente sopra alcuni gruppi di documenti.

Fra questi documenti, avverto subito, non ve ne sono di inediti. Avendo, infatti, dovuto rinunziare all'idea di esplorare, almeno in parte, il materiale inedito e preziosissimo esistente specialmente nel grande archivio di Napoli e negli archivi insigni delle Badie di Cava dei Tirreni e di Montecassino, ho dovuto restringermi allo studio delle sole carte edite nelle importanti e numerose collezioni di documenti dell'Italia meridionale, nelle quali, tuttavia, si raccoglie un materiale copioso sì da poter essere studiato con profitto anche da solo.

Di queste fonti faccio qui seguire un prospetto bibliografico; ma devo pure avvertire, che i documenti, sui quali, per essere essi più numerosi, ho, in modo speciale, basato le mie ricerche, sono quelli cavensi, i napoletani editi dal Capasso e quelli baresi.

Dovrei anche aggiungere che queste ricerche, iniziate quando io mi trovavo insegnante in una città dell' Italia meridionale,

---

mière partie du Moyen âge. Paris, 1880. Francesco de Cardenas, *Essayo sobre la historia de la propriedad territorial en España*, Madrid, 1889; Roscher, *Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland*, Monaco, Oldenbourg. 1874. Lamprecht, *Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter*, Leipzig, 1885; Marez (G. De, *Études sur la propriété foncière dans les villes du moyen âge.* Paris, 1893; Maury, *Histoire des grandes Fôrets de la Gaule et de l'ancienne France. — Recherches sur l'histoire des fôrets de l'Anglet., de l' Allem. de l'Italie.* Paris, 1849. Beauchet, *Histoire de la propriété foncière en Suède.* Paris, Larose, 1904 (cfr. Tamassia in " Riv. It. di Sociologia „ Luglio-Agosto, 1904, p. 470 e segg.); Turchi, *L'economia agricola dell'impero bizantino* in " Rivista storico critica delle scienze teologiche „ A. II, Febbr. 1906, p. 100 e segg.

[1]) Fa lodevole eccezione il Ciccaglione nel suo *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napoletani* che, nel par. 10, tratta dell'ordinamento della proprietà fondiaria e degli ordini sociali nella campagna. Non riguarda invece l'Italia meridionale, ma quasi esclusivamente la Sicilia, il lavoro di G. Battaglia, *L'ordinamento della proprietà fondiaria nell' Italia meridionale sotto i Normanni e gli Svevi*, Palermo, Reber, 1896; mentre D'Amelio (*Sui contratti agrari medioevali*) esamina alcune forme di contratti meridionali solo per istituire un confronto fra i contratti ecclesiastici e quelli laici e provare la superiorità di quelli su questi.

ho dovuto continuare nell' Alta Italia, ove mi condussero ragioni di carriera e dovrei, quindi, dire delle conseguenti interruzioni e delle maggiori difficoltà incontrate per procurarmi il materiale di studio, o riavere quello già esaminato. Ma di queste difficoltà, di cui è irta la via dello studio per una gran parte di noi insegnanti medii, difficoltà che noi soli conosciamo e siamo in grado di misurare, è meglio non far parola. Mi limiterò, invece, ad avvertire che questo mio lavoro, per un complesso di poco liete circostanze, ha subito un lungo ritardo nella sua pubblicazione [1]). Ho bisogno di far notare questo per spiegare per quale ragione non ho potuto tenere in debito conto alcune recenti monografie, comparse prima della stampa di questo mio lavoro, ma dopo che esso era già stato compiuto ed in parte anche stampato [2]).

31 Dicembre 1906.

Prof. Augusto Lizier.

1) Il manoscritto di questo lavoro, mandato in esame all'editore in principio del 1905, fu consegnato in tipografia nella prima metà di novembre dello stesso anno.

2) Nella Bibliografia ho citato appunto con asterisco i libri dei quali, per tale ragione, ho potuto niente o poco giovarmi.

BIBLIOGRAFIA

(Qui sono ricordati soltanto i libri e le opere consultati e citati. Chi volesse una bibliografia estesa intorno al periodo od intorno all'argomento trattato veda Gay, Niccoli, D'Amelio).

FONTI *)

De Blasi	**De Blasi** — *Series principum qui Longobardorum aetate Salerni imperaverunt*. Napoli, 1785.
Beltrani	**Beltrani** —*Documenti longobardi e greci per la storia dell'Italia meridionale nel M. Evo*. Roma, 1877.
M.N.A.	**Capasso** —*Monumenta regii neapolitani Archivii*. Nap.1845-1861.
M.N.D.	„ —*Monumenta ad neapolitani ducatus historiam pertinentia*. Napoli, 1881-1892.
Camera	**Camera** —*Memorie storiche diplomatiche dell' antica città e ducato di Amalfi*. Salerno, 1876.
C.C.	*Codex diplomaticus Cavensis*. Napoli, 1873-1893.
C.D.G.	*Codex diplomaticus Gaietanus*. Montecassino, 1887-1891.
C.D.B.	*Codice diplomatico Barese*. Bari, 1899-1902.
Federici	*Degli antichi duchi e consoli Ipati della città di Gaeta*. Nap. 1871.
Gattula	**Gattula** —*Historia abbatiae Cassinensis*. Venezia, 1733.
Gatt. *acc.*	„ —*Ad hist. abb. Cass. Accessiones*. Venezia, 1734.
Hubner	**Hubner** —*Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit*. Weimar, 1893.
Morea	**Morea** —*Cartularium Cupersanense*. Montecassino, 1892.
R.I.S.	**Muratori** —*Rerum italicarum scriptores*.
A. I.	„ *Antiquitates Italicae M. Aevi*.
Tosti	**Tosti** —*Storia della badia di Montecassino*. Napoli, 1842-43.
C.D.L.	**Troya** —*Codice diplomatico Longobardo* (Storia di Italia del M. Evo — vol. IV) Napoli, 1852-1859.
Trinchera	**Trinchera**—*Syllabus graecarum membranarum*. Napoli, 1865.
It. S.	**Ughelli** —*Italia Sacra* (ediz. Colletti) Venezia, 1717-1722.(VI-IX).

*) Per la critica delle fonti, v. **Capasso**, *Le fonti della storia delle provincie napoletane dal 568 al 1500*. (Ed. **Mastrojanni**) Napoli, 1902 e **Gay**, p. XIII.

LIBRI CITATI

Abignente — *La proprietà del sottosuolo.* Roma, 1888.
Idem — *Diritto successorio nelle provincie meridionali.* Nola, 1881.
Addosio (Carlo d') — *Bestie delinquenti.* Napoli, 1892.
Amari — *Storia dei Musulmani di Sicilia.* Firenze, 1854.
Idem — *I diplomi Arabi del R.° Archivio Fiorentino.* Firenze, 1863; (*Appendice* 1867).
Amelio (D') — *Sui contratti agrari medievali.* " Studi e documenti di storia e diritto " A. XVIII (1897), fasc. 1-2.
Ardant G. — *Papes et paysans.* Paris, 1891.
Avenel (D') — *La fortune privée à travers sept siècles,* Paris, 1895.
Baratta — *I terremoti d'Italia.* Torino, 1900.
Battaglia — *L'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Musulmani.* " Ant. giuridica ". 1893.
Idem — *L'ordinamento della proprietà fondiaria nell' Italia meridionale sotto i Normanni e gli Svevi.* Palermo, 1896.
Bertagnolli — *La colonia parziaria.* Firenze, 1896.
Idem — *Vicende dell'agricoltura in Italia.* Firenze, 1881.
Idem — *Agricoltura* in " Digesto Italiano " II, 1, 136.
Besta — *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi.* " Rivista It. per le scienze giuridiche " vol. XXXVI, 1903.
Bianchi — *La proprietà fondiaria e le classi rurali nel M. Evo e nella età moderna.* Pisa, 1891.
Bianchini — *Storia economica e civile di Sicilia.* Palermo, 1841.
Biscaro — *La polizia campestre negli Statuti del comune di Treviso.* " Riv. It. per le scienze giuridiche " XXXIII, 1-2, 1902.
Blandini — *L'accessione nel diritto longobardo* in " Arch. giur." XVLI, 1891.
Blasiis (De) — *L'insurrezione pugliese e la conquista normanna.* Nap., 1864-73.
Idem — *Le pergamene bizantine* in " Archivio storico italiano " S. IV, t. 30.
Blessich — *Le antiche misure lineari ed i monumenti napoletani.* " Napoli nobilissima " VIII, 173-175.
Brandileone — *Sulla data del Pactum giurato dal duca Sergio ai napoletani.* " Rivista italiana per le scienze giuridiche " XXX, 2, 163.
Brugi — *Dei pascoli accessori a più fondi alienati secondo i libri degli agrimensori romani commentati col Digesto.* " Arch. giur." XXX, VII, 1-2.
Idem — *Dei pascoli comuni nel diritto Romano germanico e italiano* (in appendice al L. VIII della traduzione del *Commentario alla Pandette di* Gluck).
Calisse — *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX, X.* " Archivio d. R.ª Società rom. di Storia patria ", vol. VII-VIII. Roma, 1884-1885.
Idem — *Il governo dei Bizantini in Italia.* " Rivista Storica Italiana " II, 1885.

Cancelli Perti — *La proprietà collettiva in Italia.* Roma, 1890.
Cantoni — *Breve storia delle selve e dei boschi.* " Enciclopedia giuridica italiana „ III, V.
Capasso — *Il patto giurato dal duca Sergio ai Napoletani.* " Arch. Stor. nap. „ IX, 1884.
Idem — *Pianta della città di Napoli nel secolo XI.* " Arch. Stor. nap., IX, XVIII, 1893.
Caravita — *I codici e le arti a Montecassino.* Montecassino, 1869-71.
Chiuppani — *L' antica legislazione agraria de' Bassanesi* " Bollettino del museo civico di Bassano „ I, 4 (1904); II, 1 (1905).
Ciccaglione — *Contratto di Comenda nella storia del diritto italiano.* " Filangieri „ 1886, I, 322.
Idem — *Feudalità* " Enciclopedia giuridica italiana „ Milano, 1888.
Idem — *Le istituzioni politiche e sociali nei ducati napoletani.* Napoli, 1892.
Idem — *Dell'asilo, della clientela e della ospitalità.* Milano, 1889.
* Idem — *I contratti agrari nell' alto medio evo.* (nota critica). " Archivio storico per la Sicilia Orientale „. Vol. II°, a. II (1905), p. 346.
Cipolla — *Contratto di mezzadria del sec. XV.* " Atti dell' Accademia d' Agricoltura, Arti e Commercio di Verona „ Serie III, vol. LXVII, fasc. II (1892), p, 102.
Corleo — *Storia della enfiteusi nei terreni ecclesiastici della Sicilia.* Pal., 18?1.
Corradi — *Annali delle epidemie occorse in Italia.*—Vol. VIII. Bologna, 1894.
Fabre — *De patrimoniis romanae ecclesiae usque ad aetatem Carolinorum.* Lille, 1892.
Fapanni — *Delle leggi agrarie contenute negli Antichi Statuti Municipali.* "Atti I. R. Istituto Veneto „ Vol. I°, Serie III^a^, Venezia, 1856.
Idem — *Dell' agricoltura trivigiana dal principio dell'era volgare fino ai dì nostri.* 1817.
Faraglia — *Il Comune nell'Italia meridionale.* Napoli, 1883.
Fulcheri — *I monti frumentari della Sardegna.* " Miscellanea di storia italiana „ III. S. Tomo X, XLI della raccolta, 1906. (Cap. I°).
Gabotto — *L'agricoltura nella regione saluzzesse dal XI° al XV° secolo.* " Biblioteca della Società di Storia Subalpina „ XV°, I. Pinerolo, 1901.
* **Gay** — *L'Italie méridionale et l'empire byzantin depuis l'avènement de Basile I jusqu'à la prise de Bari par les Normands* (867-1071). Paris, 1904.
Galante — *Il beneficio ecclesiastico* " Enciclopedia giuridica italiana „ II°, 2^a^ Milano, 1901.
Gaudenzi —*Sulla proprietà in Italia nella prima metà del M. Evo.* Bologna, 18?1.
Ginaldi — *La proprietà negli Statuti delle Marche ed Abruzzi.* 1896.
Giobert — *Parte istorica dei progressi della agricoltura in Piemonte.* Torino, " Mem. Accademia Agraria „ vol. VII (1801),
Idem — *Dell'aratro degli antichi* " R. Accademia delle Scienze di Torino „ Tomo 23. Torino 1815-18.
Giudice (Del) — *Feudo* " Digesto It. „ XI, 2. Torino, 1893.
Gloria — *Dell'Agricoltura nel Padovano.* Padova, 1855.

Greco (Del) — *Dei demani nelle provincie meridionali*, Benevento, 1887.

Hartmann — *Untersuchungen zur Gesch. d. byzant. Verwaltung in Italien.* Lipsia, 1889.

Idem — *Zur Wirthschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter.* Analekten. Gotha, 1904.

Heinemann — *Geschichte der Normannen in Unteritalien und Sicilien.* Lipsia, 1894.

Idem — *Zur Entstehung der Städteverfassung in Italien.* Lipsia, 1894.

Heyd — *Histoire du commerce du Levant au moyen âge.* Edition française. Lipsia, 1885-1886.

Hirsch — *Il ducato di Benevento fino alla caduta del regno longobardo.* (Trad. **Schipa**). Torino, 1890.

Kautstky — *La question agraire; étude sur les tendances de l'agriculture moderne.* Paris, 1900.

Inghirami — *Compendio storico dell'agricoltura della Toscana dai suoi principî a tutto il 1880.* " Annali di Agricoltura ", 1880.

Lamprecht — *Études sur l'état économique de la France pendant la première partie du Moyen Age.* Paris, 1889.

Lattes — *Studi storici sul contratto d'enfiteusi.* Torino, 1845.

Leicht — *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo.* Padova, 1903.

* Idem — " *Livellario nomine* " *osservazioni ad alcune carte amiatine del secolo IV.* " Studi Senesi ", I, (1906).

Lombardo — *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie meridionali.* Cosenza. 1882.

Loncao — *Il lavoro e le classi rurali in Sicilia dur. e dopo il feudalismo.* Pal., 1900.

Idem — *Genesi del latifondo in Sicilia. L'espropriazione delle popolazioni rurali.* Palermo, 1900.

Marez (G. Des) — *Études sur la propriété foncière dans le villes du moyen âge et spécialement en Flandre.* Gand. Paris, 1898.

Martini — *Manuale di Metrologia.* Torino, 1883.

Martroye — *L'occident à l'époque byzantine. Goths et Vandales.* Paris, 1904.

Mercalli — *Le notizie sismo-vulcaniche riferite nelle cronache napoletane apocrife o sospette.* " Arch. stor. nap. ", 1898, p. 376.

Miglioli — *Le corporazioni cremonesi d'arti e mestieri nella legislazione statutaria del M. Evo* con prefazione di **Brandileone** *sugli studi di storia economica in Italia.* Verona, 1904.

Milella — *I papi e l'agricoltura nei dominî della Santa Sede*, Roma 1880.

Mondolfo — *Terre e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale.* " Riv. it. per le scienze giuridiche ", XXXIV, fasc. I-II.

Idem — *Agricoltura e pastorizia in Sardegna nel tramonto del feudalismo* " Riv. It. di Sociologia ", Luglio Ag. 1904, p. 400 e sgg.

Niccoli — *Saggio storico e bibliografico dell'agricoltura italiana dall'origine al 1900* in " Nuova Enciclopedia agricola Italiana ". Torino, 1902.

Nitti di Vito — *Le costruzioni edilizie di Bari nei secoli X-XII.* Bari, 1901.

Pivano — *I contratti agrari in Italia nell'alto Medio Evo.* Torino, 1904.

Idem — *Una emancipazione di servi della gleba.* " **Biblioteca della società storica subalpina** ". Pinerolo, 1901-1902.

Poggi — *Sistema livellare toscano.* Firenze, 1829.
Idem — *Cenni storici sulle leggi dell'agricoltura dai tempi romani fino ai nostri.* vol. 2°. Firenze, 1845-1848.
Racioppi — *Il patto di Arechi ed i "Tertiatorcs" della Liburia.* "Arch. stor. nap.", XXI, 1896.
Re — *Saggio storico sullo stato e sulle vicende dell'agricoltura antica dei paesi tra l'Adriatico, l'Alpi, l'Apennino ed il Tronto.* Milano, 1817.
Rinaldi — *Dei primi feudi nell'Italia meridionale.* Napoli, 1886.
Roberti — *Dei beni appartenenti alle città dell' Italia settentrionale* "Arch. giuridico", N. S. XI (70,1903).
Rogers — *Interprétation économique de l'histoire.* Paris, 1892.
Rognoni — *Sull'antica agricoltura parmense.* Parma, 1865.
Rosa — *Storia della agricoltura,* in "Enciclopedia Agricola Italiana", Torino, 1880-82.
Idem — *Storia della agricoltura nella civiltà.* Milano, 1883.
Roscher — *Idee sulla politica e sulla statistica dei sistemi di cultura.* Lipsia, 1854.
Idem — *Economia della Agricoltura.* "Bibliot. degli Economisti", S. III^a^, vol. I.
Rumohr — *Die Besitzlosigkeit der Kolonen im neueren Toscana.* Hamburg, 1831.
Salvioli — *I titoli al portatore nella storia del diritto Italiano.* Bologna, 1883.
Idem — *Consortes e Coliberti nel diritto longobardo franco.* "Atti e memorie della deputazione di Storia Patria per le provincie modenesi e Parmensi", Serie III^a^, vol. II°, parte I^a^, 1883.
Idem — *L' Immunità e la giustizia delle Chiese in Italia.* "Atti e memorie della dep. di S. P. per le prov. Mod. e Parm.", Serie III^a^, V, 29. 1888-90.
Idem — *Sulla distribuzione della proprietà in Italia al tempo dell'impero romano.* Studi di storia economica. "Arch. giuridico", III°, 1889.
Idem — *Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche.* Palermo, 1900.
Idem — *Città e campagne prima e dopo il mille.* Palermo, 1901.
Sambon — *Le monete del ducato napoletano* "Arch. stor. nap.", XIV, 1889.
Idem — *Il tarì amalfitano,* "Riv. numismatica", IV, fasc. I-II. Milano, 1891.
Idem — *Le sou d'or Italique et le sou de compte de douze deniers.* "Rev. numismatique", 1° trimestre. Parigi. 1902.
Sant'Angelo Spoto — *Notizie intorno alle condizioni ed alle vicende dell'agricoltura in Sicilia.* Palermo, 1889.
Santini — *Gli abitanti del Contado nel secolo VIII.* "Archivio stor. Ital.", serie III^a^, XXII, 1886.
Schipa — *Storia del principato di Salerno.* "Arch. stor. napol.", 1882.
Idem — *Il Ducato di Napoli* "Arch. stor. nap.", XVII, XVIII, XIX, 1892-1893.
Schupfer — *Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i longobardi.* "Sitzungsberichte d. K. Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse", Vol. XXXV. Vienna, 1860.
Idem — *Delle istituzioni politiche longobarde.* Firenze, 1863.
Idem — *Le donazioni fra i vivi nella storia del diritto italiano.* "Annali della giurisprudenza italiana", vol. V, parte III^a^, 1871.

Schupfer — *L'allodio. Studio sulla proprietà dei secoli barbarici* " Digesto Italiano „ Torino, 1885.

* Idem — *Aldi Liti e Romani.* " Enciclopedia giuridica Italiana „ II°, 2. pagine 1120. Milano, 1886.

Idem — *Precarie e Livelli nei documenti e nelle leggi dell'alto Medio Evo.* " Riv. ital. per le scienze giuridiche „ vol. XXI. Fasc. I-III, 1905.

Seregni — *La popolazione agricola della Lombardia nella età barbarica.* Milano, 1895.

Idem — *Del luogo di Arosio e dei suoi Statuti nei secoli XII e XIII* in " Miscellanea di Storia italiana „ III^a serie, II, VII, (XXXVIII della raccolta) 1902.

Simoncelli — *L'indole economica del contratto d'enfiteusi nel codice civile italiano,* " Arch. giuridico „ vol. XL. Fasc. 3-4.

Idem — *Le costruzioni giuridiche dell'enfiteusi e le moderne leggi di affrancamento.* " Arch. giur. „ LX, 5-6.

Idem — *Della prestazione detta " Calciarum „ nei contratti agricoli del Medio Evo.* " Arch. stor. nap. „ II, 1887.

Solmi — *"Ademprivia „ Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna.* " Arch. giuridico „ 1904.

Idem — *La costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna.* " Archivio stor. It. „ XXXIV, 1904.

* Idem — *Le carte volgari dell' archivio arcivescovile di Cagliari.* " Arch. Stor. It. „ XXXVI, a. 1905.

* Idem — *Sulla storia economica d'Italia nell'alto medio-evo.* " Riv. It. di Sociologia „ Genn. Febbr. 1905.

Tamassia — *Le alienazioni degli immobili e gli eredi.* Milano, 1885.

Idem — *L'affratellamento.* Torino, 1886.

Idem — *Chiesa e Popolo—Note per la storia dell'Italia precomunale.* „ Archivio giuridico „ VIII, 2.

Idem — *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale.* " Atti del Reale Istituto Veneto di scienze lettere ed arti. „ T. LXIII, parte II^a (1904).

Idem — *Sullo svolgimento storico della proprietà fondiaria in Isvezia.* " Riv. It. di Sociologia „ Luglio-Ag. 1904.

* Idem — *I colliberti nella storia del diritto italiano.* " Studi... pubblicati in onore di Vittorio Scialoia „ Milano, 1905. T. II°.

Thibault — *L'impôt direct et la propriété foncière dans le royaume des Lombards.* " Nouvelle Revue historique de droit français et étranger „ 1904, I, p. 53, II, pag. 165.

Ticciati — *Sulle condizioni dell'agricoltura del contado cortonese nel secolo XIII.°* " Arch. stor. Ital. „ X, 1892.

Tomassetti —*Per la storia dell'agro romano.* " Riv. int. di scienze soc. „ IX, 1895.

Vidari — *Frammenti cronistorici dell'agro Ticinese,* Pavia, 1891.

* **Volpe** — *Per la storia giuridica ed economica del Medio Evo.* " Studi storici „ (Crivellacci) vol. XIV, fasc. II, Pisa, 1905.

Yver — *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIIIe et XIVe siècle.* Paris, 1903.

PARTE I.

DESCRIZIONE E CONDIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA PRODUZIONE AGRARIA

CAPITOLO I.

DESCRIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ

§ 1. **IL SUOLO.** Natura e qualità del terreno.—Classificazione dei terreni a secondo della loro coltivazione e produzione. — Terre improduttive ed incolte; promiscuità di terreni e coltivazioni diverse. — *Lavori e costruzioni rurali.*--Vie.—Acque.— Edifici rurali.—Il Molino.—Chiusure confini.— *Valore del suolo.*—Circostanze da cui dipende. —Variazioni nel valore della moneta.—Dati approssimativi intorno al prezzo del suolo.

§ 2. **CAPITALE D'ESERCIZIO.** Animali da lavoro. — Servi. — Attrezzi rurali, veicoli, recipienti.—Sementi, concimi, foraggi.—*Capitale circolante.*—Denaro.—Animali da reddito.

§ 3. **RAGGRUPPAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA'.** Grande proprietà.—Piccola proprietà. — *Detentori della proprietà fondiaria.* — La Chiesa, progressivo aumento del patrimonio ecclesiastico.—Sua importanza ed ufficio.— Proprietà della corte del Principe.—Il Pubblico. — Grande e media proprietà laica. — Trapasso della proprietà fra le varie classi. — *Beni comuni.* — Loro distinzione, loro ufficio ed origine.

§ 1. La configurazione generale del suolo dell' Italia meridionale non è certamente una delle più favorevoli alla coltivazione, per quanto l' agricoltura sia stata e sia tuttora l' oggetto principale della attività economica di questa regione. Non solo, infatti, per la scarsezza o la mancanza dei corsi d'acqua, la irrigazione è spesso insufficiente, ma il rilievo aspro e tormentoso, come nella Basilicata, nella Calabria, nel Molise, mentre rende difficili le comunicazioni, riduce di molto il territorio in cui le principali e più produttive culture possono avere una notevole estensione. Così plaghe veramente adatte alla agricoltura non sono che le pianure che si allargano lungo il

Tirreno e l'Adriatico, fra Gaeta ed il Cilento da una parte, fra il Gargano e la penisola Salentina dell'altra, la Campania, cioè, e la Puglia.

Migliori, molto più favorevoli sono invece le condizioni del clima e, forse, migliori ancora lo erano nel Medio Evo, quando la maggiore estensione delle selve dovea mantenere una maggiore umidità e rendere il clima meno ineguale.

Quanto alla natura dei terreni noi non siamo certo in grado di dire se e come le loro condizioni chimiche si sieno mutate col tempo a cagione della cultura. È probabile tuttavia che esse fossero allora alquanto migliori che in seguito. È lecito, infatti, pensare che, dal Medio Evo in poi, si sia verificato un progressivo, per quanto tenue, esaurimento del suolo, quando sappiamo che, in generale, mai una sistematica coltivazione, nel Mezzogiorno d' Italia, è intervenuta, con larghe concimazioni naturali ed artificiali, con ben studiati avvicendamenti e sovesci, a restituire al suolo gli elementi fertilizzanti sottratti ed asportati dai suoi prodotti. E questa maggior ricchezza del terreno è tanto più probabile quando si pensi al lungo periodo di abbandono in cui molte terre, che vedremo nel Medio Evo messe nuovamente a cultura, erano cadute dall'epoca romana in poi; abbandono favorevole ad una naturale reintegrazione delle necessarie proprietà chimiche del terreno.

Quanto allo stato della vegetazione e, quindi, dei prodotti, le principali qualità dei terreni, differenti tanto per la diversa loro coltivazione quanto per il diverso prodotto spontaneo, erano le seguenti:

a) Terre seminative, lavorate e destinate a culture erbacee (*ager, campus, terra seminatoria, t. campensis, sationalis, aratoria*); *b*) Prato e pascolo (*prata, pascua*); *c*) Orto (*ortalis*); *d*) Agrumeto (*citrarium*): *e*) Vigneto (*vinea, vinealis, arbustum vitatum* [1]); *f*) frutteto (*pomarium*): *g*) Uliveto *olivetum*); *h*)

[1]) Sul significato di questa espressione *arbustum vitatum* è incerto il Du Cange, cho interpreta perfino, *vitatum* come *vetatum* cioè proibito. Non è dubbio invece cho si tratta di piantagione a viti. Es. " Ipsa namque arbusta faciant ipso Iaquintus vindemniare „ CC. 641 [1011]; " ipso arbustum salbum faciant et temporibuis suis indemniarent „ CC 728 [1020]. Anzi, secondo Palladii R. *De re rustica* III, 10, l'*arbustum vitatum* sarebbe una piantagione di viti appoggiate ad alberi.

terreni destinati alle varie CULTURE ARBUSTIVE od ARBOREE DA FRUTTO (*castanietum, nocilletum, habellanietum, insertitum, cerretum, exletum, querietum*); *i*) CANNETO SALICETO (*cannietum, salicetum*); *l*) BOSCO di alto fusto e ceduo (*silva, gualdo gaio*, [1]); *m*) STAGNO O LAGO DA PESCA); *n*) INCOLTO (*incultum, selbaticum, terre vacue, vaciae, munde, lame* [2]), *paludes*). Nell' incolto però bisogna distinguere l'incolto produttivo, atto, cioè, a dare spontaneamente qualche prodotto, anche minimo, ma valutabile, dall'incolto sterile, del tutto improduttivo (*impomiferum*).

Come si vede, questa qualificazione di terreni non differisce, se non per la mancanza di qualche prodotto (ad es. il gelso), da quella che potrebbe esser fatta attualmente. Tuttavia due fatti si fanno in special modo notare nell'esame dei documenti e caratterizzano, sotto questo punto di vista, l'economia rurale di quest'epoca, e sono: primo, la sproporzione fra il terreno coltivato e l'incolto; secondo, la grande promiscuità di qualità diversi di terreni.

Infatti, in primo luogo, le carte ci parlano continuamente, ed in modo da farcene comprendere la grande estensione, di boschi, di pascoli naturali, di paludi, terre vuote, di terreni da dissodarsi ecc. [3]) mentre la stessa ricchezza di animali ovini e suini ci attessa l'estensione dei pascoli naturali e delle selve. In secondo luogo, certamente perchè, in un'epoca di difficili comunicazioni, di limitati scambi, di scarsa economia monetaria, di economia domestica prevalente, era necessario per le esigenze varie della economia rurale e domestica che, in ciascuna proprietà, la maggior quantità delle varie qualità di terreno fosse rappresentata, troviamo un avvicendarsi di culture diverse, di terre coltivate e di terreni incolti, di campi e di selve, di vi-

---

[1]) Sul vero significato di *gualdo* e di *gaio* avremo occasione di ritornare in seguito. Ad ogni modo qualunque fosse la condizione delle località indicate con queste parole è certo che si trattava di luoghi prevalentemente boscosi. A loro si può forse accostare la voce *scraio* che troviamo in qualche documento.

[2]) *Lama*—una estensione di pianura poco o punto coltivata. Cfr. C. D. B. vol. IV° e V°, glossario.

[3]) Nelle carte ricorre continuamente la menzione del *bacuum*, dell'*incultum*, di selve, di pascoli. di paludi ecc. La presenza di terre incolte potrebbe essere provata anche dalla nota costituzione di Niceforo Foca del 964 (abolita nel 988) la quale però si riferisce più forse alle terre dell'impero greco che alle provincie bizantine d'Italia. Cfr. pure Bertagnolli, p. 155; Salvioli, *Sullo stato* ecc. p. 41-52.

gneti ed oliveti, di prati e di pascoli naturali ecc., come si può vedere in qualunque descrizione di proprietà [1]). La quale promiscuità di terreni di qualità varie era poi resa anche maggiore dal frequente frastagliamento della proprietà, e, presso i centri abitati, dal suo stesso frazionamento [2]).

Oltre che dello stato della vegetazione e della qualità dei prodotti che i terreni potevan dare, bisogna tener conto, nella descrizione del capitale fondiario, di tutti quei lavori e quelle costruzioni che, per il loro carattere di fissità e di durata, o per la loro destinazione, vanno comprese insieme a quello, ne seguono le vicende ed hanno proprietà di modificarne, in modo permanente, l'aspetto ed il valore.

La viabilità era uno dei naturali indispensabili complementi del capitale fondiario. Nessuna sorpresa se nei nostri documenti ovunque se ne fa parola. Ogni trasmissione di proprietà è fatta sempre *cum introitis et exitis suis.... cum bece de biis suis* ed è accompagnata da convenzioni intorno alla proprietà ed all'uso delle vie, sulle quali l'alienante, talora, conservava dei diritti [3]), diritti che davan luogo, pure, talvolta a contestazioni [4]). Queste vie erano spesso larghe, *carrarie* [5]); ed erano

1) Es. " idest.... casis... territorie, curtis, ortalis, vineis, arbusta, castanieta, insiteta, avellanieta, quertieta, oliveta, campis et silvis, pratis, pascuis et aquis, in montibus quam et in planis " CC. 476 [995]; " territorie, vineis, arbusta, castanieta, holibeta, quortieta, campis, silbis, pratis, pascuis.... paludibus... montibus et collibus et planitiis " CC. 686 [1015]; " que sunt terris et vineis et arbustis et castaneis et pomis et bacuum et rupis totum uno tenientem " CC. 764 [1025]; ecc. Anche nei minori appezzamenti di terreno si trova la stessa varietà: " terre et vineo et vacuum et silva uno teniente " CC. 300 [978]; " vacuum et silva et vinea et castanietum et insitetum uno teniente " CC. 352 [983]; " Terris bacuis et silvis et vineis uno teniente, CC. 493 [992].

2) Ad es. in CC. 1052 [1024]; il Conte Godeno vende i beni che possiede in territorio di Nocera, ove di 304 sorti, 72 sono sue, formate di 24 appezzamenti di terra ciascuno dei quali è composto di 8 o di 16 o di 32 sorti (16 sono divisi in 8 sorti, 5 in 16, 3 in 32). cfr. pure CC. 1368 [1068] Il sistema del resto di assegnare nelle divisioni dei beni a ciascun consorte la sua parte in ogni apprezzamento di terra, (es. divisione in CC. 1143 [1050]); portava questo grande frazionamento della proprietà.

3) Es. CC. 14 [824]; C. D. G. 250 [1076].

4) Es. M. N. A. 228, [992].

5) Troviamo ad es. che la via che attraversa un fondo è larga una volta " in omni loco pedes duodecim " M. N. A. 301 [1019]; ipsa *carraria* vestra qui vadit usque in ipso palmento " C. D. B. I, 8, [1001].

ora proprie di un sol fondo ed, ora, invece, comuni, a più fondi, ed a più consorti [1]).

Come aumentavano il valore del fondo le vie che agevolavano le comunicazioni ed i trasporti, così ne accrescevano il valore e la produttività le acque che lo bagnavano od attraversavano [2]) ed i lavori idraulici che troviamo fatti, non tanto per sistemare lo scolo delle acque, quanto per condurre le acque a scopo irrigatorio [3]) o per avere forza motrice [4]).

Completavano però meglio il fondo, per quel che riguarda il suo valore, le *fabrice*, le costruzioni cioè destinate all'abitazione del signore o coltivatori, o richieste dalle esigenze dell'azienda rurale [5]).

Prima di tali costruzione era la casa, nelle sue varie forme e denominazioni di *sala* [6]), *casa*, *aplectora* [7]), *tegurium* [8])

---

1) Via carraria commune nostra et de aliis consortibus nostris „ M. N. A. 228, [992]; *strictula comunalis* C. D. G. [1025]; 214, [1061].

2) Es. " venundavo.... tibi... omnia rebus.... idest curtis, vinealis, ortalis, territoriis *acquis, cisternis, puteis, lacora* „ C. D. B. I, 1, [952]. L'*usus acquarum* è ricordato in numerosissimi documenti.

3) Es. " de ipsa aqua de ribus faustini et de ipsa aqua palombara et de aquario unde consuetudo est aqua ipsa porgere ad ipsa curte „ per via di un canale. CC. 577, [1005]: all'Arcivescovo di Amalfi sono concessi diritti sull'acqua di un fiume " ad faciendum molendina et ad irrigandos vineas et ortos ecclesiae vestrae „ Camera, 297, [1901].

4) Es. " aquarium iuxta flunen Lirinum ad minandum ipsum molinum „ CC. 61, [865]; " molina cum aqueductu „ CC. 61, [365]; " aquismola cum aqueductu suo C. D. G. [1016]; [1025]; " potestatem habeant in iamdicta sua terra suas utilitates et molina et torna et aquaria construere et edificare et facere qualiter voluerint et in ipso fluvio facere et habere et aquam ex ipso fluvio ad ea rationaviliter ducere cum aqua ipsa molina bene macinare et ipsa torna laborare valeant sicut meruerint „ CC. 1375, [1064].

5) Questi edifici venivano designati con la parola *fabrice*, come si può vedere in CC. 627, [1009]; " integrum ipsum casalem nostrum de fonti cum *fabrice*, quante ividem havet... buttarium.... cammera.... casa... palmentum, labellum, valneum et furnum... cirvinara „. Cfr. Camera, p. 294, [1098].

6) *Sala* era la casa dominicale, signorile, distinta dalle altre abitazioni rustiche. Es. " ipsa sala nostra „ (di Pandolfo Principe) CC 368, [984]; sala mea „ CC. [991]; " Sala dominica „ R. S. I. II, 1, 308, [1034]).—Si trova però adoperato questo termine anche per indicare l'abitazione del colono: " et sumpta habeant sala que ibi est cooperta et conciata bona et palmentum quod ibi est, abeant copertum „ CC. 1199, [1055].—Troya (II, 660) opina invece che la sala fosse un vasto recinto ove si comprendessero le bestie armentizie in campagna; ma è supposizione non accettabile.

7) C. D. B. IV, 11, [1011].

8) Tegurium ad residendum „ CC. 1279, [1059].

ecc., ora *fabrita*, costruita cioè in muratura ed ora, più spesso anzi, *lignitia* [1]). In questo caso però non sempre la casa faceva parte del fondo in modo da concorrere quindi a modificarne il valore, ma veniva considerata come un bene mobile, indipendente dal suolo, dal quale poteva venire separata ed asportata [2]).

Congiunti alla casa, o costruiti separatamente v'erano tutti gli altri edifici, necessari all'azienda rurale; il *palmentum* per la pigiatura delle uve e per tutte le altre operazioni riguardanti la preparazione del vino [3]), l'*aria* per la trebbiatura del grano [4]) il *trapetum* [5]) per l'olio, il *susceptorium*, il *buttaru* il *cellarium* [6]) per mettere le botti e conservare il vino, le *camere solarate*

---

[1]) Le case erano per lo più *lignitie* tanto nelle campagne che nelle città. Ma non mancavano le case *fabrite*, costruite cioè in muratura. Per la loro costruzione cfr. i doc. CC. 307, [978]; 324, [980]; 451, [992: 875, [1034]; C. D. G. 52, [954]; 153, [1023]. Per quel che riguarda i bisogni agricoli le case erano spesso *horriate* o *solarate* per potervi deporre i raccolti. V. Morea, 27, [992]; CC. 36, [853]; 165, [943]; ecc.), provviste di cantina ("domum... cum totum et inelitum cellareum terraneum de subtus se positus„ C. D. G. 153, [1028]; e, talora, con porte *(regia)* alte tanto "ut de subtus possant ingredere et egredere carras cum fenu et cum alias causas cum quo necesse fuerint„ (Tosti, I, 248, [986-990]). Per più precise notizie v. Capasso, *Pianta di Napoli* p. 124, 125; Schipa, *Il Ducato di Napoli* 1992, p. 648; F. Nitti di Vito, *Le costruzioni edilizie di Bari nei secoli X-XII*, Bari 1901; Muratori, *R. S. I.* V, 529-536.

[2]) Es. "tantum liceant homines ipsi qui case ipse lignitie ibi facte habunt illas inde exigere et inde cum omnibus suis mobilibus„ CC. 442, [991] cfr. CC. 249, [966]; 331, [981]; 342, [892].

La mobilità della casa influiva così sul valore del suolo poichè gli edifici costruiti sopra di esso si trovavano in uno stato di precarietà tale da non poter conferire al terreno una vera preminenza di sito e quindi un valore di monopolio, come osserva Guillaume de Marez secondo quanto leggesi in "Arch. Stor. Ital. f. V, XXIII (1899) p. 387.

[3]) Es. "et ipse hube tote pisemus et per ipsa palmenta... mittamus, CC. 654, [1012]; "et ipso binum ad palmentum dibidere mecum„ CC. 183, [953]; "ipsa palmenta pro calcadum ipse ube„ M. N. A. 310. [1019].

È questo il più comune degli edifici rurali. Ora costruito in muratura "palmentum fravitum„ CC. 654, [1012]; M. N. A. 122, [966]; più spesso era di legno, caso nel quale poteva essere smontato e trasportato altrove (es. CC. 654, [1012]; 752, [1023]: ecc.) Nelle divisioni di proprietà, vendite ecc., ora è diviso (M. N. A. 122, [965]); C. D. B. IV, 16 [1025]; ora è sottoposto a comuni diritti di uso (C. D. B. IV, 16, [1025]; ora è assegnato tutto intero all'uno o all'altro dei contraenti che ha facoltà di trasportarselo (CC. 752, [1023].

[4]) *Aira* di cui è frequente il ricordo.

[5]) *Tarpitum* C. D. G. IV, 20, [1031]. Invece altrove troviamo: "pila et mangnano et grutta et tote ipsa olibe„ Morea, 43, [1024], C. D. B. IV, 16 [1025]. In un doc. posteriore troviamo "macina stilis et tabula trappeti„ Morea, 198. [1266].

[6]) Il *susceptorium* andava sempre unito al Palmentum, e, come indica la stessa parola, indica luogo di deposito v. "Palmentum cum susceptorio suo„ M. N. A. 122, [966]; CC. 627, [1009]; ed ovunque passim. — La cantina è in-

l'*horreum* o le *fobee da grano* [1]) per i cereali, il *furnum* o *pistrinum* [2]) per il pane, il *palearium*, il *casile* [3]) lo *stabulum*, il *porcile* per gli animali [4]). V' eran poi il *puteum* o la *cisterna* per prendere o conservare l'acqua [5]), insieme a tutti gli accessori per l'abbeveraggio degli animali, per lavare, per fare i bagni, cioè, la *pila*, il *lavellum*, la *gabata* [6]), la *labandaria*, il *balneum* [7]), ed in alcuni posti, le *gira* e *tornatoria* [8]). In qualche

dicata più precisamente col nome di *cellarium buttaru cella vinaria* (cerbinara). Es. " buttara, cirvinara " CC. 627, [1009]; " cellareum de ipsa cerbinara " C. D. G. 19, [906]; cellario ipsius ecclesie " CC. 723, [1020]; ecc.

[1]) *Fobee da grano* C. D. G. IV, 2 [962]; *fobea da victualium* CC. 769. [1024]. Quanto all'*horreum* ricordo che Nitti di Vito cit. non crede si possa proprio interpretare in senso di granaio.

[2]) Si trovano per lo più nei beni dei grandi signori; ma non appariscono diritti di banalità che si introducono coi normanni. Menzione di forni v. in C. D. G. 19, [906]; CC. 975; 627, [1009]; 903, 1035: Camera, 190, [1007]; 224, [1009] 226, [1014]; M. N. A. 376, [1042]; ecc.

[3]) *Casile* pare fosse una specie di portico, di luogo coperto per deposito e riparo di legname, paglia ed altro " duo casili mei qui sunt de duo travi " C. D. B. IV, 1, [939]; cum casilis qui paleareo fuerunt " Morea, 35, [1014]. Cfr. Nitti di Vito, cit. p. 10; Lupi. *La casa pisana* ecc. p. 211. Il *palcarium* era evidentemente il fenile. *Palea* dovea essere il fieno secco: " ipso equi nostri notrirent ad *ordeum et palee seu erba*, CC. 995, [1041]. Si trova ricordato raramente, Es. v. Morea [1004]; C. D. B. IV, 10, [1031]; C. D. G. [1050]; [1056], [1057].

[4]) Lo *stabulum* si trova molto di raro. Lo troviamo ad es. in un palazzo del duca di Gaeta. C. D. G. 62, [854]; e così pure il *porcile* " terra ubi sunt ipsi porcili " C. D. G. 56, [958].

[5]) Es. " cisterna antiqua que piscina modo vocatur " C. D. G. 78, [980]; " et in ipso loco uno puttio " Morea, 29, [994]

[6]) *Pila, lavellum, gabata* recipienti di legno o di pietra mobili o fissi, quasi sempre ricordati accanto al *puteum* o alla *cisterna* servivano per abbeverare gli animali o per lavare. Riguardo al significato di queste parole puoi vedere Morea, p. 89 nota al doc. 40, [1952]. Cfr. Lupi citato 220.

[7]) Il *balneum* che già gli scrittori romani di cose agrarie ci fanno sapere essere stato un edificio comune nelle ville Rutilii (*De re r.* I, 40) si trova frequentemente ricordato, segno anche questo di una continuità di tradizioni e costumi che avremo altre volte occasione di notare. Esso si ritrova fin nei più vecchi documenti (Troya, 378, [706]). Spesso era pubblico (CC. 185, [954]; Camera, 190, [1007]; 224 [1009]; ed in tal caso talora il signore riscuoteva un diritto da chi se ne serviva; si pagava, ad es., un ovo (M. N. D. I, 272). Giovanni duca di Gaeta concede al vescovo che possa lavarsi nel bagno pubblico con 12 preti ed un serviente ogni sabato *sine omni datione* (C. D. G. 72, 983). Diritti d'uso su di un bagno privato ricorda il doc. CC. 292, [976]. Intorno alla costruzione del bagno ed alle sue parti (puteum, expoliatorium, lanarium, havitationes, fornaces, stationes) v. M. N. A. 197, [983]. Cfr. anche Capasso, *mon.* I. 270. Schipa, *Ducato di Napoli* p. 649 (1893)

[8]) *Gira et tornatoria* erano specie di ruote di molino usate tuttora nelle Puglie per estrarre acqua dalle cisterne per irrigare gli orti: " aquari corticella una cum gira et tornatoria " Morea, 22 [967], 21 [965], 29 [994] ecc. C. D. B. I, 8 [1001] e passim. V. pure *ipsa torna* in CC. 1375 [1060].

luogo infine v' erano unite le *case coturnicarie* [1]) per la caccia agli uccelli e le *piscarie* [2]), chiusure nei fiumi o nei laghi per i pesci, costruzioni le quali, indirettamente almeno, servivano ai bisogni dell'azienda rurale.

Invece non faceva propriamente parte di questa il mulino *molinum*, *aquismolum*, *centimolum*) che, a differenza delle altre fabbriche, ne era ordinariamente separato, costituendo esso una proprietà indipendente, distinta, uno stabilimento semi-pubblico, spesso signorile. Il molino aveva infatti una importanza speciale nella vita economica dell'epoca. Esso era quasi esclusivamente ad acqua, era quindi necessario, anzitutto, per costruirlo possedere dei corsi d'acqua o dei diritti su di essi. Inoltre per la sua costruzione eran necessarie ruote, incanalature d'acqua, dighe, mole, parti in ferro, costosissimo oltre all'area, all'edificio, alla cinta, che proteggeva sempre anche il molino. Esso richiedeva così un forte capitale d' impianto di cui non molti avrebbero potuto disporre [3]). La macinatura del grano era quindi così una delle poche operazioni dei lavori rurali che si sottraesse all'economia domestica, che si facesse sotto forma esclusivamente di lavoro libero e desse luogo ad una specie di impresa industriale.

Proprietari di molini, per tutto quello che si è detto, sono, anzitutto, la corte del principe, poi chiese, conventi, signori ai quali il principe soleva concedere diritti sui corsi delle acque [4]). Da questi il molino poteva essere concesso ad altri a mezzeria, in affitto, in enfiteusi, in beneficio [5]). Così troviamo che anche semplici liberi, sono possessori di un molino o di una sua parte, e che liberamente ne dispongono [6]). Non troviamo invece mai,

---

1) Cfr. C. D. G. 30 [923], 70 [976] [1019].

2) Cfr. C. D. G. [957] 218 [1063]; Gattola, 43 [1047]. Tosti, I 266 [994].

3) Il valore elevato dal molino è provato da una carta del secolo XII citata da Caravita, II, 148 dove si vede un molino dato in pegno a certi amalfitani per 10000 aurei tarì; ed in generale sul prezzo elevato del molino v. le varie carte di vendita di esso.

4) Cfr. i documenti CC. 61 (865] Camera, 125 [907], 132, 134 [934]; C. D. G. 52 [954]; CC. 303 [978] 391 [987] 492 [996]; Camera, 186 [1012]; Gattola, 322 [1013]; Camera, 225 [1014]; CC. 709 [1019]; C. D. G. 202 [1050]; It. S. VI, 978 [1060]; C. D. G. 242, 243 [1969].

5) CC. 354 [983] 391 [987] 413 [980] 709 [1018] ecc.

6) CC. 21 [842], 61 [865] 103 [892] 354 [983]; Camera, 132 [939]; Gattola, 196 [1004]; C. D. G. 236 [1068].

come avvenne nel susseguente periodo normanno, che il molino avesse carattere banale.

Salvo dunque il molino, una serie di altre costruzioni concorrevano ad accrescere il valore del capitale fondiario delle singole possessioni. Però non bisogna credere che ciascuna azienda fosse provvista di tutti questi edifici dipendenti. Oltre la casa, in generale, non si trova che il *palmentum* (che molte volte è anche posseduto in comune) un magazzino, *susceptorium*, qualche *camera solarata*, deposito di granaglie e l'*aira*; ma degli altri edifici si trova ora l'uno ora l'altro, più spesso nessuno. Lo stesso *susceptorium*, che generalmente va unito al *palmentum*, spesso manca, o è tanto ristretto da essere assolutamente insufficiente ai bisogni, così da costringere i proprietari ed i conduttori dei fondi a servirsi di qualche chiesa, come luogo di deposito di botti o di altri mobili rurali [1]). Lo *stabulum* poi, il *porcile* si trovano così poche volte da far pensare che gli animali si dovessero in gran parte allevare all'aperto.

I singoli fondi, infine, attraversati, fiancheggiati da vie, bagnati, percorsi da canali o da acque naturali, forniti di fabbricati o costruzioni diverse venivano recinti di siepi, di muri, di palizzate [2]) sia per essere meglio difesi da animali nocivi, sia per essere posti sotto le speciali protezioni accordate dalle leggi e consuetudini ai luoghi chiusi. Venivano poi le singole proprietà distinte da precisi confini formati da pietre infisse nel suolo o da alberi segnati [3]).

Da quanto si è detto fin qui si capisce come dovesse essere molto vario il valore del suolo, a seconda della sua qualità e della sua produttività naturale non solo, ma anche a se-

---

[1]) " buctes tres, duo ex ipse sunt in ipsa ecclesia " Camera, 151 [993] " et hoc recordato sumus ut nec ego nec vos nec vestris heredis non abeatis licentiam intus memorata ecclesia vestra qualibet organia aut lectum ponere per nullum modum " M. N. A. 12 [927].

[2]) " Claudamus illas ad forcas et assera " CC. 356 [983]; " clusurie a parietibus circundate " Morea, 22 [967], *Pallizio* " Morea, 38 [1024].

[3]) Es. " signaido que in eodem vineale de sole in sole fiximus recte " C. D. B. I, 17 [1031]; " castaneum ubi erat ipsa crux " CC. 1321 [1061] ecc.

conda delle opere varie (lavori, costruzioni, piantagioni) che ne modificavano l'aspetto e ne accrescevano il valore.

Inoltre il valore del suolo veniva, come è naturale, modificato da una quantità di elementi, di circostanze concomitanti che i documenti difficilmente possono far conoscere. La prossimità di vie, di corsi d'acqua, di centri abitati, lo sviluppo del commercio, il rapporto tra le terre lavorate e quelle incolte, e quello fra le terre alienabili e le terre sottratte alle circolazione, la densità della popolazione e la maggiore abbondanza di mano d'opera, la forma di lavoro (servo o libero) impiegato nella coltivazione, l'estensione dei fondi, le stesse condizioni personali, o i peculiari interessi dei proprietari potevano far variare grandemente il valore del suolo. I documenti invece se ci danno il prezzo di una determinata estensione di terreno, non ci fanno conoscere che una parte minima delle circostanze che hanno contribuito a determinare quel dato prezzo. Riesce così oltremodo difficile formarci un concetto preciso del valore del suolo.

Per studiarlo sarebbe inoltre anche necessario conoscere le variazioni nel valore della moneta. Invece anche intorno a tali fluttuazioni, noi non abbiamo dati precisi. In generale possiamo osservare una diminuzione di valore nel secolo VIII e nel IX, derivante dalla messa in circolazione di monete di un valore intrinseco assai inferiore al reale, scarse di peso e di bassa lega, come furono i soldi salernitani. Possiamo osservare un'aumento di valore, invece, dopo che la circolazione monetaria fu migliorata con la coniazione dei *tarì* di oro, che, per la loro relativa bontà, diventarono d'uso presso che generale, sostituendo quasi completamente il soldo, diventato moneta di conto, e le altre monete alterate od avariate. Questa variazione nel potere acquisitorio della moneta può avvertirsi in una certa tendenza, nel primo periodo, all'elevamento dei prezzi (troviamo in questo periodo i terreni più cari) e ad un abbassamento di essi, nel periodo seguente.

Quanto alla moneta d'argento ci mancano elementi precisi per poter determinare il suo rapporto con l'oro. Ma le variazioni del suo valore dovevano essere molte, se vediamo che la stessa moneta, il denaro ad es., ha pesi molto diversi e se ora era la 12ª parte del soldo ora solo la 18ª. In generale il titolo

di queste monete d'argento era molto basso, la lega era così abbondante che spesso dava ad esse un colore cenericcio. Tutto ciò ci fa star molto incerti sul valore delle monete tanto d'oro che d'argento, e ci costringe a valutare il loro intrinseco in un modo molto approssimativo, anche se vogliamo credere che nelle nostre contrattuazioni si usassero, come si prescriveva dall'alienante, le migliori monete correnti, monete buone pesanti e sonanti [1]. Si vede così quanto difficile sia venire a delle conclusioni precise coi soli elementi che abbiamo intorno al valore del suolo.

Tuttavia se ci accontentiamo degli scarsi dati che ci forniscono i documenti, e che si limitano, per lo più, al rapporto tra la superficie ed il prezzo, ed a qualche indicazione sopra la condizione del fondo, un'idea approssimativa almeno si potrà avere.

Confrontando tra loro un certo numero di carte, nelle quali sia più facile determinare la superficie del fondo, si avverte subito una enorme differenza fra i prezzi. Nelle nostre carte, accanto a terreni che hanno un valore di un soldo d'oro ogni 14 passi quadrati, ve ne sono altri venduti in ragione di 1800 passi quadrati al soldo [2]. Questi però sono i prezzi estremi. Raggruppando fra loro alcuni di questi prezzi massimi e minimi e facendone le singole medie abbiamo appunto trovato che i terreni venduti nelle condizioni migliori (suolo edificatorio in città, piccoli appezzamenti di vigne ecc.) hanno il valore medio di 20 pq. al soldo e che i terreni invece meno cari e quindi più scadenti (terre incolte e vuote) hanno un valore di circa 1500 pq. al soldo. [3]) Ma fra questi estremi vi sono prezzi di varie gradazioni, prezzi che vanno da un minimo di 36 pq. al soldo, ed altri che vanno rispettivamente da un mininum di 107, 400, 714 ad un massimum di 200, 644, 916 [4]. Raggruppando tra loro i prezzi tra i quali la differenza era minore, ci parve di poter distinguere quattro serie intermedie di terreni

---

1) Sulle monete ricordate nei nostri documenti v. appendice IV.

2) V. appendice I. n. 5, 7, 20.

3) V. appendice II. n. 1, 6.

4) V. app. I.

il cui prezzo medio può essere approssimativamente calcolato in ragione di 65, 160, 550, 800 passi quadrati al soldo. Abbiamo così formato una tabella [1]) in cui distinguiamo secondo il loro valore sei serie di terreni.

Esaminando questa tabella possiamo osservare che il maggior numero dei terreni hanno i prezzi medi che noi abbiamo distinto nelle serie 2, 3, 4. Dovremo dunque pensare che questi, ed in modo speciale quelli dai 150 ai 200 pq. al soldo (serie 3), fossero i prezzi più comuni delle terre coltivate. Riassumendo, ad ogni modo, noi troviamo che il massimo prezzo del suolo era di circa 1500 pq. Per dare una idea, anch' essa approssimativa, di questi valori, facendo il passo di m. 1,90 [2]) calcolando che il soldo d'oro (preso, come tipo quello bizantino) corrispondesse pel suo valore intrinseco, a L. 13,50 delle nostre [3]) noi avremo che il prezzo dei terreni della prima qualità (Appendice IIª, nº 1) sarebbe stato di circa 20 lire ogni 100 mq. di superficie, quello della seconda (nº 3) di circa 2,00, e quelli dell'ultima (nº 6) di circa L. 0,25.

Come si vede, per quanto molto approssimativi questi dati, il valore del suolo era assai basso. E si noti che noi abbiamo dato al soldo d' oro il massimo del suo effettivo valore intrinseco; mentre in realtà queste monete d'oro erano spesso di peso inferiore e di titolo molto più basso del soldo bizantino. Per poter anzi giudicare meglio il valore del suolo e per poter meglio formarsi un'idea di quanto esso fosse scarso, basterà mettere a confronto il potere acquisitorio della moneta rispetto il suolo, col suo potere acquisitorio rispetto altri beni. Nel prospetto che diamo in appendice [4]) abbiamo appunto stabilito questo confronto, da cui risulta la grande sproporzione che c' era tra il valore del suolo e il valore di altri oggetti e da cui appare quello ancora più basso.

Del resto questo scarso valore del capitale fondiario appare molto giustificato. La rendita del terreno, ottenuta con si-

---

[1]) V. app. II.
[2]) Sulle misure in uso nei nostri documenti v. appendice V.
[3]) V. Martini, cit. in app. IV.
[4]) V. appendice III.

stemi di coltivazione ancora estensivi, era molto scarsa di fronte la superficie coltivata. Inoltre troppe circostanze (intemperie, scarsa sicurezza pubblica) concorrevano a rendere questa stessa rendita incerta. A ciò si aggiungano gli oneri tributari, le spese d'esercizio e si vedrà quale grande estensione di terreno si dovesse avere per ottenere, con una cultura estensiva, una rendita che, dedottevi tutte le passività, non fosse troppo distante dalla rendita normale del capitale monetario che dava allora l'interesse medio del 20 % [1]).

Quanto poi alle ragioni che facevano modificare il prezzo dei terreni dobbiamo osservare che in generale ci sfuggono. La stessa qualità e condizione del terreno non siamo in grado di dire come fossero diversamente valutate. Terreni arborati, vitati e seminati troviamo tanto nella 2ª che nella 3ª e 4ª serie, fra cui le differenze di prezzo erano pure grandi, e ne troviamo anche nelle altre serie. Dobbiamo quindi ritenere che le differenze di valore fossero determinate piuttosto dal complesso di tutte le altre circostanze cui abbiamo accennato e che i documenti non ci permettono di rilevare. Fra queste ci pare di poter rilevare che, ordinariamente, i piccoli appezzamenti di terreno avevano un prezzo proporzionalmente più elevato che le altre terre più estese.

§ 2. Dei tre principali fattori della produzione agraria: —terra, capitale tecnico o d'esercizio, lavoro—il primo era quello che avea la maggiore importanza ed è anche quello che i nostri documenti ci permettono di meglio studiare. Molto meno ricordato è, invece, il capitale d'esercizio.

Certamente parte importantissima del capitale tecnico erano gli animali, gli equini ed i bovini specialmente, poichè gli altri (ovini, suini e volatili) devonsi considerare più tosto come prodotti o come capitale circolante. Equini e bovini ser-

---

[1]) È noto infatti che la rendita del suolo segue necessariamente le oscillazioni del tasso dell'interesse del capitale monetario, tenendo conto però che, quanto più questo corre dei rischi tanto maggiore è la distanza tra l'uno e l'altra. Così ad es. Lamprecht (*Etudes* p. 177 n. 2) calcola che il rapporto tra le due rendite potesse essere nel M. E. in Francia di 0,40 - 5,40 : 12,00. Ma poichè il denaro mutuato con contratto anticretico, e quindi sicuro, dava allora l'interesse del 20 % non doveva poter esser molto minore il profitto del capitale impiegato nel suolo.

vivano come di scorta e perciò, quando questo era concesso a contratto parziario o di affitto, appartenevano, per solito, al concessionario del fondo [1]). Ma la loro partecipazione alle vicende dell'agricoltura pare fosse quasi esclusivamente come animali da lavoro (da tiro, da soma, da trasporto) e non anche come produttori di concime. La scarsa, menzione, infatti, delle stalle, che raramente figurano fra gli edifici rurali, l'uso dei pascoli pubblici, il frequente ricordo degli individui addetti a condurre al pascolo gli animali, mostrano come predominasse l'allevamento del bestiame all'aperto che escludeva quindi la raccolta e l'uso abbondante dell'ingrasso animale.

Come scorte del fondo, seguendo i documenti dell'epoca, dovremo considerare un'altra categoria di animali, il cui lavoro veniva impiegato specialmente nelle terre che il signore faceva andare direttamente per conto suo. Parlo dei servi, che nelle nostre carte quando si fa una descrizione di beni, sono collocati, fra le bestie e gli attrezzi rurali, [2]) come un qualunque altro bene immobilizzato per destinazione e seguente le vicende del fondo. Di essi noi avremo occasione di parlare quando tratteremo del lavoro e delle varie classi dei lavoratori del suolo. Ma dobbiamo tuttavia qui ricordare che essi erano niente più che una macchina rurale; una delle parti più cospicue del capitale agrario.

Modesto era invece sicuramente il capitale rappresentato dagli attrezzi e dalle vere macchine rurali. Gli attrezzi e strumenti usati per la lavorazione del suolo e per la cultura delle piante, ricordati più spesso nei documenti sono vomeri e zappe, ascie e mannaie, falci e ronche, istrumenti per potare [3]). Ma

---

1) Cfr. M. N. A. 87 [960], CC. 296 [977]; C. D. G. 255 [1084] ecc.

2) Es. " boves.... duo par, *familias duas*, et vacca et peculias et porcos " C. D. G. 19 [906]; " omnis rebus sustantiam et casis et movilibus et peculiis et servos et ancillis ipsius ecclesiae " CC. 118 [904] " cultum ed incultum, cum servis et ancillis, peculia magna et parva " CC. 229 [965]. Se però i servi erano manomessi allora essi non figuravano così confusi con gli altri beni, CC. 64 [864].

3) Diamo qui un prospetto degli strumenti rurali che troviamo ricordati, con l'indicazione del documento e quindi delle volte che sono ricordati. Accanto al documento indichiamo anche il numero degli strumenti inventariati,

essi si trovano ricordati poche volte nelle nostre carte, ed è raro il caso (solo per qualche chiesa meglio dotata) che se ne trovi un inventario abbastanza ricco. È vero che per i fondi concessi a contratto parzionario od a censo gli attrezzi (*conciatura*, *ferramenta*) come le scorte vive, appartenevano al conduttore che aveva l'obbligo di lavorare con quelli il suolo [1]); ma, anche indipendentemente da questo, è certo che in un periodo di cultura estensiva, di superficiale lavoro del suolo, semplici, primitivi, pochi doveano essere gli strumenti e gli attrezzi agricoli. Non dobbiamo inoltre dimenticare che il loro prezzo doveva essere molto elevato, come lo era quello di tutti gli oggetti nei quali il ferro, costosissimo allora, entrasse come materia prima prevalente, ed i quali fossero il prodotto di lavoro qualificato [2]). Forse anzi, come vediamo praticato per il carro ferrato [3]), uno degli oggetti che appaiono più costosi, molti di essi attrezzi erano posseduti in comune e forse lo stesso aratro e le stesse zappe si affondavano nelle terre di più vicini, nè è improbabile anzi che, anche per questo, si formassero alcuni consorzi [4]).

---

il cui totale riportato nella colonna ultima, può servire ad indicare il vario uso e la varia importanza dei singoli strumenti.

Strumento						
assia	CC.990 [1042] 1	1096 [1047] 1	345 [1063] 2			4
ascione	„ „ „ 1					
banga			„ „ 1			1
bommeros			„ „ 2	384 [986] 1		8
falces			„ „ 6			6
— guerdiles		„ „ 8	„ „ 5			8
— gulea ferrea			„ „ 1			
mannaria	„ „ „ 1	„ „ 1	„ „ 1	„ „ 1		4
penna de mannaria			„ „ 1			1
ponzone ferreo			„ „ 1			1
potatorias	„ „ 2	„ „ 1	„ „ 1			7
serra		„ „ 1	„ „ 4			2
ronca	„ „ 1					1
scarpello			„ „ 1			1
zappe	„ „ 2	„ „ 1	„ „ 5	„ „ 1	25 [845] 1 755 [1024] 1	11

1) es. M. N. A. 87 [960] 154 [973] e passim.

2) Intorno al prezzo elevato in genere e degli attrezzi rurali v. anche le osservazioni che a questo proposito fa Lamprecht, 12, D'Avanel, 285, 286. Rogers, *Interprét. économ. de l'hist.* 68.

3) Cfr. Morea, 42 [1054; C. D. B. IV fr. 6 [av. al 1000].

4) Questa è opinione anche di Salvioli, *Città e Campagne*, p. 28.

Costosi e rari appariscono nei documenti anche i veicoli usati pel trasporto dei prodotti agricoli, i carri ferrati, i così detti *tractoria,* usati specialmente pel trasporto del vino [1]). Quanto fosse costoso un carro lo può provare quello che troviamo in un testamento del 1054 fatto da una persona facoltosa. Il testatore, fra il resto, dispone di «carro uno ferrato qualiter sunt ambo ipse rote cum ferre sue» a favore di una sua figlia; ma ne lascia pure l'usufrutto ad altre due figlie, col patto però che per servirsene dieno alla erede «bestimentum de solidi sedecim majori et super hec una lena [2])» la quale non aveva un valore minimo di 5 soldi. Il solo uso di un carro, quindi, valeva oltre 20 soldi, quanto, cioè sarebbe stato necessario spendere per comprare da uno a due ettari circa di buon terreno. Si capisce così come questi oggetti dovessero essere relativamente rari e come si trasmettessero come proprietà comune.

Invece frequenti e numerosi figurano, nei documenti, i recipienti per conservare vino, olio, frumento [3]), recipienti certamente meno costosi, ma in ogni modo indispensabili all'azienda rurale.

Le macchine per la fabbricazione dell'olio erano comprese nel *trapetum* certamente [4]); ma di esse non troviamo ricordo. Troviamo invece ricordati, benchè di rado, attrezzi ed istrumenti per quei lavori che, secondo il sistema di economia domestica, venivano fatti dalle stesse famiglie agricole per provvedere ai bisogni della corte, come ad es. gli attrezzi per cardare e pettinare la stoppa [5]).

---

[1]) Troviamo ricordato il *carro ferrato* a due ruote in Troya *C. D. L.* 384 [709]; CC. 126 [910], 127 [911]; C. D. B. IV, fr. 6 [av. il 1000]; Morea, 37 [1010] 42 [1054] *Tractum, tractorino da bicto, tractoria* troviamo in Morea, 38 [1024]; CC. 990 [1042] 1096 [1047]; "tractoria una carraricia" M. N. A. 87 [968].

[2]) Morea, 42 [1054].

[3]) *Buctes, organea, vasa vini, vasa tritici* (*vasatrici* in Gattola, 320 [1023]) *tinacia, tinelli* troviamo ricordati spesso e in quantità, come pure troviamo menzione di recipienti diversi. Es. "cum vasis fictilis et ligneis de universis generis cooperati, et factis capitulis ferreis, plumbis ereis" Gattola, 235 [1036] "dulcis et serolis" M. N. D. II, 1, 209 [976] e nota 1. "una bote da bino mittendum" CC. 25 [845].

[4]) Cfr. la nota 5 a pag. 6.

[5]) "et pario pettini da stuppa et uno cardaturo" C. D. B. I, 10 [1021], "cardaturo pettinanda stuppa" Morea, 42 [1054]; "unus pectine de lina pettinare" M. N. D. II, 1, 514 [1075]. "uno arcu et una telata" Morea, 65 [1110].

A questa parte del capitale agrario a logoro parziale dovremo ascrivere, sotto un certo rispetto, anche la *casa lignitia,* che non veniva incorporata al suolo, ma che, appartenendo al concessionario del fondo, ed essendo smontabile ed asportabile, era considerata come un bene immobile, seguente le vicende non del fondo, ma del suo proprietario. [1])

Del capitale agrario a logoro totale facean parte, naturalmente, le sementi, i concimi, i foraggi. Delle sementi troviamo parola nei contratti di locazione del suolo in cui si determina a carico di chi, ed in quali proporzioni, esse debban restare. Non occorre avvertire che, come vedremo in seguito, varia la partecipazione ai prodotti fra locatore e conduttore, a seconda del modo diverso con cui questi devono concorrere nel somministrar le sementi. Dei concimi si è detto che l' allevamento degli animali, fatto, come pare, all'aperto, ne dovea rendere impossibile un vasto impiego. Che ad essi del resto non si desse una grande importanza lo prova il fatto che si lasciavan perdere, si buttavan via talvolta [2]). Quanto ai foraggi essi si trovavano, in gran parte, allo stato naturale nei numerosi pascoli pubblici. Ma si coltivavano anche nei *prata* e si raccoglievano, come lo mostra il ricordo, non troppo frequente però, dei *palearia*, pagliai, nei quali si riponevano raccolti.

Quanto al capitale circolante esso era rappresentato dal capitale monetario e dagli animali da reddito. Qual parte il primo avesse nell'amministrazione rurale non è facile determinare. Una parte importante avrebbe dovuto avere nell' acquisto degli strumenti agricoli, tenuto conto specialmente dell'alto costo di questi; ma noi abbiamo osservato come, forse appunto per questa ragione, ne fosse limitato l' uso e l' acquisto. Un docu-

[1]) Vedasi quanto si è detto sopra a pag. 6, n. 2. Si potrebbero a questo proposito moltiplicare gli esempi. Per vedere come la casa lignitia fosse assimilata ai beni mobili basterà citare questa clausola che si ripete frequentissima: " tantum liceant homines ipsi, qui case ipse lingnitie ibi facte habunt, illas inde exigere et iere *cum eas et cum omnibus suis mobilibus* „ CC. 442 [991]. Cfr. CC. 249 [966] 331 [981], 342 [982], 496 [996] ecc. passim. Cfr. Tamassia, *Alienazioni*, p. 31, n. 3.

[2]) Cfr. CC. 307 [978] ove si riconosce il diritto di gettar sulla strada "letamen et stercora et sporcitiora „.

mento poi ci mostra come, quando era possibile, si cercasse di procurarsi tali oggetti per mezzo di cambi in natura [1]). Per cui pare che, per questo scopo, l'impiego del denaro dovesse essere ristretto. Altra parte importante avrebbe dovuto avere il denaro nel pagamento di operai ed avventizi. Realmente nei documenti troviamo menzione, non infrequente, delle mercedi da pagarsi agli operai [2]). Ma non sappiamo però in quali proporzioni; nè sappiamo nemmeno se fossero corrisposte in moneta od in natura. Anche l'acquisto di piante pei frequenti pastini doveva richiedere un certo impiego di denaro. Le nostre carte veramente non ne fanno menzione. Ma noi sappiamo da altre fonti che le viti, ad es., costavano un soldo ogni 300 piante [3]).

Le mercedi agli operai, l'acquisto di attrezzi rurali, di sementi, di piante erano evidentemente le più frequenti occasioni di impiego di denaro nell'agricoltura. Ma giova anche ricordare che, come per l'acquisto degli strumenti di lavoro, si preferiva ricorrere a scambi in natura, così spesso si provvedeva agli altri bisogni, senza che vi fosse circolazione di moneta. A molti lavori straordinari, infatti, il signore provvedeva per mezzo delle prestazioni manuali, dei servigi a cui erano obbligati i suoi soggetti, e pel cui lavoro, quindi, egli non doveva mercede, ma solo il vitto; mentre tutto il resto che occorreva per l'azienda rurale, sementi, piante, sostegni, legname, canne e vimini, foraggi ecc., veniva tratto dalle varie parti della proprietà. Anzi è, forse, appunto per questo, perchè, cioè, ciascuna proprietà potesse bastare a sè stessa, che in tutte, nelle più piccole anche, v'era una grande promiscuità di coltivazioni.

Tutto quindi ci induce a credere che il capitale monetario avesse uno scarso impiego nella coltura del suolo, ai cui biso-

---

[1]) in CC. 384 [986] si concede a Pietro maestro una casa in affitto pel censo di 2 tarì d'oro, e più l'obbligo di fabbricare pel proprietario, a patto che questi gli fornisca il ferro necessario, *mannarie, bommiri, zappe*. Cfr. Tiraboschi, *Nonant.* II, n. 67 [907] (riportato in Salvioli, *Città e Camp.* 75) ove è detto che il monastero di Nonantola concede alcuni beni ad un *faber*, col patto di alcuni censi in denaro ed in prodotti, e con l'obbligo di costruire "quindecim falces prataricias ferreas ".

[2]) Es. " operarias vero ab vindemniandum.... de commune.... parziemus. M. N. A. 154 [973] « mercedes de operarias at metere " M. N. A. 87 [960].

[3]) R. I. S. II, 2 *Chr. Cas.* pag. 36 [936].

gni si provvedeva piuttosto sulla base di una economia naturale. Ma ciò tuttavia non deve farci credere che; in tutto il resto, prevalesse il baratto. È raro anzi il caso di contrattuazioni per mezzo di scambi in natura [1]); non solo, ma i censi sono pure spesso pagati, in tutto od in parte, in denaro. L'economia monetaria, per quanto poco fiorente, non era mai quaggiù così scaduta da far prevalere l'economia naturale.

Se scarsa era la parte del capitale circolante rappresentata dal denaro, ricca invece era quella rappresentata dagli animali da reddito; da carne, cioè, da redi, da latte, da lana. Si tratta per solito, ed in modo assolutamente prevalente, di animali minuti, il cui consumo, come è evidente, si prestava meglio ai bisogni di popolazioni poco numerose ed il cui allevamento era più rispondente all' uso dei pascoli naturali. Della abbondanza degli ovini e dei suini fanno larga fede i numerosi nostri documenti [2]).

§ 3. La ricchezza fondiaria che abbiamo fin qui descritto si trovava o sminuzzata in piccole, o riunita in medie e grandi proprietà; ma le grandi proprietà predominavano. Composte in parte di estesi latifondi, *in uno se teniente*, la cui formazione risaliva all'epoca romana, comprendenti *ville, curtes, casales*, ecc.; in parte di minori appezzamenti dispersi qua e là (lo sminuzzamento delle proprietà era anzi frequentissimo, come avremo ancora occasione di notare, e come ci provano anche le frequenti permute con le quali si cercava di ripararvi), le grandi proprietà si estendevano ovunque. I nostri documenti ce ne fan fede ad ogni tratto, sia direttamente, parlandoci dei grandi tenimenti di chiese o di Signori [3]); sia indirettamente, o presentandoci

---

[1]) Non mancano esempi di vendite fatte contro cose fungibili anzichè contro denaro. Es. CC. 66 [964] 86 [984], C. D. B. IV, 26 [1039]; M. N. A. 887 [1046]; R. I. S. II, 2, 821, [884]; ma i casi sono piuttosto rari. Cfr. pure Beltrami, X [1028].

[2]) Vedasi, ad es., per il numero rilevante di tali animali e per la diversa proporzione fra animali grossi e minnti CC. 382 [986]; Morea [915] 18 [1024] ecc.

[3]) Es. Donazione di terre per un insieme di *modiorum mille sexaginta* Gattola, 193 [1004]; altra donazione "quas simul *in uno tenenti XII millia modiorum videtur continenti*, IT. S. VI, 698 [1047]; "terra *in uno se tenente per mensura modiorum millequingenti*, Gattola, 83 [1049]; "nominatim ea predia et possessiones quas modo habet et scilicet *tria millia modiorum* in circuitu, "Arch. Stor. per le pr. nap., X (1884) 752 [1053]; altra donazione per 131 moggia di terra in Gattola, 84 [1056]; beni venduti per 2166 soldi CC. 1292 [1059]. V. pure IT. S. VI, 678 [1065]; R. I. S. II, 2 283 ove c'è il "Catalogus de curtis et rebus, che Poto ha "in finibus Beneventanae,.

dipendenze di uomini e di animali così numerosi che, tenendo conto anche della estensività della cultura, ci fanno immaginare quali grandi proprietà si dovessero richiedere per il loro impiego e sostentamento [1]); o mostrandoci, in numerosissimi documenti, sparse qua e là terre appartenenti ad un solo proprietario [2]).

Con tutto ciò le altre forme di proprietà avevano la loro importanza; la piccola proprietà specialmente, che meglio che la media, si lascia nei documenti determinare osservare.

Fin dalle carte più antiche, infatti, noi vediamo che, almeno per le regioni non molto lontane dai centri abitati, dove la densità della popolazione era maggiore, ove era più rimuneratoria la coltivazione del suolo ed era quindi possibile una coltivazione relativamente più intensiva, ci troviamo di fronte ad un forte frazionamento della proprietà del suolo [3]). Se anzi noi non ricordassimo che la relativa frequenza di atti che si riferiscono alle piccole proprietà è spiegata in parte dalla molto maggiore mobilità di queste, saremmo indotti quasi ad attribuire a questa forma della proprietà una importanza ed estensione anche maggiore di quella che in realtà essa avesse. Però su di essa la proprietà maggiore esercitava una continua attrazione. Non che il latifondo esercitasse una pressione sulle piccole proprietà per la intensità della sua produzione, per una rendita fondiaria più elevata; ma un complesso di altre circostanze [4]) faceva sì che, per via di acquisti, di confische, di comende, di oblazioni, la minore proprietà andasse continuamente ad affluire nella grande. Essa sarebbe anzi certamente scomparsa se, parallelo a questo processo di eliminazione, non ve ne fosse stato un altro di riproduzione. Non solo per le divisioni e suddivisioni di quella media si andava ricomponendo la piccola pro-

---

1) Es. " Cum omnibus pertinentiis suis nec non *quattuor et centum* familias hominum eidem loco pertinentes " Gattola, p. 272.

2) Ad es. le carte cavensi che, in grandissima parte, si riferiscono agli sparsi e numerosissimi beni di S. Massimo di Salerno.

3) Es. CC 648 [1012] 668 [1013]. Cfr. Salvioli, *Distr. Prop.* 510.

4) Diminuzione di popolazione per epidemia e guerre, vessazioni del fisco, prepotenze dei funzionari, confische di beni, mancanza di sicurezza ecc. erano tutti fatti che congiuravano contro la piccola proprieta. V. anche, a questo proposito, Giuffrida, *Latifondo in Sicilia*, " Digesto Italiano " XIV, 38.

prietà, ma ciò avveniva anche per via di quei contratti livellari, quello specialmente di partizione, che finivano per rendere il colono un vero proprietario. In tal modo non veniva a mancare la importante funzione economica che la piccola proprietà suole esercitare, sia migliorando la cultura, sia favorendo la circolazione della ricchezza fondiaria e rendendo quindi più facile l'impiego di capitali nella agricoltura, sia dando luogo alla formazione della popolazione dei piccoli proprietarii, elemento importantissimo per lo svolgimento economico e politico della vita rurale.

Prima, per importanza nell' ordine dei detentori della ricchezza fondiaria veniva la Chiesa. La Chiesa era già entrata nel medio evo abbondantemente provvista di domini fondiari; ma essa continuò per via di privilegi di principi, di elargizioni ed oblazioni di privati, di acquisti, favorita inoltre da una quantità di circostanze, ad allargare le sue mani sulla proprietà del suolo. Nei nostri documenti assistiamo a questo continuo accrescersi del patrimonio ecclesiastico, il cui processo formativo, del resto assai noto e comune, noi possiamo studiare.

La proprietà ecclesiastica aveva, anzitutto, questo vantaggio su quella laica, che essa, normalmente, non poteva andare soggetta a divisioni ed a diminuzioni. Nessun alienamento era possibile e concesso, a tal punto che, mentre lo spirito cristiano favoriva e promoveva la emancipazione dei servi, le chiese non ne potevano fare e permettevano solo il riscatto [1]), poichè così, per questo corrispettivo, la proprietà ecclesiastica non rimaneva danneggiata, essendo considerati appunto, i diritti sul servo, cui per la emancipazione si rinunziava, come una parte del patrimonio ecclesiastico [2]). Soltanto concesse talvolta erano le vendite, poichè queste in sè erano una trasformazione, non una diminuzione della proprietà. Ma anche queste non erano concesse e possibili se non in casi estremi e non si facevano se non in

[1]) C. D. G. 100 [999].
[2]) V. *Ant. It.* Diss. XV.

seguito ad un lungo procedimento che desse garenzia che la vendita era necessaria e rimuneratoria [1]).

Così il patrimonio ecclesiastico dovea conservarsi inalterato non solo, ma era quasi costretto ad un automatico processo di accumulamento e di accrescimento. La pietà dei fedeli, con continue donazioni, disposizioni d' ultima volontà, oblazioni, faceva sì che la proprietà fondiaria affluisse continuamente nelle mani della Chiesa; e perchè questa pietà non trovasse ostacoli, la legge aveva tolto a tal sorta di alienazioni ogni sorta di impedimenti [2]). D'altra parte le speciali immunità, di natura dapprima più che altro fiscale [3]), concesse alle chiese mettevano queste in grado di esercitare una speciale protezione sulle terre ad esse comendate; ed ecco così un' altra potente occasione di passaggio delle terre dalle mani dei privati a quelle dei luoghi pii. Tutto ciò noi vediamo continuamente nei nostri do-

---

[1]) La procedura seguita in queste alienazioni, quale ricaviamo dai documenti, era la seguente: Il titolare della chiesa, che voleva fare una vendita, rendeva noto che egli si trovava in bisogno di denaro e che egli aveva terre incolte ed improduttive (di queste sole era ammessa l' alienazione) di cui bandiva la vendita. Ricevute varie offerte si appigliava alla migliore e la comunicava all' avvocatore ed al vicedomino e ad altri membri " oneratos " del clero. L'avvocatore ed il vicedomino con alcuni " boni homines " si recavano a fare una perizia sui fondi da alienarsi per vedere se l'offerta corrispondeva al valore reale di questi. In seguito al loro parere, se esso era favorevole si dovea domandare la autorizzazione del principe. Solo dopo avere ottenuta questa, si procedeva alla vendita alla quale dovevano assistere l'avvocatore, il vicedomino, il rappresentante del principe (giudice) ed alcuni " boni homines " scelti di comune accordo dalle due parti contraenti. Cfr. CC. 197 [957] 296, 297 [977] ecc.

[2]) Ad es. a favore delle Chiese erano autorizzati a testare i minorenni. Nelle donazioni " in loci sanctorum nec thinx nec launegilt impedire debet " I T. S. VI, 578 [1065] V. Liutpr. 19, 73. Il testamento stesso longobardo avea il suo scopo e la sua ragione d'essere nelle disposizioni a favore dell'anima. Tamassia, *Alienazioni*, 249 n. 2. Lo stesso Tamassia (*Colliberti* ecc. p. 158) osserva che, come spesso nei testamenti classici, ad evitare la successione del fisco, nel caso di *bona vacantia*, ultimo chiamato alla successione stessa è la patria del testatore, così in quelli partenopei a tutti gli eredi è sostituita una chiesa, ovvero un monastero. Cfr. M. N. A. 105 [960] 147 [970] 150 [973] 184 [981].

[3]) Gattola, 58 [867]; CC. 111 [886]; M. N. A. 45 [946]; Gattola, 56 [952]; CC. 202 [956]; I T. S. VI, 808 [967]; M. N. A. 162 [973] 210 [988]. Cfr. Salvioli, *Immunità* 104, 87. — Ma intanto cominciano anche le immunità giurisdizionali. Es. " et ipsi homines sub nostro dominio teneamus et judicemus, ita ut ministeriale vel comite de maliano nullam pertinentiam habeant in ipsi homines " CC. 605 [1008] Cfr. I T. S. VIII, 68 [908]; Tosti, I, 266 [951] CC. 764 [1025].

cumenti. Spesso la donazione è fatta senz'altro per la salute dell'anima propria o di quella dei propri congiunti [1]); ma spesso anche per motivi diversi, per aver il proprio nome scritto nei sacri diptici [2]), per esser sepolto nel porticato della chiesa [3]), per avere abbondanti suffragi funebri [4]), per una guarigione ritenuta miracolosa [5]) ecc. A queste ragioni di pietà s'aggiungevano poi altre dettate dall'interesse, come quella di avere, in cambio di una donazione fatta, un conveniente sostentamento [6]), o di farsi pagare un debito [7]), o di ricevere in cambio qualche po' di terra in più da coltivare [8]), o di esser sottratto a tributi e servigi onerosi [9]). A vantaggio della Chiesa il fisco cedeva spesso i beni confiscati ai ribelli ed altri suoi diritti successori [10]). Così venivano in mano di essa proprietà d'ogni genere, piccole talvolta e talora molto estese e molto ricche [11]), e venivano da ogni classe di persone, principi e magnati, piccoli proprietarii, mercanti, artigiani, dimodochè la proprietà ecclesiastica esercitava una vera costante attrazione sulla circostante proprietà laica, minore e maggiore.

Quale importanza questa mostruosa proprietà che si andava così accumulando nelle mani della Chiesa avesse, quale influsso dovesse esercitare nella vita economica e sociale dell'epoca e più facile imaginare che definire.

Ma tale efficacia in un' epoca in cui la popolazione era

---

1) " pro remedium et salbationem anime nostre " CC. 25 [845] e ovunque; " hanc offertionem devote mentis offerre desidero unde credimus ad dei onnipotentis misericordiam pervenire " CC. 64 [868]; " quod nullus homo potest partecipare de regno dei de misericordia et beatitudine filii eius qui non facit misericordiam pauperibus " I T. S. VI, 808 [967] ecc. ecc.

2) M. N. A. 105 [964] 102 113 [965]; I T. S. VI 808 [967].

3) C. D G. 191 [1052]; CC. 236 [1068].

4) " Septima et trentennale et centum dies et annuale " CC. 514 [997] 675 [1014].

5) C. D. G. 172 [1039].

6) Il monastero dovrà " nutrire et vestire seu calciare " l'offeronte M. N. A. 14 [930] 30 [938] 123 [965] 129 [968] 156 [951] 179 [979]; CC. 108 [900] ecc.

7) C. D. G., 255 [1054].

8) M. N. A. 67 [953].

9) Es. CC. 140 [993].

10) CC. 3 [899]; Gattola, 158 [1067] 312 [1066]; CC. 1284 [1059] 1361 [1063].

11) Cfr. Gattola, 196 [1004], 84 [1056]; C. D. G. 74 [979], 182 [1047], 194 [1053], ecc.

scarsa, le terre incolte ancora numerose, ed in cui la produzione agricola difettava di capitale era piuttosto vantaggiosa che dannosa. Non potevano ancora infatti sentirsi i danni di così grande immobilizzazione della proprietà fondiaria e della minore attivazione della produzione che si riscontrarono in epoche di più intensa coltivazione del suolo. Invece si sentivano i vantaggi della maggior sicurezza, dei diminuiti oneri, della maggior facilità e larghezza delle concessioni enfiteutiche, e quello infine della maggiore associazione di lavoro, possibile appunto nelle grandi proprietà. Inoltre questa estesa proprietà ecclesiastica esercitava allora a nostro avviso un'altra funzione.

Essa, in certo modo, manteneva alla proprietà del suolo uno scopo sociale, un carattere collettivo, organizzando e regolando la produzione della ricchezza e la sua ripartizione a vantaggio di coloro che non erano in grado di procacciarsi la vita [1]); o facendosi detentrice di un capitale sociale ai cui frutti erano ammessi tutti coloro che, o nell'esercizio di qualche funzione spirituale, o nella stessa coltivazione del suolo, prestassero un lavoro, moralmente o materialmente, ritenuto allora utile e produttivo.

Se una parte grandissima della proprietà fondiaria apparteneva alla Chiesa, non meno importante era il patrimonio dello Stato, la proprietà del sacro palazzo del Principe.

Oltre a terre coltivate e coltivabili facevano parte di questa proprietà, i corsi d'acqua [2]), ed una gran parte dei monti,

---

[1]) Guaiferio, principe, fa donazione alla Chiesa di S. Massimo " ut ex ea semper ibi ospitium et elemosina esset debeat per paupere et vidue ac debiles ". CC. 64 [868]; " faciat in ipsum terrenium ospitales ad ospites... et omni tempore enutriet duos opites " C. D. G. 19 [906]; " omnes refudium, quod deinde accipitur totum sit in ospitalem eiusdem monasterii propter pauperes egentes nutriendos " Gattola, 158 [1067]. Troviamo altrove che i vescovi di Sorrento e di Capua ordinano ai vescovi loro suffraganei di dividere le rendite della Chiesa in quattro parti di cui una debba essere impiegata a vantaggio dei poveri e dei pellegrini. IT. S. VI 442, [1032] 535 [1092] 608 [1110].

[2]) Volturno e Calore sono ricordati " sicut ad publicum pertinentes ". *Pactum Sicardi*, a. 836, c. 13; Troya, C. D. L. IV, 649, 721. Cfr. CC. 828 [980], 764 [1025], C. D. G. 231 [1066]; Schipa, *Salerno*, 36 [1019]; Tosti, *M. Cassino*, I, 98 [sec. VIII], nei quali ultimi documenti i diritti del principe sulle acque si trovano ceduti ad alcuni monasteri. A proposito di questi diritti v. A. Chronst, *Untersuchungen über die lang. Königs-und Herzogs-Urkunden*, Graz, 1888, p. 188, n. 14; Schupfer, *Allodio*, p. 116.

delle foreste, dei pascoli naturali esistenti [1]). Si distinguevano in essa i beni che appartenevano al Principe come proprietà privata, allodiale, da quelli che erano propriamente dominio del Fisco, dello Stato [2]), le così dette terre *ex publico,* delle quali però il principe, od i suoi funzionari, liberamente disponevano [3]). Questa proprietà poteva venire accresciuta per confische, pel diritto successorio del fisco o per altro [4]), ma era soggetta altresì a continue diminuzioni. Essa aveva una funzione più politica che altro. Era con essa che si costituivano gli appannaggi per i funzionari pubblici, che si ricompensavano i servigi resi, [5]) si dotavano i parenti del principe [6]), si donavano le chiese e si provvedeva ad una parte dei servizi pubblici.

Altra classe riccamente provvista di beni fondiari era quella dei magnati longobardi, dei conti, dei duchi, dei gastaldi, e, nei

---

[1]) " Sylvam cum terra vacua que fuit de gaio nostro „ Troya, 639 [750]; " quantum de publicum in ipsi monte abemus „ C. D. G, 45 [944]; " publico qui modo silva est „ C. D. G. 64 [963]; " Monte pubblico „ Id. 224 [1064]; " foresta ex nostro publico „ Id. [1020].— Beni di questa natura troviamo, in questi documenti ed in altri, assai spesso ricordati come appartenenti al principe. La voce *gaio,* serviva forse a designarli. Cfr. Schupfer, *Allodio,* 109.

[2]) Quantum habere et possidere bisi sumus... sive... *a ereditatibus*, sive *de nostro publico,* sive *de comparatum*, sive *de concambiatum*, sive *de donatum*, sive *de concessum* „. C. D. G. 45, 46 [945]. V. pure il testamento di Docibile Ypato di Gaeta in Marini, *Pap. diplom.* pag. 262 e 263. Cfr. Ciccaglione, *Ist.* 122.

[3]) Es. C. D. G. 51 [950], 64 [963], 75 [980], 135 [1016] ecc. ecc. Il largo uso che dei beni ex publico faceva il principe dava luogo ad abusi così che ne disponevano anche i minori suoi funzionari ed ufficiali (Liutp. 59, 70), e ciò dava luogo a frodi, a liti, a rivendicazione della corte dei beni illegalmente concessi. Così ci si spiega, forse, le clausole, frequenti anche nei nostri documenti, per cui il venditore non assicura il compratore dell'evizione da parte del Pubblico. V. Tamassia, *Alienazioni*, 205.

[4]) Ad es. la corte del principe si impadronisce delle sostanze dei chierici concubinarii, o adulteri, dei servi che avessero sposato donne libere, dei beni di individui di determinate condizioni (stranieri) morti senza testamento, o assenti da oltre tre anni. V. M. N. A. 45 [946]; R. I. S. II, 1 308 [1034]; CC. 1284 [1059]; C. D. B. V, 1 [1075]. Pei diritti fiscali sugli stranieri v. Tamassia, *Stranieri ed ebrei*, 765 (9).

[5]) " Pro magna fidelitate et optimo serbitio „ CC. 368 [984]; " propter innumerabile benivolentia atque servitium tuum „ C. D. G. 85 [984]; " ob remunerationem omnium servitiorum „ CC. 837 [1032]; " eosdem fideles nostro beneficio nobis fore credimus fideliores et in nostro servitio promptiores „ CC. 1316 [1060]; " concessimus vobis... qui estis assegnati et fideles nostri, terras pertinens sacro nostro palatio „ CC. 931 [1038]; R. I. S. II, 1, 308 [1034].

[6]) C. D. G. 45 [944] 46 [945].

territori bizantini, di una aristocrazia numerosa di funzionari imperiali [1]). La conquista era stata forse, nei territorii longobardi, la prima sorgente di questa proprietà [2]) che si era poi andata estendendo a spese delle terre ex pubblico, e per via di comende, di donazioni, di acquisti, favorita spesso, dalle immunità e dai diritti fiscali che i principi solevano largire anche ad essa così come alle chiese [3]). Essa era costituita di grandi proprietà, spesso riunite in estesi latifondi [4]); ma essa non presentava certamente quei caratteri di immutabilità e di sicuro progressivo accumulamento, che presenta la proprietà ecclesiastica. Se da una parte una serie di circostanze concorrevano ad aumentarla, dall'altra alienazioni, confische, cospicue donazioni alle chiese, concorrevano a farne emigrare una porzione in altre mani.

Ultima per importanza era la classe dei liberi proprietari, detentori per solito della minore proprietà che si raccoglieva, di preferenza, nelle loro mani, ma con una certa instabilità. Un gran numero di costoro sono artigiani, coloro specialmente che esercitano un qualche mestiere qualificato (orefici, ferrari, calzolai) [5]) o navigatori, trafficanti [6]). Era la borghesia lavoratrice, produttrice, delle città che tendeva ad immobilizzare nei campi gli accumulati risparmi. Gli altri erano in gran parte proprietari agricoltori. Ma costoro, mano mano che la minore proprietà, nei modi vari cui abbiamo accennato, viene assorbita nelle maggiori proprietà laiche od ecclesiastiche, tendono a diminuire; nè li sostituisce completamente quella schiera di detentori dei piccoli possessi enfiteutici, che, quasi libere proprietà,

[1]) Cfr. Ciccaglione, *Istituzioni*, 134, 135.

[2]) Lo può provare anche il fatto che le maggiori proprietà erano in mano di individui professanti legge longorbarda.

[3]) Es.: R. I. S. II, 1, 308 [1034].

[4]) Es. CC. 1292 [1059].

[5]) I *ferrarii* ad es. figurano molto frequentemente come proprietari di fondi, nelle carte napoletane. Ad es. M. N. A. 188 [982] 210 [988] 219 [990] 232 [993] 240 [996] 243 (996] 264 [1001] 287 [1012) 289 [1013] ecc. Anche i *calciolari* figurano abbastanza spesso. Es. M N. A. 193 [982] 207 [987] 232 [993] 258 [998] 259 [999] ecc.

[6]) Nelle carte cavensi i navigatori e trafficanti atranesi ed amalfitani, i *naucleri* nelle carte baresi figurano spesso come proprietari o acquirenti di terra.

si andavano distaccando dalle terre dei Signori e delle Chiese.

Interessante è pure vedere come si avvicendassero fra queste varie classi detentrici dei beni i trapassi di proprietà. Riassumiamo nei seguenti prospetti i risultati dello spoglio da noi fatto dei nostri documenti dall' 850 al 1000.

	Liberi proprietari		Aristocrazia laica		Chiese	
	Alienanti	Aoquirenti	Alienanti	Aoquirenti	Alienanti	Aoquirenti
Vendite	${}^{16}/_{20}$	${}^{18}/_{20}$	${}^{2}/_{20}$	${}^{8}/_{10}$	${}^{2}/_{20}$	${}^{4}/_{20}$
Donazioni Oblazioni Testamenti	${}^{15}/_{20}$	${}^{6}/_{20}$	${}^{5}/_{20}$	${}^{2}/_{20}$		${}^{12}/_{20}$
Totalità delle alienazioni	${}^{31}/_{40}$	${}^{19}/_{40}$	${}^{7}/_{40}$	${}^{5}/_{40}$	${}^{2}/_{40}$	${}^{16}/_{40}$

Quanto poi alle alienazioni per vendite fatte dai liberi proprietari esse vengono fatte

in ragione di ${}^{14}/_{20}$ fra liberi propr. e liberi propr.
" " " ${}^{8}/_{20}$ " " " ed arist. laica
" " " ${}^{5}/_{20}$ " " " e Chiese.

Dando uno sguardo a tali prospetti noi vediamo subito che la minore proprietà, nella quale molto maggiore è la mobilità (vendite più numerose, più numerose donazioni, oblazioni ecc.) tende a sfuggire dalle mani dei suoi detentori per emigrare invece in quelle della aristocrazia laica e della Chiesa. La grande proprietà laica tende invece a circolare nella classe stessa che ne è la detentrice ed ad arricchirsi per le elargizioni del principe e per acquisti dai minori proprietari; ma una parte di essa trapassa, per le generose e frequenti elargizioni, alla Chiesa. Quest' ultima, la cui proprietà non va soggetta a riduzioni, esercita, invece, una costante attrazione sulla proprietà laica, maggiore e minore specialmente. Nelle sue mani si può dire che affluisca quanto da queste si perde.

Ma oltrechè della proprietà di cui abbiam parlato, i nostri documenti fan cenno di una proprietà comune, da non confondersi però con quella appartenente a più individui, e mantenuta in comune fra essi, *pro indiviso*, per ragioni per lo più famigliari.

In alcune carte troviamo parola di *comunalia*, limitrofi a fondi venduti, [1]) o vediamo ricordati una *piscinam comunalem* [2]), un *puteum comunale* [3]), *una platea et strictula comunalis* [4]), e, più chiaramente, alcune *piscariae que sunt de ipsa civitate* [5]). Altri documenti ci ricordano un «*gualdo de sancta aqnes.... in finibus et pertinentiis de comuni de Abellini*» [6]), o ci dicono di terre comprate o di beni di cui dispongono gli abitanti di un determinato luogo [7]).

Dobbiamo vedere in tutti questi luoghi altrettanti indizi di una vera proprietà comunale? Non crediamo. In alcuni degli ultimi casi forse si tratta piuttosto di beni la cui comunione dipendeva dalla volontà dei singoli consociati, di comproprietà istituite per scopi speciali fra un gruppo più o meno esteso, ma determinato di individui privati [8]). Non si può quindi propriamente parlare di *res publicae*, di un vero e proprio patrimonio pubblico. Incerta pure è in altri documenti la natura dei *comunalia* [9]) che potevano anche esser stati bene appartenenti alla corte del principe o beni comuni di diritto privato. Ma non par dubbio il carattere pubblico di essi beni là dove vediamo ricordate le *piscariae qui sunt de ipsa civitate* (Terracina) o le *pertinentiae de comuni de Abellini*.

1) "De super capite fine cumunaliam" CC. 81 [877].

2) "Horticellum alium nostrum qui est iuxta piscinam comunalem" M. N. A. 6 [920].

3) M. N. A. 78 [957].

4) C. D. G. 290 [1025].

5) Tosti, *Montecassino* I, 243 [994].

6) CC. 1353 [1063].

7) CC. 296 [977]; C. D. G. 215 [1008]; Morea, 60 [992]; Trinchera, 15 [1015], 18 [1019]. Cfr. Tamassia, *Chiesa e popolo* pp. 16 e sgg.

8) Per es. nella vendita fatta dal Vescovo di Pesto agli *omines atrianenses* (CC. 296, 299 [977]) o nell'acquisto di una casa fatto dai *nobiliores* di Gaeta per offrirla alla cattedrale (C. D. G. I°, 215 [1008]) o nella donazione fatta da alcuni fedeli di terre e castello ad un monastero perchè ne facesse un luogo di rifugio contro i saraceni (Trinchera, 15 [1015]).

9) V. sopra note 1-4.

In questi casi si deve riconoscere che si tratta proprio di vere proprietà comunali, appartenenti alle città, ai vici, considerati come persone giuridiche. È noto che tale proprietà esisteva anche all'epoca romana. Si deve pensare che questa di cui ci serbano ricordo i nostri documenti sia una derivazione di quella esistente nel periodo romano, conservatasi, in tutto od in parte, attraverso il periodo barbarico? Ovvero è essa andata ricostituendosi, più tardi, favorita da concessioni di principi e di signori?

Non vogliamo addentrarci in questo problema, sul quale altri già si pronunciarono in modo diverso [1]), perchè i documenti che noi conosciamo non ci permettono di colmare la lacuna che va dall'ultimo periodo romano al nostro: ci basti per questa proprietà comunale averne ricordato l'esistenza.

Di un altro genere di proprietà con carattere collettivo, ma diversa dalla precedente, troviamo pure cenno nei documenti. Si tratta di quei beni, dei quali alcuni sono compresi col nome di *gualdi* [2]), ma detti ordinariamente *communia*, *communalia*, *compascua* [3]) consistenti per lo più in selve, pascoli, canneti saliceti e simili, sui quali gli abitanti avevano diritto di far legna, coglier ghiande, pascolarvi animali [4]). Molto è stato discusso intorno alla natura ed all'origine di tali beni, i quali più che una proprietà rappresentano, come fu detto, « un diritto frazio-

---

[1]) V. A. Rinaldi, *Il Comune e la provincia nella storia del diritto italiano*, Potenza, 1881 p. 412, e cfr. ciò che a proposito è detto in " Archivio giuridico „ XXVII p. 464; Lombardi, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie meridionali*. Napoli, 1882 ed il cenno critico che ne fa Schupfer in " N. Ant. „ 1. luglio, 1882; Tamassia, *Chiesa e Popolo*, p. 25. Questi autori ammettono che, in tutto o in parte, il patrimonio comunale si sia conservato anche dopo l'età romana, attraverso il M. E. Mi pare tuttavia che potrebbe essere argomento di studio il vedere quanto possa applicarsi al mezzogiorno d'Italia la tesi sostenuta per l'Italia settentrionale dal Roberti (*Dei beni* ecc.) che, cioè, i beni comunali fossero stati nell'epoca longobarda assorbiti nel patrimonio della corte regia e che essi sieno stati lentamente ricostituiti dopo la conquista franca.

[2]) Es. M. N. D. 2 [954], CC. 231 [965] 1358 [1067].

[3]) Per la loro nomenclatura nei documenti medioevali v. Schupfer, *Degli usi civici* ecc. p. 282.

[4]) " ligna exinde incidere aut animalia ibidem pascere, vel frascas aut perticas aut circla exinde tollere aut excolere „ N. N. D. 2 [954]; " idest porcos ad escas pabendum et bobes et pecoras et capre ad erba pabendum „ Gattola 40 [965]; " pascua nec non et ligna, herbam quidem ad usum gregum suorum, ligna vero ad incedendum „ IT. S., VI, 697 [1087].

nario di essa » il diritto di usare in un determinato modo di determinate terre.

Si deve in essi vedere un rapporto di diritto pubblico o di diritto privato, od un rapporto misto?

La loro origine deve ricercarsi nella antica collettività del suolo; ovvero si sono essi formati più tardi per concessioni del sovrano o dei privati? [1]) Certamente un'unica teoria per tutti non può stabilirsi; varia è la natura e l'origine di tali beni; ma unica forse è la ragione del loro formarsi.

Bisogna ricordare che la coltivazione del suolo veniva fatta con sistemi estensivi e naturali e che quasi tutto il capitale d'esercizio si domandava direttamente al suolo senza intervento di capitale monetario; ragione per cui importanza grandissima aveva la pastorizia, che alla famiglia rurale forniva buona parte dei mezzi della propria sussistenza, tenendo spesso anche il posto del capitale circolante. Ogni fondo coltivato così avea bisogno, pel nutrimento delle greggi numerose, o degli animali da lavoro, pel legname necessario ai lavori rurali od ai bisogni della famiglia agricola, di terreni erbosi e boscosi, terreni che si potrebbero chiamare sussidiari, e che esso trovava appunto nei numerosi pascoli naturali, nelle selve che si stendevano da ogni parte intorno alle terre coltivate. L'esercizio, così, del pascolo o del taglio su questi luoghi era una necessità economica corrispondente alle speciali condizioni nelle quali si trovava l'agricoltura. Proprietari ed agricoltori dovean domandare ai pascoli, ai boschi proximiori ciò che era necessario alle loro terre, ai bisogni della loro corte. Ma poichè pascoli e selve potevano avere proprietari diversi, ecco che variava la natura e l'origine di tali diritti, secondochè le terre, ove questi venivano esercitati, appartenevano alla città, o al vico, o all'insieme dei proprietari del luogo; o erano concessioni, gratuite o no, fatte dal principe, sul suo *pubblico*, agli abitanti; o concessioni fatte dalle chiese, dai monasteri; o assegnazioni fatte da un proprietario agli enfiteuti cui concedeva terre incolte da lavorare.

---

[1]) La varietà di opinioni riguardo la origine dei beni comuni è bene riassunta in U. G. Mondolfo, *Terre e classi sociali* p. 124 - 126. Intorno alla loro varia possibile figura giuridica v. Schupfer, *Degli usi civici* ecc.; Brugi, *Dei pascoli comuni*, ecc.

Ora niente vieta di credere che alcuni di questi diritti di uso fossero assai antichi. Là dove la coltivazione della terra non dovette venir mai abbandonata, potè pure continuare ininterrotto il godimento di questi beni, sia che si trattasse di boschi o pascoli assegnati a questo scopo dalle città o dai villaggi ai loro abitanti, sia che invece appartenessero in comune, fin da tempo remoto, alla massa dei proprietari del luogo. Ma dove le terre vennero abbandonate, o dove non erano mai state coltivate, è naturale che, mano mano che esse venivano riconquistate all'agricoltura, o quando sentivano, per la prima volta, il morso dell'aratro, dovessero anche costituirsi insieme nuove serie di così fatti beni comuni. Allora poteva darsi che i proprietari delle nuove terre coltivate, domandassero alle città ai villaggi il godimento di una parte dei loro boschi e pascoli comunali; ma più spesso si dovevano chiedere al principe il cui *publicum* si estendeva ovunque erboso e selvoso; spesso anche il principe, facendo una concessione di terre dava insieme anche le selve ed i pascoli ad esse necessari; e spesso anche doveva accadere che i grandi proprietarii; come le chiese i conventi, cedessero, gratuitamente o no, una parte delle loro selve e dei loro pascoli a chi ne facesse loro domanda; come pure che i proprietari stessi, nell'atto di mettere in coltivazione una porzione delle loro terre, ne assegnassero una parte ai loro nuovi coloni, come terreni sussidiarii, come *pertinentiae* dei fondi dati a coltivare.

Ecco quindi altrettanti casi (non sempre bene distinti nei documenti) cui corrispondano altrettante figure giuridiche ed origini più o meno remote.

I nostri documenti fino ad un certo punto rispecchiano questa varietà di rapporti, da cui sorgeva il diritto di godimento di questi *communia*. Ora è il principe che, insieme alle terre, concede agli abitanti di un luogo selve e pascoli [1]). Altrove invece, come ce lo provano i numerosi ricordi dei diritti di erbatico, glandatico, legnatico, la concessione era fatta contro un

[1]) V. la concessione fatta da Guaimario agli abitanti di Cilento che è riportata nella carta di convenzione in CC. 1361 [1063]; Giordano principe di Capua concede ad un monastero " vicum... cum portinentis suis cum silvis et piscationibus " M. N. A. 429 [1070].

corrispettivo e ciò tanto dal principe quanto dalle chiese [1]). Spesso concessioni di tal genere erano fatte dai proprietari che, dando delle terre da coltivare, concedevano dei diritti sulle proprie selve o sui propri pascoli [2]).

Quest'ultimo caso comprova che questi «communia», avevano una vera funzione economica, che erano, come si è detto, una necessaria conseguenza dei bisogni dell'agricoltura, che erano terre ausiliarie, il cui godimento era concesso in ragione del fondo posseduto o coltivato.

Nessuna meraviglia perciò, che questi communia, o *pertinentiae* [3]) seguissero le vicende del fondo. Così vediamo nei documenti che se, questo è alienato, essi passano al nuovo pro-

---

[1]) Questi diritti, che si trovano molto frequentemente ricordati, costituivano uno degli ordinari cespiti d'entrata delle terre del fisco e di quelle delle chiese e conventi. Nella carta citata (I T. S., VI, 697 [1087]) il diritto di pascolo e di taglio è accordato dal vescovo di Lecce agli abitanti di S. Giovanni in Venere pel compenso di due opere. Invece nella causa fra Atenolfo Conte e l'abate del monastero della beata Vergine di Cengla il Conte riconosce al Monastero, ai suoi *homines atque cortesani* il diritto di pascolare e di far legna in un monte, senza bisogno di alcun compenso. Gattola, 40 [965].

[2]) CC. 182 [952] In una concessione *ad lavorandum* fatta da alcuni consorti si dichiara anche che "liceat illis de ipse silbis roncare et scampare"; 231 [965] è concesso il diritto di "semper introire in ipsis rebus nostris de ipso loco gualdo et nos in vestris at lignamen faciendum in ipsa vinea"; 428 [990] "et habeant potestatem.... in rebus ipsius ecclesie ipsa lignamen facere"; 323 [1039] si concede invece l'uso di un canneto "inde tollamus (canne) ut sufficiant legandum ad ipsa binea nostra; 1157 [1051] "etiam et tradidi eis bicem de pascuis quo ipsi monasteri in eodem loco pertinet abere ut in ipsis pascuis animalis eorum ad pascendum mitterent"; 1324 [1061] è data da un proprietario facoltà al conduttore di un fondo di "per tote silbis.... abscidere per omne annum palos quantum sufficiad in ipsa binea". Cfr. M. N. A. 295 [1016] in cui l'abate di un monastero, offrendo ad una Chiesa un fondo, concedeva pure facoltà di taglio in una selva. In questi casi però, spesso, limitazioni speciali garentivano il diritto del proprietario. Ad es. concedendosi al conduttore il diritto di taglio in una selva per i bisogni della vigna è espressamente detto "scepto palo de quertie maiori et licine que ibi sunt" (CC. 1324 [1061]) ed in un'altra carta di vendita (CC. 1349 [1064]) concedendosi pure detto diritto di taglio è detto "Tantum castanee virides non inde abscidatis nec vos nec cortesanum vestrum, et ipsa vice de ipsis silvis nostris, qualiter prediximus, defensemus".

[3]) Il valore della parola *pertinentia* mi pare chiaro nelle seguenti parole del documento CC. 1349 [1063] "etiam et venundedimus vobis nominati pater et filii vicem et pertinentiam habentes in silvis nostris de ipso locum ad taglandum inde iuxta ratione omni tempore ligna pro palos, et clusamen ad ipsa curte et pro incendere ad focum iuxta rationem, cortesanum vestrum quam in ipsa curte ad residendum posueritis". Anche Schupfer, si accosta a questo concetto quando dice che le pertinentiae indicherebbero talvolta "i diritti che competevano mercè il fondo sulla comunione indivisa" (*Allodio*, 33).

prietario [1]), se è diviso è divisa. Ci si spiega, anzi, in questo modo un fatto che, a prima vista, può parer strano. Quando parecchi « sortifices » devono dividere fra loro parecchi fondi separati, distanti fra loro, ciascun « sortifex » vuole la sua quota su ciascun fondo [2]). Se, per esempio, sono dieci i fondi da dividere, e sono dieci i sortefici, ammesso anche che i fondi sieno equivalenti fra loro, ciascuno vuole la sua decima parte di tutti i dieci fondi. Questo frazionamento, che sembrerebbe contrario ad ogni buona regola economica, e che, certamente, costituiva un ostacolo al progresso dell'economia rurale, trova appunto la sua unica spiegazione nel desiderio che aveva ciascuno di partecipare, in ragione della sua parte, al godimento di tutte le pertinenze di ciascun fondo.

Conchiudendo, i nostri documenti fanno vedere che, oltre la proprietà dello stato, delle chiese e dei privati, v'era una proprietà pubblica comunale, appartenente alle città od ai villaggi e che, inoltre, pei bisogni dei fondi coltivati e delle famiglie dei coltivatori, date le attuali condizioni dell'agricoltora e dell'economia rurale, una parte delle terre comunali, o dello stato delle chiese, o dei privati era goduta in comune, gratuitamente o no, per esercitarvi il pascolo delle greggi, o il taglio delle legna, dai proprietari o dai coltivatori dei singoli luoghi. Si andava formando così una speciale proprietà comune che, anche quando per la sua origine avea un carattere privato, vedeva soprapporsi un rapporto di diritto pubblico; proprietà co-

---

1) M. N. A. 262 [1000]. Una sesta parte di un casale è venduta " et cum arboribus et pascua sua "; CC. 1349 [1063]. In una vendita di una *clusuria* di terra si aggiunge " etiam et venundedimus vobis nominati pater et filii vicem et *pertinentiam* habentes in silvis nostris de ipso locum ad taglandum inde iuxta ratione omni tempore ligna pro palos, et clusamen ad ipsa curte et pro incendere ad focum iusta rationem cortesanum vestrum ".

Nello stesso modo erano disciplinati questi beni comuni presso i romani presso i quali i fondi non potevano essere sprovvisti di pascoli e selvi (Brugi, *Dei pascoli comuni* ecc. 310), e presso i quali questi pascoli accessori seguivano le vicende dei fondi (Brugi, *Dei pascoli accessori* ecc.). V. pure in Brugi, *(Dei pascoli comuni)* i luoghi tratti da Frontino, da Siculo, da Scevola, da Igino che mostrano una grande somiglianza fra i beni comuni romani e quelli medievali. V. anche Schupfer, *Usi civici* p. 278.

2) Es. CC. 1143 [1050]; 1368 [1064] e, meglio ancora, 1054 [1045] dove si trova che 24 fondi distinti vengono divisi complessivamente in 304 sorti, delle quali ad un unico proprietario ne spettano 72, ripartite fra tutti i 24 fondi.

mune che può avere talvolta origini remote, ma che, in parte, senza dubbio, i nostri documenti mostrano che si formava anche in epoche recenti, a secondo che lo richiedevano i bisogni e l'estendersi della coltivazione del suolo.

Qualunque ne fosse, ad ogni modo, il carattere e l'origine, si trattava sempre di un vincolo che si costituiva per alcune parti della proprietà del suolo a vantaggio di altre parti, di un limite imposto ad una porzione della proprietà fondiaria a vantaggio della collettività; vincolo che serviva a creare dei legami fra quelle terre che avevano le stesse *pertinenze*, a mantenere quella unione di interessi comuni fra proprietari o conduttori del suolo per cui essi si stringevano in consorzio, e che contribuiva a dare ad una parte della proprietà un carattere sociale.

CAPITOLO II.

CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ

§ 1. CARATTERE GENERALE DELLA PROPRIETA'. *Stato giuridico dell' Italia meridionale nel medioevo prenormanno.* — Diritti vigenti. — Mescolanza di istituzioni giuridiche. — Diritto consuetudinario. — *Concetto della proprietà e tendenze.* — Proprietà individuale e confini. — Traccie di una condizione primitiva della proprietà. — Restrizione della proprietà individuale a vantaggio della famiglia e della società. — "Thinx" "Launegild". — Donazioni a Chiese e loro importanza. — Prelazione e retratto. — Comunione di beni e consorzio. — Servitù e diritti d'uso.

§ 2. ACQUISTO, PERDITA E TUTELA DELLA PROPRIETA'. Acquisto della proprietà. — Traditio. — Perdita della proprietà. — *Difesa della Proprietà.* — Difesa "per auctorem", "per monimina", "per testes", "per sacramenta", "per pugnam". — Avvocati. — "Retraditio". — "Carte securitatis".

§ 3. DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI. Concessioni dalle quali derivano.

È interessante conoscere quale fosse il concetto e la condizione giuridica della proprietà fondiaria. Ciò può giovare specialmente a mostrare quali tendenze ed istituzioni potessero, favorendo o limitando la circolazione della proprietà, gravandola o meno di oneri, tutelandone più o meno efficacemente i diritti, concorrere al progresso della economia rurale od arrestarne lo sviluppo.

Per conoscere questo, però, non basta il semplice esame dei diritti vigenti. Per convincersene basta por mente alle speciali condizioni politiche e giuridiche dell'Italia meridionale di allora [1]).

Se il principato longobardo di Benevento, infatti, aveva abbracciato la maggior parte del mezzogiorno d'Italia, v'erano ancora

[1]) Per la geografia politica di queste regioni v. Rolando, *Geografia politica e corografica dell'Italia imperiale nei secoli IX e X* in "Arch. stor. Ital." vol. V serie IV. Per la storia, corrispondente al periodo da noi studiato, v. De Blasiis, *L'insurrezione pugliese e la conquista normanna*; Hirsch, *Il Ducato di Benevento;* Calisse, *Il governo dei bizantini in Italia;* Schipa, *Storia del principato longobardo di Salerno;* Hartmann, *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien;* Ciccaglione, *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napolitani;* Schipa, *Il Ducato di Napoli.* Cfr. anche Ciccaglione, *Feudalità.*

tuttavia provincie che non erano mai state sottratte al dominio bizantino, e v' erano altre (Bari) che, già sottoposte ai Longobardi, erano state poi riprese dai Greci. Di queste terre greche, poi, alcune erano più fortemente soggette al governo diretto degli imperatori, altre, invece, come i Ducati napolitani, dipendevano da quelli più nominalmente che altro [1]). Per le prime è naturale che vi abbia avuto imperio il diritto bizantino, del cui vigore lo studio dei documenti offre prove dirette ed indirette [2]); ma non mancano indizi che possono indurre a credere che alcuni seguissero il diritto romano-giustinianeo [3]). Nelle seconde, l'efficacia delle leggi bizantine, se non si può escludere completamente [4]), fu, senza dubbio assai scarsa, mentre continuò ad imperarvi il diritto romano giustinianeo [5]). Nei principati langobardi, invece, avevano naturalmente vigore gli editti dei re langobardi, le leggi ed i patti dei principi di Benevento ed i capitolari dei re Franchi [6]). Il diritto langobardo vigeva pure,

---

1) Ciccaglione, *Istituzioni* ecc. pp. 4, 5; Schipa, *Ducato di Napoli.*

2) Ciccaglione, *Istituzioni*, 27-80.

3) Id., 30 e note 8 e 9.

4) Intorno a questa questione, se cioè il diritto imperante in queste provincie fosse greco-romano o romano giustinianeo, si discusse largamente da F. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve.* Torino, Bocca, 1894; R. Perla, *Del diritto romano giustinianeo nelle provincie meridionali d'Italia prima delle assise normanne*, in "arch. stor. per le prov. nap.„ X (1885) p. 130 e seg.; Brandileone, *Il diritto greco romano nell' It. meridionale sotto la dominaz. normanna*„ in "Arch. giuridico„ XXXVI (1885) p. 62-101; 238-291; Schupfer, *Il diritto romano nell'It. meridionale durante i secoli di mezzo*, in "Rendiconti della R. Accademia dei Lincei„ (Classe di scienze morali) nov. 1886. La sopravvivenza del diritto giustinianeo, dimostrata e sostenuta da Perla e Schupfer, contro Brandileone, che opinava in queste contrade la legislazione giustinianea essere stata sostituita dalla bizantina, fu più largamente provata, almeno pei ducati napoletani, da Ciccaglione, *Istituzioni* ecc. cap. I. par. 2. pp. 25-80. Sullo studio del diritto greco romano nella bassa Italia e sulle sue possibili irradiazioni v. pure Zachariae v. Lingenthal, *Il Diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna* "Rendiconti R. Istit. Lombardo„. P. II. vol. XVIII, fasc. 18.

5) Carattere bizantino ha, per es., la composizione molto elevata e da corrispondersi metà alla parte lesa e metà al fisco. Essa è comune nelle carte baresi; ma si trova anche altrove.

6) M. N. A. 343 (1029] "Et quia donnus carolus rex in suo capitulo affixit si quis langobardus ecc.„ Donazione fatta in *viccarense civitate* da due individui viventi e legge langobarda (poco prima infatti si trova "sicut domino liuprando rex in edicto langobardorum instituit„). L'influenza del diritto franco però dovette essere assai scarsa per la rilassatezza dei vincoli che univano l'Italia inferiore all'impero ed al regno franco. Cfr. Besta, *Il diritto consuetudinario* ecc. p. 25 e sgg.; cfr. pure "Archivio giuridico„ LXVIII (1902) p. 393.

nei rapporti privati, nelle provincie delle Puglie che già avevano sentito il dominio beneventano [1]), e vivevano pure secondo questo diritto i langobarbi che si trovavano sul territorio napoletano [2]). D'altra parte i romani sottoposti al dominio langobardo seguivano la legge romana [3]) dei libri giustinianei [4]).

Come si vede era piuttosto complessa la vita giuridica di queste regioni disputate da più governi, rette da legislazioni diverse. In generale era il diritto langobardo ed il giustinianeo che predominavano; ma essi vivevano intrecciati, vigevano simultaneameate l'uno accanto all'altro, si influenzavano a vicenda. Le vicissitudini politiche, i frequenti scambievoli rapporti fra individui di stati diversi viventi a legge diversa, l'uso dei tribunali arbitrali, la stessa incerta conoscenza della legge dovettero portare, come certamente portarono, una confusione, una mescolanza, una alterazione delle istituzioni dei vari popoli [5]), do-

[1]) Es. " sicut gloriosissimus hac dulcis bone memorie dominus Liudprand rex „ C. D. B., IV, 6 [997]. Simili formule sono frequenti nelle carte Baresi. V. Besta, *Il diritto consuetudinario* ecc. p. 25 sgg. Cfr. Troya, C. D. L. II, p. XIV; Carabellese. Introduzione al vol. III° del C. D. B., pp. XLIV e segg.

[2]) V. il Patto del 933 cap. 5; v. es. in M. N. A. 337 [1028], 348 [1029], 374 [1039], 384 [1044], 316 [1051] ecc.; cfr. Ciccaglione, *Ist.* ecc. p. 53: Tamassia, *Stranieri ed ebrei*, 783 (27).

[3]) V. es. numerosissimi in CC. 491 [996], 501 [997], 787 [1026], 914 [1037], 1027 [1038], 1245 [1057] ecc.

[4]) Questo, oltre che dalla forma e dalla sostanza dei numerosissimi documenti, è poi esplicitamente dichiarato in un documento salernitano del 1063, edito, per la prima volta, da Schupfer, (*Rendiconti* cit. p. 275) e ripubblicato nel *Cod. Dipl. Cavense* (vol. VIII (1893) n.° 1349 pag. 217) e da un doc. del 1089, edito da Perla, (*Del diritto romano-giust.* ecc. p. 158). Cfr. anche Ciccaglione, cit. p. 35.

[5]) Brandileone, (*Il diritto greco-romano* ecc. p. 68) avverte che le vicende politiche dell'It. inferiore " produssero nel fatto un intreccio ed una miscela degli istituti giuridici dei vari pascoli ora alleati ed ora contendenti fra loro „. Questa mescolanza è in vero provata dai documenti. Si trova infatti frequente nelle vendite donaz. ecc. di individui, viventi a legge romana, offerta la garanzia secondo le forme richieste dal diritto longobardo per la *guadia ed il mediatore*, con formule come questo; " unde in eo hordine per bona combenientia secundum lex et consuetudo nostre romanorum guadia mihi dedit et mediatorem mihi posuit „ (CC. 685 [1015]). Cfr. 657 [1012], 1069 [1046], 1032 [1017], 1297 [1059], 1387 [1064]. Così pure si trova usato il *launegild* da individui professanti legge romana. Es. CC. 657 [1012], 474 [994] (cfr. 494 [996] da cui risulta la nazione dell'individuo donante) 928 [1030] 828 [1030]. In questa ultima carta, anzi, dopo che il donante avea dichiarato di far la donazione " secundum lex et consuetudo nostre romanorum „ è scritto " et pro hoc donum confirmandum justa legem et consuetudo nostre romanorum *launegild*.... recepimus „. Nella carta 657 [1012] la donna

vettero far sorgere tendenze e pratiche da cui nacquero gli *usi* le *consuetudini*, di cui ci parlano frequentemente le carte [1]) ed in cui i diversi istituti giuridici tendevano a fondersi insieme, favoriti in ciò dalla sopravvivenza del diritto romano volgare [2]) col quale il diritto langobardo trovava in molte parti riscontro. È evidente così che solo lo studio dei diversi diritti non basterebbe a darci un adeguato concetto della natura e della condizione giuridica della proprietà senza l'esame dei documenti nei quali palpita la vita realmente vissuta.

Ora, anzitutto, quale appare in essi il carattere fondamentale della proprietà?

che dichiara di fare la donazione „iusta lex nostre romanorum„ dichiara pure di farla „per voluntate landuli filius meus, in cuius *mundium* me palamfacio subiacere„. In un altro documento (1319 [1061]) è riportata una carta del 1027 da cui risulta che Grusa, moglie di Urso atrienese, tutti e due viventi a legge romana, aveva „quartam peciam a parte ipsius ursonis viro suo quam ille ei emiserat in die illorum copulationis„, una vera donazione morgengabica langobarda. In una carta napoletana (M. N. A. 34 [941]) si invoca la prescrizione sessantennale contro le pretese della *publicam potestatem*, per cui si vede che il fisco stesso nap., avea introdotta la prescrizione langobarda più vantaggiosa. Altrove vediamo indicati con nomi romani istituti longobardi, come *fidejiussor* per *mediator, procurator* per *mundualdus*. Es. CC. 951 [1039] 1054 [1046] 1027 [1049]. Per altre reciproche influenze dei diritti dominanti, che condussero ad una mescolanza di istituti, specie nel matrimonio, si veda Tamassia, *Osculum interveniens* in „Riv. stor. It.„ II, 2; Brandileone, *Il diritto greco romano* ecc. p. 262; Ciccaglione, *Le leggi e le più note consuetudini che regolarono i patti nuziali nelle provincie napolitane*, Napoli, 1881, pag. 13; Schipa, *Napoli* (1892), 600. Sulle circostanze che favorirono l'estendersi ed il mantenersi del diritto langobardo v. Gaudenzi, *Le vicende del mundio nei territori langobardi dell'Italia meridionale*. „Arch. Stor. Nap.„ XIX, 1887, 96, e Solmi, *La condizione privata della donna e la giurisprudenza langobarda dell'Italia meridionale* in „Archivio giuridico„ N. S. IX (68, 1902) p. 280.

1) Es. Secundum legem et consuetudinem civitatis„ C. D. B. IV [1012-1018]; „antiqua consuetudo huius civitatis„ M. N. A. 331 [1027]; „sicut lex et consuetudo istius civitatis„ CC. 1154 [1051] 1348 [1063]; „secundum consuetudinem loci illius„ CC. 1315 [1060] 1361 [1063]; „Per firma scriptione divisionis cum guadia et idoneo fideiussore et penam obligavit, sicut lex et consuetudo istius est civitatis„ (Salerno) CC. 1375 [1064]. Cfr. C. D. B. IV [1012-1018]; M. N. A. 332 [1027]; CC. 1154 [1051] 1348 [1053] 1315 [1060] 1361 [1063]. V. Besta, *Il diritto consuetudinario* ecc. 21; cfr. Alianelli, *Delle consuetudini e degli Statuti municipali nelle provincie meridionali*. Napoli, 1873; Perla, *Il diritto langobardo negli usi e nelle consuetudini del napoletano*. Caserta, 1882.

2) Sull'importanza del diritto romano volgare, ormai generalmente riconosciuta, v. Brugi, *Diritto romano classico, diritto giustinianeo, diritto romano*. „Archivio giuridico„ S. 3 I, 1 (1904); Ciccaglione, *Manuale di storia del diritto italiano*, I., pp. 169, 361. 387. Cfr. Besta, *Diritto consuetudinario* ecc. passim.

È inutile dire che questa, intanto, si presenta coi caratteri del vero dominio romano [1]. Ovunque confini, detti anche *signaide* o *teclature*, [2] consistenti in *petre ficte* [3], (che talvolta erano di varie faccie, tante quanti i fondi che mettevano capo ad esse), [4] od in pali, in alberi forcuti, [5] o contradistinti con qualche segno speciale [6], determinavano la proprietà privata. Spesso mura, palizzate, siepi, fossi [7] la cingevano e la mettevano sotto la speciale protezione accordata dal legislatore ai luoghi chiusi [8], nello stesso tempo che, sottraendola così a molesti diritti d'uso [9], ne affermavano il carattere privato individuale.

È vano quindi cercare avanzi di una vera proprietà collettiva appartenente cioè alla società e, per essa allo Stato e consegnata all'individuo od alla famiglia come in usufrutto transitorio. Tale assetto della proprietà i langobardi stessi avevano abbandonato, sull'esempio dei vinti e per le mutate condizioni, fin dalla loro conquista in Italia [10]. Qualche debole traccia però se ne può trovare forse ancora conservata in alcuni diritti della corte regia, che si riscontrano anche in questi principati langobardi.

Pare infatti che il principe conservasse ancora un certo diritto eminente sulla proprietà fondiaria dei privati e degli enti se questi si facevano da esso riconfermare le proprietà loro [11]. Forse

1) Cfr. CC. 221 [963] 797 [1028] 912 [1036] 920 [1037]. Per quanto riguarda i caratteri della proprietà romana mi riferisco allo scritto riassuntivo di C. Ferrini, *Dominium* in "Digesto italiano".

2) CC. [925], 1050 [1045] ecc.; C. D. B. IV, 2 [962].

3) Ibid.

4) M. N. A. 34 [941].

5) *Forcuti* CC. 17 [887]; *forcas* 456 [983]; *bifurcam quercum* Trinchera, 18 [1019].

6) "Castaneam ubi erat ipsa crux, querens ubi baptiderant predictam crucem" CC. 1321 [1061], 1322 [1061] ecc.

7) CC. 17 [887] Morea, 38 [1024]. Cfr. Roth. 286. 287, 300-4, 305.

8) Roth. 278, 346.

9) Roth. 358.

10) Cfr. Tamassia, *Alienazioni*, 192; Leicht, *Proprietà fondiaria*, 44.

11) Es. in CC. 1320 [1056] è riportato un precetto di Gisolfo confermante "dilectis fidelibus nostris integras terras vobis pertinentibus... per gradum successionis et per nostras rationes": in CC. 1373 [1064] fra le varie carte prodotte in un giudizio avvene una in cui Gisulfo principe conferma ad alcuni le terre "quas eis per illorum munimina et per iustitiam pertinebant habere"; CC. 1309 [1060].

anche le clausole per cui chi alienava la proprietà si obbligava alla garanzia per evizione contro tutti meno che contro la corte del principe (il Pubblico) potrebbe provare questa specie di diritto eminente dello Stato sulla terra [1]), diritto che avrebbe potuto esercitarsi con espropriazioni forzate con o senza compenso [2]).

Così pure si dica del diritto del principe di impadronirsi in certi casi dei beni di chi fosse stato assente per tre anni senza dar notizia di sè, quasichè la comunità ricuperasse le terre di chi avea perduto il diritto di goderne per essere uscito da essa [3]).

Ma salvo queste lontane reminiscenze della condizione primitiva della proprietà, noi non troviamo nessun altro vincolo che legasse la proprietà allo stato come rappresentante dei diritti della collettività, come vero proprietario di un suolo concesso solo in temporaneo usufrutto [4]).

Se, tuttavia, la proprietà del suolo spettava all'individuo, ciò non impediva che l'uso di questo diritto, l'esercizio di questo dominio, non fosse sottoposto a restrizioni a vantaggio della fa-

---

[1]) V. la clausola che si trova in CC. 45 [855] „ si vero a pars palatii quicumque homo vobiscum exinde causaberit et per legem ipso a pars palatii conviceri, sacramenta vobis exinde persolbamus cum duodeci aidos nostros, ut nostro non sit conludio, *amplius vero a parte palatii nullam vobis inde persolbamus* „. Cfr. CC. 1038 (1044], 1103 [1048]. Per l'interpretazione delle quali clausole v. Schupfer, *Allodio*, 87. Però altri crede che dette clausole ci dimostrino la frequenza degli arbiiri nelle espropriazioni illegali, cagioaate dalle solite usurpazioni dei principi o dei loro agenti, usurpazioni provate ad es. da CC. 1230 [1056] in cui è riportato un precetto di gisulfo confermante le terre "quas actores nostre reipubblice *iniuste abstulerunt* actenus vobis „ ed alle quali facilmente si riferiscono le frasi *per vim*, *per virtutem* che si trovano frequentemente in clausole come queste: " Tantum, si parutus fuerit *ut per virtutem* reipublice tulta fuerit „ CC. 1000 [1042], "excepto si *per vim* publicas tultas aut per ignem manifesti cremati fuerit „ CC. 1323 [1601]. Ma forse anche, come pensa Tamassia (*Alienazioni* cit. 205), in questo modo i venditori volevano " guarentirsi da legali rivendicazioni della *curtis regia* dei beni spettanti ad essa ed usurpati dai privati „.

[2]) Ad esempio, ad espropriazioni forzate a danno dei monasteri il principe ricorreva avendo bisogno di denaro per spese di guerra od altro. Es. R. I S., II. 1. 266; Schipa, *Salerno* 99-101; *Napoli* (1892) 261.

[3]) Es. R. I. S. II, 1, 308 [1034]; Morea, 58 [1089], 62 [1100]. Cfr. Liutp. 18.

[4]) Cfr. Tamassia, *Alienazioni*, 209 che esclude l'esistenza di veri vincoli della proprietà con lo stato " quali si hanno in un certo periodo dell'evoluzione della proprietà primitiva „. Si capisce che tanto meno possono comprendersi come derivati da una condizione primitiva della proorietà gli altri diritti dello stato regolati in base del possesso fondiario (tributi, decime, servizio militare) originati invece come corrispettivo di beni concessi o servigi resi dallo stato.

miglia e della società, non impediva che sorgessero istituzioni nuove, o se ne conservassero e rinvigorissero di vecchie, che allargavano sulla proprietà individuale i diritti della famiglia e della società, e tendevano così a dare alla proprietà un carattere più umano più sociale, avvicinavano il diritto della proprietà più alla concezione germanica (così siam soliti chiamarla) che alla romana.

I documenti ci mostrano infatti che la proprietà è legata ancora saldamente all' organismo della famiglia cui, in ultima analisi, pare che appartenga più ancora che all' individuo. La prevalenza della successione legittima sulla testamentaria [1]; la limitata facoltà che ha il padre di famiglia di disporre dei suoi beni, tanto minore quanto più numerosa la sua figliolanza [2]; l'assenso che gli eredi danno alle alienazioni dei loro ereditandi [3] e le opposizioni loro a codeste alienazioni [4], l'intervento dei parenti della stessa donna maritata alle alienazioni

---

[1]) Mancano, si può dire, veri e propri testamenti. I testamenti infatti, non contengono che le disposizioni per l'anima, per la vedova e gli assegni dotali per le figlie. Es. M. N. D. II, 1, 164 [968]. Non vi è del resto istituzione di erede. Le stesse parole *testamentum*, *testor* sono entrate nel formulario dei notai tardi e con significato non rispondente al vero istituto romano. Si usavano meglio le parole *dispono*, *firmissimum dispositum* (M. N. A. 418 [1073]; CC. 194 [982]). Gli stessi esecutori testamentari non sono altrimenti chiamati che *distributores*, il loro ufficio limitandosi esclusivamente a realizzare i mezzi necessari ad eseguire la volontà del defunto distribuendo elemosine legati ecc. (M. N. D. II, 1, 279 [998]). Anche a Bari le successioni avvenivano *secundum legem langobardorum* (C. D. B., IV, 13 [1015]). E che anche nel diritto barese la *judicatio pro anima*. (Cfr. Liutpr. 6, 19, 65 che adopera la voce *iudicare* e *dispensare*) fosse il fondamento del testamento, oltre che dal resto, è provato anche dal fatto che alla esecuzione dei doveri degli epitropi *(distributores)* sorvegliava l' arcivescovo. Es. C. D. B., V, 86 [1029]. V. Besta, *Diritto consuetudinario*, p. 85.

[2]) Es. Morea, 28 [992]; cfr. Liutp. 113.

[3]) Il padre consente a quelle dei figli, i figli a quelle del padre e fratelli, la moglie a quelle del marito. Es. M. N. A. 61 [952] 210 [988] 249 [997] (moglie) 262 [1000]; CC. 131 [912] 728 [1021] 756 [1024] 845 [1032] 1375 [1064]; Morea, 61 [951]; Beltrani, 11 [1033]. Cfr. Schupfer, *Allodio*, 15, p. 53; 34. Id. *Famiglia langobarda*, 9; Tamassia, *Alienazioni*, 253.

[4]) V. tutte le clausole di garanzia contro le opposizioni dei parenti "defensemus venditio ista ab omnes nostros parentes ecc." Troviamo poi che i parenti talvolta si obbligano a non impugnare l' alienazione. CC. 371 [984] "guadia dedit cicerus qui est uterinus germanus meus.... et mediatorem... posuit.. ut per nullis modis vel rationibus querant ipsa nostra offertione removere aut contrare". Cfr. Schupfer, *Allodio*, 45; Tamassia, *Alienazioni*, 274.

dei suoi beni [1]), tutto ciò mostra che la proprietà aveva un carattere eminentemente famigliare.

Sicuramente questo carattere dovea lottare, contro le contrarie tendenze ed istituzioni con le quali pareva doversi eludere indirettamente il diritto della famiglia e favorire una più libera disposizione della proprietà. Pure vediamo come esso si conservi non ostante tutto ciò; si direbbe anzi che, mentre il carattere famigliare della proprietà si andava rinvigorendo, queste istituzioni contrarie andassero attenuando la loro efficacia pratica. Della *thinx*, infatti, che avea i caratteri di una vera istituzione di erede a favore di estranei [2]), le nostre carte appena serbano il nome [3]), nè pare molto diffusa la pratica analoga della *affiliatio* [4]); nelle donazioni col *launegild* [5]) si fa sempre più frequente, quanto più recenti le carte, il correspettivo in denaro [6]),

---

1) L'intervento dei parenti della moglie consenzienti insieme al marito alla alienazione di suoi beni, ordinato da Liutp. (22, 29) e che si spiega con l'interesse che aveva la famiglia della donna maritata che questa non disperdesse i suoi beni con danno della sua stessa famiglia, qualora avesse dovuto ritornarvi per la morte del marito (cfr. Tamassia, *Alienazioni* cit. 285), si trova frequente nelle carte. Es. CC. 842 [1032]. Contro le opposizioni della moglie l'alienante è quindi costretto a garentire la sua alienazione. Es. C. D. B. I, 19 [1036] " defensemus tibi... et a morginghaph uxori mee et a parentes vel heredes eius in cuius mundium pertinet ". cfr. CC. 788 [1026].

2) V. a questo proposito Tamassia, *Alienazioni*, cit., p. 286, Schupfer, *Launegildo e Garethinx* in " Arch. giuridico " XXXI (1883) p. 509; Id. *Thinx e Affatomia*. " Atti della R. Accademia dei Lincei " serie IV, vol. IX (1891).

3) Es. CC. 20 [814] 213 [961] " obligavit et *thingavit se* " 255 [988] 888 [1035] vendita di metà di una casa " quod jam anto os annos ipsa medietate ipsa casa *tingatum* abeo " ; 925 [1038] una *traditio* in una permuta è fatta " sub ordine tingationis "; C. D. B. IV, 21 [1085] " quia in ecclesiis et in venerabilibus locis nec thiux nec launegild impedit ".

4) Es. CC. 300 [968], 280 [974], 984 [1041]; M. N. D. II. 1. 518 [1074].

5) Secondo Pertile, *St. del D.* IV, 540 il *launegild* stesso sarebbe una prova del carattere famigliare della proprietà, per cui non permettendosi che una alienazione gratuita diminuisse il patrimonio famigliare, si ricorreva ad una alienazione con corrispettivo simbolico. Tuttavia questa idea non è accettata da Pappenheim, *Launegild und garethinx*. Breslau, 1882, nè da Tamassia, (*Alienazioni*) e Schupfer (*Launegild e garethinx* a proposito dell'opera di Pappenheim, in " Archivio giuridico " XXXI (1883) p. 513) che si accostano al Pappenheim.

6) Es. Troya, 760 [761]; CC. 283 [975], 474 [994], 819 [1029], 920, 922 [1037], 989 [1042], 1217 [1055], 1158 [1051]: Il confronto fra il corrispettivo in denaro e la donazione mostra come talvolta quello dovesse corrispondere al valore di questa. Es. CC. 283 [975] in cui una terra misurante passi 102, 10, 86, 7 è donata verso un *launegild* di 12 soldi di tarì. Questo cambiamento della natura del *launegild* mostra uno sviluppo verso l'economia monetaria ed una più precisa valutazione della ricchezza. Cfr, Val de Lièvre, *Launegild und Wadia*, Innsbruck, 1877, p. 70 in Tamassia, *Alienazioni*, 239 nota 4.

che fa perdere a questo contratto il suo vero carattere di donazione; anzi il launegild in denaro si esige nelle stesse donazioni alle chiese [1]) non ostante che la legge esonerasse le chiese da esso. Le stesse elargizioni alle chiese, poi, dalla legge favorite in tutti i modi, erano in pratica accompagnate da tali riserve e concessioni che ne veniva mitigato, quanto più era possibile, il danno che da quelle sarebbe derivato alla famiglia e lo convertivano anzi talvolta in vantaggio [2]).

Questo carattere del resto famigliare della proprietà traspare anche dal linguaggio stesso. *Hereditas* è indicata la proprietà territoriale [3]), *fratres* son detti quelli che hanno qualche comproprietà in un terreno [4]), quasi ad indicare che il suolo posseduto non è altro che la terra assegnata ad una famiglia alla quale deve essere conservata con la regolare trasmissione ai suoi membri [5]). E che la « hereditas » si continuasse a considerare praticamente come qualche cosa di distinto, sottoposto a norme speciali, lo può provare anche il vedere che si ha sempre cura di distinguere la proprietà acquisita *de gradu parentum* da quella pervenuta per qualche altra via [6]), di cui era più libera la disponibilità [7]).

---

[1]) Es. C. D. B. III, 6 [1044], 7 [1054] (il laun. è in missas et orationes); CC. 1217 [1055] (camisie e denari), 1383 [1064] (camiso).

[2]) Al donante infatti od ai suoi figli era riservato l'usufrutto dei beni donati. I beni donati poi sono spesso concessi per un tenue canone ai figli od eredi del donante i quali così conservavano il godimento dei beni e partecipavano dei vantaggi e delle protezioni che questi venivano a godere per essere diventati proprietà della Chiesa. Cfr. Tamassia, *Alienazioni* cit. p. 249, 250.

[3]) Es. CC. 676 [1014] " quia pars nostri monasterii plures abet hereditates bacibe ".

[4]) Es. CC. 376 [985] " nos hi sumus (sono figli di genitori diversi) qui sumus toti *fratres* et sortifices in una hereditato "; *affratatio* si chiama pure l'associazione di uomini uniti in consorzio per la coltivazione a livello di terre cfr. M. N. A. 191 [982]; Trinchera, 227 [1190]. V. Tamassia, *L'affratellamento*. Torino, 1886.

[5]) Cfr. Tamassia, *Alienazioni*, cit. pp. 36, 42. Schupfer, *Thinx* cit. p. 4, 25.

[6]) Es. " rebus quem mihi est pertinentem ex predicto genitorem meum, vel de successione parentorum aut de emptione sua donatione aut undecumque vel quomodocumque vel per qualiscumque ratione " C. D. B. I, 1 [952] " quod nobis pertinet abere de gradum parentum " 1161 [1052] " per nostris rationibus et de gradum parentum " CC. 1160 [1051]; cfr. C. D. B. I, 4 [962] IV, 1 [939] ecc.

[7]) Schupfer, *Allodio*, 18, 61.

A favorire gli interessi della famiglia ed, in alcuni casi, anche degli estranei ed ad assicurarli contro i danni di una libera disponibilità del suolo, quanto più questa era consentita dalle leggi e resa necessaria dai crescenti bisogni, concorreva, poi, un' altra istituzione. Intendo dire del diritto di prelazione e di retratto.

Le nostre carte ci mostrano come su base affatto privata, contrattuale, anche prima della nota novella di Romano Lacapeno [1]), e quindi, da essa indipendente [2]), si andasse estendendo la consuetudine di accordare ai parenti, ai consorti, ai vicini ed, in determinati casi, anche ad altri [3]), il diritto di preemzione sui beni da alienarsi. A questo diritto di preemzione andava necessariamente unito quello di retratto, la facoltà cioè di revocare a sè il fondo alienato senza il suo consenso, che aveva colui che godeva del diritto di prelazione [4]). In tale caso l' alienante dovea soddifare l'aquirente, che si vedeva, pel retratto privato del fondo acquisito, col pagamento del doppio del prezzo e della rifusione delle spese [5]), mentre a lui, in pena del patto violato,

1) Questa è probabilmente del 922, certo appartiene al secolo X (Schupfer, *Romano Lacapeno e Federico II° a proposito della ποτίμησις* in " Atti dell'Accademia dei Lincei „ (Classe di scienze morali, VIII, serie IV (1890) p. 249) mentre noi abbiamo prove del diritto di preenzione nel secolo IX. V. CC. 20 [842], 42 [855] 95 [882] ecc.

2) Cfr. Schupfer, cit. 269.

3) Ai parenti: CC. 213 [961]; 917 [1037] 1348 [1063] 1377 [1064]. Ai consorti: CC. 178 [950] 602 [1008] 1161 [1052]; C. D. B. I, 22 [1028]. Ai vicini: C. D. B. I, 8 [1001] IV, 9 [1005]; Trinchera, 26 [1033] 31 [1039]. A favore dell'acquirente di una parte della proprietà CC. 20 [842] 42 [855] 816 [1029], dei proprietari di beni divisi ma già comuni: CC. 465 [993], del donante CC. 1234 [1056], del signore di beni enfiteutici: CC. 801 [1000]; M. N. A. 239 [996], di chi concede beni ad partionem: CC. 775 [1025], del manumissore CC. 201 [959]. In M. N. D. II, 1, 158 [966] abbiamo usata la voce *protimisi* nel significato di libera scolta.

4) Nelle carte, accanto alla formula, con cui l' alienante di una metà, per esempio, si impegna di accordar la prelazione all' acquirente sull' altra metà del fondo, si accenna esplicitamente al conseguente diritto di retratto. Es. " et si alii hubique datum paruerit securiter per istam cartulam ebeniat in vestram potestatem „ CC. 42 [855]. Cfr. Tamassia, *Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli Statuti dei Comuni Italiani.* " Archivio giuridico „ XXXI (1885) pag. 10; Schupfer, *Romano Lacapeno* cit. p. 277. Besta, *Il diritto consuet.* p. 92.

5) La formula è ordinariamente questa: " qui si nomine inantestare potuerimus aut si nos ipsi forsitans per quolibet ingenio retornare quesierimus, duplo pretio nos vobis componere promictemus.... et insuper quod ipsa nostra binditio aput vos remelioratus fuere sub estimatione pretio nos bobis restaurare placitamus „ Es. CC. 5 [803].

poteva non esser dato nessun compenso [1]). Non v'ha dubbio che tal diritto fosse esercitato [2]).

Ma a mantenere unita nella famiglia e ad essa vincolata la proprietà del suolo, concorreva ancora più l' istituzione del consorzio, che trovò, come ne fan fede le carte, una grandissima diffusione nell'Italia meridionale [3]).

Base del consorzio, quale ci si presenta nei nostri documenti, è il godimento in *comune* di una proprietà che, mentre potrebbe essere divisa fra i singoli individui che delle parti di essa sono i proprietari, si mantiene tuttavia fra essi, *pro indiviso*, per loro libera volontà [4]).

Che il consorzio fosse libero pare che non possa porsi in dubbio, dal momento che esso poteva sempre, per comune consenso dei suoi membri, sciogliersi [5]), nello stesso tempo che anche ogni singolo consorte poteva separatamente esigere ed alienare la sua sorte [6]); nel qual caso i consorti aveano la prelazione. E come era libero il consorzio pare che fosse anche aperto agli estranei che, acquistando la sorte alienata da un consorte, ne prendevano il posto [7]). In questo caso pare che l'ammissione del nuovo membro dipendesse dal consenso degli altri consorti [8]).

1) CC. 159 [936] " et si ante ipsa constituta cuicumque absque eorum voluntate dederimus, absque pretium in illorum germani et de eorum heredes rebertas potestatem „; 201 [959] " si antea ipsa constituta absque nostra voluntate cuicumque illum dederitis tunc sine pretium rebertar ad nostram et de nostris heredibus potestatem „. Cfr. M. N. A. 239 [996] ecc.

2) M. N. A. 239 [996]; CC. 776 [1025] 831 [1030].

3) Tamassia, *Alienazioni* cit. p. 212 n. 4, nota come in nessun' altra raccolta di documenti ricorra tanto frequente menzione di consorti quanto nelle carte salernitane.

4) Cfr. Salvioli, *Consortes e colliberti*, p. 213.

5) V. le frequentissime carte di divisione di beni comuni fra consorti.

6) Es. CC. 445 [995], 1376 [1064].

7) Vediamo per es. (CC. 399 [988]) un consorzio fra alcuni fratelli ed un monastero, che evidentemente è entrato in esso in seguito ad una alienazione fatta da qualche membro del consorzio. Cfr. le carte CC. 883 [1034], 1088 [1047], 1118 [1049] che riguardano il consorzio derivato da una concessione fatta agli abitanti di Persiceto, dal confronto delle quali carte si vede la sostituzione di alcuni individui ad altri nel seno del consorzio in seguito ad alienazione. Che il consorzio in Italia si presentasse coi caratteri di un campo aperto sostiene anche Salvioli, cit. 207.

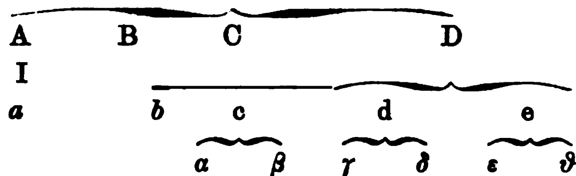
8) CC. 1246 [1057] È una carta interessantissima che riguarda il consorzio formatosi fra gli abitanti di Camilla in seguito a concessione. La carta è molto oscura; si vede tuttavia che i consorti fanno opposizione ed alcuni impedendo loro di entrare nel consorzio e vi consentono in seguito a processo facendosi però pagare una somma in denaro. Per questa concessione di Camilla v. le carte CC. 1227 [1056], 1248 [1057], 1237 [1057].

Il consorzio primitivo e più frequente è certamente quello che deriva dal godimento pro indiviso della eredità paterna, il consorzio quindi fra fratelli [1]). Esso spesso si conserva anche quando questi, tutti od in parte, han dato origine ad altra discendenza, ed anche dopo questa Così abbiamo consorzi tra parenti di vario grado, fra zii e nipoti, fra cognati, fra cugini ecc. [2]). Ordinariamente però dopo la seconda generazione la comunione di beni si scioglie.

Ma il consorzio ha origine anche indipendentemente da questi legami gentilizi e sorge per volontà di coloro che lo formano *associando* in qualche modo i loro beni, [3]) od associando sui beni altrui il loro lavoro [4]), o per effetto di concessione di terre fatte da principi [5]) o da vescovi [6]), o per fondare o mantenere una chiesa [7]). Quali fossero le ragioni per cui veniva mantenuta o formata questa comunione di beni non apparisce chiaramente dalle carte. Forse in alcuni casi era lo spirito di famiglia il cui organismo veniva così mantenuto più saldo; il bisogno della mutua difesa, per cui si cementava la solidarietà fra alcuni indi-

[1]) Sono i più comuni e la loro frequenza dispenserebbe dal citarne esempi; v. tuttavia CC. 289 [976], 434 [990], 737 [1022] 972 [1041] ecc.

[2]) V. es. CC. 718 [1018] ove fan parte del consorzio *a*, *b*, α, β, γ, δ, ε, ϑ, soli viventi fra i figli ed i discendenti dei fratelli A, B, C, D.



[3]) Si diceva *associare, ammittere in comune, in socia* (v. CC. 842 [1032]) il rendere comuni fra più proprietari beni fra questi separatamente posseduti, il che si faceva specialmente fra quelli che, avendo già in comune altri beni, ordinariamente quelli avuti in eredità paterna, accumunavano anche quelli da loro per altra via acquisiti. Così, secondo noi, deve intendersi dove si parla di *socia, associare.* V. CC. 724 [1020], 850 [1033], 867 [1034], 954 [1040], 1012 [1042], 1176 [1053].

[4]) Es. CC. 444 [992], 733 [1021], 825 [1030]; M. N. A. 191 [982].

[5]) V. ad es. concessioni di Camilla e di Persiceto in CC. 883 [1034], 1088 [1047], 1118 [1049], 1227 [1056], 1248 [1057], 1237 [1057].

[6]) M. N. A. 239 [996] " pro eo quod rebus ipsa ad illis et ad aliis illorum consortibus in sortione obvenit a partibus ipsius episcopii ".

[7]) Es. CC. 157 [935], 231 [965], 323 [980].

vidui sulla base della proprietà del suolo, sorgente allora d'ogni sorta di diritti e di doveri; forse era il bisogno di mantenere a determinati fondi la loro unità originaria, quale appariva nei *nomimina* e nei *brebes* di acquisto o di concessione, per potere più facilmente tutelare i propri diritti su di essi dinanzi i tribunali; forse era l'interesse di vincolarsi reciprocamente nella disponibilità di beni contigui o vicini; forse la responsione di carichi gravanti sulle terre consortili [1]), o l'uso comune di costosi attrezzi rurali, d'una parte del capitale d'esercizio necessari alla cultura dei fondi [2]). Fosse l'una o l'altra di queste ragioni, o parecchie insieme di esse in una volta, certo è che esse si lasciano più facilmente supporre e indovinare che provare.

Sicuramente fra i consorti correvano vincoli reciproci, specialmente intorno alla facoltà di alienare la propria sorte [3]), intorno ad alcuni diritti d'uso [4]), e ne son prova le formule che garantiscono le proprietà alienate contro le eventuali pretese ed opposizioni dei membri del consorzio [5]).

Che questi vincoli e reciproci diritti, insieme a tutti gli altri legami d'indole morale che dovevano necessariamente sovrapporsi a quelli d'altra natura, si cercasse di conservare, non ostante che interessi ed esigenze varie forzassero a sciogliere la comunione dei beni, è evidente dal fatto che, mentre questi si spartiscono, si lascia ordinariamente nella divisione una qualche piccola parte in comune, [6]) che ha l'ufficio di mantenere in piedi il consorzio e con esso i vincoli di solidarietà fra consorti.

[1]) Così, pei *consortes* napoletani pensa Ciccaglione, *Ducati napoletani*, p. 124.

[2]) A proposito di che vedi Salvioli, *Città e Campagne* ecc., p. 28, ove parla della coarazione. Noi abbiamo trovato una specie di consorzio per l'uso comune di un carro ferrato. Morea, 42 [1054]; spesso poi vediamo che gli edifici rurali ed alcune macchine agricole sono di ragione comune. Es. " *Palmento et magnano et pila*.... communis remansit inter nos ". C. D. B. IV 16 [1025].

[3]) CC. 178 [950], 1161 [1052]. Si vede del resto che molte alienazioni delle proprie sorti sono fatte a consorti. Es. CC. 707, [1018], 787 [1022], 871 [1034].

[4]) CC. 506 [997], 1317 [1060].

[5]) " Defensemus.... supradicta nostra venditione integra ab omnes nostros parentes et sortifices et confinales ", C. D. B. IV 9 [1005], 18 [1015]; " tamen ille eos defensare a sortifices suos ecc ". CC. 176 [948].

[6]) Es. CC. 1143 [1050], 1278 [1058].

Così, mentre il consorzio stesso ci si manifesta come una conseguenza di questo spirito di famiglia e di quella tendenza all'associazione che le condizioni dell'epoca rendevano necessarie, esso a mantenere queste tendenze, a dare ed a conservare alla proprietà quel carattere famigliare e sociale cui si è accennato, a premunirla contro i pericoli di una troppo libera disponibilità del suolo, concorreva fortemente.

Queste tendenze sociali della proprietà dovean fare naturalmente che si accettassero dal diritto romano quelle disposizioni che, nell'interesse reciproco, limitivano, in qualche guisa, il diritto del proprietario assoggettandolo ad alcune servitù prediali. Di queste tace la legislazione langobarda ma i documenti mostrano che questa materia veniva regolata secondo la pratica derivata dal diritto romano [1]). Sono frequenti infatti le servitù originate dalla situazione dei luoghi, dall'uso delle acque, servitù di abbeveraggio, di presa [2]), le servitù di transito temporaneo o permanente [3]), di acquedotto [4]), di scolo [5]), di stillicidio [6]), di luce e prospetto [7]), di muro comune [8]), i patti che fissano determinate distanze nelle opere da costruirsi o delle piantagioni da farsi in due proprietà contigue [9]).

Queste istituzioni e tendenze che si manifestano, del resto comuni tanto alle terre longobarde quanto a quelle greco romane, ci farebbero pensare come si disse, ad una forte preva-

1) Nei ducati napoletani questa materia era regolata appunto dal diritto romano giustinianeo. V. Ciccaglione, *Duc. nap.* Cap. I, par. 2. n. 9.

2) Es. CC. 292 [976], 508 [997], 627 [1005]; Morea, 40 [1052]; M. N. D. II, 1, 136 [964] ecc.

3) Es. CC. 14 [824], 508 [997] ecc. M. N. A. 427 [1077]; C. D. B. I, 11 [1022]. Frequentissime sono, inoltre. le cause e gli accordi per le servitù di transito; ed ogni alienazione e concessione di terre è fatta *cum vice de viis suis*.

4) Es. CC. 61 [865].

5) Un giudizio intorno ad una servitù di scolo v. in M. N. A. 357 [1032].

6) Es. CC. 796 [1028]; C. D. B. III, 23 [1034].

7) Es. C. D. B. IV, 3 [988] ove il giudice Falco, in seguito a giudizio deve murare una apertura, non potendo provare per mezzo di documenti che gli fosse stato concesso di praticare delle aperture prospicienti nella corte del vicino, mentre "*legibus illum abere non deveret*". Cfr. CC. 280 [974], 741 [1022]; C. D. B. IV, 3 [988], 11 [1011], 17 [1026] 33 [1047].

8) Es. CC. 741 (1022]; C. D. B. IV, 11 [1011].

9) Queste servitù sono spesso dettagliatamente indicate nelle carte, specialmente in quelle baresi. V. ad es. C. D. B. IV, 24 [1036], 34 [1048].

lenza dell' efficacia del diritto barbarico in queste regioni meridionali. Ma se noi tuttavia pensiamo che esso subiva costantemente in tante altre parti, nella forma e nella sostanza, l'influenza modificatrice del diritto romano, siamo piuttosto tratti a considerare che questa concezione della proprietà, alquanto diversa da quella rigida individualista del diritto romano, e per cui essa ci appare meno libera, si fosse andata piuttosto svolgendo sotto l' azione delle mutate e peggiorate condizioni politico e sociali, che rendevano più adatte idee ed istituzioni che si ritrovano in periodi di civiltà meno progredita o presso società in cui è necessario che l'individuo cerchi nei moltiplicati vincoli famigliari e sociali quella protezione che invano chiederebbe allo Stato. Ed in questa conformazione del concetto e dell' ordinamento della proprietà, è giusto riconoscere l'influsso ausiliare del sopravvivente diritto romano volgare. [1])

§ 2. Le nostre carte non serbano traccia che della *possessio* [2]), più che trentennale se si trattava di terre già appartenenti a privati [3]), e di più che quaranta o sessanta anni se appartenenti al *publico,* o ad ecclesiastici [4]).

Naturalmente, invece, frequentissimo era il modo di acquisto contrattuale, in seguito ad una convenzione, per donazione, per vendita (proprietà derivata). Tutto ciò si faceva per mezzo della *traditio,* che era l'atto pel quale una parte cedente dichiarava di trasmettere il suo diritto di proprietà ad un'altra parte

[1]) V. sopra p. 38 nota 2 e cfr. quanto, a questo proposito, dice Besta, *Diritto consuetud.* p. 26.

[2]) Era legittima la proprietà quando se ne poteva provare la *possessio.* Di qui le formule: " et neque per testes, neque per monimen neque *per possessione,* neque per ulla ratione... causare aut contendere non poteret ,: cfr. CC. 216 [962], 135 [918]. Di acquisti *per occupazione* di terre senza padrone o per *accessione* i nostri documenti non serbano traccia. Dell'accessione pare fosse sconosciuta anche quella avvenuta per opera dell'uomo, se la proprietà del suolo era separata da quella della casa e degli alberi. Es. C. D. B. III, [1065]. Cfr. pure Blandini, *L'accessione nel diritto long.* cit.; Schupfer, *Allodio,* 117, 118.

[3]) Es. CC. 148 [928]; Morea, 40 [1052] 44 [1075].

[4]) Le pretensioni della corte regia non si perdevano che per una prescrizione sessantennale secondo le leggi longobarde (Liutpr. 78, 139); così pure nei ducati napoletani. Es. M. N. A. 34 [941]. Il possesso di oltre 40 anni valeva contro le chiese tanto nei principati longobardi quanto nei ducati napoletani; ma noi lo abbiamo trovato soltanto nelle carte napolitane. M. N. A. 16 [932] 38 [942] 283 [1011] 292 [1014].

aquirente. Le nostre carte di alienazioni sono appunto altrettante *traditiones*.

La traditio era sempre accompagnata da simboli. In periodi, infatti, di ignoranza e di difficile tutela dei propri diritti era necessario moltiplicare le guarentigie di essi, circondare l'acquisto dei nuovi delle maggiori cautele, premunirsi contro le possibili violazioni e contestazioni, rendendo l'acquisto del proprio diritto ostensibile, materialmente visibile agli altri, esprimendolo in un linguaggio a tutti accessibile [1]). Il simbolo rispondeva appunto a questo scopo. Esso era vario, diverso anche a seconda del diritto, o della natura della proprietà trasmessa. Noi troviamo *traditiones* fatte *per virgam* [2]), *per baculum* [3]), *per fustum o fustem* [4]), *per unam vitem et unum arborem* [5]), *per ferulam* [6]), ma quasi sempre *per cartam*, *per cartulam*, *per hunc scriptum* [7]); anzi questa si faceva anche quando la «traditio» era stata fatta con qualche altro simbolo [8]).

La proprietà si poteva cedere e si poteva anche perdere. Si perdeva per debiti [9]), per delitti commessi [10]), in alcuni casi si perdeva in seguito ad una assenza prolungata di oltre tre anni senza aver dato notizia di sè [11]).

La proprietà si poteva inoltre perdere, e quindi d' altra parte acquistare, per prescrizione. Dominava come si è detto il

---

1) Tamassia, *Sullo svolgimento storico della proprietà* ecc. a p. 483 definisce il simbolo: «*Il simbolo è la ripetizione formale od abbreviata dei fatti capaci di produrre quel rapporto giuridico, che si vuole creare indipendentemente da essi*».

2) CC. 108 [895]; I, S., VI, 90 [1059].

3) CC. 236 [966]; C. D. B. III, 7 [1054].

4) *per fustum*, CC. 1050 [1045]; *per fustem*, CC. 1053 [1045]; C. D. B. I, 11 [1022] 19 [1036], III, 7 [1054] ecc; Morea, 32 [1009] 41 [1053].

5) CC. 185 [954] 1093 [1067].

6) M. N. A. 408 [1067].

7) V. tutte le carte di alienazione o di concessione. cfr. Schupfer, *Allodio*, p. 148.

8) Es. "per fustem traditionis et per hanc cartulam venditionis" C. D. B. I, 16 [1030] "per fustem seu et per hunc videlicet scriptum", Beltrani, VII [1006-983]. Altri esempi v. in C. D. B. I, 11 [1022] III, 7 [1054]; M. N. A. 408 [1067] ecc.

9) CC. 147 [927], 652 [1012]; M. N. A. 92 [960] ecc,

10) Ad es. per ribellione al principe, v. Gattola, 158 [1067], 312 [1066]; CC. 19 [840] 111 [840]; Morea, 19 [1021].

11) V. Morea, 53 [1089], 62 [1100] ove si richiama alla legge di Liutprando.

concetto della prescrizione trentennale [1]); ma il fisco non perdeva il suo diritto che dopo i 60 anni; per le chiese la prescrizione si compie in 40 anni [2]). Una mescolanza si vede di diritto longobardo e romano da cui traspare però il concetto di una gelosa tutela della proprietà contro eventuali usurpazioni.

Quando il diritto di proprietà veniva negato o contestato era necessario rivendicarlo dinanzi i tribunali. Quanto ai sudditi dei ducati napoletani, l' organizzazione dei tribunali e la procedura pare fosse tutta romana [3]), ma essa non si lascia bene ricostruire dalle carte che sono per lo più carte di sicurtà rilasciate dal soccombente in seguito al giudizio [4]).

Il procedimento seguito dai longobardi [5]) era il seguente. I contendenti, nel giorno stabilito, si recavano dal giudice dinanzi al quale l'attore esponeva la querela contro cui replicava il convenuto. Il giudice obbligava allora le parti, a promettere per mezzo della *wadia*, di comparire in un' altro giorno per prestare le prove. Le parti intanto ponevano *mediatorem* [6]). Se la proprietà era derivata si difendeva con l' assistenza dell' autore [7]), ed il non poter presentare l'autore poteva far perdere

1) Es. C. D. B., I, 39.

2) V. per tutto ciò le precedenti note 3 e 4, pag. 49.

3) Ciccaglione, *Ist.* ecc. citato pp. 116-118.

4) Es. M. N. A. n. 16, 27, 58, 62, 65, 91, 93 ecc. Cfr. Ciccaglione, p. 117, nota 2.

5) Per notizie generali intorno al modo di formazione del tribunale nei principati langobardi, da chi emesso il giudizio, quale parte vi avessero gli assessores e gli astantes v. Ciccaglione, *Scabinato*, in "Digesto It., XXI (1891) 757.

6) Es. CC. 220 [663] " ex quo inter eis judicavimus et per partes illis *guadiare* fecimus utrisque partibus plicandum se *cum suis rationibus*, et secundum legem inter se exinde finem facere, unde ipsi benebentani posuerunt *mediatorem*.... et ipsi (atrianenses) posuerunt *mediatorem* ,. Per altri esempi v. CC. 743 [1022], 766 [1025] 822 [1030] 835 [1031] 1143 [1050] ecc. In questi documenti *mediator* è voce usata nel senso di *fideiussor* che si trova pure qualche volta (es. " fideiussore lupenus caballaru filius ursi erario, CC. 1382 [1064]). Anche nei documenti baresi mediator e fideiussor si equivalgono come osserva Besta, *Il diritto cons.* ecc. p. 981.

7) Es. CC. 222 [963] ove avendo il convenuto affermato che dei beni in causa " *autorem* inde habeo qui rebus ipsa mihi benundedi ,, il giudice "utrisque partibus eis *guadiare* fecimus ut ipse (il convenuto)... plicaret se cum suis *rationibus*... et cum ipsum supradictum *autorem*, quod inde nobis secundum legem in manum mittere.... unde ipse roffus de ipsa guadia mediaterem eorum posuit mari filius adelgardi clerici ,.

la causa [1]). È perciò che in ogni alienazione il tradente dichiara per sè ed eredi, non solo di rinunziare ad ogni ulteriore pretesa, ma di essere pronto, altresì, ad *antestare e defendere* in ogni caso di evizione la proprietà ceduta [2]), obbligandosi, in caso contrario, al pagamento di una somma (*compositio*) ed alla rifusione delle spese (ordinariamente in doppio) incontrate pel miglioramento del fondo [3]). Però, ad evitare tutti gli inconvenienti che potevano sorgere dal necessario intervento dell'autore, a poco a poco, la presenza di questo non fu ritenuta giuridicamente necessaria. Noi troviamo, infatti, che in molte carte l'autore limita la sua *defensio* a determinati casi, che, in altre, esso autorizza l'acquirente ad essere *auctor et defensor* da sè stesso [4]), e di valersi dello stesso scritto o di qualunque altro

1) CC. 637 [1011] " tunc ipse petrus dicebad ac manifestabat se, ut non poteret abere ipsi suis auctoribus.... et dum non potebad, taliter ipse petrus ipsi auctores ipsius abbati in manum mittere, boluntarie, tunc ipse petrus manifestabit ipsius abbati ut rebus ipsa per ipse finis et mensurie quod ipse tribus cartule declarad, qui in ipsa illorum iudicata declarate sunt, ipsius ecclesie sancti maximi esset pertinentes et neque per testes, neque per monimen, nec per ulla ratione ille vel suos eredes cum pars ipsius ecclesie exinde causare aut contendere non potero ".

2) V. tutte le carte di alienazione. Qualche volta il dovere della difesa è espresso in modo molto esplicito. In una carta (CC. 783 [1026]) si legge, ad es., " quando me et meos eredes quesieritis exinde abere autorem et defensore, ego autem et meos eredes, illut vobis defensemus ".

3) La formula che prendo a caso da una carta qualsiasi era la seguente " eaque mea bindictionem, sicut super legitur, nos vobis ab omnis homines inantestare et defensare promictimus, quit sim menime potuerimus, aud si nos ipsis forsitans per quacumque modis remobere aud retornare quesierimus, ante homnia questio nostra sit bacuum et inanes et dupplo supradicto pretium nos vobis componere promictimus; et quod aput vos immelioratum fuerit; sub estimationem pretii nos vobis restaurare promictimus " CC. 104 [893]. Il pagamento della composizione era garantito poi dallo stesso alienante. V. in M. N. A. 103 [963] un esempio di composizione fatta pagare " quia non potuistis nobis memoratas terras *antestare et defensare* ". Prevaleva l'uso della composizione stabilita nel doppio del prezzo ed a favore della parte lesa; ma si trova anche, specialmente nelle carte baresi, che la composizione andava in parte a vantaggio anche del fisco, secondo le leggi bizantine. Es. C. D. B. I, 1 [952], III, 7, [1054].

4) CC. 176 [948] " et obligavit se ipse iohannes prestiter et suos heredes nobis nostrisque heredibus defensandum a partibus da omnis omnibus, cui per eum exinde datum aut obligatum paruerit de alii bero hominibus non queramus illum abere defensorem, sed liceat me vice illius cum ipsa monimen in omnibus causare et omnis legem et.... iustitia recipere, et per nos ipsis siamus nobis inde autorem et defensorem; tamen ille eos defensare a sortifices suos et da omnis homines, cui per eum exinde datum aut obligatum paruerit ". Altri esempi v. in CC. 44 [856], 328 [981], 368 [984] 474 [994], 615 [1009], ecc.

mezzo con cui provare il proprio diritto [1]), e vediamo quindi che il giudice, anche senza che si presenti l'autore, riceve tutte le altre difese che si potevano addurre e giudica in base a queste [2]).

Fra questi mezzi defensionali s'intende che dovevano avere valore precipuo i documenti (*monimina*), che nelle alienazioni si trasmettevano, di solito, insieme al fondo, all'aquirente, ad *defensionem* [3]). Se il tradente non poteva cedere i documenti scritti egli dovea dichiararsi sempre pronto a presentarli, in caso di bisogno; in questo caso, fra le parti che dovevano ricorrere agli stessi documenti attestanti i titoli dei loro diritti, si stipulavano sovente dei patti speciali per la custodia e l'uso comune di quelli [4]). Era necessario poi, di documento in documento, risalire fino al punto in cui il diritto apparisse incontestabile. Era necessario perciò, talvolta, addurre in giudizio un gran numero di documenti. Una volta si trovavano presentati al tribunale ben 60 *monimina* «inter brebi et cartule» [5]).

L'importanza del documento scritto, la facilità con cui poteva andare distrutto e smarrito, l'ignoranza dei tempi rendevano facili e frequenti le falsificazioni, fatte o per riparare alla perdita di documenti autentici, o per far valere pretese, usurpazioni ecc. Non sono rari perciò i processi in cui risulti l'uso di documenti falsi. Quando una carta era trovata falsa, il giu-

---

[1]) "Vice nostra cum ipso scriptum causare et rebus ipsas vobis defensare per vos ipsis" CC. 147 [927]; cfr. 176 [948]. — "Cum omnibus monimen et rationes que exinde habere potueritis" CC. 368 [984].

[2]) Es. CC. 120 [905], 135 [918]. In CC. 1357 [1063] vediamo che il giudice stesso domanda al convenuto "si per se vellet defendere".

[3]) Es CC. 414 [994] "tota et inclita suprascripta monimina modo vobis ad defensionem semper abendum dedimus, ut licead bos, et cui per bos datum paruerit et vestris heredibus vice nostra et de nostris heredibus in omnibus inde causare et finem facere et per hos ipsis siatis inde auctores et defensores".

[4]) Es. CC. 326 [980] "monimina et brebe sigillatim quem ipsi germani mei ad defensionem dedit, salbi illi facere absque degeneratione et ingne; et quando nobis et ad nostris heredibus necesse fuerunt supradicta monimina et brebem sigillatum, quod ipse iohannes aput se habuit tunc deant nobis ille ipse iohannes et eius heredes mihi et ad meis heredibus, ut habeamus nos ea, quando nobis necesse fuerit pro ipsa rebus que ipsi germani mei per ipsa carta et per finis que continet eidem iohanni venumdedit". V. pure CC. 221 [961], 254 [968], 721 [1020] 1350, [1063] ecc.

[5]) CC. 149 [928]. Cfr. 1195 [1054].

dice la faceva « statim incidere et rumpere » [1]). Se le prove scritte non bastavano a definire la questione, si ricorreva ad altre prove, alla testimonianza, ed i testimoni giuravano sopra i quattro evangeli [2]), oppure, mezzo di prova codesto che ha carattere meramente sussidiario, si invitavano le parti a prestar giuramento da sole [3]) o coi propri *sacramentales*, detti anche *aidos* [4]). Però molte volte, al momento di prestar giuramento la parte che non lo poteva prestare si ritirava, e si definiva la questione *per bonam combenientiam* [5]). Altra prova, ma che noi troviamo rarissima, era l'ordalia o giudizio di Dio per mezzo della pugna giudiziaria [6]).

La difesa è esercitata, in generale, nei giudizi longobardi dalla parte stessa la quale si tutela direttamente. Tuttavia la rappresentanza anche presso i longobardi, in alcuni casi, è accordata. Anzi, poichè la legge la ammetteva, oltre che per le chiese, per le vedove, per i pupilli [7]), anche per gli ignoranti di diritto [8]), noi vediamo che si adduce sovente questo pretesto per richiedere l'assistenza dell'avvocato [9]), così che la presenza di questo, certamente sotto l'influsso del diritto romano, secondo il quale l'avvocato rappresenta ordinariamente la parte, si va facendo sempre più frequente.

---

1) C. D. G. 47 [945]; M. N. A. 322 [1022].

2) C. D. G. 8 [830]; Morea, 40 [1052]. C. D. B. III, 1 [971].

3) In una carta (CC. 135 [918]) il convenuto dichiara di rinunziare alla difesa per tre parti di un fondo rivendicato, non potendo provare i suoi diritti *neque per testes neque por monimen* e di mantenerla invece per la quarta parte per la quale " per sacramenta ausus fuerit causare aud contendere ".

4) CC. 45 [856], 1373 [1064]; Morea, 40 [1052], 44 [1075]; M. N. A. 237 [994].

5) " Orta est inter nos exinde vona convenihentia, ut absque sacramenta inter nos exinde diffinirent " CC. 288 [976]; cfr. CC. 269 [972] 489 [995] 1321 [1061]; Morea, 32 [1009] ecc. essendo il fatto frequentissimo.

6) Trinchera, 4 [899]; Gattola, 75 [1052].

7) V. Ratch. 11. Per le chiese e per le vedove è inutile citare esempi che sono comunissimi. Per i pupilli v. M. N. A. 428 [1077] " ipsa gloriosa potestas michi adbocatorem dedit pro ipsa mea parbitate ".

8) " Qui per semplicitatem causam suam agere nescit ". Ratch. 11.

9) In una causa i convenuti dichiarano " ut nescirent inde respondere sine advocatorem " CC. 727 [1021]; " dixit, nescire inde ei respondere sine advocatorem " CC. 728 [1021], 835 [1031], 1237 [1057]; C. D. B. III, 17 [1077]. Nota invece le carte CC. 1365 [1094] in cui una donna del Cilento dice " et omnia per memetipsa egi quia illius aetatis me esse confiteor cui nec *autori* nec *curatoribus* auxilium esse indiget ". Cfr. Battaglia, *La difesa nei giudizi in Italia sotto la dominazione dei Longobardi*. Palermo, 1900.

Raggiunta la prova, il giudice, se le parti non erano prima venute ad una pacifica convenzione, pronunziava la sentenza. Se il vincitore era il rivendicante, questi veniva reintegrato nei suoi diritti mediante la *retraditio* di cui si prendeva atto nello stesso breve del giudice [1]), o per cui si faceva uno strumento apposito [2]).

Talvolta, in seguito all'*iudicatum* del giudice, o della *conventio* intervenuta fra le parti, la parte soccombente rilasciava a favore dell'altra una *carta securitatis* [3]).

Tutto questo procedimento però, in cui il formalismo tradiva la debolezza dei mezzi di tutela della proprietà, in cui i mezzi di difesa non erano sempre seri e sicuri, non poteva costituire certamente una efficace garanzia dei propri diritti. La frequenza delle contese (*intentiones*) mostra quanto fosse facile la violazione degli altrui diritti, come le numerose composizioni arbitrali mostrano quanto fosse scarsa la fiducia nei procedimenti legali. Tutto ci fa credere che, in generale, la proprietà dovesse trovare la sua migliore difesa o nella probità altrui, o nella propria forza.

§ 3. Discorrendo delle condizioni giuridiche della proprietà, è qui il luogo di far cenno di quei diritti reali sulle cose altrui, che avevano il loro fondamento nella separazione della proprietà dal possesso e per cui il dominio di fatto del suolo veniva a distinguersi dal dominio di diritto. Di alcuni abbiamo già fatto parola parlando di beni comuni e delle servitù. Ad altri di questi diritti reali sulle cose altrui davano origine alcune speciali concessioni e contratti. Ma poichè alcuni di questi aveano lo scopo evidente di contrattare l'impiego del lavoro nel suolo, è più acconcio parlarne quando si dirà dei contratti agrari. Qui si voglion, così, ricordare soltanto quelle concessioni, che, *per ragioni indipendenti dalla coltivazione*, trasferivano in persona, diversa dal proprietario, il dominio utile del suolo, creavano dei pieni *jura in re aliena*, consistenti nel pieno godimento dei beni, nella facoltà di dar loro la cultura e la de-

1) CC. 145 [918].

2) CC. 37 [854].

3) Oltre gli esempi tratti dai M. N. A. citati nella nota v. in C. D. G. 39 [936] 56 [958] 48 [945] ecc.

stinazione voluta e che arrivavano fino alla potestà di trasferire in altri questi stessi diritti, avvicinando così queste concessioni a vere alienazioni [1]).

Di tal natura erano, in primo luogo, le concessioni beneficiarie. Concessioni beneficiarie (*ad beneficium)*, quali le troviamo nelle nostre carte, erano quelle per le quali un ecclesiastico, per gli uffici prestati in una chiesa, acquistava il possesso di determinate terre, che venivano da lui interamente godute, senza che egli dovesse alcun censo (la mancanza assoluta di censo caratterizza anzi il beneficio), e venivano fatte da lui coltivare nei modi ed alle condizioni che meglio gli piacessero [2]). La concessione del beneficio era fatta, per solito, dal rettore della chiesa cui il beneficiato apparteneva [3]), o da' laici patroni della chiesa. La sua durata era per lo più a vita, ed in questo caso il beneficio ritornava al concedente, alla morte del beneficiato, che però, talora, aveva la facoltà di disporre, a suo piacimento, di una parte del beneficio stesso [4]). Ma talvolta i benefici erano anche ereditari, ed allora erano trasmessi, a pari condizioni, ai discendenti del concessionario in linea diretta (nato nascente), sempre purchè fossero ecclesiastici; se laici, potevano mantenere il fondo, non più però come beneficio, ma con contratto parziario [5]).

Analoghe alle concessioni beneficiarie erano quelle, che nelle nostre carte sono dette *ad officiandum*. Disseminate nelle campagne v'erano molte chiese erette (o dotate) e quindi rette da privati individui, o da consorzi appositamente formatisi [6]); o dipendenti da altre chiese e monasteri, a cui erano pervenute, talvolta, per donazione degli stessi fondatori o degli eredi [7]). Queste, che venivano chiamate chiese *villane*, erano unite ad

---

1) Troviamo perfino usata la frase " vendidimus tibi ad censu " M. N. D. II, 1, 518 [1074.

2) CC. 183 [953], 723 [1020], 771 [1025].

3) Es. CC. 113 [901].

4) Es. CC. 11 [821].

5) Es. CC. 113 [901]. Sotto forma di concessione beneficiaria vediamo anche restituiti talora all'oblatore i beni da lui offerti.

6) Es. CC. 157 [935], 382 [986], 388 [986] ecc.

7) Es. CC. 1070 [1046], 1220 [1056] ecc.

alcune terre che ne costituivano la dotazione [1]) ed erano il centro di un'azienda agricola che doveva bastare a sè stessa, provvista degli opportuni edifici rurali, degli strumenti del lavoro, dei recipienti del vivo, degli animali per l'agricoltura e la pastorizia. Il sacerdote che veniva fatto *custos* e che doveva «ipsa ecclesia officiare die noctuque... et alluminare... sicut meruerit ecclesia foris civitatem [2]), veniva investito anche del possesso pieno di beni mobili ed immobili annessi alla fondazione. «Pro suis alimoniis» godeva di tutte le rendite delle terre, spesso numerose e largamente provviste di animali, di servi e di lavoratori [3]), mentre non dovea al patrono che un annuo censo, a ricognizione di dominio, consistente in uno o due «paria de oblate» ed un cero, o in un po' di cera, un po' d'olio, o qualche cedro. Oltre a ciò non era tenuto che a conservare le terre in modo «ut totas ipsa rebus proficiant et non dispereant» [4]). La concessione era talvolta ereditaria (nato nascente); ma più spesso a vita. Degno di nota è ricordare che, alla sua morte, il sacerdote, che, oltre le rendite delle terre, riteneva per sè anche tutte le offerte fatte alla chiesa,—salvo gli immobili, gli animali maggiori e quelle cose che fossero state date ad ornamento o ad incremento della chiesa stessa [5]), e salvo le offerte fatte in una o due festività dell'anno che venivano divise col patrono [6])—, dovea lasciare, a vantaggio della chiesa, metà, o due

[1]) Es. Es. " tradidimus... inclita ipsa ecclesia cum bineam et pomis et cetrario et rebus campense de eodem loco pertinentem de eadem ecclesia, CC. 382 [886]; " cellis casis et atriis et de omnibus rebus stabilius... et de ipso molino cum pertinentiis suis, CC. 1258 [1058].

[2]) Es. CC. 323 [980], 382 [986], 1115 [1054], 1220 [1056].

[3]) " Servos et ancillas, CC. 388 [986] " casis de ominis, CC. 1174 [1050].

[4]) CC. 382 [986] e passim.

[5]) " Excepto si in ipsa ecclesia introierit pannum sericum aut vobem, aut cavallum, vel talem oblationem, que at utilitatem ipsius ecclesie esse merear, totum permanead in ipsa ecclesie, CC. 1178 [1053]. Cfr. 388 [986], 1070 [1046]; M. N. A. 200 [985] ed altrove.

[6]) Donando e consorti concedendo in beneficio la chiesa di S. Giovanni esigono metà delle offerte fatte alla chiesa nella festa di S. Giovanni. CC. 323 [980]; così pure nell'altra carta CC. 382 [986] i proprietarii esigono la loro quota " si causam ecclesiasticam vel vobes aut baccas in ipsa ecclesia introierit ,. — Più interessante ancora è la carta CC. 157 [935]. Cinque individui dichiarano che " per visionem nobis apparuit sancti seberini et per bisione nobis allocutus est ut construeremus in ipso planello foris ipsa pusterula sancti benedicti una ecclesia vocabuli sancti seberini confessoris, La

terzi, di quanto, per via di queste offerte «in ipsa ecclesia conquidere potuerit» [1]).

Con queste concessioni *in beneficium*, *ad officiandum* si concedeva dunque il possesso ed il godimento ampio di fondi, per un periodo di tempo lungo, come ricompensa di uffici prestati per ragioni sacre.

Analoghi scopi, ed effetti simili avevano pure alcune concessioni enfiteutiche, in cui la finalità economica di ricondurre il lavoro alla terra è sostituita da altri scopi, come quello di provvedere a pubblici bisogni, di restaurare o costruire edifici sacri o profani, di ricompensare servigi resi o da rendersi, di mascherare una alienazione non consentita dai canoni [2]): fatti cotesti assai frequenti nel medio Evo, di cui pure le nostre carte danno, come vedremo, qualche esempio, e che si spiegano pensando alla varia funzione economica che aveva la terra in quel tempo.

Così pure questa divisione del dominio utile da quello di diritto era prodotta da tutte quelle concessioni e contratti, per i quali il proprietario delle terre si spogliava del suo diritto di proprietà che trasferiva in altri, riservandosi il possesso o dominio di fatto; come avveniva nelle concessioni corrispondenti alle enfiteusi appodiatizie, alle precarie rimunerative o commutative od alle riserve di usufrutto su fondi donati. Non è necessario insistere sulla natura e sulla forma di questi contratti che si trovano frequenti, nella loro sostanza, nelle nostre carte [3]), e

---

Chiesa è fabbricata infatti a loro spese, per cui deve restare sempre in loro *dominio* ed in *potestate* di loro e dei loro parenti. Ma poi „si qualiscumque votatione ibi intraverit, medietatem exinde.... recipiamus nos consortibus„ cfr. CC. 1220 [1056] 1070 [1046].

1) „Et omnia et quantum ad die obiti sui abuerit due sortis exinde deant in ipsa ecclesia„ CC. 382 [986], 388 [986], 320 [980], ed altrove.

2) Si badi che non vogliamo confondere queste concessioni di carattere enfiteutico, promosse da queste ragioni, con quelle che rivestono il carattere di vero contratto agricolo perchè destinate alla migliorazione dei fondi ed alla loro normale coltivazione. La diversa finalità deve distinguere simili concessioni.

3) Qui basti aver accennato alla esistenza di queste forme di godimento del suolo ed alla loro importanza dal punto di vista dell'economia rurale. Un'analisi della natura e della forma giuridica di queste concessioni sarebbe stata estranea al nostro tema. Del resto l'esauriente volume del Pivano, cui rimandiamo, ci ha indotto a sopprimere anche quello che, un po' più dif-

che avevano tutti in comune questo carattere di separare ed attaccare a persone distinte il diritto di proprietà e quello del pieno, o quasi pieno, godimento temporaneo o perpetuo del suolo. Per quanto però questi speciali rapporti fossero stabiliti indipendentemente dallo scopo di promuovere la coltivazione del suolo e di contrattuare l'impiego del lavoro su di esso, non era meno importante la loro funzione economica agricola. Per esse, infatti, il proprietario veniva sostituito dal possessore per tutto ciò che si riferiva alla amministrazione, alla coltivazione, al godimento del suolo e le singole terre, che diversamente sarebbero rimaste abbandonate, inattive, venivano a trovare altrettanti individui interessati nel modo più diretto alla loro produzione. In altri casi invece il coltivatore per tali concessioni veniva a trovarsi in condizioni di protezione e sicurezza migliori, più vantaggiose quindi alla stessa agricoltura; per cui queste forme di godimento del suolo, in quel periodo di tempo in cui non potevano essere certo sensibili gli inconvenienti ad esse inerenti, devono considerarsi come importanti sussidi allo sviluppo della economia rurale.

---

fusamente, a miglior schiarimento di queste concessioni, avevamo già scritto. Nelle nostre carte abbiamo trovato numerose le donazioni con riserva di usufrutto vitalizio od ereditario. V. esempi in CC. 221 [963] 245 [997] 870 [1034], 1117 [1053], 1189 [1053], 1385 [1064]; M. N. A. 6 [920], 95 [961], 113 [965], 116 [965], 125 [967], 143 [970]; C. D. G. 20 [909], 198 [1054], 238 [1068]. Morea, 26 [988]. Di queste ereditarie sono CC. 221 [963], 1117 [1053]; M. N. A. 116 [965].

CAPITOLO III.

POPOLAZIONE RURALE

§ 1. **CLASSI SOCIALI.** *Servi.* — Loro condizione. — Acquisto e perdita della servitù. — Affrancamenti. — *Altre classi di soggetti.* — Loro varietà e condizioni. — *Liberi.* — Proporzione fra le varie classi.

§ 2. **STATO DELLA POPOLAZIONE RURALE.** Condizioni generali. — Aumento e densità della popolazione. — Agglomerazioni rurali e fattorie isolate. — Organizzazioni e comunità rurali.

Non meno che la condizione giuridica della proprietà è necessario conoscere la condizione della popolazione rurale, la quale in una maggiore o minore capacità giuridica, in una maggiore o minore indipendenza economica poteva trovare stimoli od impedimenti, poteva sentirsi più o meno protetta o indifesa nella sua attività lavoratrice, nella accumulazione dei suoi risparmi, nel loro proficuo impiego nel suolo.

La popolazione agricola si trovava divisa in due grandi categorie: di agricoltori liberi proprietari, e di agricoltori coltivatori di terre altrui. Costoro alla lor volta erano distinti in condizionati ed in liberi.

Il gradino più basso della classe dei rustici di condizione servile era formato dai *servi* propriamente detti. Essi erano completamente, distinti dalle altre classi. Nemmeno i nomi avevano con quelle comuni, chè, mentre i liberi s' erano appropriati i nomi germanici langobardi, o portavano nomi greci, i servi avevan nomi romano-cristiani, in forma per lo più dimunitiva, o nomi tratti dalle loro professioni o dal loro paese d'origine [1]).

---

[1]) I nomi prevalenti sono: Ursolo, Petrulo, Dominicello, Marinulo, Martinulo, Bonizello, Leolo, Ursello, Stefanello, Merculo, Marzuccolo, Bonussolo, Anastasiola, Iohannes, Gemmula, Bonula, Sassula ecc. Cfr. C. D. G. 52 [954]; 148 [1024] ecc.; Troya, 430 [720], 559 [743], 581 [745] ecc. Se la onomastica potesse servire di norma si potrebbe dire che la grande massa della popolazione era composta di elementi romani. E questo può essere conforme al

Il servo giuridicamente era poco più che una cosa. Nei documenti, come abbiamo notato, esso trova posto tra gli altri beni del signore, fra i beni mobili e semoventi [1]). Esso è perciò proprietà assoluta del signore che non può abbandonare senza incorrere in pene gravi [2]) mentre può essere dal signore donato, venduto, permutato [3]). Ha una qualche capacità giuridica; ma molto limitata. Può, possedere; ma su di quello che possiede ha un' altra padronanza il signore e soltanto col consenso di costui ne può disporre [4]). Se muore senza eredi i suoi beni vanno al signore [5]). Non può contrar matrimonio che coi suoi pari. Solo il signore poteva concedere matrimoni di servi con liberi; ma anche in questo caso i liberi erano sottoposti a vincoli restrittivi di loro libertà [6]). I servi non potevano stare in giu-

---

vero (cfr. anche Schupfer, *ordini sociali* p. 406). Sarebbe però azzardato invece dire che i liberi fossero di origine prevalentemente germanica, perchè era costume dei romani l'adottare i nomi dei dominatori. Cfr. Salvioli, *Città e campagne*, pag. 69.

[1]) Cfr. nota 2, pag. 14.

[2]) Es. 838 [1031] Cfr. Schupfer, *ordini sociali*, 272.

[3]) Ursolo " quod at Gregorium filium meum donatum habemus " C. D. G. 52 [954]; serva donata " cum duobus infantulis suis " e coi suoi beni Troya, 670 [753]. — Esempio di permuta v. in C. D. G. 60 [962] ove una " mancipia ancilla mea nomine rosa " viene cambiata con un'altra di nome Iaquinta. In CC. 244 [966] troviamo che il prete Giovanni dà all'abate di S. Massimo due suoi *mancipii* di nome Maria e Pietro " qui fuerunt ex genere francorum ", più una libra di argento e riceve in cambio " alia mancipia ipsius ecclesie nomine riganda qui est filia marie monache ". Tale Riganda aveva un figlio, Giovanni, che resta " ad potestate ipsius ecclesie faciendum de illius persona omnia quod voluerit ". Altra permuta abbiamo in CC. 463 [993] ove il conte Friderisio cambia " duos servos adulescentes " che gli erano stati donati con " due parbule infantule... qui sunt filie mirandolo ancilla " della chiesa con cui si fa il cambio. Le alienazioni dei servi avvenivano di solito insieme al loro fondo. Es. CC. 64 [864]; 137 [919].

[4]) I servi possedono il *cispite*, il loro *justo conquisitum*, il loro *peculium*; cfr. CC. 74 [864], 149 [928]: C. D. G. 1? [906] ecc. Talvolta possedono terre e talora anche servi. Ma per disporre di tutto ciò che possedono è sempre necessario il consenso del signore. Vendite di beni appartenenti a servi fatte *cum absolutione* del signore v. ad es. in C. D. G. 8 [845], 26 [919]; M. N. A. 261 [999], CC. 1028, [1043].

[5]) V. CC. 175 [947]; Troya, 812 [769]; Gattola, 87 [984] Cfr. Schupfer, *ordini sociali*, 584.

[6]) Esempi di concessioni simili nelle quali però al consorte libero ed ai figli si impongono servizi, tributi, obblighi vari v. in CC. 384 [986], 568 [1004], 628 [1010]. Accenni pure alla condizione fatta a questi liberi *sociati* con servi v. in M. N. A. 45 [946, 162 [975], 169 [979].

dizio se non in via eccezionale [1]) ed erano esclusi dal servizio militare, ammessi solo per eccezione a qualche prestazione militare [2]). La stessa famiglia del servo era a mala pena riconosciuta, ed i suoi membri potevano essere separati e disgiunti tra loro [3]).

La condizione servile si ereditava per nascita; ma si poteva acquistare per matrimoni con servi, per delitto commesso [4]), o per volere dei genitori che collocavano o vendevano i figli come servi [5]). Dalla servitù si poteva anche uscire per affrancamento, se era fatto dal signore, suo jure, o per riscatto quando il servo si comprava dal padrone. Poteva anche succedere che la emancipazione derivasse per fatti giuridici che davano diritto alla liberazione.

La forma più ordinaria che ricorre molto spesso nelle nostre carte era però l'affrancamento, e la Chiesa mettendo questa fra le opere meritorie avea certo incoraggiato questo movimento, aggiungendo un potente stimolo di più a quelli che derivavano dagli interessi economici [6]). E infatti era entrato nella consuetudine che chi faceva testamento concedesse sempre «pro salute anime nostre» libertà a qualche servo e che chi donava beni alla Chiesa liberasse parte dei servi delle terre donate. I modi di affrancamento erano romani per solito: per imposizione di mani [7]), per testamento, e, più spesso, per cartulam [8]); men-

---

1) CC. 725 [1020] in una causa l'ab. di S. Massimo di Salerno fa "jurare quinque serbos ipsius ecclesie, quia sic ex antiquitus consuetudo abuit facere iurare". In una causa con alcuni servi del Monastero di S. Sergio lo Abate interviene in giudizio "pro vice" dei servi che prestano giuramento. M. N. A. 211 [988]".

2) In una concessione fatta alla badia di Cingla presso Capua dal duca di Benevento vengono esonerati dalla *vigilia civitatis* tanto i *liberi homines* quanto i *servi*. Troya, [808]. Erano però ammessi al sacerdozio. M. N. A. 174 [979] " terra leoni presbiteri serbi mei filio carpiniani serbi mei".

3) CC. 244 [966], 463 [993].

4) "Pro homicidio" Troya, 601 [747].

5) Es. Troya, 912 [769] 284 [1090]; CC. 459 [993], 833 [1031]. Servi si compravano anche dagli infedeli. V. M. N. A. 18 [928].

6) Abignente, *La schiavitù nei suoi rapporti con la Chiesa e col laicato*, Torino, 1890, pp. 100 e sgg. Cfr. Schupfer, *ordini sociali*, 287. Esempio di formula di affrancamento per motivi religiosi v. in CC. 149 [928].

7) Troya, 669 [752]; CC. 149 [928].

8) Troya, 912 [769]; CC. 175 [947], 394 [981]; M. N. A. 13 [928].

tre la manumissione germanica «per quatuor angulos terre» si incontra più raramente [1]).

Il servo affrancato «per cartulam» riceveva ordinariamente una *cartula liberationis*, dichiarazione e mezzo di difesa della sua libertà [2]). Di qui il nome di *cartulati* che tali individui prendevano [3]). Questa carta era quindi il mezzo migliore di prova della libertà acquisita. Ma, in mancanza di essa, le leggi ammettevano altri mezzi, come il giuramento con sacramentali, il duello [4]). Nelle nostre carte troviamo un notevole esempio in cui è accordata ai servi la facoltà di far valere la loro presunta libertà con le armi alla mano, mediante il duello. Vediamo però che essi rinunziano a questa prova e preferiscono emanciparsi mediante riscatto [5]).

Il servo liberato poteva portare con se «*omnem suum juxtum conquisitum*» il suo *cispite* [6]), e spesso gli era aggiunto un dono in denaro, animali, terre, case [7]). Ma rare volte la liberazione era completa; [8]) molto più spesso era condizionata [9]) e, se accordava al manomesso capacità giuridica, lo lasciava sottoposto ad alcuni vincoli: l'obbligo cioè di alcune opere [10]) e di

1) C. D. G. 234 [1067].

2) M. N. A. 13 [928]; *Regesta neapolit.* 329 [1006]; C. D. G. 143 [1043], in cui si concede che ognuno dei liberati "habeat de omni tempore clamore" dagli eredi del testatore.

3) Calisse, *St. del diritto*, III, 18; Cipolla, *Audace Vescovo d' Asti*, "miscellanea ecc." p. 168.

4) V. Grimoald 2; Rach. 6; Aist. 22.

5) C. D. G. 100 [999]. Alcuni servi si erano rifiutati di prestar *servitio* al vescovo di Gaeta protestando "ut nullo modo essemus vestri servi, sed veri liberi". Il *missus* dell'imperatore, presso cui il vescovo era ricorso, presa *guadiam et guindenatoriam* dalle parti, dà ai servi 8 giorni di tempo per decidere se volessero *pugnari ad spatham* o dichiararsi servi. Quelli "*pro magno pavore*" ricusarono "*ipsam pugnam*" non osando provare che il padre loro "servitium de episcopii non fecisset sicut alii massarini" e si riconoscono servi dell'episcopio. Dalla quale servitù poi si riscattano e diventano essi ed eredi "absoluti ab omni condicione episcopii" pagando una libra de auro purissimo "pro conciandum et renovandum palatium episcopii".

6) CC. 64 [868] 304 [981]; C. D. G. 52 [954]; M. N. A. 152 [973] ecc.

7) Troya, 670 [753]; C. D. G. 19 [906]; M. N. A. 37 [942]; 152 [973]; M. N. D. II, 1, 329 [1006].

8) "Liberi absoluti permaneant absque omni condicionem" CC. 235 [966]; "absolutum ab omni jugo servitutis" C. D. G. 100 [999] 234 [1067].

9) Roth. 226 accordava al padrone facoltà d'imporre al servo questa o quella condizione a talento.

10) Obbligo di prestare opera per quattro mesi all'anno. Troya, 912 [769].

alcune responsioni [1]), il divieto di contrar matrimonio con persone di condizione servile [2]), quello di vendere i propri beni ad altri che non fossero i propri conliberti [3]), o di alienarli senza il consenso del signore [4]), il divieto di passare sotto la servitù di altri pena la perdita della libertà [5]), la devoluzione al signore dei beni del liberato morto senza eredi [6]). In una parola il signore, accordando al servo la capacità giuridica e collocandolo sui suoi fondi con diversi rapporti di dipendenza, si studiava di conservare alle sue terre un capitale ed un lavoro che, per effetto di una piena affrancazione, sarebbero stati liberi di emigrare in altre [7]). Non sempre nemmeno la libertà concessa era immediata; ma a termine. Spesso, se il servo veniva affrancato per testamento, era costretto a rimanere nel suo stato fino alla morte di persone designate dal testatore, della moglie di costui, ad esempio [8]). Però questa libertà condizionata che, migliorando la sorte del servo, non danneggiava il signore, dovette favorire l'emancipazione della classe servile e contribuire

---

1) " Unum parium de pulli " ogni anno nel giorno di natale. C. D. G. 143 [1024].

2) Troya, 912 [769]; CC. 334 [981] 491 [996]; M. N. A. 152 [973]; C. D. G. 234 [1067]; M. N. D. II. 1. 329 [1006].

3) Es. Troya, 912 [769]; C. D. G. 19 [906], 143 [1024]; Gattola I, 11 [764 - 711], 19 [797]. In questi documenti *coliberti* è usato nel significato romano di *liberti eiusdem domini*, e non nel significato più largo con cui si trova nelle leggi germaniche ed altrove di *pares*, di individui, cioè, di eguale condizione. Romane sono pure le norme che li reggono. Cfr. Tamassia, *Alienazioni* p. 127, 128, 201; *I colliberti* ecc.; *Stranieri* p. 771 (15) n. 1.

4) Es. Troya, 912 [769]; CC. 175 [947]; M. N. A. 239 [996].

5) " Non habeatis potestatem de apprehendere haud habere alium seniorem " CC. 159 [928]. Cfr. C. D. G. 143 [1024]; CC. 1359 [1063]; M. N. D. II. 1. 329 [1006]. In Troya, 912 [769], è fatto divieto al servo liberato di far servi i figli.

6) Es. Troya, 912 [769]; Gattola, I°, 11 764-71], 19 [797].

7) La preoccupazione di queste restrizioni può, a mio vedere, essere provata anche da CC. 1359 [1063] in cui Maria, Maralda, Alferana e Pietro son fatti liberi ma con la condizione che " non habeant licentiam alterum domuum habere nisi heredes " del liberatore. Questo divieto però è limitato " intra totum vicum quod arcum magnum dicitur ". Al di là di esso quibus voluerint deserbiant et sub defensione quos voluerint permaneant ". Ciò si può spiegare pensando appunto che, al di là di quel dato territorio, non era più sensibile il danno derivante dal passaggio dei servi liberati dal dominio di un signore a quello di un altro.

8) CC. 491 [996]; C. D. G. 234 [1067].

alla trasformazione dell'antico servaggio in una condizione più conforme alla dignità umana.

Tali restrizioni accompagnanti molto spesso la liberazione del servo ci fan meglio vedere quale substrato di interessi economici suffragasse le ragioni di pietà, cui le emancipazioni erano ispirate. Poichè con tale sistema il signore da una parte, creava un lavoratore più intelligente e più intraprendente, come poteva essere colui che, per la libertà acquisita, avendo maggiori diritti di possedere, di disporre, di tutelare le sue ragioni dinanzi i tribunali, era maggiormente cointeressato alla produzione; dall'altra, il signore, coi diritti che si riservava, si premuniva contro la perdita di tale forza lavoratrice, o contro la dispersione dei capitali rappresentati dagli accumulati risparmi del servo liberato. Il quale, quindi, acquistava quel tanto di libertà che poteva essere a lui profittevole, diminuita di quel tanto che avrebbe potuto riuscire dannosa al padrone.

Un' altra cosa è da osservarsi. Queste emancipazioni, per quanto ordinariamente fossero individuali, concorrevano, insieme ad altre cause, a far scomparire la classe dei servi propriamente detta. Questa, per una serie di circostanze interne ed esterne, era soggetta ad una grande mortalità, mentre, costretta a riprodursi in condizioni assolutamente sfavorevoli, scarse ne erano le nascite [1]). Le mancava, inoltre, una vera larga base di rifornimento; così essa era come un campo chiuso, una casta aristocratica a rovescio, ove pochi entravano e donde molti uscivano; era condannata quindi ad estinguersi da sè, e le emancipazioni ne affrettavano la fine. Infatti i nostri documenti, quanto più sono a noi vicini, tanto meno frequente menzione fanno dei servi.

Accanto a questi le carte ricordano altre categorie di dipendenti: *defisi*, *commenditi*, *affidati*, *offerti*, *censiti*, *hospites*, *excusati* [2]).

[1]) A proposito di ciò v. Salvioli, *Sullo Stato* ecc. 71-75.

[2]) " Idest omnibus hospitibus et commenditis, censitis seu serbi „ M. N. A. 162 [975]; " Servis et ancillis cartulatis atque offertis „ Gattola, 87 [984]; " etiam excusatos seu offertos qui in praefatis monasteriis legitime jam subiecti sunt „ *Chron Volturn.* 367 [sec. VIII].

Salvo gli « excusati » che alcuni credono servi fuggiti e ritornati al padrone con l'intercessione di qualche ecclesiastico che li sottraeva alla *disciplinatio* [1]), gli altri possono considerarsi come liberi la cui libertà era stata limitata, o diminuita. Tali erano certamente i « comenditi », i « defisi », [2]) gli « offerti », coi quali nomi erano indicati quei liberi che si erano posti in *fiducia* [3]), sotto la *defensio* o nella *comendatio* [4]), del sovrano [5]), o di enti ecclesiastici o laici [6]). Di questa protezione aveano in particolar modo bisogno gli stranieri, e *defisi* erano in gran

1) A questa opinione non accede Besta, *Diritto consuet.*, p. 42, che crede excusati coloro che fossero stati dichiarati immuni da qualche servizio. Tale significato sembra infatti avere questa voce in Trinchera, X [999] ove si dice " *καὶ εἰς μεν τὸ κάστρον τῆς βάρεως ἑ ξ χ ο υ σ α σ θ α ι Πρεσβυτέρους τῆς κατολικῆς ἐκκλησίας τῶν ἀριθμῶν τριάκοντα ἑ ξ* ". Ma altri documenti mostrano che questa voce indicava individuo posto in condizioni di dipendenza, come in *Chron Volturn* 3ı.7 [sec. VIII] (v. nota precedente) ed in Beltrani, XVI [1054] ove Sasso di Pietro è costretto a difendersi contro alcuni *λέγοντες... ἐξχουσατον αὐτῶν ἐκείνου ὑπαρχειν* ed è invitato quindi a giurare di non aver mai pagato *τι ἐξχουσατικίον*. — Beltrani, opina che tali escusati fossero " servi che rifugiatisi presso le chiese, implorando perdono, tornavano, mercè i buoni uffici degli ecclesiastici in potere dei loro padroni allorquando questi giuravano di ampliamente perdonarli " (p. XXXI). In Gregorio de Tours *Hist. Franc.* V, 3 troviamo la voce *excusatos* riferito a servi unitisi clandestinamente in matrimonio, postisi poi sotto la protezione ecclesiastica e restituiti al padrone con la promessa " ut de omni pena corporali liberi maneant ".

2) *Defisi e comenditi* doveano essere nomi indicanti la stessa condizione di fatto. In *Chron. Volturn.* 398 [854] troviamo lo stato di *comendati* derivato dalla *defensio*: " nos per *defensionis* causam fuimus liberi homines *comendati* in ipso monasterio ". Invece in M. N. D. II, 1, 506 [1071] troviamo che Giovanni è dichiarato *defiso* di un monastero " eo quod de quo ipso Iohanne venit ad avitandum in ista civitate *comendatus* fuit ad quondam domino Iohanne venerabilis presbitero ". La stessa cosa che i *defisi* erano gli affidati (v. Besta, *Diritto consuetudinario*, 42) che si trovano nelle carte baresi più tarde [1087, 1098 ecc.], e pei quali puoi vedere Massa, *Le consuetudini della città di Bari*, p. 46 e sgg. (Cfr. Rinaldi, I " *Fideles* " *e gli* " *affidati* " *nei secoli XII e XIII* in " Miscellanea di storia ecclesiastica " I, 8-9, II, 1, 1893). Quanto alla originaria condizione di libertà di tali individui essa è chiara dalle carte. Es. *Chron. Volturn.* 398 [854]; M. N. A. 67 [953]; CC. 221 [963] 1049 [1045]. Cfs, Capasso, *Pactum*, 552 e sgg.; Schipa, *Ducato* (1893) 644; Ciccaglione, *Ducati napol.* p. 152.

3) Troya, 604 [747]. v. Tamassia, *Stranieri*, 762 (6) nota 5.

4) " Sub defensione et protectione tua domini abbati " CC. 764 [1025]; causa fuimus.... *comendati* in ipso monasterio. *Chron. Voltur.* 396 [854]. Cfr. CC. 1049 [1045], 1359 [1063].

5) v. Tamassia, *Stranieri*, 762 e segg.

6) Es. M. N. A. 39 [943], 170 [932] 162 [975]; CC. 873 [1034]. In M. N. A. 208 [987] e Tosti, I, 223 [949 - 986] troviamo *comenditi* di enfiteuti di terre di un monastero.

parte tali [1]); ma anche gli altri la sollecitavano con lo scopo di sottrarsi a gli oneri verso il fisco o di sottoporsi ad una *districtio*, ritenuta migliore di quella degli ufficiali pubblici, o di avere maggiori terre in usufrutto, od assicurato il mantenimento, come appunto facevano gli «offerti» [2]).

Gli «hospites» della Liburia pure, pare fossero originariamente liberi della persona e vincolati semplicemente *de terra* [3]); ma la loro servitù reale si dovette trasformare in personale così da conservare doveri verso il loro signore anche quando si separavano dal suolo, quando cioè erano *exfundati* [4]). Forse altrettanto, crediamo noi, era dei *censiles* [5]).

---

[1]) Es. Giovanni è *defiso* del monastero "eo quod de quo ipso Iohanne *venit ad avitandum in ista civitate comendatus fuit* ecc., M. N. D. II, 1, 506 [1071]. Il *defiso* Giovanni, quindi, era un *advena* un *Waregang (varegang* CC. 453 [992]) postosi sotto la protezione di un ente ecclesiastico che dovea aver ricevuto dal principe lo *jus affidandi*. V. Tamassia, *Stranieri*, 766 (10) e Besta, *Diritto consuetudinario*, 42. - A proposito di Waregang, voce che il Bruckner, spiega come colui *che viene* «*d'oltre*, *mare*, mi sia lecito avanzare il dubbio che derivi dalla parola *ware*: mercanzia, e dal participio *gehen* (c'è la forma dialettale *gangen* per *gegangen*) per cui indicherebbe colui che è andato (o venuto) per ragioni di commercio. Osservo che nel *Pactum* giurato dal Duca Sergio la condizioni di stranieri è indicata con le parole "Homines qui venerint vel venerit per terram aut per mare cum mercato vel absque mercato in Neapolim" (Cap. 8. Brandileone, *Sulla Data del Pactum*". Torino, 1900, p. 9. Estratto dalla "Riv. It. per le scienze giuridiche").

[2]) Gli *offerti* che delle loro persone e servigi e di loro beni, facevano *traditio per capillos capitis* o per *comam capitis* a qualche chiesa o monastero per averne di ritorno, in usufrutto, le terre cedute, o per essere mantenuti e vestiti, vanno distinti dai "deflsi" o "comenditi".

[3]) La libertà originaria degli *hospites* è ammessa dagli scrittori (Ciccaglione, *Ducati nap.* p. 158) che li considerano derivati dai *tertiatores* dei quali cessa menzione nei documenti, dopo l'836. (Racioppi. *Il «Patto di Arechi*" p. 92; Ciccaglione. *St. del diritto*, I, 204). In questo caso la condizione originaria di liberi sarebbe anche più chiara se si potesse accettare l'opinione di Thibault, (*L'impôt direct* ecc.) che pensa che i "tertiatores" altro non fossero che gli antichi possessori romani che avevano continuato a pagare anche sotto gli Ostrogoti la *tertia*, cioè l'imposta fondiaria in natura. Il Thibault pare però ignorare l'acuto e dotto studio del Racioppi che pensa che i "tertiatores" fossero coloni affissi al suolo, lavoranti le terre della Liburia prima della occupazione longobarda e costretti, avvenuta questa, a dare due terzi del loro prodotto per soddisfare l'antico padrone ed il nuovo ospite langobardo.

[4]) Per la dipendenza personale degli *hospites* valga il doc. M. N. A. 214 [989] ove, trattandosi di un ospite *exfundatus*, che quindi non aveva rapporti *de terra*, si dice "ut *sola personam* memorati aliperti exfundati hospiti nostro de memorato loco casalem ad eis impartita dedissent".

[5]) Li troviamo ricordati nei documenti accanto agli hospites, ai comenditi. Es. "Idest omnibus hospitibus et commenditis censitis seu serbi" M. N.

Difficile è dire in che le condizioni specifiche di queste varie categorie di dipendenti differissero, ed anche quale differenza vi fosse fra quelli dei territori romani e quelli longobardi. La loro situazione era pressochè identica poichè, benchè i «defisi», i «commenditi» avessero in origine una soggezione personale, collocandosi essi, per lo più, nelle terre del loro patrono, diventando cioè *fundati*, acquistavano poi anche obblighi reali, tali quali gli «hospites» ed i «censiles» [1]) Nè v'erano apparenti differenze nelle loro condizioni giuridiche. La loro libertà era semplicemente limitata, non soppressa [2]); potevano aver beni propri, terre e servi [3]); ma era necessario il beneplacito del loro signore per alienare i loro beni [4]), per contrarre obbligazioni [5]); il signore aveva pure su di essi dei diritti successo-

A. 152 [975], "simul cum hominibus et censitis suis... quam que cum omnibus ospitibus suis vel commenditis„ M. N. A. 395 [1054]; "omnes (servi?) et *censitis* ipsius archiepiscopi tam masculi quam femino, ut sic ibidem deserviat ecc.„ Schipa, *Salerno*. App. 36 [1019]. Propendo a credere che questi *censiles* non fossero altro che individui collocati su qualche fondo, per cui doveano rispondere un censo (consuetudinaria censora), ed assoggettati inoltre a servizi personali (v. M. N. A. 162 [975]) ed a conseguenti restrizioni della loro libertà (v. Schipa, *Salerno*, apd. 36 [1019]). In M. N. A. 45 [946] troviamo detto "qualemcumque hominem *liverum*... qui non siat *censilem*„. Questa locuzione fa pensare che vi fossero uomini liberi censili e fa argomentare quindi lo stato originario di piena libertà di questa categoria di dipendenti. Cfr. Ciccaglione. *Feudalità*, n. 176.

[1]) Es. *Comenditi fundati ed exfundati* in M. N. A. 39 [948]. Di questa soggezione reale potevano essere liberati; ma rimaneva tuttavia la dipendenza personale. Così vediamo in M. N. D. II, 1, 557 [1093] che due *defisi* sono dichiarati "liberi et absoluti cum omnem illorum vestimenta et calciamonta„ e liberi di andarsene dove vogliono ma "salva illorum libertate defisi esse debeant de memoratis filiis suis et de illorum heredibus de bera uxore et biro„.

[2]) "Nos et parentes nostros *semper liberi* fuimus; nam nos per defensionis causam fuimus *liberi homines comendati* in ipso monasterio non pro servi„ *Chron. Volturn.* 398 [854]. Cfr. M. N. D. II, 1, 557 [1093].

[3]) Es. M. N. A. 37 [942]; M. N. D. II, 1, 449 [1034].

[4]) Es. pei defisi M. N. A. 376 [1042], 419 [1073]; per gli hospites M. N. A. 291 [1014]; pei censiles Schipa, *Salerno* app. 36 [1019].

[5]) Per gli hospites v. M. N. A. 291 [1014]. V. pure in M. N. D. II, 1, 449 [1034] in cui due patroni vendono ad un loro defiso terre già appartenenti ad altro defiso fratello del precedente, a loro infiduciate da costui per un debito ed a loro rimaste in conseguenza del mancato pagamento di esso. E queste terre sono vendute *con facoltà di* "*ipsas terras usuras dare per quovis modum*„.

ri [1]), ed a lui era dovuto obbedienza [2]), servigi personali, prestazioni economiche [3]). Qualche limite v'era anche nel loro diritto di contrarre matrimonio con liberi [4]).

È facile ora vedere come, anche in questo caso le restrizioni alla libertà di queste categorie di dipendenti fossero di natura più che altro economica. Poichè i diritti che su di questi dipendenti aveva il signore, mentre tendevano a mantenere dei lavoratori sui suoi fondi, gli permettevano di esercitare una tutela contro la dispersione dei capitali d'esercizio profittevoli alle sue terre, nei quali specialmente consisteva il peculio di questi dipendenti e di cui l'impiego o la disponibilità non poteva avvenire senza il beneplacito del signore.

La classe più elevata della popolazione rurale era, infine, costituita dai liberi. Questi in parte erano proprietari e coltivatori delle terre proprie; in parte si collocavano sulle terre altrui che assumevano coi vari contratti, di cui dovremo più tardi occuparci [5]). Essi in questo caso non erano, ordinariamente,

1) Gli ospiti, i commenditi erano soggetti a *responsatica vivorum et mortuorum*. M. N. A. 395 [1054]. Sulla pretesa che i defisi non potessero disporre senza il consenso del loro signore v. M. N. A. 418 [1073]. Il signore succedeva agli offerti, morti senza erede. Es. CC. 281 [963].

2) " Concedimus personas nostras in servitio et defensione de monasterio.... nos obedientes esse debeamus et in eorum defensione permanere debeamus salva libertate nortra... habeant licentiam nos distringere et pignorare „ *Chron. Volturn.* 364 [782] " et facciamus servitium annualiter in jamdicto monasterio sicut aliis hominibus, qui abunt offerta rebus in predicto monasterio et omni tempore retdamus rationem in parte iamdicta ecclesia „ CC. 221 [963].

3) " Censora, regule, responsatica vivorum et mortuorum salute, angarie „ M. N. A. 162 [975], 395 [1054]; " consuetudinarium censum regule responsaticum „. M. N. A. 37 [942]; " Angaria, servitium censum dationem „ Schipa, *Salerno*, app. 36 [1019]. " Defensaticum „ M. N. D. II, 1, 329 [1006]. " Affidatura „ (corrisponde al " defensaticum „. Besta, p. 42) C. D. B. V, 8 [1087], 52 [1108], 54 [1109]. Pel " defensaticum „ v. anche Capasso, *Il Pactum*, p. 559.

4) Le femmine degli *hospites*, dei *commenditi*, dei *censiti* avevan facoltà di sposar liberi, ma questi allora dovevano angarie al signore M. N. A. 162 [975]. V. pure alcuni *hospites* che si mettono come *fondati* nelle terre del signore di cui sono *hospites e servi* (forse servi domestici) avendo ricevuto in compenso il diritto di *a libero maritare* M. N. A. 172 [978].

5) Nei contratti agrari mai niente indica che le terre che, per mezzo di essi, si davano a coltivare fossero concesse ad individui di condizione servile. È da presumersi quindi che quei contratti fossero fatti con coltivatori

tenuti che ai censi, alle responsioni pattuite; nè alla terra li vincolava che il contratto per il solo tempo della sua durata, avendo spesso anzi essi il diritto di abbandonare il fondo a loro piacimento. Il frequente ricorrere di documenti che riguardano l'impiego sulle terre di questi liberi coltivatori, mostra come essi dovessero essere numerosi. Ma non crediamo che, con l'andar del tempo, questa loro libertà andasse immune da restrizioni. Il prevalente interesse dei signori dovea alterare la loro condizione originaria. Questi doveano, infatti, cercare di vincolare meglio i lavoratori al suolo; e già in qualche contratto troviamo vietato l'abbandono del fondo [1]). Inoltre si faceva strada la tendenza di farsi compensare con l'imposizione di servigi ed opere personali la mitezza dei canoni corrisposti. Così i liberi s'andavano assoggettando ad obblighi caratteristici di altre classi di condizione inferiore [2]) con cui doveano finire per confondersi.

Si può anzi dire che si trovano già nell'epoca che noi studiamo poste le basi di un fatto che si generalizzerà in un periodo posteriore, che, cioè, per l'estinguersi od il sollevarsi dei servi, per l'assoggettarsi spontaneo o per il lento abbassarsi dei liberi, le classi della popolazione rurale, vanno fondendosi in un'unica classe intermedia [3]), che, mutate le condizioni sociali

liberi. In alcuni documenti poi lo stato di libertà di costoro è espressamente dichiarato. Es. " Ipsi germani ad pastenandum ad partione datum habent petri libero homine ". CC. 230 [965]. Cfr. CC. 1049 [1045]. A liberi coloni accennano pure M. N. A. 45 [946]; Gattola, 29 [979].

[1]) Es. il *liber homo* che assume terre dall'abate di S. Sofia con l'obbligo che " maneat sub defensionem suprascripti monasterii, et non abeat alium seniorem nisi ipsum domnus abbas... et non abeat potestatem exire... sine licentiam et apsolutione ipsius domni abbatis " CC. 1049 [1045].

[2]) V. i *liveri hominibus* dell'arcivescovo di Salerno obbligati "*angariam* et omnem *servitium* et omnem censum vel dationem... dare et facere " Schipa, *Salerno*. App. 36 [1019].

[3]) Questa fusione e confusione non solo risulta dalla identità degli obblighi che vanno acquistando le varie classi, ma anche dal vedere indicati i rustici con nomi nuovi nei quali il concetto economico o amministrativo si sostituisce a quello giuridico, come quello di *portionarii* (" quomodo feceris totas ipso loco cum portionariis suis qui terra in parte tenueris " M. N. A. 257 [997]), di *fundati* (" genitore et filio fundati de parentibus meis fuerunt " M. N. A. 27 [937]), di *massarini* (C. D. G. 39 [936], 100 [999]), di *curtisani* (Gattola, 40 [965]; C. D. G. 181 [1047]; *Chron. Volt.* 371 [819]), o quello collettivo di *villani* (" cum universis ibi habitantibus villanis " R. I. S. 37). Inoltre risulta dalla confusione che si fa tra i nomi, confusione che è spe-

e politiche dell'Italia meridionale, diventerà quella dei servi della gleba.

§ 2. Che la popolazione rurale fosse assai poco densa è facile affermare. L'agricoltura estensiva dominante, l'abbondanza di selve, di pascoli, di prati, di paludi, di terre incolte, gli stessi patti colonici, tutto ci fa vedere una popolazione scarseggiante, mantenuta tale anche dalle guerre frequenti, e dalle frequenti epidemie. Tuttavia i progressivi dissodamenti, un certo inasprimento dei patti colonici ci mostrano nello stesso tempo una tendenza ad un aumento, per quanto lento, oscillante, della popolazione rurale.

Quale rapporto vi fosse tra la superficie del suolo e la popolazione è impossibile stabilire. Quando Ruggero entrò a Napoli donò a ciascuno dei militi 5 moggia di terra con 5 villani [1]). Ammettendo che questi 5 villani rappresentassero le braccia di lavoro abitualmente sufficienti, date le condizioni di allora, per 5 moggia di terreno, avremo che 38 villani sarebbero stati la popolazione attiva di un chilometro quadrato di terra coltivata. Tenendo conto quindi della grande quantità di superficie occupata da selve, da pascoli, da terre incolte, ed accettando pure come media consueta d'allora quella di 1 lavoratore ogni moggio di superficie, avremo che la densità della popolazione attiva non poteva di molto essere superiore a 10 abitanti per chilometro quadrato. È evidente però che questa cifra non può avere altro valore che quello di una supposizione molto approssimativa.

La scarsità della popolazione, la poca sicurezza pubblica, la frequenza delle paludi e la conseguente insalubrità dell'aria, spesso la mancanza d'acqua, doveano rendere frequente il raggruppamento della popolazione, che appunto vediamo, specialmente se si tratta di popolazione servile [2]), riunita in ville, loci, vici, casali.

---

cialmente evidente nei documenti posteriori (C. D. B., III, 81 [1169]; V, 122 [1164]) ove i varii dipendenti si confondono nella forma indistinta dei semiliberi e dei rustici. Besta, 43; Ciccaglione, *Duc. Nap.* 153.

[1]) Schipa, *Ducato di Napoli*, 1893, p. 476.

[2]) Es. *Chron. Voltur.* 386 [831] Villa Trita con *case* 24 "cum totidem hominibus in eis consistentibus servis et ancillis"; 397 [872] ove sono nominati i servi abitanti nelle ville di Cerquoto, di Martinisco, di Laurentisu, circa 400 servi in tutto con le loro famiglie.

Però per quanto dovesse essere prevalente il sistema delle agglomerazioni rurali, non dobbiamo dimenticare che nelle concessioni di suolo, quelle specialmente di terreni da pastinarsi a vite, si fa l'obbligo al coltivatore di costruirsi l'abitazione e di risiedere nel fondo; per cui dobbiamo pensare che, dove le condizioni della cultura erano migliori, la esistenza del villaggio non escludesse la coesistenza del sistema di cultura a fattoria isolata.

La vita della popolazione rurale doveva svolgersi spesso in condizioni difficili. Viveva essa in tuguri, capanne, in case formate di mal connesse assi di legno il cui arredamento era appena sufficiente ai primi bisogni dell'esistenza [1]). I servi, erano sottoposti all'autorità di un capo che li assoggettava a duri trattamenti [2]). Devastazioni per le continue guerre, malattie frequenti e gravi, carestie intermittenti; tutte quelle calamità pubbliche che ricadono specialmente sulle popolazioni rurali, come siccità, innondazioni, ne dovean rendere travagliata l'esistenza.

Errerebbe però chi pensasse che tutto dovesse essere duro e triste e non vi fossero dei vantaggiosi compensi. La famiglia del rustico bastava in generale a sè stessa. Costruiva da sè la sua casa, fabbricava la maggior parte dei suoi grossolani utensili domestici, lavorava il lino, la lana, faceva da sè le vesti; non comprava che gli utensili di ferro di cui faceva, del resto, uso assai scarso. Al di fuori, al mercato, non si provvedeva che di pochi oggetti superflui, direi quasi di lusso, mentre al mercato portava la parte dei suoi prodotti eccedente i bisogni di consumo della famiglia. Essa quindi meno dei signori, dei proprietari, era soggetta ad essere rovinata e colpita dalle crisi e rivoluzioni del commercio, dall'abbassarsi od elevarsi dei prezzi. Se il lavoro del villano, poi, veniva troppo spesso impiegato nelle terre dominicali, è vero, d' altra parte, che miti erano i

[1]) Ad es. i servi liberati, che potevano portar con sè ogni loro bene mobile, non avevano che il letto ed una cassa. C. D. G. 19 [906], 52 [954].

[2]) " Et si aliquam culpam committebant ipsi suprascripti, vel parentes eorum, in vinculis eos mittebant, et distrigebant pro servos " *Chron. Vult.* 399 [854]. Cfr. Id. 487 [988].

censi che egli corrispondeva al signore per le terre che gli erano assegnate, così che la maggior parte del lavoro sudato su di queste restava al coltivatore. Costui godeva, inoltre, dei frequenti diritti di legnatico, di pascolo, di glandatico, dai quali traeva una gran parte di ciò che gli occorreva per i consumi domestici. Quanto al vitto, la famiglia rurale consuma i suoi prodotti; ma questi sono abbastanza vari: cereali, legumi, latticini, carni di animali minuti, e carni suine, che fornivano anche il principal condimento, il lardo, e la cui importanza nella alimentazione ci è dimostrata dal frequente ricordo dei maiali e dei diritti di glandatico. Se il vitto che riceveva l' operaio giornaliero, può servire di norma per formarci un' idea del tenore dell' alimentazione delle popolazioni rurali, essa non dovea essere scadente. I giornalieri, infatti, oltre il vino, ricevevano per il loro vitto, legumi, lardo, carne di maiale, cacio, pesci [1]).

Quanto alla durezza della condizione servile, bisogna osservare che se essa talvolta poteva esporre il villano a severi trattamenti, se essa imponeva molesti limiti alla libertà ed alla capacità giuridica, offriva però il vantaggio di protezioni ed immunità, per goder le quali molti preferivano alla libertà la servitù [2]). Del resto i più duri vincoli si andavano raddolcendo. Anche la persona del servo pare acquistasse maggiore considerazione. Vediamo infatti che alle parole *servus*, *mancipium*, che prevalgono prima, subentrano quelle di *famulus*, *clientulus*, *infantulus*, che valgono a denotare l'elevazione morale del servo, l'indebolimento dei suoi vincoli servili [3]). E che questi talvolta si rilassassero fin quasi a scomparire, lo possono anche mostrare quei processi in cui i servi si attentano a provare la loro libertà [4]).

Non del tutto infelici quindi si manifestano le condizioni

[1]) V. M. N. A. 78 [957]; M. N. D. II, 1, 285 [995]; M. N. A. 263 [1001], 313 [1020]; CC. 797 [1028], 879 [1034], 1016 [1043], 1052 [1045]. Pel consumo delle carni nei paesi meridionali durante il m. E. V. Kautzky, p. 34.

[2]) Gli stessi emancipati del resto si ricollocavano spesso come servi. tanto è vero che le carte di affrancamento lo vietano, ed impongono in tal caso il ritorno all'antico padrone. Es. CC. 149 [928].

[3]) Cominciano a comparire nel secolo X° e d' allora in poi prevalgono. Es. M. N. A. 13 [928]; CC. 334 [981]; C. D. G. 52 [954], 234 [9067].

[4]) C. D. G. 100 [999]; *Chron. Vult.* 386 [831], 396 [872].

della popolazione rurale, il cui progresso dovea trarre alimento anche dalla associazione. In quei vici, dove si raggruppavano gli abitanti delle campagne, dovean porsi i germi di associazioni fra rustici, delle future comunità rurali. Il bisogno comune di difesa contro nemici esterni, di resistenza contro i signori, contro le loro pretese ed oppressioni, comuni interessi agricoli o religiosi doveano stringere fra di loro questi villani. Manifestazioni di queste loro primitive organizzazioni noi non abbiamo trovato nei documenti al di fuori del consorzio; ma non è improbabile che, sulla base di questa organizzazione puramente economica, si ponessero i germi di associazioni con intenti più larghi [1]). Certo è che più tardi troviamo queste comunità di villaggio, non solo già belle e formate, ma vediamo altresì che esse sono in grado di ottenere dal loro signore, per gli individui che ne fanno parte, concessioni e garanzie [2]).

---

1) Intorno a queste associazioni rurali, ed alle manifestazioni di vita collettiva delld *plebes* rusticane v. Schupfer, *Ordini sociali*, p. 281; Salvioli, *Consortes e colliberti*, p. 189; Tamassia, *Chiesa e Popolo*, p. 12.

2) Es. C. D. G. 253 [1079]. Carta di franchigia di Suio.

PARTE II.

RAPPORTI FRA GLI ELEMENTI DELLA PRODUZIONE AGRARIA. COLTIVAZIONE DEL SUOLO E PRODOTTI

CAPITOLO I.

CONTRATTUAZIONE ED IMPIEGO DEL LAVORO LIBERO E SERVILE

§ 1. **CONTRATTI AGRARI.** *Conduzione di fondi incolti o da migliorarsi.* — Concessioni enfiteutiche o livellarie. — Contratti "ad pastenandum„: Parzionaria e Pastinato. — *Conduzione di fondi coltivati:* a) *Senza concorso del capitale d'esercizio padronale.* — Contratti "*ad responsaticum*„. — Affitto. — b) *Col concorso di detto capitale.* — Contratti a canone parziario. — Ragioni di preferenza degli uni o degli altri.
§ 2. **SALARIATI E SERVI.** Impiego del loro lavoro. — Terre ad economia. — *Intermediari tra il proprietario ed i coltivatori o conduttori dei fondi.* Vicedomini.
§ 3. **ANIMALI E MOLINI.** — Contratti relativi al loro allevamento ed al loro esercizio.

Fatto cenno degli elementi della produzione agraria, veniamo a dire dei rapporti che si stabilivano fra di essi, e dei conseguenti sistemi contrattuali, nel caso in cui il proprietario del suolo non ne fosse nello stesso tempo il coltivatore.

Due erano necessariamente i sistemi cui dava luogo questo stato di cose: o il proprietario teneva la terra con sè e vi impiegava, sotto la direzione immediata sua o dei suoi agenti, le forze lavoratrici di condizionati o di liberi salariati; ovvero la affidava a chi forniva il lavoro. In tal caso (ed è di questo che vogliamo prima occuparci) tra costui e chi concedeva il suolo si pattuivano condizioni varie, il cui modificarsi però doveva essere soggetto alle dominanti leggi economiche che vogliono conservato l'equilibrio fra gli elementi integranti della produzione: fattore naturale, capitale d'esercizio, lavoro. Di qui

i diversi contratti agrari di cui noi non cercheremo la figura giuridica, ma piuttosto la natura e finalità economica [1]), distinguendoli a seconda della differenza fra loro prodotta dal variare reciproco degli elementi suesposti, considerati sia quantitativamente, che qualitativamente.

Ci si affacciano primi quei contratti in cui il proprietario non dà che il suolo, sul quale il concessionario deve far valere il suo lavoro ed i suoi capitali. A tale categoria appartengono, non v'ha dubbio, quelle concessioni che, benchè nelle nostre carte non ne abbiano la forma (sono redatte infatti quasi sempre sotto la forma di *memoratoria*), hanno la natura di quelle enfiteutiche o livellarie [2]). Ma poichè queste si prestavano a regolare rapporti economici molto diversi a seconda della diversa condizione del suolo, bisogna distinguere anzitutto quelle concessioni destinate a mettere in attività di cultura terre abbandonate od incolte.

A ciò sembrano destinati alcuni di questi contratti in cui il proprietario trasferisce al concessionario la terra, in perpetuo, od a lungo termine [3]), contro un canone invariabile, tenue [4]), tenuissimo, anzi, se all'atto della concessione ci sia stato il pagamento della così detta entratura [5]), non riservandosi altro che il diritto di ripetere il canone irriducibile e quello di ritornare nel

---

1) Infatti la stessa forma di contratto poteva essere applicata a regolare diversi rapporti economici. Così, ad esempio, una concessione enfiteutica poteva essere adoperata tanto per mettere in coltivazione terre incolte, quanto per dare a lavorare terre già produttive, con la sola differenza che in questo caso il canone dovea essere più proporzionato alla produttività dei beni.

2) Per quanto riguarda il livello lo troviamo talvolta, chiaramente espresso. Es. "Per hoc scriptum libellum vobis firmamus" Gattola, 46 [1074]; "Per unc libellum scriptum tradidi" CC. 958 [1040]; "In placitum libellari statuto". Tosti, I, 147, [sec. X].

3) Es. "In sempiternum" C. D. G., 15 [890]; ereditariamento CC. 169 [940], 178 [974], 242 [966]; fino alla III^a generazione Gattola, 123 [986-996], 138 [949-986] 122 [X] ecc.; per 29 anni CC. 979 [1041]; M. N. D. II, 1, 3 [915]; C. D. G. 181 [1047]; Gattola, 46 [1074], 122 [949-986]; vita durante C. D. G. 36 [934], 98 [998].

4) La sproporzione tra la concessione ed il canone è spesso evidente. Es. CC. 169 [940]; C. D. G. 10 [835]; Camera 175 [1033]; Gattola, 139 [949-986].

5) Es. in CC. 278 [974] per "terris bacuis et silbis et terris cum vineis" si corrisponde *tantum modo* il censo annuo di tarì uno e mezzo "pro eo quod modo dedimus media una libra de argentum".

pieno diretto dominio delle terre concesse e dei miglioramenti, (oltre che alla tarda estinzione del contratto) [1]), in alcuni casi di caducità [2]); mentre il concessionario, pagata, se richiesta, una tassa di entratura [3]), e quella di rinnovatura [4]), ha il diritto di dare ai beni la destinazione che vuole, ha il pieno godimento dei frutti, non incorre nella caducità che quando manchi al pagamento del canone, non provveda alla buona coltivazione dei beni o faccia cosa che vada contro ai diritti del proprietario su di essi, e, forse, aveva anche la facoltà di trasferire in altri i suoi diritti [5]).

Che concessioni di tal fatto, nelle quali il concessionario diventava un quasi proprietario dei fondi ricevuti, fossero usate per provvedere all'attivazione e al miglioramento del suolo non v'ha dubbio. È vero che esse talvolta avevano ragioni e scopi

1) Es. " Stetit nobis et firmamus ut si de me vel de meis proprii heredibus . . . non remanserid aud fuerit proprium heredem qui illud hereditent a tunc integra memorata terra vestra... cum omni sua remeliorationem. ,. rebertant et siat de memorato... monasterio ".

2) Es. CC. 169 [940] ove è pattuito che il contratto " disruptum permaneat si non laboraveritis vel restauraberitis " se non sarà pagato il censo o se il concessionario tenterà " de sub potestate subtrahere aut tollere " i beni ricevuti.

3) Es. CC. 178 [974] una libra di argento; 242 [966] due libre; 974 [1041] sei tarì d'oro; C. D. G. 36 [934] venticinque libre di argento; 98 [998] due libre; Gattola, 122 [X] soldi venti, 123 [X] soldi 80; 132 [997] soldi due. Molto spesso questa tassa d'entratura la troviamo indicata nei nostri documenti con la voce *calciarium*. Es. CC. 252 [967] C. D. G. 6 [839] 7 [841] 15 [890] ecc. benchè con questo termine si indicasse anche altra cosa.

4) Nelle carte napoletane questa tassa di rinnovatura prende il nome di *calciarium*, di cui è chiaro l'uso, fra gli altri in M. N. D. II, 1 (Regesta) 3 [915] in cui il monastero, che ha concesso terre a censo per 29 anni, promette di rinnovare la locazione di 29 in 29 anni " solutis auri solidis duobus in calciarium dicto monasterio ". Ma su questa prestazione, oltre alla nota 3a pag. 19 del citato volume dei M. N. D., vedi lo studio del Simoncelli, e le osservazioni del Pivano a pag. 189 e le note 39 e 40 a pag. 190 e 193: cfr. anche Schupfer, *Precarie e livelli*, pag. 9, 75.

5) Ciò non poteva avvenire che nelle concessioni ereditarie e perpetue. E che ciò accadesse lo provano gli sforzi delle chiese per eludere questi diritti dell'enfiteuta, vale a dire l'aver introdotto la concessione in terza generazione, l'aver dato grande corso a quella di 29 anni, i molti espressi divieti, che troviamo in molte concessioni ereditarie di natura enfiteutica, di alienare i beni. (Es. " Nec ego nec meis propriis heredibus nullatenus presumimus aud habeamus licentiam aliquando tempore illos alicui vendere neque cedere, aud infiduciare neque aliquommodo illos scriare aud alienare per ullum modum modum » M. N. A. 282 [1011]; Camera, 113 [1048] e passim.), ed, infine, il veder venduti i beni, gravati di oneri enfiteutici verso il fisco. (Camera 110 [1033]).

extra agricoli. E noi pure nelle nostre carte le troviamo usate per procurare i mezzi per costruzioni pubbliche [1], per riparazioni e riedicazioni di edifici sacri [2], per coprire un mutuo [3], per mascherare una vendita [4]; comunissime poi quelle, col termine dei 29 anni, per la edificazione di case in città [5]. È vero, inoltre, che concessioni di questa forma potevano anche usarsi per la locazione ordinaria di beni coltivati; ma senza dubbio si prestavano per mettere in attività di produzione terre abbandonate ed incolte per i vantaggi per cui potevano compensare e rendere rimuneratorio anche un eccezionale impiego di lavori, una anticipazione di capitali. Ed infatti troviamo usate queste concessioni per terre una volta coltivate a vigna, e poi *in desolatione et debastatione posite* con lo scopo che la cosa « per vestrum laborem adcrescat et non minuetur [6] », o per coltivar terre « ut ipsa res proficiad et non disperead.... et.... ut ipse vinee non redire in desertum » [7], o ancora con lo scopo di « lavorandi meliorandi cultandi et ad perfectum perducendi » [8].

1) Es. Docibile e Giovanni " ducos et ypati deo serbatores civitatis gaietanae " concedono a Bona e figlio, loro vita durante, una chiesa in Formi con le sue pertinenze: " aquismolo, sedimen, cortina et hortales, vinea, vites arbusta " e ricevono come entratura 25 libre d'argento " pro utilitatem i stius civitatis quod in ipso muro expendidimus et ipsum portum conciarimus " C. D. G. 36 [934].

2) Es. una terra è concessa per 29 anni al censo annuo di due tari, e contro il pagamento, fatto all'atto della concessione di mobilia balientes sol. viginti.... ad opus et dispendio de suprascripto vestro monasterio restaurandum " Gattola, 122 [949-986]. Altrove alcune terre sono state date " quatenus ego et heredibus meis memorata integra ecclesia rabire ed desuper illas cum tegulos cooperire debeamus et da intus illas pingere et hedificare debeamus . . . ab omni nostro expendio ". M. N. A. 314 [1020]. Cfr. *Chron. Volt.* 477 [982].

3) Concessioni enfiteutiche fatte per procurare denaro contro danni recati dai Saraceni e per riscattare monaci fatti prigionieri v. in *Chron. Volturn.* 409, 410 [882, 883].

4) Il fatto era abbastanza comune nel M. E. per i beni ecclesiastici specialmente quando non si potevano diversamente alienare. In tal caso la tassa pagata all'atto del contratto rappresentava il prezzo della cosa alienata.

5) Sono spesso usate nelle carte salernitane queste concessioni a 29 anni di suolo edificatorio in città, verso un modico canone annuo, condizionate alla edificazione di una casa metà della quale deve restare al concedente. Corrispondono, per quel che riguarda i fabbricati urbani, al pastinato parzionario per beni rustici, con la differenza che il termine è costantemente di 29 anni e che il censo si paga subito. Talvolta è fatto obbligo al concessionario di ottenere il permesso dal concedente per poter alienare la parte propria. Es. CC. 452 [992] 576 [1005] 1170 [1052]. C. D. G. 14 [887].

6) CC. 169 [940].

7) CC. 242 [966] Cfr. 278 [974].

8) C. D. G. 10 [855].

Questi contratti, dunque avevano talora lo scopo di richiamare il lavoro sul suolo per migliorarne in modo considerevole le condizioni, senza che il proprietario concorresse in altro modo che con la concessione del fattore naturale. In questo caso il conduttore concorreva in modo più attivo alla produzione, tanto più quanto peggiori le condizioni del suolo; ma l'equilibrio fra le due parti contraenti era ricondotto in favore di chi assumeva la terra e dalla tenuità inalterabile del canone e dalla lunghezza della concessione e dagli altri diritti che trasformavano il concessionario in quasi proprietario.

E che la lunghezza della concessione fosse in proporzione del deficiente valore produttivo del suolo, lo prova il fatto che, quanto minore era la somma degli sforzi e dei sacrifici che si richiedevano, quando quindi il miglioramento da introdursi non esigeva grandi lavori e grandi sacrifici di capitale, come quando si trattava di far sorgere un canneto o di trasformare in aratorie terre vuote, (le quali, per la grande fertilità naturale acquistata pel lungo abbandono, potevano dare, fin dai primi raccolti, altri compensi al coltivatore), abbiamo contratti assai diversi dai precedenti, per quello che riguarda la durata della concessione [1]).

Si potrebbe domandare se l'uso di contratti di tal natura con lo scopo precipuo del dissodamento e miglioramento di fondi poco o nulla coltivati, fosse molto frequente. Dobbiamo rispondere che i documenti non sempre fanno chiaramente conoscere quando essi avessero tale scopo diretto, o avessero invece quegli altri intenti cui abbiamo accennato. Ma il vedere che la funzione economica di trasformare il terreno per aumentarne il valore produttivo, sembra affidata con maggior frequenza al contratto, di cui ora diremo, di pastinato, ed il pensare che l'anticipazione di capitali e di lavoro che si richiedeva all'enfiteuta, doveva essere un ostacolo alla loro diffusione, ci induce a credere che limitato ne fosse l'uso, o che almeno si adoperassero di preferenza quando si trattava di concessioni vaste, fatte a quei con-

[1]) Es. CC. 381 [986] una terra *baciba* è data a "pastenare et facere cannietum bonum„ per 3 anni; 441 [991] terre e selve sono concesse "ad roncandum et cisino faciendum et lavorandum et seminandum„ per 3 anni; 351 [983] altra terra *barua* data da arare e seminare per 6 anni ecc.

cessionari, che avendo facoltà di dare « ipse terris ad laborandum cui boluerimus » [1]) non erano coltivatori essi stessi [2]), ma solo intraprenditori forniti, di capitali e mezzi di lavoro necessari [3]).

Sulle medesime basi (il proprietario fornisce il suolo soltanto; il concessionario concorre col resto) e con la stessa finalità del miglioramento delle condizioni del suolo; ma con la differenza che tale miglioramento è determinato nella sua qualità e spesso nella sua misura, e che esso deve essere raggiunto in un termine breve, troviamo stipulati alcuni contratti, molto in uso nelle terre salernitane e napoletane. Si usano specialmente quando si vogliono ridurre a coltura, o si vogliono trasformare ed arricchire con nuove piantagioni di viti o di altre piante da frutto [4]), terre poco coltivate. Essi, nelle nostre carte, prendono il nome di concessioni *ad pastenandum*, (con voce il cui significato etimologico corrisponde a quello della parola greca da cui deriva enfiteusi) [5]), sotto il qual nome si designano però promiscuamente due contratti diversi, ma identici fino al momento della loro risoluzione.

Per tali contratti il concessionario assumeva il fondo con l'obbligo di introdurre quelle determinate piantagioni volute dal concedente, e di coltivarlo, sino a render queste produttive, col suo lavoro ed a tutte sue spese [6]). La durata della concessione era varia, ma non molto lunga. Generalmente oscillava dai 7 ai 12 anni, ma molto spesso era di 10 o 12. La maggiore o minore lunghezza del contratto del resto, era determinata dal maggiore o

---

1) Es. CC. 278 [974].

2) Ciò è chiaro spesso dalla condizione sociale degli enfiteuti. Es. C. D. G. 1 [830], 6 [939]; Gattola, 46 [1074], 133 [998].

3) Cfr. Poggi, *Agricoltura*. p. 125, 126.

4) Es. " Terra cum castaneis... ad pastenandum *abellanietum* „ CC. 100 [984] " t. *vacua*... pastenemus *vinea* de bono vitineo et *pomis* et *cannietum* et *salicetum* „ CC. 613 [1009]; " t.... ad pastenandum.... *arbores* et *olibe* „ M. N. A. 327 [1025]; " *nucilletum* et *castanietum* „ CC. 852 [1033]; " *arbustum* et *abellanietum* „ CC. 894 [1036]. Invece si vogliono trasformate in seminatorie terre arborate od incolte in CC. 278 [974], 838 [1031].

5) *Pastinare*, seminare, piantare, da *pastinum* (πήσσω, ficcare, piantare); " Pastinum vocant agricolae ferramentum bifurcum quo semina panguntur „ *Col.* III, 18.

6) Es. " Eo vero pacto ut cultetis, pastinetis ividem vinea et pomifera, et armetis *cum omnem vestrum expensarium* „ CC. 586 [1006].

minore lavoro richiesto per ridurre il fondo nello stato voluto [1]). Talvolta la durata non era fissata in un determinato numero d'anni; ma per tutto il tempo necessario perchè il fondo raggiungesse una determinata produttività [2]), o fosse giudicato ridotto nel modo stabilito [3]). Più tardi, dopo il Mille, si nota la tendenza a dare a questi contratti una durata maggiore, con un massimo di 16 ed anche di 20 anni ed un minimum di 12 [4]). In quelli di minore durata il prodotto del fondo concesso va tutto a vantaggio del conduttore [5]), o, per lo meno, esso non deve nulla del prodotto delle nuove culture da introdursi; ma solo il terratico consueto ed una parte del raccolto delle piantagioni preesistenti [6]). Si deroga da questa norma soltanto quando il proprietario, oltre al suolo, concede anche una parte del capitale d'esercizio o concorre col suo lavoro [7]). Nei contratti, di dul rata più lunga, dopo un certo periodo, necessario a trasformare ed a rendere produttivo il fondo concesso, e pel quale il nuovo prodotto resta tutto al coltivatore, succede un periodo in cui il concedente partecipa ad una quota parte dei prodotti [8]).

1) Ad es. per ridurre un fondo ad aratorie bastano 2 anni: CC. 830 [1031], per ridurlo a saliceto, sei anni: CC. 159 [936], a canneto tre anni: 1881 [986].

2) " Usque quod ipse arbustus venerit ad faciendum vinum hornas decem " CC. 336 [982]; M. N. A. 147 [971], 167 [977].

3) Quando, a giudizio dei *boni homines* " siat ipse arbustus bonus arbustatus et vitatus " M. N. A. 167 [977].

4) Es. di 20 anni in CC. 594 [1007], di 16 in CC. 711 [1012].

5) " Et quantum binum et frudium inde exierit amodo et usque ipso constitutum totum illorum sit potestati faciendum quod voluerit " CC. 313 [979] e 767 [1025], 902 [1035], 1021 [1043], 1334 [1062] ecc.

6) Es. CC. 100 [884], 314 [979], 356 [983], 388 [983], 402 [988], 428 [990]; M. N. A. 87 [960], 147 [971], 167 [977] ecc.

7) Ad es. in CC. 318 [670] troviamo che il concedente riceve fin dal primo anno un terzo del prodotto; ma però esso dà un terzo della semente e concorre col suo lavoro. Così in CC. 720 [1020] il concedente divide subito il prodotto per metà; ma esso, oltre il suolo, dà due tarì ed il legname per costruire la casa ed il palmento. Altrettanto avviene in M. N. A. 327 [1025] in cui il prodotto è diviso subito a metà col concedente che però impiega il suo lavoro.

8) Questi due periodi sono quasi sempre determinati in un numero d'anni; ma talvolta il primo dura finchè il fondo sarà in grado di dare un dato prodotto (Es. " ornes decem de vinum mundum " M. N. A. 167 [977]). Per la durata di questi singoli periodi, che è molto varia, vedasi il seguente pro-

Fino a questo punto le due concessioni sono identiche; ma al momento della risoluzione assumono un carattere distinto dando luogo ai due diversi contratti: la parzionaria ed il pastinato propriamente detto.

La **parzionaria** o concessione *a partizione* (ad partionem, in partionis ordine)[1]) avveniva quando, spirato il termine stabilito e ridotto il terreno nella cultura convenuta, il fondo veniva diviso a metà tra il proprietario ed il coltivatore. L'assegnazione della parte veniva fatta per sorteggio[2]). Se nel fondo era stato costruito qualche edificio per la azienda rurale (palmento) esso poteva restare in comune[3]), o poteva essere trasportato nella sorte di colui che era stato assegnato prima della divisione[4]). In comune poteva restare pure l' uso del salioeto che fosse stato dipendente dal fondo e che servisse ai suoi bisogni[5]). Nelle carte salernitane la divisione avveniva, come si è detto, per metà, salvo qualche volta in cui, invece di metà del

spotto, da cui risulta che in siffatti contratti prevaleva la durata complessiva di 12 anni.

1° Periodo (anni)	2° Periodo (anni)	
4	4	CC. 430 [990].
4	12	CC, 430 [1018].
5	5	CC. 631 [1009], 572 [1005].
5	7	CC. 714 [1019].
7	5	CC. 597 [1007].
8	4	CC. 580 [1006], 680 [1014], 899 [1035], 987 [1042], 1183 [1053].
8	8	CC 596 [1007].
9	3	CC. 613 [1009], 794 [1027].
10	2	CC. 610 [1008], 619 [1009], 1156 [1054], 1059 [1046].
10	3	CC. 428 [991], 601 [1008].
10	4	CC. 580 [1006].
10	6	CC. 542 [1002].
10	10	CC. 594 [1007].
12	4	CC. 580 [1006].

1) " Terra quod ante os annos in *partionis ordine* tultum at pastenandum abuit " CC. 722 [1020]; " ad partionem pastenandum " CC. 175 [947]. Cfr. CC. 195 [947], 230 [965] 780 [1026] ecc. ove è assai chiaro il significato di questa dicitura " ad partionem ", in partionis ordine ".

2) Es. CC. 613 [1009]; M. M. A. 147 [971], 178 [978].

3) V. pag. 6, nota 3.

4) " Et palmontum quod ibi abuerimus, si ebenerit in ipsa nostra sortione, abeamus illut nobis; et si ebenerit in ipsa illorum sortione, licet nos illut excutere et portare ubi bolnerimus ".

5) Es. CC. 722 [1020].

fondo coltivato, il coltivatore riceveva un altro fondo che, come appare dai documenti stessi, equivaleva a quella parte che gli sarebbe spettata se si fosse fatta la divisione per metà [1]) Nelle napolitane, segno di condizioni migliori per la proprietà, la parte lasciata al coltivatore è spesso minore. Al fondo si toglieva prima una parte di terra e del rimanente si faceva la metà [2]). Talvolta invece si divideva il fondo « in quintam partem » e due quinti soltanto spettavano al coltivatore [3]). Della sorte toccatagli il concessionario diventava libero proprietario. Al concedente rimaneva soltanto un diritto di preemzione [4]) ed il diritto talvolta di ricuperare il fondo se il coltivatore diventatone proprietario, od i suoi eredi, lo avessero perduto per qualche colpa e fino a che non se ne fossero purgati [5]), o se questi si fossero spenti « sinem proprium heredem de uxore et viro » [6]). Qualche volta il diritto di prelazione spettava a tutte due le parti [7]).

È evidente che questo contratto doveva riuscire realmente vantaggioso solo quando il concessionario coltivava egli direttamente il fondo ed in esso capitalizzava il suo lavoro. Esso quindi non era applicabile che per i piccoli appezzamenti di terra per i quali noi lo troviamo applicato sovente, mentre per vaste estensioni di terreno era più adatto il contratto enfiteutico.

Non v'è chi non veda tutta l'importanza di tale contratto nell'economia rurale di allora. In un'epoca in cui i capitali erano scarsi o mancanti, scarse le braccia, abbandonata ed isterilita

---

1) CC. 852 [1033], 854 [1033], 1021 [1043], 1334 [1062].

2) M. N. A. 167 [977], 147 [971], 178 [978].

3) M. N. A. 306 [1017]. Ogni divisione che fosse fatta in modo diverso derivava da condizioni speciali. Ad es. in CC. 204 [959] la divisione è fatta in modo che al conduttore spetta solo un quarto del fondo; ma qui vediamo che dopo due anni, e fino al termine del contratto, il concedente concorre col suo lavoro.

4) CC. 613 [1009], 722 [1020], 1011 [1043], 1334 [1060]; M. N. A. 147 [971], 167 [977]. ecc. ecc. Ne derivava che chi voleva vendere un fondo acquistato per via di tale contratto di parzione dovea avere prima il beneplacito del suo autore. Cfr. CC. 831 [1030].

5) CC. 722 [1020].

6) M. N. A. 147 [971].

7) Ibid.

per tante tristi vicende la terra, esso conciliava, fin dove era possibile, gli interessi della proprietà con quelli del lavoro che conduceva alla migliore delle sue conquiste, la proprietà. Esso rendeva possibile la diffusione di colture che, per i necessari lavori preparatori, per la lunga attesa dei prodotti, avrebbero richiesto, ai proprietari un'antecipazione di capitali, che le condizioni dell'epoca non consentivano, e le quali quindi, con contratti diversi, sarebbero state più difficili e più rare. La produzione agraria veniva così ad avvantaggiarsi, nello stesso tempo in cui la piccola proprietà, la piccola cultura acquistavano maggior diffusione [1])

Tale contratto però, in cui l'elemento lavoro predominante ha così larga ricompensa, tradisce condizioni poco felici nella proprietà. In uno stato di cose invece alquanto migliore per essa avveniva l'altro modo di risoluzione del contratto *ad pastenandum* [2]) che è certamente molto favorevole pel concessionario, e che noi distingueremo col nome comunemente dato di pastinato [3]).

Nel **pastinato**, trascorso il periodo che esso ha comune con la parzionaria, passato cioè quel tempo nel quale il fondo deve aver raggiunto quel dato grado di cultura o di produttività, il concessionario ha la facoltà o di dismettere i beni coltivati o

---

1) Per la Parzionaria v. anche quanto scrive Simoncelli, p. 30 e Pivano, p. 301.

2) Che si tratti di una forma diversa dello stesso contratto e non di un contratto nuovo lo prova, oltre l'identità delle condizioni e della durata, anche il fatto che troviamo pure lasciato in facoltà del conduttore il risolvere il contratto in un modo o nell'altro, o con la divisione del fondo o coll'assumerlo a terzeria (in tertiam partem). v. CC. 373 [985].

3) Veramente si potrebbe dare a queste il nome di concessioni " **in tertiam partem** „ perchè esse finivano a risolversi in una concessione ereditaria parziaria a terzeria. Difatti portano tale nome alcuni contratti parziari venuti in uso verso la metà del secolo XI°, e che non sono che una trasformazione di tale secondo tipo del patto " ad pastenandum „. Ad esso infatti si corrispondono, con la differenza che, mentre in questo la concessione è fatta per dieci o dodici anni circa, ma con la condizione che, dopo, il conduttore possa tenere il fondo come colono porzionario; in quelli la concessione è perpetua " nato nascente „ ma con la condizione che, per un primo periodo di otto o dieci anni circa, il fondo sia pastinato. Per questo periodo il conduttore non può lasciare il fondo; ma non deve corrispondere niente al concedente. In seguito può lasciare il fondo o tenerlo a terzeria con tutte le condizioni che si trovano nel contratto " ad pastenandum „. Vedino esempi in CC. 1144, 1155 [1050].

di ritenerli a quelle condizioni alle quali si concedevano ordinariamente le terre che si trovavano in normale stato di coltivazione. In una parola cessava per lui l' obbligo, che aveva nel periodo precedente, di coltivare quei beni [1]) ed acquistava il diritto o di lasciarli [2]) o di ritenerli [3]) alle condizioni consuete dei contratti di parziaria. Tutt'al più, si potrebbe osservare, col confronto dei patti ordinarii di questi ultimi contratti, che egli veniva ad avere qualche larghezza di condizioni come quella di poter abbandonare il fondo ogni volta che gli piacesse [4]) e di poterlo riprendere purchè non fosse trascorso un certo tempo (dai tre ai cinque anni [5]) e, quella più importante, di non dover, per solito corrispondere più di un terzo [6]), mentre nelle ordinarie concessioni parziarie il conduttore è tenuto alla metà del prodotto del vino e delle altre piante da frutto.

Come si è detto il pastinato mostra condizioni peculiari più favorevoli alla proprietà. Il proprietario senza impiego di capitali suoi e conservando integra la proprietà dei suoi fondi, senza dover nemmeno ringraziare a quella rendita che essi erano già in grado di dare (abbiamo gia osservato come il pastinatore dovea il consueto del seminato e dei prodotti delle piantagioni eventualmente preesistenti) avea i suoi fondi trasformati

---

1) " Non abeamus licentiam illi abrenuntiare " CC. 336 [982].

2) " Et a quo da ipsi decem anni inantea non voluerint in supradicto ordine rebus ipsa tenere potestatem abeant illis exinde exire cum omnibus sua causa " CC. 313 [979].

3) " Et da ipsi decem anni in antea omni tempore dum ille et suos heredes voluerint rebus ipsa tenere, sue sint potestati eos tenendum ". CC. 313 [979] e passim.

4) tantum da completi ipsi octo anni in antea, quale tempore ipse res tenere noluerint, aut si de principatus salernitano exierint, inclita ipsa res perbeniant in ipsa ecclesia ". CC. 403 [988], 600 [1006], 987 [1042], ecc.

5) " Scepto si infra tribus anni ic rebersi fuerint ad abitandum illi vel eorum eredes... perbeniant ad eorum potestatem ad tenendum in suprascripta ratione " Ibid.; " et si nos... a foris principatum salernitano exierimus ad habitandum... et ubi infra quadtuor anni reversi fuerimus nos vel nostri heredes ad habitandum, tota et inclita ipsa supradicta rebus revertas ad nostram vel de nostris heredibus potestam ". CC, 356 [983], 358 [983]; " et quod si infra ic quinque anni ic rebersi fuerint " CC. 503 [977], 581 [1006].

6) Poche volte c'è l'obbligo della metà (CC. 393 [987], 619 [1009]) che però appare più frequente nella seconda metà del XI°— E' da notarsi poi che, se nel fondo c' era già qualche cultura produttiva, del prodotto di questa, anche in seguito, si dovea corrispondere la metà, e solo il terzo del prodotto delle piantagioni introdotte. Cfr. CC. 428 [991].

ed avviati a culture più remunerative. Si noti la sapienza delle condizione per cui era lasciato in facoltà del concessionario di ritenere i fondi pastinati. Esso, infatti, se le terre non erano ingrate era stimolato a maggior lavoro e ad introdurre migliorie maggiori là dove egli stesso avrebbe potuto continuare a godere i frutti del suo lavoro. Così i beni se ne avvantaggiavano ancor più e così il proprietario, oltre aver le terre migliorate, le avea anche *vestite*, perchè tanto maggiore era per il coltivatore l'allettamento a ritenere quei beni, quanto maggiore le cure impiegatevi per farle prosperare.

Ma d' altra parte, se al coltivatore eran fatte condizioni meno favorevoli che nella « parzionaria » , egli vi avea i suoi vantaggi, non indifferente quello di poter ripetere a perpetuità ed a buone condizioni terre la cui bontà egli aveva già saggiato e di conservare, anche dopo, il diritto della *derelictio*, mentre il proprietario non aveva quello di allontanarlo dal fondo. Anche questa forma di contratto, conciliando, forse anche meglio della precedente, gli interessi della proprietà e del lavoro, doveva efficacemente concorrere al progresso della agricoltura.

Ma fin qui abbiamo considerato il caso in cui il suolo fosse incolto o si dovesse introdurvi miglioramenti cospicui. Ed in tali casi abbiam visto usati il pastinato ed il pastinato parzionario, che in termine relativamente breve, mettevano il concedente in grado di godere i miglioramenti; contratti enfiteutici, che solo a lunga scadenza potevano restituire al proprietario il fondo migliorato (ma in tal caso non diminuito, nè soggetto a vincoli nella sua successiva locazione); contratti, infine a corto termine quando non era di grande entità la miglioria che si voleva introdotta.

Ad altri contratti si doveva addivenire quando al suolo dato in locazione, fosse già unito un capitale immedesimato per precedenti lavori, in cui, quindi, non il miglioramento, ma la coltivazione normale del fondo fosse il principale scopo del contratto. Qui l'esquilibrio deve ristabilirsi in modo più vantaggioso pel proprietario; vantaggi che noi vediamo necessariamente prospettarsi nella elevazione del canone, nella diminuzione del termine del tempo. Non sempre, però, queste due conseguenze si

trovano riunite nella stessa concessione. Chi sa come (e per una certa difficoltà di procurarsi la mano d'opera, e per la condizione del suolo sempre relativamente deficiente, anche quando si trovava in stato di coltivazione, e per altre circostanze) fossero nel M. Evo preferiti i contratti a lungo termine, non si meraviglierà di trovare anche qui prevalenti i contratti, nei quali la diversità delle condizioni, con cui essi sono stati stipulati, si manifesta solo nella elevazione del canone. Ciò rende più difficile distinguere queste concessioni, da quelle enfiteutiche, di cui prima abbiamo fatto cenno, da cui si differenziano però per l'elemento qualitativo del fattore naturale e quello quantitativo del censo. Stipulate, tuttavia, nelle condizioni suaccennate riteniamo molte concessioni a canone fisso, o, talvolta, a canone parziario, che troviamo nei nostri documenti.

Assumono queste il nome di concessioni «ad responsaticum», «ad resp. detenendum et laborandum», oppure anche «in colligio tenendum et laborandum [1])». Il locatario riceveva il fondo in locazione ereditaria, in suo pieno potere, e con l'obbligo di coltivarlo a tutte sue spese [2]) In qualche caso si veniva alla partizione dei prodotti [3]); ma più spesso il concessionario aveva il pieno godimento dei frutti [4]), solo era tenuto ad un censo fisso («responsaticum») [5]), che si corrispondeva, di solito, alla Madonna di Agosto [6]) e dovea essere da lui trasportato a sue spese, con diritto però al mantenimento, fino dinanzi alla porta della casa padronale [7]). Soltanto nel caso di ritardo

---

[1]) Es. CC. 762 [1025], 763 [1025]; M. N. A. 78 [957], 227 [992], 357 [1033] ecc.

[2]) " Omnia ad vestra expensa vestroque labore laborare atque restaurare „ CC, 762 [1025], 763 [1025]; cum vobes vostros et conciaturas vel omnias expensas „ M. N. A. 300 [1016], 357 [1033], 361 [1034].

[3]) CC. 123 [907].

[4]) " Et in nostro episcopio de illo frugium nulla sortiones detis „ CC. 169 [942]; " et de ipsas frugias faciendi omnia quae voluerimus unde nullam partem nobis nostrisque heredibus exinde non queratis per nullum modum „ M. N. A. 282 [1011] ecc.

[5]) *Responsaticum* è detto per solito nelle carte napoletane; *censum* nelle salernitane.

[6]) Es. M. N. A. 300 [1016].

[7]) " Tractum usque ante regie nominati mon „; " tractum paratum usque ante regis „ ecc. passim. Qualche volta, anzi, il padrone ha l'obbligo in tale circostanza di dar da mangiare al colono: " sed quando vobis ipsum responsaticum adduxerimus nobis manducare et bibere dare debeatis ut iustum fuerit et cum vibere nobis dare debeatis casum aut pisces „ M. N. A. 78 [957].

il proprietario poteva andarlo ad esigere, ricorrendo anche a mezzi esecutori, e mettendo a carico del locatario moroso le spese di vitto sue, dei suoi uomini, delle sue cavalcature [1]). Oltre al censo si doveano anche alcune responsioni (« exenia », « visitationes », « salutationes » [2]) che il conduttore corrispondeva come correspettivo degli animali minuti e da cortile che avea diritto di allevare nelle terre concesse [3]) e, spesso, un canone in danaro, un tarì, per il *fundum*, di cui diremo in seguito, a cui erano attaccate le terre concesse. Quando il censo era fisso si rispondeva ora in derrate, ora in denaro, o, talvolta, misto. Ma più spesso era in derrate [4]). Il sistema di lasciare all' arbitrio del concedente la riscossione del censo o in natura o in moneta (sistema pericoloso per la possibilità di richiedere le derrate quando era elevato il loro prezzo sul mercato, il denaro quando invece saliva il valore di questo) non troviamo usato. Un solo esempio se ne ha in una carta cavense [5]).

---

1) Es. " et si ego vel heredes meis.... non abduxerimus memoratum responsaticum... post ipso constituto illuc beneritis aut direxeritis at recolligendi, tunc ego at heredes mei at tres personas vestras et at caballos vestros manducare et vibere dare debeamus ut iustum fuerit, et vos et posteris vestris licentiam abeatis me et heredis meis exinde pignerare „. M. N. A. 221 [990].

2) Non sempre è fatto l'obbligo dell'exenium; anzi nelle concessioni salernitane manca completamente. Per le varie forme sotto cui poteva venir prestato vedasi qui sotto:

C. D. G. 10 [855]—lardari tres.
M. N. A. 78 [957]—1 pollo.
" 167 [977]—2 "
" 183 [981]—30 palumbi o 20 merule et curdi.
" 227 [992]—1 quarta de nuce mundate.
" 361 [1034]—1 gallina.
" 300 [1016]—1 parium de pulli.
" 199 [985]—parium unum de perne porcine bone ed unum parium de pulli boni, et due quarte de olibe et due quarte de nuci.
Camera, 111 [1048]—" porcellis duis et medium, et ipsa oba et ipse coturnices quan et ipse salicis sicut consuetudo est „.

3) In una concessione del C. D. G., fatta dal vescovo di Gaeta a Pietro v. h. figlio di Giovanni imp. patr., l'exenium è condizionato appunto alla presenza degli animali da cortile, poichè vi si prescrive la responsione di un porco all'anno soltanto " *si arbueritis porciuri* „.

4) Es. In derrate: M. N. A. 78 [957], 183 [981], 221 [990]. 229 [992], 300 [1016], 302 [1016]; misto: M. N. A. 199 [985], 227 [992], 260 [990]; in denaro M. N. A. 254 [987]; CC. 762, 763 [1025].

5) " Et si non voluerimus eos tollere per omnis annum deant nobis in festivitate sancti martini quattuor auri tarì boni „ CC. 256 [968]. In M. N. D. II, 1, 483 [1050] il canone chè in denaro dovrà essere parzialmente convertito in natura, ma solo se si verifichino determinate circostanze.

Finchè il locatario osservava i patti non poteva essere disturbato dal suo possesso; talvolta corrispondeva a questo suo diritto l'obbligo di non abbandonare il fondo [1]). Più spesso però gli veniva riconosciuto il diritto di rilasciarlo a suo piacimento portando seco la sua casa, i suoi beni rispettando però le siepi che egli avesse fatto sorgere intorno, ed i frutti non ancora separati [2]) senza però che vi si aggiungesse, come nei pastinati, il diritto di riprendere il fondo lasciato. Un altro vantaggio inoltre il locatario aveva ed era quello che riguardava il responsatico che, mentre non poteva essere elevato se non nel caso di nuove terre aggiunte a quelle già concesse [3]), poteva essere diminuito nel caso che il concessionario fosse stato in perdita [4]).

Tutte queste condizioni per tanto rendevano il contratto oltremodo vantaggioso per il locatario. Tuttavia due fatti servivano a ricondurre l'equilibrio dalla parte del proprietario ed a distinguere, a nostro avviso, queste dalle concessioni enfiteutiche dianzi ricordate, destinate ad allettare il lavoro con lo scopo precipuo della trasformazione delle condizioni del suolo: il divieto fatto, cioè, di alienare i propri diritti sul fondo, e l'entità del canone. Il fondo ricevuto non si poteva, in fatti, cedere, nè vendere, nè offrire, nè pignorare, nè dare in malleveria, nè direttamente, nè per interposte persone [5]). Quanto al

1) Es. „ Et numquam presumo ego aut heredes meis tibi tuisque posteras aut at nominato vestro monasterio illud abrenuntiare et nec vos mihi meisque heredibus illud tollere „ M. N. A. 78 [957].

2) Es. „ Quandoque ego et heredes meis.... illos abrenuntiare voluerimus remelioratum licentiam habeamus et de memoratum fundum exire cum omnem nostra mobila et substantias que abemus et paraberims et cum casa et lignamen nostra praeter sepis de giro in giro ipsum fructum et fundoras que inde non bersemus „ M. N. A. 260 [999]; v. pure 221 [990] 300 [1016] ecc.

3) „ Verumtamen si quovis tempore tu aut posteras tuas in nominato loco plus terras vincere potueritis ex ipso fundo pertinentes tunc mihi meisque heredibus illud dare debeatis... et nos vobis por ratiocineas plus responsaticum superiungere debeamus „ M. N. A. 78 [957].

4) „ Praeter si per per clara facta veritate aliquot exinde perdiderimus per ratiocineas de memoratum responsaticum nobis minus facere debeatis „ M. N. A. 300 [1016] 254 [997] ecc.

5) „ Ita ut integra suprascripta terra non presummatis nec habeatis licentiam vos et vestri heredes dare aut subiugare, vel offerire ad qualecumque personam vel offerire ad qualocumque personam vel loco cum scriptis aut absque scriptis, nec per nullum modum aut ingenium „ CC. 762 [1025], M. N. A. 221 [990], 260 [999], 822 [1011], 200 [1016] ecc. Camera, 111 [1018].

responsatico, che esso fosse determinato in misura certamente adeguata alla estensione ed alla produttività del fondo non vi ha dubbio finchè si tratta di responsione parziaria, specialmente se essa è della metà del prodotto. Ma anche quando si tratta di concessioni a censo fisso questo apparisce giustamente proporzionato al fondo [1]) e tale da far comprendere l'assenza di tutte quelle circostanze (inferiorità del suolo, entità dei lavori e sacrifici richiesti al concessionario) che negli altri contratti tendevano ad assottigliarlo, e da mostrare invece come il proprietario in esso potesse trovare «oltre la rendita della terra, anche l'interesse del capitale rappresentato dagli edifizi di economia e del capitale impiegato nei miglioramenti e non ancora ammortizzato» [2]). Tutto ciò, a nostro avviso, basta a distinguere queste dalle concessioni enfiteutiche dianzi ricordate, destinate ad allettare il lavoro con lo scopo precipuo della trasformazione delle condizioni del suolo. E che ciò fosse, è provato anche dal fatto che in taluna di esse il canone aumenta per una maggiore offerta di lavoro [3]); non è la terra quindi che va in cerca del lavoro, ma il contrario. E che lo scopo precipuo della concessione non fosse il miglioramento, lo prova poi il fatto che di questo in molte concessioni non si parla, in altre vi si accenna, ma in modo piuttosto da far credere trattarsi di quelle migliorie che ciascun locatario introduce in terre che ha in locazione [4]); ed anche in questi casi, se ne fa cenno in quelle concessioni spe-

---

[1]) Vedasene una prova dal confronto delle due concessioni CC. 762 [1025] e 763 [1025] in cui sono concessi due fondi dei quali il secondo è alquanto maggiore del primo e pel quale quindi il censo è di dieci tarì, mentre è di nove per l'altro. Così in M. N. A. 78 [957] il responsatico per sei pezze di terra è di dieci moggia di grano, mentre in M. N. A. 221 [990] per una sola pezza è di un moggio di grano e quattro quarte di fagioli. Cfr. pure M. N. A. 199 [985], 260 [999], 300 [1016].

[2]) Cfr. Goltz, p. 176.

[3]) Es. in M. N. A. 302 [1016] ove chi assume il fondo offre cinque moggia in più degli altri.

[4]) I fondi vengono concessi a condizioni di " lavorandi et seminandi et ad meliore cultum perducendi " con l'obbligo quindi di caucuminas et vitem ibidem omni annue ponere et plantare debeamus ubi necessum fuerit et sicut iustum fueris " (M. N. A. 300 [1016] 254 [997] 260 [990] ecc.), ove si vede non trattarsi di un mutamento radicale nelle condizioni dei fondi, come per i pastinati, ma di lavori ordinari indirizzati piuttosto a mantenere il fondo nelle sue attuali buone condizioni.

cialmente in cui il concessionario ha diritto alla *relaxatio*, per cui sembra che l'obbligo al miglioramento miri piuttosto ad impedire che colui che ha il diritto di abbandonare il fondo, non lo faccia dopo averlo sfruttato e depauperato con una cultura esauriente [1]).

Se le locazioni ereditarie sono più numerose non mancano però quelle in cui alla elevazione del canone corrisponde pure la maggiore brevità del termine. Ci troviamo così di fronte ad un contratto nuovo, con caratteri suoi propri, ad un vero affitto quale appunto troviamo in parecchie carte salernitane ed in qualche carta napoletana. L'affittuario riceve il fondo per un tempo non molto lungo, non più di 10 o 12 anni [2]); per tutto questo tempo custodisce il fondo, vi fa ragionevolmente «justa ratione» quei lavori che crede, o che sono necessari, ed ha il pieno godimento dei frutti [3]). È tenuto soltanto ad un *censum, responsaticum* o *terraticum*, questo in natura e nelle misure volute dalle consuetudini locali [4]) o determinato in una quota parte del prodotto [5]), quello, ed è il caso più frequente, fis-

---

1) Non solo la formula "ad meliorem cultum perducendum„ non si trova, ordinariamente, che nelle concessioni ove c'è il diritto di rinunziare al fondo, ma questo, in tal caso, deve essere abbandonato in buone condizioni e migliorato. Es. Quandoque ego et heredes meis.... illos abrenuntiare voluerimus *remelioratum* licentiam abeamus„ M. N. A. 260 [999]; "potestatem habeamus vobis vestrique posteris illos abrenuntiare *arbustatum et vitatum cum omni sua meliorationem*„ M N. A. 357 [1033]; "illa abrenuntiare vona arbustata et vitata„ 300 [1016], 221 [990] ecc.

2) Es.

1 anno—CC.	1018 [1043].	
2 „ — „	953 [1039].	
3 „ — „	963 [1040].	
4 „ — „	1106 [1048].	
5 „ — „	980 [1041],	1228 [1056].
6 „ — „	719 [1020].	
8 „ — „	1328 [1061].	
10 „ —M. N. A.	69 [955].	
12 „ —CC.	1156 [1051].	

3) Es. "potestatem tenendi dominandi seu frugiandi subtus et super„ M. N. A. 69 [955]: "fobce et omnis nostre utilitatis ibi faciamus justa ratione, et por omnis annum tote ipse suprascripte apto tempore laboremus et seminomus, sicut meruerit, et quantum victalium de ipsa traditione per omnis annum inde exierit, totum illut nobis habeamus„ CC. 1728 [1056] e passim.

4) "Secundum consuetudinem de ipso loco„ es. CC. 561 [1004] 634 [1010] ecc.

5) Es. 1/3 CC. 666 [1013]; 1/2 CC. 1082 [1047]; 1/4 CC. 1233 [1046].

sato in una costante quantità di derrate o di denaro [1]). Finito il termine, il contratto è sciolto; l'affittuario prenderà i suoi beni mobili, la sua casa, se l'avrà edificata sul fondo, e se ne andrà [2]): libere le parti poi di rinnovare il contratto; ma «si alter homo surrexerit qui plus boluerit dare», l'affittuario cessante, se vorrà riavere il fondo dovrà corrispondere un censo pari almeno a quello offerto [3]).

Siamo come si vede dinanzi ad un vero contratto di affitto di fondi colti. Non si parla di migliorie, di speciali lavori, di nuove piantagioni. Ciò rende possibile la brevità della concessione che, mentre non danneggia il fittaiuolo, poichè la reintegrazione del capitale ed il compenso del lavoro avviene in breve tempo, permette al proprietario di trar vantaggio degli ordinari miglioramenti, elevando il fitto al frequente rinnovarsi delle locazioni. Ed è interessante trovare questi contratti in questi tempi, perchè si vede che, almeno in qualche posto, in qualche momento, erano soddisfacenti le condizioni della agricoltura, se eran possibili contratti richiedenti (specialmente quando sono a canone fisso in denaro) un fortunato concorso di circostanze (progresso della popolazione, del consumo, capitali ecc.) che in quel periodo di tempo non sembrano facili a riscontrarsi.

Dove però maggiore appare l'equilibrio fra gli elementi della produzione è nelle concessioni, che, indicate nei documenti con nome vario [4]), noi chiamiamo, con parola usata, conces-

---

1) Censo in derrate v. C. D. D. G. 58 [955]; M. N. A. 69 [955]; CC.12 28 [1056]. Censo in denaro CC. 719 [1020] 953 [1039] 963 [1040] 1106 [1048] 1018 [1043] 1228 [1056] 1328 [1061].

2) „Ad completi ipsi duo anni licet illis.... inde exire..... et ire ubi boluerint, et inclite terre relaxent ad potestatem de ipse ecclesie„ CC. 953 [1039] e passim.

3) Es. CC. 963 [1040].

4) Non c'é a questo riguardo una denominazione costante nei documenti che adoperano gli stessi termini ad indicare concessioni di carattere vario. Es. „In colligio ad laborandum et detinendum„ CC. 762 [1025]; M. N. A. 241 [996]. 357 [1033]. 361 [1034] ecc.; „ad lavorandum„ CC. 190 [956]; M. N. A. 209 [1016]. La sola frase „ad responsaticum„ è costantemente usata quando si tratta di concessioni per le quali si debba rispondere un canone fisso. Es. M. N. A. 78 [957], 163 [981] ecc.

sioni a canone *parziario*, per la quota parte, la porzione (donde il nome di *portionari* a chi tiene terre a tali condizioni [1]), che del prodotto si corrisponde al concedente. In esse infatti il proprietario dà il suolo messo già in stato di coltivazione non solo, ma concorre anche parzialmente col suo capitale d'esercizio. È naturale quindi che la sua partecipazione al profitto, sia maggiore, sia quindi in migliori proporzioni, ed in modo costante, corrispondente alla produzione del suolo.

Anchè qui è appena da avvertire che a noi, intenti ad esaminare queste contrattuazioni del lavoro per la coltivazione del suolo dal punto di vista economico del variar dei rapporti fra i principali elementi della produzione, potrà accadere anche qui di raggruppare insieme contratti che fra loro, considerati sotto altri aspetti, possono essere diversi, ma che nella sostanza economica si possono ridurre ad un unico tipo [2]).

Le condizioni di questi contratti sono d'ordinario più specificatamente determinate che in quelli precedenti. Chi riceveva un fondo « ad tenendum et laborandum „ , « ad cultandum » , spesso anche con la clausola « ad meliorandum » [3]) avea l'obbligo di conservare il fondo, di custodirlo, spesso di tenerlo cintato [4]), di farvi tutti i lavori e le piantagioni occorrenti [5]). Egli dovea, inoltre, costruire sul fondo stesso la casa ed i prin-

[1]) Ad es. in M. N. A. 268 [1001] in una concessione parziaria, fissandosi una condizione, è detto che si fa come fanno tutti coloro che tengono terre a patti eguali, e costoro sono detti *portionarii* " quomodo fecerit totus ipse loco cum *portionariis* suis „. Con simile significato troviamo usate spesso, altre volte, le stesse parole. Es. " Modia trea tractum... at modium cumque tulleritis de aliis *portionariis* „ M. N. A. 357 [1077].

[2]) Sulla confusione e fusione dei diversi contratti di colonia, di masseria, di usufrutto vitalizio, della precaria ecc. v. Pivano, p. 310, 320, 324 ecc.

[3]) " Ut per omnis annum bonum laboratum pareat quatenus in melius proficiant et non dispereant „ CC. 123 [907], 95 [977], 1104 (1048] ecc. Obbligo questo che spesso fa confondere questi contratti con altri di natura enfiteutica. Cfr. Schupfer. 476.

[4]) " Et eos cluderent et salbum facerent „ CC. 195 [977]; " et tota ipsa tradictio per ipsc mensuria erga ipsa via illud cludere, et clusum abeant, sicud meruerit „ CC. 551 [1003].

[5]) Tali ordine eos tradidit, ut.... sue potestatis illut tenere, et fovee et omnis sue utilitatis iusta rationem ibidem facere et ibidem residere et avitare in ipse casis et per annum suo tempore totum ipsum arbustum de super et de supter laborare et cultare et propaginare, et ubi meruerit arbores et vites ibidem plantare et surgere, et sic per annum suo tempore totum illut laborare sicut in ipsum locum meruerit „ Passim.

cipali edifizi rurali e resiedervi [1]), o fare che altri vi risiedesse [2]). A carico del concessionario stavano inoltre, molto spesso, tutte le spese d' esercizio relative alla coltivazione dei cereali. Egli doveva in tal caso avere i suoi animali da lavoro, i suoi attrezzi, dovea provvedere le sementi [3]). Invece, per la coltura della vite avea aiuti da parte del concedente e sempre, pel mantenimento dei giornalieri necessari per la mietitura e per la vendemmia, le spese erano in comune con esso [4]). Egli dovea poi, preparare i prodotti *tritulare* (trebbiare) il grano, *pisare* (pigiare) l'uva, fare l'olio, seccare le castagne e le avellane. Pel vino dovea preparare i recipienti necessari, conservare e custodire anche la parte del proprietario fino ad un certo tempo [5]), e poi trasportarla al posto designato [6]). Al momento della vendemmia dovea avvertire il signore che vi mandava i suoi agenti o vi veniva egli stesso [7]). Per questi ospiti c'era talvolta

---

1) " Et infra ipsa tradictio fravicarent ad calce et petre unum palmentum vonum, sicud meruerit, et faciant a super ipso palmentu redita, sicud meruerit. CC. 551 [1003]; " et ibidem residere et avitare in ipsis casis " è obbligo imposto quasi sempre.

2) " Et tegurium ividem illis faciant et abeant et ad residendum homines ividem mittant " CC. 1279 [1059]; " et casa... facerent... et in ipsa casa mittant omnem ad residendum " CC. 551 [1003].

3) " et laboretis cum bestros vobes.... et de vestra semminare semmente debeatis ad omne vestru expendiu.... vindemiare debeatis cum bestiis operariis et conciatura vestra " CC. 927 [1038]; " cum vobes nostros et conciatura seu operarias et sumptu vel omnia expense... et de nostra sementes illut seminandi " M. N. A. 87 [960], 241 [996], 263 [1001] ecc.

4) In comune la spesa per " mercedes de operarios ad vindemmiandum et vinum ad eis vibendum etubas pro lardum ad condendum " M. N. A. 87 [960] 241 [996] " excepto vinum at bivendum at ipsi operariis pro bindemias comuniter demus, tritura vero comuniter parziemus.... et ipse fischines at ipsis operariis communiter demus " M. N. A. 263 [1001] 174 [973]; " vinum a vibendum et dies infra dies unum cofinum de ube pro lardum a condendum a ipsis operariis qui vendemiaberis de comune exire debeat " M. N. D. II, 1, 285 [995]. Cfr. nota 1, pag. 73.

5) " Et ipsa nostra medietate de ipso vinum illis per annum reponere ibique in ipse casis in organea predicti monasterii per illis organea ipsa conciata et studiata per annum bona sicut meruerit, et faciant ipso vinum illis salbum, donec illut inde tulerit pars predicti monasterii absque de ingne et gente " CC. 123 [907] e passim.

6) " Et ipso vinum quam in partibus prephate ecclesia hevenerint omne annum illis et eorum heredibus illos nobis adducant usque ad ipsa turre da ipsi pariti de nuceria, ubi abuerimus ipsa organia reposita ad ipso vinum recipiendum cum carros et vobes et organea sua " CC. 321 [980] 360 [980]; " et inclita medietate de ipso vinum et de ipsa poma portent ad cellarium de ipsa domina mea " CC. 1184 [1053] ecc. passim.

7) " Et per annum de vindemie faciant scire nos vel pars ipsius monasterii ut missum nostrum illuc dirigamus " CC. 123 [901] e passim.

l'obbligo di costruire e tener preparata una stanza; [1]) sempre dovevano essere mantenuti insieme alle loro cavalcature dal concessionario dei beni [2]). Costui però non poteva essere allontanato dai beni ricevuti, a meno che non avesse mancato ai patti; poteva invece dismetterli a sua volontà e riprenderli dopo, prima che fosse passato un certo numero d'anni [3]).

Quanto al proprietario dei beni, per solito concorreva, come si è detto, alle spese straordinarie per la mietitura e per la vendemmia. Talvolta però metteva una parte delle sementi [4]) e, più raramente per qualche lavoro speciale, veniva in soccorso coi suoi animali da lavoro [5]). Spesso invece accordava l'uso delle sue selve, dei suoi pascoli, dei suoi saliceti [6]). Il proprietario aveva poi il diritto di sorvegliare la precisa osservanza dei patti [7]) il che gli dava modo di avere una continua ingerenza nella coltivazione dei fondi concessi.

Il canone, come si disse, era ordinariamente parziario per tutti i prodotti o almeno per i principali. Ma si usava pure talvolta, come si trova specialmente nelle carte napoletane, ove è frequente la locazione ereditaria a canone fisso, dividere per

1) " Unum anplictum de casa... pro alipergandum ibi pars ipsius ecclesie quando ibi benerit ", CC. 988 [1042], 1005 [1042], 1041 [1044] ecc.

2) missum nostrum, dum pro ipse vindemie ibidem steterit, illis eum notrire, sicut iustum fuerit et illorum possivilate ", CC. 123 [907]; " et per annum quacumque (cavallo) ibi portaberimus per bindemmie et per aire... illum nutrient ad palea et ordeum ", CC. 1023 [1049].

3) " Et liceat illis inde exire cum omnis sua causa et ire ubi boluerint sine cuiuscumque contrarietate vel requisitione; et si de anc terra salernitana exierint pro quacumque causa, expectemus illis usque tres anni et si infra ipsis tres anni redierint et boluerint illut tenere in supsascripto hordine, totum illut redeant ad eorum potestate ad tenendum et laborandum sicut dictum est, et si noluerit ipsum recolligere liceat pars ipsius ecclesie eos dare cui boluerint ", CC. 100 [1884], 636 [1010], 713 [1018] ecc.

4) Medietatem sementam nos reponamus in ipsa terra ". CC. 1011 [1042]; M. N. A. 263 [1001]. Un terzo della semente in C. D. G. 35 [953]; CC. 132 [913].

5) " Quando ipse binio ille impaliet.... tollere unu pario bobis una hecdomada, ipsi abere ad lignamen tragere et ipse binie nostre conciandum et ipsi bobi salbi nobis spondimus rendere ", CC. 132 [913].

6) " Cum pali et canne atque salici vestre usque in sempiternum ". CC. 363 [984]; " et liceret illis de silbis nostre quod inde habemus, lignamina abscidere quanta voluerint pro ipsa clusamina et pro ipsa vinea ", CC. 348 [1033]. Cfr. 182] 953] 720 [1020], 1137 [1050], 1144 [1050] ecc.

7) " et per annum ego vel partem ipsius ecclesiae potestatem abeamus ipsa rebus perquirere pro ipsa rebus laborandum sicut supradictum est, potestatem abeamus inde pingnerare ", CC. 1123 [1049], 1124 [1049].

metà il vino e corrispondere invece per il seminato un censo fisso in derrate o in danaro [1]). Quando il canone era parziario, la divisione dei prodotti si faceva generalmente nelle seguenti proporzioni: il vino quasi sempre si divideva per metà, e metà pure si dava, ordinariamente, del prodotto degli altri alberi da frutto: pei cereali il concessionario dava il *terratico* secondo le consuetudini del luogo [2]); ma talvolta il terzo del prodotto, e forse questa era in generale la misura del *terratico* [3]); una quota parte minore si dovea dei cereali minori delle ortaglie e del lino [4]). Ma bisogna osservare che a queste norme si derogava

[1]) Es. M. N. A. 241 [996], 313 [1020], 357 [1033], 361 [1034]; CC. 692 [1016]; C. C. G.; 96 [977]; Camera, 111 [1048]; M. N. D. II, 1, 285 [995].

[2]) "et de quod annualiter ibidem seminatum fuerit deant exinde secundum consuetudinem de ipso loco" passim. Oppure "et de victum quod inde exierit, inclitam tertiam partem... deant et quantum victum inde exierit in tertia partem illut dividamus". Passim.

[3]) Varia da luogo a luogo era la misura del terratico e varia anche secondo le condizioni del contratto. Però la misura prevalente era quella di $^1/_3$ del prodotto. Vedasi la seguente tabella.

1 decimo del prodotto	—CC. 448 [992].
1 settimo	—CC. 171 [1039], 245 [966].
1 sesto	—CC. 986 [1041].
1 quinto	—CC. 927 [1038].
1 quarto	—Gattola, 47 [1034], M. N. A. 154 [973]; CC. 263 [1001], 1011 [1042], 1233 [1056], 977 [1041], 471 [994].
1 terzo	—CC. 29 [962], 313 [979], 318 [980], 539 [1002], 542 [1002], 543 [1002], 544 [1002], 472 [974], 666 [1013], 694 [1016], 948 [1039], 964 [1040], 1181 [1053]; C. D. G. 35 [983]; M. N. A. 208 [987].
1ª metà	—CC. 182 [913].
2 terzi	—CC. 539 [1002.

[4]) Vedasi la seguente tabella della divisione dei principali prodotti.

Prodotto	Misura ordinaria	Modi di divisione varii
vino	metà	2 quinti: CC. 321 [980].
poma	id.	3 quinti: M. N. A. 241 [996].
abellave	id.	
castagne	id.	1 terzo: CC. 256 [968], 357 [983].
inserte	id.	1 terzo: CC. 495 [996].
fichi	id.	
ghiande	id.	
cereali	1 terzo	vedi tabella precedente.
miglio		1 quinto: CC. 336 [982].
cipolle		1 terzo: CC. 904 [1035].
"		1 quarto: CC. 964 [1040], 1125 [1049].
"		1 decimo: CC. 542 [1002].
lino		1 quarto: M. N. A. 208 [987].
"		1 sesto: CC. 336 [982].

ogni volta che, in qualche modo, si mutavano i rapporti soliti fra capitale e lavoro. Vediamo così che aumenta o diminuisce la parte del proprietario ove egli concorra in un modo maggiore o minore col suo capitale d'esercizio. Così, ad esempio, se egli somministra la semente, divide per metà il prodotto del seminato [1]), mentre deve accontentarsi della quinta parte quando non concorre, come di consueto, nè con la semente, nè alla spesa dei giornalieri al tempo della vendemmia [2]). Oltre a queste, che erano le responsioni normali per le terre coltivate, vi erano alcune piccole prestazioni straordinarie, che in realtà erano come un censo che si corrispondeva al proprietario per tutti gli animali da cortile che il coltivatore poteva liberamente tenere. Si chiamavano *servitia o exenia* e si corrispondevano a Natale a Pasqua, alla Madonna di Agosto e consistevano in polli, ova, o parti di carne porcina [3]) Ma molto più frequente era l'altra prestazione detta *palmetaticum*, consistente in polli o galline che si dava al tempo della vendemmia ai messi del signore e che

[1]) CC. 1011 [1042]; M. N. A. 263 [1011].

[2]) CC. 927 [1038]; M. N. D. II, 1, 465 [1038]. Molti altri casi si hanno della corrispondenza fra i diritti del proprietario e la misura maggiore o minore con cui concorre col suo capitale d'esercizio. In CC. [871] il proprietario a titolo di prestito dà una piccola quantità di capitale monetario ed ha due terzi anzichè metà del prodotto. In CC. 363 [984] il proprietario concede in sempiternum „ l'uso della selva, del canneto, del saliceto ed ha così due terzi del vino. Altrove la vendemmia essendo tutta a spese del concessionario il proprietario deve far trasportare a spese sue il vino (M. N. A. 361 [1034]). Invece in M. N. A. 313 [1020] il proprietario che concorre alle spese della vendemmia e che inoltre fa, a suo carico, trasportare il prodotto ha in compenso un orcio di vino in più per ciascuna salma: " de vinum mundum pro una quoque salma urcium unum pro qua vos exinde traxeritis sorte vestra „. Questa corrispondenza è chiaramente espressa in CC. 132 [913] ove si dice " et in ipse terre nostre, si illa adiutaberimus bobi et semente, ipso bictalio spodimus nobiscum dibidere per equaliter, et si illu non adiutaberimus, spondimus nobis dare de ipse nostre terre terraticum secundum legem „. Anche in M. N. A. 263 [1001], 1021 [1042] il seminato è diviso per metà perchè la semente è in comune.

[3]) Per natale " unum tractu de lingnu bonum da focum, sive una sauma de lingna bona justa caricato „ CC. 904 [1035]; " et in nativitas domini, et in pasca maiore *salutent* ipsi seniori mei et illorum heredes sicut meruerit „ CC. 1184 [1053]; " et omni anno in pasca resurrectionis domini et in nativitate domini et in festivitate sancte marie de mense augusto adducamus eis *servitium* secundum nostre possivilitatem „ CC. 1308 [1060]; et faciamus *serbitia* in partibus eiusdem monasterii, sicut faciunt alii curtesani qui rebus ipsius monasterii tenunt ad laborandum „ CC. 1124 [1049]; " deant annualiter.... iusto terraticum et *servitium* secundum consuetudinem de ipso loco „ CC. 703 [1018] 706 [1018].

prendeva il nome dal « palmentum » ove si pigiava l'uva e si preparava il vino [1]).

Come si vede, non è il caso di parlare di vere concessioni *ad medietatem, in tertiam partem, in quartam*, come pur si trova scritto nelle carte, perchè, variando la proporzione da prodotto a prodotto ed essendovi d'altra parte una certa promiscuità di coltivazioni, mai o quasi mai i frutti venivano tutti divisi nello stesso modo. Che se i documenti usano quelle espressioni è in relazione col modo di divisione del prodotto più importante, che di solito era il vino.

Grande varietà troviamo nella durata delle concessioni [2]), varietà codesta che generalmente però non modifica le altre condizioni del contratto. Tutti i termini possibili nella durata si trovano. I meno frequenti sono però i contratti a corto termine, di uno, di due anni. Più frequenti invece sono quelli oscillanti dagli otto ai dodici ed anche fino ai quindici anni. Poi vengono quelli fino ai venticinque ed ai ventinove. Infine vi sono i contratti vitalizi e quelli perpetui ereditarii.

Qui è più agevole darsi una ragione della scarsità dei con-

---

1) " Et palmentatica nobis darent per annum unum parium de galline bone „ CC. 855 [1033]; " ad ipso missum annualiter palmentatica uno pario de pulli „ CC. 907 [1035]; " quatuor galinas „ 1100 [1047].

2) La varia durata dei contratti e la loro relativa frequenza si può vedere dal seguente prospetto

1 anno	CC. 245 [996], 521 [998]
2 anni	„ 364 [984], 561 [1004]
3 „	„ 228 [964], 240 [966], 256 [968], 324 [980], 333 [981], 443 [991], 543 [1002]
4 „	„ 246 [966], 410 [989], 431 [990], 448 [992], 472 [994], 571 [1005],
5 „	„ 195 [957], 1125 [1849]
6 „	„ 290 [976], 351 [983], 435 [991] 539 [1002], 719 [1020]
7 „	„ 183 [953], 320 [980], 322 [980], 482 [995], 587 [1006]
8 „	„ 357 [983], 378 [986], 537 [1002], 540 [1002]
10 „	„ 187 [955], 205 [959], 206 [959], 318 [980], 455 [993], 481 [965] 547 [1002]
12 „	„ 467 [994], 529 [1000]
15 „	„ 219 [962]
25 „	„ 321 [980]
29 „	„ 190 [956]

Vita durante„ 293 [976], M. N. A. 303 [1017]

Erediteria e perpotua (" ille et suos heredes nato nascentes „ oppure " se et suisque heredibus amodo et omni tempore „) CC. 123 [907], 247 [966], 187 [955], 295 [971], 544 [1002], 551 [1003], 802 [1028], 803 [1028], 804 [1028], 810 [1029], 979 [1028], 1027 [1043]. 1041 [1044] ecc. ecc.

tratti a corto termine. Una maggiore lunghezza era destinata a favorire un maggior impiego di lavoro e di capitale che la brevità della concessione non avrebbe reso rimuneratorio. Ed è naturale quindi che quanto meno buone le terre o quanto maggiore l'intensità della cultura che si mirava ad introdurre, tanto più lunga dovesse essere la concessione. Si osserva che quanto più si avanza col tempo tanto maggiore è la tendenza ad allungare i termini del contratto. Ne era quest'ultima la causa? E come variava la durata dei contratti, così varia, si intende era l'estensione delle terre che ne erano oggetto. Questa non sempre si può determinare, ma possiamo tuttavia scorgere che numerose erano le concessioni modeste. Fenomeno questo comune del resto nel Medio evo [1], e dipendente (oltre che dal grande frastagliamento della proprietà) dalla famiglia poco numerosa del coltivatore, dalla deficienza dei suoi mezzi di lavoro, dalla precarietà delle condizioni della sicurezza pubblica, dalle difficoltà dei trasporti e della esportazione dei prodotti, per cui il coltivatore non sempre poteva nè trovava remunerativo assumere la coltivazione di un' estensione di terreno eccedente i bisogni del consumo diretto della sua famiglia.

Una cosa che è degna di nota a proposito di questi contratti di parziaria è che col tempo, tendono a diventare meno semplici e più onerosi. Dapprima, ad esempio, il concessionario ha l'obbligo di conservare il vino del proprietario, ma non quello di trasportarlo nel posto da costui indicato, come si trova più tardi. Così da prima non si trova l'obbligo del palmentatico ed è pure nelle concessioni più recenti soltanto che si trova menzione dell'onere dei *servitia*. Inasprimenti cotesti che proverebbero ad ogni modo un progressivo miglioramento nelle condizioni della proprietà e della agricoltura.

Una particolarità che si trova, invece, quasi esclusivamente nelle terre napoletane, è il *fundum*. In parecchie concessioni, troviamo che insieme alle terre date a canone parziario è concesso un fondo, che è ad esse congiunto [2]), e che ordinariamente

---

1) Cfr. Bertagnolli, p. 157; Maurer, *Storia del sistema delle opere servili* ecc., I, 314.

2) Es: fundum " qui est coniuncto cum memorata petia de terra „ M. N. A., 208 [907].

ha la superficie di un moggio (30 passi per lato), di cui una parte era coltivata ad orto, mentre il resto conteneva la casa del colono e dei suoi uomini, le stalle per gli animali, il palmento ed altre costruzioni rurali, l'aia, il pozzo la piscina ecc.[1]) Il concessionario corrispondèva per esso un censo a parte, in misura fissa, un tarì per solito, più alcune *exenia* o *salutationes* a Natale ed a Pasqua. [2])

In tutti questi contratti poi, nei quali quasi sempre la *wadia* rafforzava l'obbligazione[3]), l'inadempimento delle condizioni contrattuali portava una penalità e la rescissione del contratto. Ed abbiamo appunto esempi di revoca di terre concesse per mancata osservanza dei patti [4]).

Tanto i contratti parziari quanto quelli a canone fisso venivano usati dunque per la contrattazione dell'impiego del lavoro per terre già messe a cultura. Ma c'erano ragioni che dovessero far preferire l'uno o l'altro contratto?

Poichè nei primi il proprietario interviene coi suoi capitali d'esercizio, e non nei secondi, l'adozione di questi contratti avrebbe potuto essere in relazione con la deficienza di capitali. Non bisogna inoltre dimenticare che le concessioni a canone fisso potevano anche trovare una ragione nella semplificazione amministrativa che esse permettevano. Il proprietario infatti era dispensato da ogni vigilanza sulle terre, da ogni controllo sui raccolti e poteva inoltre fare sicuri bilanci di previsione. Tutti vantaggi considerevoli specialmente per i grandi patrimoni delle chiese e del fisco [5]). Se queste ragioni potevano far preferire gli

---

1) " fundum.... una cum pischina et puteum et susceptorum suum et cum case super se cooperta una palea... forno „ M. M. A. 251 [996]; " et dimittat nos in predictum modium de terra facere et abere case et area et ortu et dimittat nos et nostris heredibus ibidem residere et abitare cum famiglia et animalia et omnia causa nostra et de amici et commentiti nostri „ M. N. A. 208 [987]. Cfr. CC. 927 [1038], 1302 [1060],

2) Un tarì d'oro buono, un paio di polli a Natale ed un paio a Pasqua. M. M. A. 208 [987], 260 [997] ecc.

3) Cfr. Schupfer, *Precarie e livelli*, p. 76

4) Es. CC. 410 [989], 440 [991], 623 [1009], 760 [1025], 779 [1026], 861 [1033].

5) Questa appunto potrebbe essere la ragione della trasformazione di molte concessioni a canone parziario in altre a canone fisso, come avvenne nel XII° e XIII° secolo per i beni della badia Cavense, secondo quanto rilevo in Pivano, nota 26 a pag. 266.

accensamenti alle parziarie, altre circostanze militavano però a favore di queste. Le responsioni delle concessioni a canone fisso, quando sono in natura, consistono sempre in cereali. Ciò farebbe credere che le terre, di cui le concessioni erano oggetto, dessero prevalentemente, se non esclusivamente questo prodotto. Le parziarie invece riguardano sempre terre coltivate, oltre che a cereali, a vite, olivo e ad altre piante da frutto. Da ciò si indurrebbe che quando si trattava di affidare terre in cui le varie piantagioni esistenti costituivano un capitale considerevole da una parte, facile a deteriorarsi dall' altra, si preferisse la parziaria, che, mentre permetteva una vigilanza diretta da parte del proprietario, cointeressava meglio il coltivatore alla buona manutenzione del fondo. Del resto in tali casi era necessario questo contratto nell'interesse non solo del concedente, ma anche in quello del concessionario, assicurando a costui il concorso di quello ad una parte delle spese d'esercizio. E che così fosse lo comproverebbe il fatto di molte concessioni in cui pei cereali si preferisce il canone fisso, ma nelle quali esso è sempre parziario per tutti i prodotti di altre culture più costose [1]. Per cui la adozione dell'uno o dell'altro di tali contratti sarebbe stata dipendente non solo dalle condizioni dei proprietari di terre più o meno forniti di capitale d'esercizio, ma anche dalla maggiore o minore ricchezza del capitale fondiario, quale essa risultava al momento della concessione, e dal maggiore o minore costo della produzione.

Ad ogni modo tanto l' uno quanto l' altro di questi contratti avevano il vantaggio di interessare direttamente il coltivatore al miglioramento del suolo, alla intensificazione della cultura, di essere così un correttivo ai danni che sarebbero derivati dal concentramento della proprietà immobiliare e dalla conseguente elisione delle classi dei minori proprietari liberi, che tante cause concorrevano a produrre; e di avviare nello stesso tempo l'economia rurale ed una progressiva riduzione del lavoro prettamente servile.

[1]) Es. M. N. D. II, 1, 285 [905]; Tosti, I, 223 [949-986] ecc.

Noi abbiamo considerato fin qui questi contratti agrari dal punto di vista dell'impiego dello forze lavoratrici nel suolo, e del rapporto fra esse con gli altri elementi integranti della produzione agraria. Però è ovvio che considerati da altri punti di vista di altri speciali rapporti questi contratti avrebbero potuto assumere una classificazione diversa. Difatti contratti a parziaria od a canone fisso potevano istituirsi per beni colonici o massarizi o dar luogo a contratto di masseria o di colonia; potevano invece essere o a tempo od a vita, e, considerarsi come locazioni a tempo o come usufrutti vitalizi. Potevano anche stipularsi sotto forma di livello o di precaria e considerarsi quindi come livelli o precarie. Ma un esame così fatto di questi documenti lo consideriamo estraneo al nostro assunto.

§ 2. Abbiamo veduto così in quali modi diversi il proprietario, affidando ad altri le proprie terre, ottenesse su di queste l'impiego produttivo del lavoro. Ma abbiamo già detto che anche tenendole presso di sè si poteva far lavorare le proprie terre o per mezzo del lavoro salariato, o del lavoro servile.

Intendiamo per lavoro salariato tutto quello che era liberamente pattuito, indipendentemente da altri obblighi contrattuali o servili, e che si prestava per mercede su terre appartenenti o concesse ad altri. Così anche il lavoro che l'individuo di menomata libertà avesse prestato per mercede, al di fuori di quello impostogli dalla sua condizione, come prestazione d'opera, va compreso come lavoro salariato e distinto da quello servile.

Al lavoro salariato doveano sicuramente ricorrere i piccoli proprietari; ma nelle fonti non possiamo averne ricordo. Di esso invece si fa incidentalmente menzione quando è posto a servizio degli stessi concessionari di terre. Abbiamo già accennato come questi per i lavori straordinari del raccolto assumessero operai straordinari le spese dei quali sostenevano in concorso col proprietario. Ma oltre a questi molte altre volte vediamo uomini dipendenti dai conduttori di terre risiedere nei beni assunti da costoro e lavorarli. Qualche volta costoro appariscono in qualche modo vincolati all' individuo al cui servizio si trovavano [1]; ma altrove la mancanza di qualunque indicazione

[1] Sono, ad es., *comenditi*. V. Tosti, I. 223 [949-986]; M. N. A. 108 [987].

sulla loro condizione personale, ci fa vedere che si trattava di veri e propri salariati, che aiutavano il coltivatore quando la concessione di terre era troppo estesa per le braccia di cui disponeva nella propria famiglia, o che, meglio ancora, lavoravano le terre per conto del concessionario quando costui, anzichè essere un coltivatore, era un vero e proprio imprenditore.

L'impiego di questi uomini in beni formanti l'oggetto di qualche concessione, sembra anzi fosse in qualche modo disciplinato. Vediamo talvolta necessario pure esso l'esplicito consenso del concedente [1]), e qualche volta vediamo pure questo consenso dato con qualche restrizione, come quella, ad esempio, che gli uomini messi a lavorare fossero parenti o minori del conduttore [2]); precauzione necessaria, o per allontanare il pericolo che nelle proprie terre fossero introdotte persone moleste, o per impedire qualche larvata forma di sullocazione.

Ma più che il lavoro salariato era il lavoro servile che aveva larga diffusione nell'economia dell'epoca. Ed era per esso specialmente, se non esclusivamente, che i grandi e medi proprietari, da cui dipendevano numerose famiglie di servi, facevano lavorare le terre che tenevano per conto proprio, o come si direbbe, in economia.

Ogni signore, infatti, avea diritti sopra i servi propriamente detti e sopra le varie categorie di individui la cui libertà pativa restrizioni di vario genere. Inoltre il signore poteva, in virtù di terre concesse, esigere lavori e prestazioni personali anche da individui pienamente liberi. Tutti costoro dunque, o in causa delle terre che occupavano, o, più spesso, per ragione di soggezione personale, dovevano al signore o tutto il loro lavoro o opere giornaliere varie o altre prestazioui personali [3]). Di questo

---

[1]) " et licentiam et potestatem habeant illis et corum heredibus ibidem in ipsa rebus alii hominibus ad lavorandum mitterent ", CC. 321 [980]; " tamen licentiam abere ibidem homines ad laborandum mitteret ", CC. 919 [1037]. Cfr. CC. 763 [1025], 958 [1039], 963 [1040]. M. N. A. 284 [1011] ecc. passim.

[2]) " et si homines ad lavorandum et residendum ibidem mittere voluerit, potestatem abeant qui sit illorum parens vel minores ", CC. 1027 [1043].

[3]) " ipso *fenum domnicum* quod trahere debeo ", si trova ricordato insieme al *censum et angarias* da cui un monaco domanda *defensio* ad un monastero. CC. 140 [923]. " Et omnis annum per aree adducant nobis *serbitium duo carra de palea* intus ista cibitatem ", CC. 1125 [1049]. " Isti sunt de Tribilie et Cerqueto, et debent facere per annum operas duodecim per angarias. ", *Chron. Volt.* 398 [872].

lavoro dovuto, servile, il signore poteva disporre a suo piacimento ed egli per solito lo impiegava nella coltivazione di una parte delle sue terre che, essendo, così, direttamente lavorate per conto del signore, si chiamavano *terre dominicali* [1]).

Tuttavia è certo che e per il lento diminuire della popolazione servile e per la tendenza ad estendere la cultura a terreni nuovi ed inferiori, richiedenti un lavoro più intelligente, maggiormente cointeressato, e un maggior impiego di capitali, l'impiego del lavoro servile dovea andar diminuendo per restringersi ai soli bisogni di consumo della corte del signore.

Abbiamo così esaminato i vari rapporti possibili fra il lavoro e la terra (nel caso appunto in cui il proprietario non fosse nello stesso tempo il coltivatore); rapporti diretti quando il proprietario impiega nelle sue terre il lavoro che gli appartiene o che paga, o quando concede direttamente il suolo al lavoratore; indiretti quando il concessionario non è il lavoratore, ma un imprenditore di beni ottenuti.

A regolare poi questi vari rapporti, a vigilare sull'esatta osservanza dei patti contrattuali, a sorvegliare i lavori, esigere le dovute prestazioni, a riscuotere i censi il proprietario poteva provvedere da sè. Ma nelle grandi proprietà si comprende come ciò non potesse essere possibile. Dai grandi patrimonii, per la grande varietà dei sistemi di concessione, dei modi di occupazione del suolo, il proprietario traeva rendite sotto le forme più varie. Quà angarie, là angarie e qualche censo; altrove canoni parziari nelle proporzioni più diverse, e canoni fissi di natura varia; e poi servizi, «salutationes», laudemii e calciari ecc. a seconda che le terre erano occupate da servi e da ogni specie di condizionati, o erano concesse a liberi con diversi contratti, o erano date a beneficiari, usufruttuarii, enfiteuti ecc. [2]). La va-

[1]) Cfr. Schupfer, Allodio, p. 66; Salvioli, Città e Campagna, p. 57.

[2]) Es. "cespites vel omnes consuetudinarias censoras et regulas seu responsaticas et salutes atquo scaballicationes„ M. N. D. II, 1, 402 [1021].— I diritti che i proprietarii avevano sulle loro terre si possono così riassomere: opere personali *(angarie)*; servigi o disimpegno di qualche ufficio (*scaballicatio, militia*); responsioni in natura, proporzionali (*responsaticum, terraticum* — es. "de decem combinas una pro terraticum„ CC. 542 [1002] — *seminaticum, dationes)*; canoni fissi enfiteutici, livellari, usufruttuari *(pensio, censora*, o anche,

stità dei patrimonii e questa complessità di condizioni esigevano che il grande proprietario, di fronte ai propri soggetti, di fronte a tutti quelli che tenevano terre da lui, fosse rappresentato da uno o più suoi vicari, che nelle carte sono comunemente dette *vicedomini*. [1]) Ufficio di costoro, che potevano essere anche di condizione servile [2]), era quello di sorvegliare i dipendenti del signore, di dar terre a lavorare, di far eseguire i lavori di seminagione e di piantagione, di sorvegliare i raccolti, la trebbiatura del grano, la pigiatura dell'uva, di esigere la parte di prodotto dovuta, di riscuotere i censi, di far prestare i servizi dovuti ecc. [3]) Il vicedomino è investito del suo ufficio con un contratto con cui gli si danno «ad tenendum et preordinandum», per un tempo che va da 6 a 12 anni [4]), o talvolta anche ereditariamente [5]), tutte le terre che si trovano in una determinata regione [6]). Esso è

---

se in natura, *seminaticum*, *responsaticum*, *terraticum)*; donativi *(palmentaticum, servitium, exenium, salutes)*: diritti di manomorta di investitura di rinnovamento (*mortizo, laudemium, calciarium)*. Cfr. Capasso, *Il Pactum* 544; Calisse, 80.

[1]) terraticum.... dare et ipsum *vicedominum* nostrum qui in ipse ecclesia fuerit„ CC. 247 [966]; "inde *vicedomini* exere debeamus„ M. N. A. 317 [1021]. In C.D.G. 204 [1054] *rectores*.

[2]) Es. " volo ac jubeo liberum esse leone vicedomino meo C. D. G. 19 [906].

[3]) " ut abeat ipse terris ordinandum et ad laborandum dare „ CC. 589 [1002]; " ut de quante sunt tote ipse terris laboraturie, toto ille deant annualiter ad laborandum et seminandum, et faciant ille apto tempore perfecte laborare et seminare.... et ipse arbusta ecc.... faciant subtus et super annualiter perfectum laborare et studiare ecc.... et omnis ipsi laboribus... annualiter apto tempore faciant recolligere et triturare ecc.... et totum ipsum terraticum in unum adunet.... arbusta faciant... vindemiare.... et portionem de ipso vinum... faciad illud portare ad ipso nostro cellario... pretium quod hominibus qui ipse terris tulerint dare debent nobis,... illut faciad dare... ipse inates.... faciad colligere et seckare ecc... CC. 641 1011]; " tradi ad tenendum et precodinandum.... ut... faciant illis eos laborare et seminare, qualited melius potuerit „ CC. 894 [1035]; " dedistis in eo enim tenore quatenus nos et heredibus nostris propriis masculis inde vicedomini exere debeamus et ipsis terris lavoremus et lavoremus et lavorare faciamus.... terraticas... et alias omnes dationes et refugias...; recipere et adunare debeamus „ M. N. A. 317 [1027]. Il vicedomino dovrà raccoglier " et quanta terratica et areatica et serbitia et excaticum de ipsis rebus et de montanis et silbis „ CC. 539 [1002].

[4]) CC. 539 [1002] 6 anni
„ 641 [1011] 8 „
„ 894 [1035] 12 „

[5]) M. N. R. 318 [1028].

[6]) " inclitis casalis vestris cum duos montes vostras.... insmul positi in memorato territorio nolano „ M. N. A. 317 [1021]; " inclita rebus, quod pars predicte ecclesie habere videtur in finibus nucerie et stavianense „ CC. 641 [1011]; " inclite terris per tale fines de nucerie „ CC. 539 [1002].

compensato con la concessione di alcuni fondi che egli fa andare per conto suo [1]), e anche oltre a ciò, con una quota parte (un terzo) dei cereali che egli raccoglie per conto del signore e dei diritti di escatico di erbatico e di glandatico [2]). Compensi che mostrano come fosse stimata e largamente rimunerata l'intelligenza direttiva.

Ufficio di rappresentanti il *dominus* di fronte ai suoi dipendenti e nell'amministrazione delle sue terre avevano, nei territori longobarbi, anche i preposti ai servi delle *decanie* e degli *scariati*, servi essi pure [3]); e nelle terre del principe, divise in gastaldati e suddivise in *actus* [4]), i *gastaldi* e gli *actionarii* [5]).

§ 3. L'allevamento del bestiame dava luogo a contratti analoghi a quelli per la lavorazione del suolo. Quando si trattava di animali minuti (porci o capre) il pastore, che poteva essere un servo del signore, od un libero messosi, con un contratto regolare, al suo servizio per un determinato tempo [6]), riceveva gli animali, dovea pasturarli, guardarli, tosarli, averne cura. Del prodotto (redi o lane) egli aveva una parte [7]); aveva inoltre il nutrimento « bestimenta et calciamenta sicut pastores meruerit [8]) ».

Gli animali grossi invece erano tenuti nelle corti da un bubulcus [9]); ma poichè il prodotto di quelli consisteva specialmente nel lavoro che facevano sui fondi del padrone per conto di costui, non sappiamo così come fosse compensato il bubulcus.

1) M. N. A. 318 [1021].
2) CC. 539 [1002], 641 [1021]. 894 [1035].
3) V. il " Catalogus Servorum ad monasterium Vulturnense Sancti Vincentii „ *Chron. Vult.* 397 [872], « *Decania Theodaldi*.... in primis ipse Theodaldus cum filiis suis... Decaniade Cerqueto *Ansefrid*. In primis ipse Ansefrid cum filiae suae.... Decania de Cerqueto de *Scariatu Gaudiosi*. In primis ipse Gaudiosus „.
4) " qui fuerunt de *actu* sipentino de *subactione* Warnefrid „ Troya, 709 [740]; " infra totum *actum* nostro salernitano „ CC. 825 [1030]; " quod abeo in *actum* pandola finibus rotense „ CC. 827 [1037]; " de Camilla actum cilento „ CC. 840 [1034].
5) " fuit de *subacione* Ferdolphi *gastaldei* nostri „ Troya, 670 [753] qui " fuerunt coloni nostri de *subactione* nominati annumis *actionari* nostri „ Troya, 385 [709]. Cfr. la nota a questo stesso documento.
6) CC. 459 [993].
7) Ibid.
8) Ibid.; 1205 [1054].
9) " unum bufulcum qui ipse bobi tenet „ CC. 1174 [1052].

Attinenza con l'amministrazione dei beni rurali hanno pure le locazioni dei molini. Questi che appartenevano alla corte del principe e, per derivazione, a luoghi pii, ed a privati, venivano concessi con patti analoghi a quelli con cui si concedeva il suolo.

La durata della concessione era varia. Più spesso si rinnovava di anno in anno; ma talvolta durava otto o dieci anni, e ne troviamo anche di ereditarie [1]). In quelle più lunghe di solito il contratto è a mezzadria. La rendita del molino «omnis molitura» va divisa a metà col concedente [2]). Nelle altre della durata di un anno, il censo è fisso [3]) ordinariamente in natura, ma talora anche in denaro e pagabile mese per mese; è fatto inoltre l'obbligo di macinare il grano del concedente quanto gli era necessario pel suo consumo [4]).

In queste concessioni talvolta è stabilito un censo più elevato per i mesi di maggior prodotto [5]) o per i casi in cui la produzione e quindi la macinatura del grano fosse molto abbondante [6]). Non sono invece calcolati i giorni in cui «benerit siscitatem de acqua, ut ipse molino non potuerit macenare [7])» o nei quali qualche altra causa impedisse il lavoro [8]). In questi

[1]) Anni 1	Censo fisso in natura	CC. 391 [987], 458 [993], 492 [996], 709 [1018], 992 [1042], 1066 [1046], 1201 [1054]
» 3	» » » »	CC. 814 [1029]
» 4	» » in denari *exenia*	CC. 792 [1027]
» 6	» » » »	CC. 837 [1031]
» 8	metà del prodotto	CC. 354 [983]
» 10	» » »	CC. 438 [990]
ereditaria	» » »	CC. 857 [1033]; M. N. A. 334 [1027]
in perpetuum	censo fisso in natura	CDg. 96 [997].

[2]) Es. CC. 354 [983]. 438 [990], 857 [1033]; M. N. A. 374 [1027]. Cfr. tabella precedente.

3) Es. CC. 792 [1027], 837 [1031].

[4]) "pro nostrum expendium de ipse casa" CC. 1066 [1046].

[5]) Es. CC. 991 [1042].

[6]) "et si salierit ipso granum ut divitia fiad", il censo aumenterà di un moggio di più al mese. CC. 873 [1034].

[7]) Es. CC. 156 [934].

[8]) "si ipso molinum se rupperit, seum si gens super ec cibes benerit" CC. 1066 [1046].

casi la durata della concessione si prolunga di tanto quanti sono stati i giorni della sospensione del lavoro [1]). Le spese di manutenzione del molino sono a carico comune delle due parti [2]) o sono tutte a carico del concedente, non essendo obbligato il conduttore che a prestare il suo aiuto [3]). Se il molino, come succedeva spesso, era unito a qualche fondo, il conduttore dovea dare la sua responsione anche per questo, secondo le solite norme dei contratti vigenti [4]).

Quando poi si trattava di molini da ricostruire o da restaurare si usavano contratti in tutto simili a quelli « ad pastenandum ». Il conduttore assumeva il molino per un certo numero di anni e si impegnava di farvi i lavori richiesti, alle spese dei quali, talvolta, concorreva anche il concedente. Per i primi anni, in compenso, faceva andare il molino quasi esclusivamente per conto suo [5]).

1) " quantum tempus opera perdiderit, tuc aliut tantum tempus super ipso constitutum „ CC. 156 [934].

2) CC. 354 [983]. 391 [987].

3) CC. 709 [1018], 991 [1042], 1201 [1054].

4) C.D.G. 96 [997], 221 [1060].

5) M. N. A. 334 [1027]; CC. 1087 [1047].

CAPITOLO II.

COLTIVAZIONE DEL SUOLO

§ 1. **PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEL TERRENO.** *Lavori modificanti le proprietà fisiche del terreno.* — Dissodamenti — Bonifiche — Irrigazione — Concimazione — *Lavori usuali; forze motrici ed arnesi da lavoro* — Aratro — Zappa.

§ 2. **SISTEMI AGRICOLI.** Grande e piccola cultura — Consociazione delle piante — Cultura estensiva — Rotazione agricola.

Come è da immaginare, molto avari di notizie e di indicazioni sono i nostri documenti intorno ai lavori che si facevano per la preparazione o nella coltivazione del terreno. Noi non possiamo a questo riguardo far altro che raccogliere ed ordinare quegli accenni, in gran parte indiretti che le nostre carte ci offrono.

Le terre incolte, alla lavorazione delle quali molto spesso si metteva mano, esigevano molte volte che ogni altro lavoro preparatorio del suolo fosse preceduto dal disboscamento e dal conseguente dissodamento di terre disboscate [1]), ovvero dalla bonifica di terreni paludosi, che vediamo di frequente contemplata nei patti agrari [2]). Se questi lavori però portassero ad una qualche sistemazione delle acque, a regolarne ed ordinarne meglio gli scoli non sappiamo; ma ne dubitiamo. La relativa scarsezza della popolazione, l'abbondanza di terre incolte dovea creare a questo riguardo dei forti ostacoli; e la frequente menzione di canneti, di paludi, di piscine, di laghi ci proverebbe il contrario [3]).

---

[1]) Es. " de ipso silbosum et mortitum quantum potuerit roncare et seminare ille et suos eredes vel homines quod ob miserit „ CC. 726 [1020]; concessione di una *selva* " una cum scapulis et ribis.... ad laborandum et detinendum et ibidem inpotetum faciendum „ M. N. A. 324 [1028].

[2]) " Et quantum potuerint per tempore *introire in ipsa palude* lavorandum, lavorent illut et faciant ortora „ CC. 703 [1018]. Clausole simili v. su CC. 706 [1018], 781 [1026], 996 [1042], 1213 [1055] ecc.

[3]) Ricordi di *piscine, paludes, lacus, pantania* v. ovunque. Per i *paduli* presso Napoli, v. Capasso, *Pianta di Napoli*, 318.

Migliori accenni abbiamo invece di lavori irrigatorii per aver l' acqua necessaria alla coltivazione ed agli altri bisogni rurali. Come abbiamo già altrove ricordato, non solo le carte ci fanno conoscere in generale la presenza di aque irrigue nei poderi [1]), non solo esse ci mostrano convenzioni di molto ben determinati *usus acquarum* che sottoponevano spesso i fondi ad inevitabili servitù [2]), ma ci parlano di pozzi di cisterne e talvolta anche di veri canali derivatori di acque per i bisogni dell'agricultura [3], e nelle Puglie di macchine idrovore « gira et tornatoria » che molto probabilmente non devono essere stato altro che il bindolo antico che si usa tuttora in quelle regioni [4]).

Della concimazione del terreno invece nessun cenno nei documenti. Che venisse praticata è indiscutibile. Ma è certo anche che del concime animale si dovea trarre meno vantaggio di quanto sarebbe stato possibile. S'è già detto, come l'allevamento degli animali fatto in gran parte all'aperto e qualche altro indizio [5]) mostrino un grande disperdimento di quel principio fertilizzante.

Ai lavori modificatori delle proprietà fisiche e chimiche del terreno tenevano dietro necessariamente gli altri lavori soliti a farsi nelle terre già in istato di coltivazione. È inutile dire che per questi non v'erano altre forze motrici che quelle animate; dell' uomo vale a dire e degli animali, dei quali vediamo solo ricordato il bue [6]), preferito al cavallo certamente perchè era più produttivo e meno costoso. Quando e come questi lavori si facessero, ed in che specialmente consistessero non sappiamo. Doveano essere, come si può immaginare, i lavori destinati a risvoltare la terra ed a prepararla ad accogliere le nuove sementi, o quelli di maggese e di sarchiatura; ma non molto più di questo.

---

1) V. pag. 5, nota 2.

2) Es. CC. 506 [977], 627 [1005].

3) V. pag. 5, nota 2.

4) V. pag. 7, nota 8.

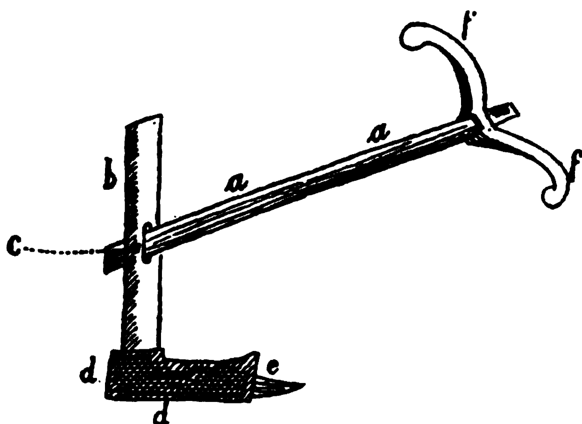
5) V. pag. 14.

6) Es. " seminare.... cum vestri bovi „ CDg. 255 [1084]; " unum pario bobis.... ad lignamen tragere „ CC. 182 [918]. L'uso dei buoi nel lavoro della terra era tanto comune che il lavoro che poteva eseguire un paio di buoi era come un'unità di misura. Si dice, ad es., tanta terra „ ut sufficiant ad laborandum cum tribus paria de bobes „ CC. 296 [277].

Pensiamo ciò vedendo nei documenti ricordati di preferenza la zappa e l'aratro [1]).

Sulla natura di questi strumenti ben poco possiamo dire.

L'aratro, di cui i documenti ricordano solamente il vomere, era sicuramente il semplice ed imperfetto aratro di Catone, di Virgilio, di Columella, come ci fa fede quello che è ancora in uso nell'Italia meridionale, che ci attesta la continuità della tradizione romana. Alcune miniature, del resto, di un antico codice di Rabano Mauro che si conserva nell' Archivio di Mon-



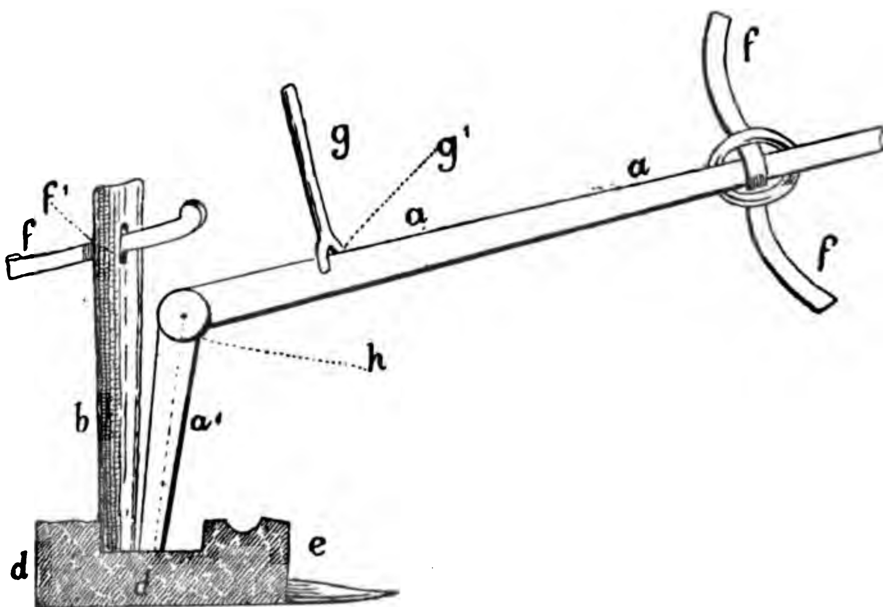
tecassino [2]) ci mostrano come esso fosse rozzamente costituito. Una timone corto (*a a*) è assicurato mediante il cavicchio *c* ad una stegola (*b*) infissa perpendicolarmente al ceppo *d d* che termina col vomere *e*. Questo aratro, la cui semplicità non poteva essere maggiore e che forse non aveva altro vantaggio che quello di poter essere costruito (salvo il vomere) dai coltivatori stessi, non poteva fare che un lavoro superficiale, nè certamente poteva bene funzionare da estirpatore, nè da efficace assolcatore. L'approfondimento dell'arnese nel suolo dovea specialmente essere scarso e difficilmente regolabile. La figura, anzi, del codice ci mostra come fosse necessario che, di quando in quando, il

[1]) " Ipsa binea.... *zappare.... arare* " CC. 260 [969]; " ipso bacuum pastinemus at *zappam* " CC. 775 [1024]. Cfr. nota 3 a pag. 14.

[2]) Cod. Cas. n. 132, Pluteo GG.

bifolco, che teneva una mano nella parte superiore della stegola, cercasse di approfondire un po' il vomere, premendo col piede stesso il ceppo.

Qualche modificazione presenta l'aratro, quale è disegnato in un'altra figura dello stesso manoscritto. Il timone è connesso, a cerniera forse (*h*), alla colonnetta *a*¹ che è infissa nel ceppo. Due pezzi in legno *f*, *g* che si muovono intorno ai punti *f*¹ e *g*¹ sono rispettivamente attaccati alla stegola *b* ed al timone *a a*, retti, come si vede nella figura stessa, dal bifolco, e servono



verosimilmente a regolare la linea del tiro e quella che passa per il vomere in modo da mantenere l'angolo necessario all'approfondimento voluto, che tuttavia non poteva essere mai troppo. Il fatto stesso che nè nell'una, nè nell'altra figura noi vediamo il timone connesso direttamente col ceppo, ci fa capire che non si doveva mai superare una grande resistenza e che, quindi, l'approfondimento era sempre scarso.

Alla deficienza dei lavori eseguiti con un aratro imperfetto, potevano supplire quelli fatti con la zappa e la vanga, con cui

si ottiene certamente un lavoro migliore, ma per il quale occorre un maggiore impiego di mano d'opera. Dei due strumenti vediamo più spesso ricordata, come si disse, la zappa che vediamo adoperata per gli scassi (pastini) per le piantagioni di viti, di piante di castagno od altro, e che si componeva come si vede nel codice ricordato, di una lama di ferro trapezoide, allargata alla sua estremità inferiore, mentre nella sua parte superiore è praticato un foro, nel quale è infisso, quasi ad angolo retto, un manico tenuto fermo da due piccole zeppe. La prevalenza della *zappa* sulla *vanga*, prevalenza che verrebbe confermata anche dal fatto che essa sola figura nel codice da noi ricordato, mostra che in generale i lavori erano poco profondi, essendo a ciò la zappa molto meno atta che la vanga.

Altri arnesi per la lavorazione del suolo non troviamo ricordati. Gli altri di cui si fa menzione, *assie*, *mannarie*, *potatorie*, *ronche*, *falces* servivano per eseguire lavori attorno alle piante o per la raccolta dei prodotti.

§ 2. Nonostante l'esistenza delle grandi proprietà della Chiesa, del Fisco, dei Signori, le quali talora, senza discontinuità, si estendevano per migliaia e migliaia di moggia di superficie, crediamo che non dovesse prevalere la grande cultura, quella fatta cioè, per vasti tratti di terreno con sistema uniforme, in cui piccolo è il numero delle coltivazioni e grande quindi l'estensione media di ciascuna di esse. A così fatta specificazione della cultura, che era possibile solo ed attuata forse in parte nelle terre coltivate ad economia, si opponevano sinceramente non soltanto la incertezza del traffico, che non sempre permetteva di porre in commercio una grande quantità di prodotti, ma più specialmente le necessità economiche, che richiedevano che ogni podere rendesse, quanto più fosse possibile, ogni sorta di prodotti, sia per poter trarre direttamente, senza dover ricorrere ai difficili scambi, quanto era necessario al consumo della corte ed ai bisogni più diretti dell'azienda rurale, sia per premunirsi contro un cattivo raccolto di un singolo prodotto, sia, inoltre, per compensare l'agricoltore, con alcuni prodotti più pronti, dell'anticipo dei capitali, fatto per l'introduzione di culture di più lento sviluppo, quelle legnose, ad esempio. La consociazione

delle piante si imponeva, così, naturalmente ed essa ci è attestata direttamente ed indirettamente dai documenti, sia patti di locazione o di conduzione del suolo, sia descrizioni di proprietà, che ci mostrano, non solo come nelle singole proprietà vi si trovassero insieme e aratorii e vigneti e boschi e prati, e piantagioni diverse [1]; ma anche come nello stesso appezzamento i cereali si coltivassero accanto alla vite insieme all'olivo, o ad altre piante [2]. Questa promiscuità di culture è evidentissima poi nelle piccole proprietà ove la piccola cultura era si può dire esclusivamente praticata [3].

Certamente questa consociazione, questo prevalere della piccola sulla grande cultura, se aveva i suoi pregi aveva anche i suoi difetti. Essa impediva così di adattare le piante al terreno, alla sua esposizione, escludendo tutte quelle che fossero state in quel dato posto meno addatte o che si fossero meno prestate alle esigenze della esportazione; impediva inoltre quella vantaggiosa divisione del lavoro che si ottiene con la specificazione.

Quanto alla coltivazione essa era in gran parte estensiva. Essa veniva ordinariamente praticata col minor impiego possibile di capitali, avendo cura che la maggior parte possibile di capitale d'esercizio fosse tratta dallo stesso podere e non conoscendosi in generale altra forma di intensificazione che quella di un maggiore e migliore impiego del lavoro dell'uomo. Ci autorizza a questa affermazione una quantità di fatti. Scarsi e rozzi gli attrezzi necessarî all'ordinaria coltivazione del suolo, scarsi i mezzi di trasporto, deficienti o mancanti i fabbricati necessarî alla conservazione dei prodotti alla custodia degli animali, scarso l'impiego del concime ecc. Gli stessi patti di locazione o di conduzione del suolo mostrano come si preferissero quelli che eso-

---

1) Cfr. nota 1 pag. 4.

2) Es. CC. 740 [1022], 1050 [1045] M. N. A. 388 [1048]; " vinea cum silba, trovasi in un fondo di passi 20×20 CC. 1286 [1059]; " terra cum arboribus olive et arboribus pomarie " C.D.B. III, 8 [1060].

3) CC. 1256 [1057] ci mostra un fondo della superficie di passi 32×46 coltivato a cereali, vigna, insiteto a frutta. Il casale concesso in colligio ad laborandum del doc. M. N. A. 271 [1003] produce, cereali, vino, glandes, scapule, inserte, castanee, sorbe, nespole, ballane, mele. Il fondo, invece, del doc. CC. 1087 [1043] è coltivato oltre che a seminato " cum bineis et pomis et olibeta et saliceta et cannieta et bacuum ". Si potrebbero moltiplicare gli esempi.

neravano i proprietari da qualunque concorso coi loro capitali. Le selve, i cannieti, i saliceti, i pascoli che formavano la naturale e consueta pertinenza delle proprietà servivano appunto a sopperire senza spese a una grande quantità di bisogni agricoli [1]). La stessa frequenza dei contratti di genere enfiteutico mostra appunto come, per la mancanza di capitali da impiegarsi nella coltivazione del suolo, per ricavare un qualche reddito da questo si dovesse ricorrere ad una parziale alienazione di esso. Così, ad esempio, l'impianto dei vigneti che avrebbe richiesto un considerevole impiego di capitali che mostrerebbe una maggiore intensità di coltivazione, si otteneva specialmente mercè quei contratti *ad partionem*, *ad pastinandum* che, mentre dispensavano il proprietario da ogni dispendio, ricompensavano l'agricoltore del maggiore lavoro di cui si avvantaggiava il fondo con la cessione di una parte di esso, o con la cessione temporanea dei suoi prodotti e con più vantaggiosi patti colonici. L'olivo invece, per l'introduzione del quale non sarebbero stati sufficienti i contratti che valevano per l'introduzione di altre piante, perchè oltre che una maggiore applicazione del lavoro sul suolo, si richiede per esso un più considerevole anticipo di capitale e di lavoro, anticipo che il proprietario non può sempre domandare al conduttore del fondo [2]), come vedremo, per un certo tempo scarseggia. E ciò prova appunto uno scarso impiego di capitale (quale sarebbe stato necessario per una tale cultura) ed il predominio quindi di sistemi estensivi. Il che però non vuol dire che non vi fossero indizi di tendenze contrarie, che notiamo tanto maggiori, quanto più sono a noi vicini i tempi; quali sarebbero, ad esempio, i lavori idraulici a scopo irrigatorio, la trasformazione del lavoro servile in lavoro libero.

Quanto si è detto intorno agli strumenti agricoli, alla con-

---

[1]) CC. 740 [1022] " ut ticentiam nobis tribuit salices ibi pastenandum, ubi poluerimus, vel canne pro ubilate de ipse eurti inde abendum „ CC. 363 [984] " cum canne et salici vestri, ct quanti pali ibidem neupe fuerit, cappilare eos debeamus de ipso silba vestra por omnes viees „ Cfr. CC. 1243 [1057].

[2]) Es. CC. 740 [1022] in cui il il pastinatore che assume l'obbligo della introduzione della vite e di altre piante da frutto, non assume quella dell'olivo che verrà pastinato a spese sue dal proprietario, che ne godrà perciò tutto il prodotto.

cimazione, all' impiego di capitali ci può bastare per farci capire come dovesse essere regolata la rotazione o l'avvicendamento delle culture di più breve durata fra di loro. La rozzezza degli strumenti, i pochi capitali disponibili, la relativa scarsezza della popolazione campestre impedivano necessariamente lavori frequenti e costosi del suolo; la stessa dispersione dell'ingrasso animale rendeva meno facile le ricche concimazioni. Era naturale quindi che una rotazione alternante continua non fosse possibile; e che l'agricoltura fosse basata sui lavori superficiali del maggese, l' unico modo per preparare convenientemente e con poca spesa il terreno ai cereali, e sul riposo dei terreni stessi. I documenti non ci danno veramente in proposito nessuna indicazione precisa; ma è facile che fosse praticata la rotazione triennale così comune nel medioevo. Per questa il terreno veniva prima, per un anno, lavorato coi lavori di maggese, poscia, l' anno dopo, coltivato a grano, per essere lasciato l'anno seguente in riposo, atto a dare soltanto un po' di foraggio spontaneo. Forse le terre *vacue*, di cui ci parlano tanto spesso i documenti, non erano che i terreni lasciati temporaneamente in riposo.

CAPITOLO III.

PRODUZIONE AGRARIA

§ 1. **DESCRIZIONE DELLE CULTURE E DEI PRODOTTI VEGETALI.** *Culture erbacee.* — Cereali. — Legumi. — Ortaglie. — Lino e Canapo. — Foraggi. — *Culture arboree* — Vite. — Olivo. — Avellane, Castagne. — Altre piante da frutto; Agrumi. — *Selve e silvicultura.* — *Industrie derivanti dalle piante* — *Rendita del suolo.*

§ 2. **PRODOTTI ANIMALI.** *Allevamento del bestiame.* — Animali minuti. — Animali grossi. — Allevamento all' aperto. — Animali da cortile. — *Caccia ; pesca ; apicultura.*

Fra le coltivazioni primeggiavano quelle dei cereali, che si coltivavano ovunque, da soli o associati ad altre culture [1]) e che, insieme a quella della vite, costituivano le coltivazioni, predominanti. In circa un migliaio di documenti che abbiamo, a questo scopo, esaminati, abbiamo trovato che le culture dei cereali e della vite figurano in proporzione di $^2/_3$, mentre le altre figurano nella sola proporzione di $^1/_3$ di volte. Il che del resto è abbastanza naturale e ordinario. Dei cereali venivano coltivati il frumento, l' orzo, la segale, il miglio [2]).

Non sappiamo se il frumento prevalesse sugli altri cereali inferiori. Vediamo però che questi costituivano la maggior parte della alimentazione degli individui [3]). Ciò fa pensare ad un prezzo abbastanza elevato del frumento, tale da favorirne piuttosto la esportazione che il consumo locale, pel quale potevano bastare i più facili cereali inferiori ed i legumi.

---

[1]) Es. *Miglio* M. N. A. 87 [960]; CC. 336 [982]; *ordeum* CC. 641 [1021]; M. N. D. II, 1, 479 [1044]; *germanum* (segala) CC. 524 [999],

[2]) I documenti, di solito, parlano soltanto di *terraticum*, *seminatum*, *victualium*. Qualche volta solo si distingue il frumento dagli altri cereali. Es. „*granum* et.... *germanum* (segala)„ CC. 524 [999]; *granum et ordeum*. M. N. D. II, 1, 479 [1044].

[3]) CC. 524 [999] Iaquinta vedova cede ai figli le sue sostanze a patto però che le passino per sostentamento vino e 2 quartari di *grano*, 2 di *germanum* (segale) ed 1 di *legumina*. Il grano quindi figura nella alimentazione di una donna benestante in ragione di $^2/_5$ soltanto.

Dei legumi appare molto diffusa la coltivazione dei fagioli, di cui una varietà di *fasioli rubei* è frequentemente ricordata nelle carte napoletane [1]). Troviamo pure ricordati fave e ceci [2]).

Fra le altre piante alimentari figurano in primo luogo le cipolle, delle quali pare che si facesse una coltivazione piuttosto estesa, poichè si coltivavano a decine di aiuole non solo negli orti, ma anche nelle terre di campagna [3]), e poi le zucche, le verze [4]), e le *folie*, genere d'erbaggio questo che non si saprebbe a quale corrispondesse [5]).

Di piante industriali non si ricorda nei documenti che il lino ed il canapo, di cui troviamo menzione frequente nelle carte napoletane [6]). Si sa del resto quanto fosse fiorente l' industria del lino a Napoli e ciò spiega la diffusa coltivazione di questa pianta, che richiedeva una attiva concimazione ed una serie di lavori diligenti per preparare il terreno e per curare la pianta stessa.

Importanza grande doveva avere la produzione dei foraggi. Questi si avevano in parte nei pascoli molto diffusi , in parte si ottenevano nei prati. Dei pascoli alcuni distendevansi naturali e perpetui, altri dovevano sorgere, a vicenda, sulle terre lasciate in riposo. Dei pascoli abbiamo già detto che erano in gran parte proprietà del *publico* o di chiese o di signori e che erano permessi in uso promiscuo agli abitanti delle terre contermini, od ai propri servi o coloni , ora gratuitamente , ora mediante il pagamento dell'*erbaticum*, servendo, essi, all'alimentazione degli

---

1) CC. 64 [864] 336 [982] 524 [999] ; M. N. A. 87 [960]; 319 [1021] ; Camera 110 [1033] 244 [1037]; "*fagioli albi*" M. N. D. II, 1,395 [1022].

2) CDG. 110 [1004]; Camera, 111 [1048]; M. N. D. II, 1, 3 [905], 281 [993].

3) "de que per annum ibidem seminaberit, deant inde nobis inclita tertia pars: praeter *de cepolle* quod per annum ibidem abuerit, deant inde nobis de decem combinas una pro terraticum... veruntamen ipse cepolle sicut dictum est, nobis dare, qualiter *de ipso campum* ille bersaberit soombinate" CC. 542 [1002] "foleas et cepullas et porros ipsorum hertorum" M. N. D. II, 1. 448 [1023]. "pro terraticum dare et aducere debeat 90 cumbinas de cepullas" M. N. D. II, 1, 285 [995]. Cfr. CC. 904 [1035], 542 [1002], 964 [1040], 1125 [1049].

4) Es. *Zucche* CC. 336 [982]; *verze* (Campum de verzarum) Caravita II, 99 (sec. XI).

5) "Carcellata de foliis" M. N. D. II, 1, 479 [1044], 493 [1063], 533 [1064].

6) M. N. A. 208 [987]; CC. 395 [989], 641 [1011], 229 [1021]; M. N. D. II, 1, 532 [1083].

animali necessari e ai consumi della famiglia ed ai vari bisogni dell'azienda rurale. Accanto ai pascoli i cui prodotti venivano consumati sul posto, v' erano i *prata*, che dovevano venire regolarmente seminati [1]), coltivati e falciati ed il cui foraggio dovea servire per gli animali da stalla: bestie da tiro, da soma, da trasporto.

Pascoli e prati avevano sicuramente una grande importanza nell' economia dell' epoca. La loro estensione corrispondeva appunto al predominio della cultura estensiva, la cui deficiente produzione compensavano con gli animali che servivano ad una grande quantità di bisogni famigliari ed agricoli. Inoltre essi non richiedevano che una limitata mano d'opera ed il loro prodotto aveva il grande vantaggio, a differenza della maggior parte degli altri, che poteva essere trosformato sul luogo e ridotto in prodotti di maggior pregio e meno voluminosi (bestiame da lavoro e da macello, lane, formaggi) facilmente quindi trasportabili dal luogo di produzione al luogo di consumo.

Grande estensione e grande importanza aveva pure la coltivazione delle piante arboree. Di queste alcune sorgevano spontanee senza regolare coltivazione nei boschi e nelle selve numerose ed estese; altre, riprodotte per disseminazione naturale, venivano poi migliorate con l' innesto; altre venivano studiosamente piantate, moltiplicate per tallea o per propaggine o per innesto.

Delle piante arboree quella che avea maggiore importanza, e per il valore del suo prodotto e per l' estensione della sua coltivazione, era la vite. Abbiam già ricordato che coi cereali formava la base della produzione agricola. Nei contratti di locazione troviamo ricordata la vite nelle proporzioni di due terzi sulla totalità delle altre piantagioni arboree. Questo sviluppo poi della coltivazione della vite andava diventando sempre maggiore. Nelle terre che si mettevano nuovamente a cultura prevalgono, sulle altre, le nuove piantagioni di viti. Da numerosi spogli fatti abbiamo trovato, ad esempio, che il rapporto delle

[1]) In un contratto si parla appunto di " seminare pratum at lupini " CC. 318 [1020].

nuove piantagioni di viti di fronte a quelle nuove di altre piante è il seguente:

Prima del 950	viti	1 :	altre piante	1
950—975	»	2.50:	» »	1
975—1025	»	3.25:	» »	1

Questo crescente sviluppo della cultura della vite fa vedere che essa era molto remunerativa, il che non poteva essere indipendentemente da una abbondante esportazione dei suoi prodotti. E poichè d'altra parte essa richiedeva una certa antecipazione di capitali e, sopratutto, una serie di lavori più intelligenti, era al lavoro libero, pattuito per mezzo dei contratti *ad pastinandum*, che si affidava questa coltivazione. Così nello stesso tempo che si introduceva una coltivazione più intensiva, si favoriva l'introduzione del lavoro libero e quindi l'emancipazione della classe dei servi.

Varî erano i lavori e le cure che esigeva questa coltivazione. Si preparava prima il terreno con degli scassi (*fobee*), operazione che si diceva *pastinatio* [1]). Vi si piantavano poi i maglioli (*arbusta* [2]) che si disponevano in filari che si tagliavano traversalmente fra di loro [3]). Le piante si appoggiavano ora ad alberi (ai *pioppi*) [4]), nel qual caso il vigneto così preparato si diceva *arbustum vitatum* o semplicemente *arbustum* [5]), ora ad aste e pali [6]). I pali erano tratti e legati a canne [7]) disposti, forse,

1) " Et fobee ibidem faciamus „ è frase che ricorre odinariamente nei contratti di pastinazione. Es. CC. 112 [901].

2) " ad pastenandum vites in ipsa terra cum arbustis de locum nuceria „ CC. 183 [453].

3) " pastenandum arbustum... ut habeant da una planta in alia de latitudo et longitudo in omni loco ubi pastinaberint ana passidecem „ CC. 899 [1035]; " una ex ipse (vinea) habet ordines per longitudo mare matina trigintasex et per latitudine da sole in sole habet ordines duodecim „. C. D. B. III, 13 [1071]; aliam bineam qui abet in una parte urdini quinquaginta et in alia parte urdini sexaginta, C. D. B. 15 [1028].

4) " ponere *pluppos et bites*.... et ipsos arbores et bites.... annualiter tempore suo disramare „ M. N. A. 208 [987]; " ipso arbustum lavoremus et ubi ninus abuerit, *arbores et vites* planctemus „ CC. 740 [1022].

5) V. nota 1, pag. 2.

6) Es. " Ipsa binea.... impalare. „ CC. 260 [969].

7) Es. (Vitinium) „ siat totum plenum ecc... cum canne et salici nostre „ CC. 368 [984].

a spalliera. Talvolta le viti si disponevano anche a pergola [1]). Ogni anno si eseguiva la potatura, si moltiplicavano le piante per propaggine (*propaginare*), si eseguivano con la zappa e con l'aratro (*zappare arare*) i lavori superficiali e, di quando in quando, si nettavano le piante (*scolciare*) [2]). La diligenza con cui queste varie operazioni sono ricordate nei contratti, mostra l'importanza che si dava loro e la cura con cui si voleva fossero eseguite.

La coltivazione della vite era certamente una coltivazione più intensiva, richiedendo maggiori, più diligenti, più profondi lavori nel suolo ed attorno alle piante, maggior capitale ed un più lungo anticipo di esso. Però essa era condotta in modo da eliminare più che fosse possibile l'intervento del capitale. Le nuove piantagioni si facevano infatti coi contratti *ad pastenandum*. Per essi il conduttore assumeva ogni lavoro ed ogni spesa ed il proprietario lo indennizzava col cedergli una parte del fondo, o col rinunziare a suo favore, per un dato tempo, a tutti gli altri prodotti del fondo e col fargli, in seguito, patti di locazione alquanto più vantaggiosi. D'altra parte il conduttore antecipava soltanto le spese necessarie all'acquisto dei maglioli. Ma dell'antecipo di questi capitali e di quello del suo lavoro egli si compensava fruendo di tutto il prodotto delle altre coltivazioni, specialmente di quella dei cereali, alle quali vediamo la vite sempre associata. Quanto poi ai pali, aste, canne, vimini, tutto egli traeva senza dispendio dai boschi, dai canneti, dai saliceti del signore [3]), o dai canneti e saliceti che egli aveva cura di far sorgere nel suo fondo [4]). Cosicchè vediamo che anche questa colti-

[1]) " Cum aliquante pergula de vinee „ Camera 190 [1009]; Cfr. CC. 740 1022], [912]; CDG. [976].

[2]) „ Et ubi meruerit aste ponere infra ipso arbusto, et vites trahere et propaginare „ CC. 183 [953]. " Ipsa binea potare, ligare, propaginare, scolciare, zappare, impalare, arare „; CC. 260 [969]. " Et fobee ibidem faciamus... et tota ipsa binea annualiter suo tempore potemus, propaginemus et scoltiemus... et levemus et sic illam apto tempore lavoremus et cultemus de super et de supter „ CC. 118 [901].

[3]) Es. (Vitinium) " siat totum plenum et surtum atque perfectum... cum canne et salici vestre... et quanti pali ibidem necesse fuerint, cappillare eos debeamus de ipsa silba bestra „ CC. 363 [984]. Cfr. n. 2, pag. 32, e n. 6 pag. 95.

[4]) Es. CC. 363 [984] il coltivatore si impegna di fare „ in causam vestram unum salicetum ad acqua putidam „; " et ipso cannietum annualiter CC. 118 [901]; " et licentiam nobis tribuit salices ibi pastenandum, ubi potuerimus, vel canne pro utilitate de ipse curti inde abendum „ CC. 740 [1022]; " pastenemus vineam et cannietum et salicetum „ CC. 613 [1009].

vazione non poteva del tutto svincolarsi dai sistemi estensivi dominanti.

Mentre vediamo così diffusa la vite non troviamo altrettanto frequente l' olivo. Prima del 1000, ad esempio, i documenti fanno menzione dell' olivo in ragione di un settimo, in confronto della vite, ed è solo verso la metà del secolo XI° che ricorre un pò più spesso. A ciò corrisponde anche, come abbiamo già notato, il frequentissimo ricordo del *palmentum*, che serviva per il vino, e quello molto scarso, invece, del *trapetum* per l'olio. È evidente che questa coltivazione dovea essere molto più scarsa [1]). Forse in un'epoca in cui abbondavano i prodotti grassi del maiale diffusissimo, il burro dei numerosi greggi, si sentiva meno il bisogno del prodotto dell' olivo. D' altra parte per la coltivazione di questo era necessario un lungo e considerevole antecipo di capitale e di lavoro, antecipazione questa cui non si poteva sempre provvedere coi sistemi con cui si procurava l'introduzione di nuovi vigneti. [2])

Dei modi con cui si coltivava l'olivo troviamo qualche cenno: l'olivo si moltiplicava per talee, che si traevano però dall'olivo selvatico venuto su dal seme, (*talee de termiti*), e che si doveano in seguito innestare [3]). Quanto si piantava si lasciavano tutto all'intorno 5 piedi di terra [4]), per cui, se ciascuna pianta avea per sè tutto all'intorno un raggio di 5 piedi, la distanza fra una pianta e l' altra sarebbe stata di circa tre metri e mezzo. Più che altrove troviamo l'olivo ricordato nelle carte pugliesi.

Delle altre piante arboree troviamo molto diffuse, le castagne e quella qualità di nocciuole note sotto il nome di *avellane*. Per la loro diffusione, queste coltivazioni vengono subito dopo quella della vite con la quale si trovano molto spesso consociate. Castagneti, avellanieti si piantavano per polloni [5]), ma

1) Anche in Sicilia la coltivazione dell'olivo era decaduta; nè rifiorì sotto gli Arabi. V. Amari, *Musulmani*, 206; n. 2, 405; II, 444, 445.

2) Cfr. pag. 115, n. 2.

3) " hoc sunt olibe et termiti „ CC. 143 [92;] " Talie de termiti „ Morea, 24 [977[. La voce *termiti* è spiegata appunto come pianta di olivo selvatico da Morea in nota al doc. 24 [977]; " talie de olive „ Morea 37 [1019].

4) Morea, 24 [977],

5) Così crediamo di interpretare il termine " talleas de castaneas „ Camera 191 [1009]; " talee de mela „ CC. 316 [979].

talvolta, specialmente per il castagno, si faceva dopo l'innesto [1]), il che proverebbe che le piantine che si pastenavano si procuravano dal seme. In tal caso le piante si chiamavano anche *inserte*, ed *insertitum* il castagneto così ottenuto [2]). Da una varietà poi di castagne, *zenzale*, il castagneto prendeva il nome di *zenzaletum* [3]). Quanto all'abellanieto sappiamo che le sue piante si collocavano in filari alla distanza di 10 passi fra l'una e l'altra [4]), e ciò perchè le avellane si consociavano ad altre culture, specialmente a quelle dei cereali e della vite. I nomi di Avella, Avellino, Avigliano ecc. mostrano anche essi quanto questa coltivazione fosse diffusa. I contratti *ad pastinandum*, adottati per la coltivazione della vite, erano usati anche per l'introduzione di nuovi castanieti ed avellanieti. Però, dopo il 1000 specialmente, troviamo che il loro aumento è relativamente scarso, mentre quello della vite è in continua progressione; vediamo anzi talvolta che all'avellaneto si sostituisce la vite [5]).

Accanto a queste, ma con importanza minore, venivano le altre piante arboree da frutto di cui però non possiamo bene conoscere la rispettiva diffusione ed importanza. I documenti infatti tante volte si limitano ad indicarli nell'assieme come *arbores pomaria*, o semplicemente *arbores* [6]). Ciò basterebbe a provare che di nessuna delle loro specie si faceva una vera coltivazione che desse luogo ad una qualche industria agricola, come pare che si facesse con le avellane o con le castagne. Le specie ad ogni modo coltivate erano il fico, il melo, il mandorlo, il melograno, il nespolo, il noce, il sorbo [7]).

1) " et ipso bacuum pastinemus et rappam et impleamos eos de tigilles et similiter insusculemus eos de ipsa zenzale " CC. 755 (1024); " et castanei.... pastenent et insitent.... et surgent zenzaletum bonum " CC, 1299 [1059].

2) " Insitare inserte et mila " CC. 159 [936[" et ipsa castanee et ipse inserte colligere et siccare " CC. 357 [983]; multa inserteta castanearum insercul avit " *Chron. Amalph.* c. 42. A. I. c. 215. Cfr. M. N. A. 271 [1008]; 324 [1028]; CC. 742 [1022], 746 [1023], 1256 [1057] ecc.

3) " Castanee qui dicitur *zenzale* " CC. 746 [1023]. Cfr. CC. 742 [1022], 755 [1024], 1299 [1059] ecc.

4) CC. 899 [1035]. 900 [1035], 944 [1038].

5) " Abscidant inde ipse abellane ibidem per medietatem " e poi si pastini il fondo a vite. CC. 1089 [1047|.

6) Es. CC. 1017 [1043], 1256 [1057]; C. D. B. III, 8 [1060].

7) *Amigdola* (mandorla) C. D. B. V, 20 [1031]; *fico* CC. 740 [1022]; *mila* M. N. A. 271 [1008]; *nespole* M. N. A. 271 [1008]; *prune* CC. 740 [1022]; *seide* (melograno) C. D. B. V, 20 [1031]; *sorbe* M. N. A. 271 [1008].

Coltivati erano pure, specialmente negli orti e giardini, gli agrumi [1]).

Altre piante arboree quercia, cerro, rubinia, faggio (*hisclum*) [2]) son ricordate nei documenti e sorgevano nei boschi e nelle selve, che formavano una cultura molto estesa. Esse costituivano una parte molto importante del dominio del *publico*, di quello dei luoghi pii; e nello stesso tempo entravano a costituire una parte della proprietà privata. Come i pascoli, una parte di esse era concessa agli abitanti e proprietari delle terre contermine, che doveano, se la concessione non era gratuita, l'*excaticum*, il *glandaticum*, il *legnaticum*, e così pure i proprietari accordavano l'uso delle proprie selve ai coltivatori delle loro terre perchè ne traessero legname necessario ai consumi della famiglia, ai bisogni dell'azienda [3]). Per tutto ciò le selve aveano la massima importanza nell'economia rurale d'allora ed erano un potente ausiliario all'agricoltore cui fornivano legname da costruzione, pali ed altro per la coltivazione delle piante, legna da fuoco e da carbone, ghiande per l'ingrasso del maiale, l'animale che stava al centro si può dire dei prodotti dell'azienda rurale.

Oltre che per questo sussidio che davano all'agricoltura, sembrerebbero che le selve avessero dovuto avere anche grande importanza come prodotto. In un'epoca in cui il ferro era scarsamente usato, e così pure la pietra, il legname rappresentava quasi esclusivamente il materiale di costruzione e di lavoro adoperato. Case, istrumenti vari, palizzate, ponti, navi, costruzioni d'ogni sorta tutto era di legname. Tuttavia il valore che il grande consumo di legname avrebbe dovuto dare alla produzione arborea delle foreste, era di molto diminuito e dalla loro abbondanza e dall'eccessivo volume dei loro prodotti di fronte alle difficoltà del trasporto. Esse erano quindi poco remunerative, come qualche esempio ci mostra, e non potevano così dar luogo ad una vera e propria selvicoltura che avrebbe richiesto un

---

1) " biginti cetra quale meliori fuerunt in ipso citrario „ CC. 882 [986], [912].

2) " hisclo quod est fagia „ Roth, 300.

3) CC. 363 [984], 720 [1020], 848 [1033], 1137 [1050], 1144 [1050] etc. Cfr. n. 1 e 2 a pag. 32, e n. 6 a p. 95.

lungo antecipo di capitali. Non solo questo, ma i documenti ci mostrano che non si faceva nemmeno un taglio regolare, ma che si procedeva allo sfruttamento delle foreste in un modo molto primitivo. Non se ne vendeva infatti il legname sistematicamente tagliato da piante designate; ma, per un tenuissimo canone, si abbandonava al taglio una intera foresta senza alcun limite di tempo e senza alcuna restrizione [1]). Altrettanto avveniva per le selve in cui i coloni erano ammessi a *cappillare* quanto era loro necessario, ove rare volte si poneva loro qualche condizione [2]). L'unica difesa che troviamo qualche volta usata è quella di distinguere le foreste da taglio da quelle ove il taglio non si poteva eseguire, o di chiudere quelle che non si volevano abbandonare ad esso [3]).

Una forma però di selvicultura era possibile ed era praticata, quella per i boschi di quercia. I prodotti di questa, o raccolti, o consumati sul luogo dai numerosi maiali [4]) e trasformati quindi in altri prodotti di maggior valore e di più facile trasporto, rendevano remunerativa questa coltivazione. È così che i boschi di quercia venivano talvolta fatti sorgere ad arte e coltivati [5]), e così troviamo pure fatta distinzione fra le *silve glandarie*, che avevano certamente un valore maggiore, e le non glandarie [6]).

L'estensione delle foreste avrebbe dovuto recare anche qualche danno all'agricoltura col favorire lo sviluppo e la propagazione di uccelli granivori e di bestie feroci erbivore e fru-

---

[1]) Per il *censum* di *duo auri tari* si concede ad alcuni amalfitani " tanta lingna exinde abscidere, ut sufficiant ei laborandum matere et alia causa pro paramentum de una barca.... de montaneis nostris " CC. 587 [1006].

[2]) Es. " et liceret illis de silbis nostre quod inde habemus lignamina abscidere quanta voluerint pro ipsa clusamina et pro ipsa vinea. CC. 848 [1033]. Cfr. 720 [1020] 1137 [1050] 1144 [1050].

[3]) Es. in C.D.G. 74 [979] troviamo fatta distinzione fra " forestis ligna pro incidendum et non ad incidendum "; C. D. B. IV, 13 [1015] " Silvis *clausis* vel *inclausis*. "

[4]) " si in ipso quertietum porcos in escam non miserint, facient inde ipse glandi colligere " CC. 641 [1021]; 271 [1003]." Porcos ad escas pabendum " Gattola, 40 [965].

[5]) V. ad es. la concessione CC. 924 [1038] per far sorgere un avellanieto ed un *quertietum* con la solita distanza reciproca di 10 passi fra una pianta e l'altra.

[6]) " arboribus glandariis et inglandarios " C.D.G. 74 [979].

givore [1]). Di questi danni però non fan cenno i documenti. Ad ogni modo doveano essere minori di quando, diffuso il feudalismo e sorti i diritti di caccia, queste conseguenze si fecero sentire nel modo più doloroso.

Come tacciono i documenti intorno ai danni arrecati dagli animali, così non ci danno nessun indizio intorno a malattie delle piante coltivate.

Quanto alle industrie derivanti dalle piante di cui abbiamo ricordata la coltivazione, noi non possiamo dire che poche cose, o meglio non possiamo fare che una semplice enumerazione.

La vinificazione si faceva nel palmentum ove il vino si pigiava coi piedi [2]) nei tini. Si riponeva poi nelle botti (*buctes organea*) delle quali troviamo alcune della capacità di 18 salme altre di 7, di 10, di 12, altre infine di 13 salme e di 13 orne [3]). Qui si teneva il vino fino a che in carri appositamente costruiti (*tractoria*) si conducevano nella cantina del signore. L'olio invece si spremeva al torchio nel trappeto, come già si è più volte detto.

La macerazione del lino si faceva per solito nel luogo stesso ove veniva coltivato e raccolto. Si costruivano perciò fosse, per cui talvolta si doveva anche il *fossaraticum*, ove il lino od il canapo si macerava (dulcare [4]). Alla striliatura della fibra tessile così ottenuta, si attendeva pure sul luogo con strumenti (pettini e cardaturi) che troviamo qualche volta ricordati [5]).

Più diffusa era l'industria delle frutta secche cui dava luogo l'abbondante raccolto delle castagne e delle avellane di cui è cenno ovunque nei documenti. Si seccavano pure i fichi [6]) e fors'anche le mandorle.

---

1) Cervi esistevano nelle foreste e si cacciavano *An. Saler.* R. I. S. II, 2, XXXIV, 146, 544. Cfr. a proposito dell'esistenza di altre bestie (lupi, orsi ecc.) Caravita, I, 22.

2) „ ipsa palmenta pro *calcandum* ipse ube „ M. N. A. 310 [1009]; „ ad palmentum legittimi calcatum „ M. N. D. II, 1, 465 [1038].

3) Cfr. CC. 219 [962]; 988 [1042], 1258 [1058]; M. N. D. II, 1, 514 [1073].

4) „ dulcare linum vel cannapum „ CC. 595 [989], 641 [1021]; „ maturare promittunt faschios de lino et illut spandere „ M. N. A. 208 [987]; „ fossatum da linum curandum, potestatem abeant et iusto fossaraticum inde daret „ CC. 729 [1021]. Fossarii si costruivano anche sulle acque dei fiumi. M. N. D. II, 1, 532 [1083]. Ctr. Capasso, *Pianta*; Schipa, *Napoli* (1892) 591.

5) V. nota 5, pag. 16.

6) „ ficu autem da seccare seckemus „ CC. 740 [1022].

Abbiamo ricordato che si trova spesso ricordata la coltivazione del cerro. È probabile che esso desse luogo alla industria della raccolta della scorza tannifera, usata per la concia delle pelli. Delle altre industrie forestali è ovvio immaginare che dovea pure essere praticata la fabbricazione del carbone.

Quanto rendesse in media il suolo coltivato non è sicuramente facile determinare. Avvicinando fra loro i documenti, pare che, quanto a cereali, il suolo rendesse in media quattro volte la semente, e che per ciascun moggio (qualche cosa meno di un terzo di ettaro) si seminasse un moggio di grano (otto litri circa) [1]. È da notarsi però che il grano non rappresentava che una parte del prodotto del terreno, essendo, come abbiamo veduto, la sua cultura ordinariamente associata ad altre. Per aver il prodotto totale quindi del terreno bisognerebbe conoscere quello che producessero le altre culture. Alcuni documenti ci possono aiutare a formarci l' idea di quello che fosse il reddito complessivo di determinate superficî di suolo coltivato. In una carta [2], vediamo che un fondo della superficie di passi 20 × 10 (m.q. 722) rende al proprietario tre moggia di grano. Facendo il grano ad un soldo circa ogni quindici moggia, si avrebbe che per avere un soldo di reddito sarebbe stato necessario circa un terzo di ettaro di superficie coltivata.

Secondo altri documenti, invece, nei quali il prodotto netto del fondo deve rappresentare l' interesse al 20 % del capitale mutuato, si avrebbe invece un soldo di reddito ogni 395, od ogni 365 p. q. Secondo questi dati, e facendo il moggio di circa otto litri, e del costo di circa quindici moggia al soldo, si avrebbero rispettivamente questi risultati :

---

1) Ricordando che ordinariamente il responsatico era di un terzo del prodotto dei cereali ed accostando tra loro questi passi " agrum duodecim modiorum tritici seminis " R. I. S. II, 2, 820 [878]; " terraticum... de que ibidem seminabritis tanta vero modia quanta modias ibi bernoticum seminabritis " M. N. A. 350 [1031] 414 [1071]; " terra seminatoria capiente sationem modia nobem " CC. [298]; " terra capiente satione mod. triginta ad iustum modium mensurata per ipso passo pubblico " C. D. G. [944]; CC. 64 [864], si capisce che un moggio di superficie era capace di un moggio di semina e che, se si rispondeva al proprietario tanta parte del prodotto quanta se ne era seminata, e se la responsione ordinaria era del III° del prodotto, il fondo rendeva tre volte solo la semente. Dareste, 516 (v. Loria, *Analisi della propr. capitalista*. II, 130) affermerebbe invece che nel M. E. la terra di media fertilità dava 6 volte la semente.

2) M. N. A. 69 [955]; C. D. G. [955].

I°	documento ogni 10.000	soldi	3 =	moggia	45 =	Ett.	3.60
II°	»	»	»	7 =	»	105 =	»	8.40
III°	»	»	»	8 =	»	120 =	»	9.60

Tenendo conto che, quando, a garanzia e per l'interesse di un capitale prestato, si cedeva al creditore un fondo, questo di solito rappresentava un valore superiore a quello del capitale mutuato, vedremo attenuarsi la differenza fra i risultati del documento primo e quelli dei due successivi. Arriveremo così ad un risultato medio approssimativo, che però è verisimilmente corrispondente alla produzione possibile con un sistema di coltivazione estensiva e che ci può dare un indizio attendibile del reddito ordinario di queste terre; reddito non molto elevato, tuttavia migliore di quello che altrove si aveva anche in tempi a noi più vicini [1]).

§ 2. Accanto alla coltivazione della terra avea grande importanza l'allevamento del bestiame. Sia come bestie da lavoro, sia come produttori di concime (per quanto da questo lato non se ne traesse tutto il vantaggio possibile), sia come prodotti, gli animali, rappresentavano un ramo importantissimo dell'economia rurale. Li troviamo così ricordati ad ogni momento, specialmente nelle descrizioni di proprietà, negli inventari.

Una cosa caratterizza l'allevamento del bestiame di quest'epoca, ed è l'enorme prevalenza degli animali minuti (peculia parva) sui grossi (peculia magna). Troviamo, ad esempio, 500 pecore, 60 porci, di fronte a 3 paia di buoi, 6 giumente, 4 asini [2]), ovvero 800 *capita de pecora* di fronte 8 capi di bovini e 5 asini [3]). È del resto evidente la ragione di questa prevalenza. Anzitutto l'abbondanza dei pascoli, la ricchezza delle foreste favoriva l'allevamento libero delle pecore, delle capre, dei suini. Questi animali inoltre richiedevano un minore capitale d'anticipo, che non lasciavano a lungo infruttifero, ed avevano il vantaggio di adattarsi meglio al consumo di una popolazione rada

[1]) In Francia nel 1158 le terre erano locate in ragione di 120 litri di biada per ettaro; dal 1301 al 1350 in ragione di litri 125; dal 1350 al 1400 di litri 92 e di litri 85 dal 1451 al 1500. D'Avanel, *La fortune privée* ecc. 245.

[2]) Morea, 5 [915].

[3]) Morea, 38 [1024]. Cfr. pure CC. 382, 388 [986]. 459 [993], 990 [1042].

e di essere, gli ovini specialmente, facilmente trasportabili. Da ultimo, in un' epoca in cui nella corte stessa si doveano trarre gli elementi più importanti della vita economica, i prodotti di questi animali minori, essendo più varî (redi, latte, lana, grassi ecc.) sopperivano in modo diretto ad una quantità maggiore di bisogni.

Il porco specialmente, che forniva il lardo, il condimento più comune, la carne, che era la base dell'alimentazione dei ricchi, era in modo particolare utile ai consumi della famiglia e della corte, ed è perciò che anche nell'Italia meridionale si trova così frequente, come lo era ovunque nel medio evo, in cui si può ben dire che stesse al centro dell' economia rurale dell'epoca [1]).

Gli animali minori erano tenuti per i loro prodotti. Gli animali maggiori invece, per i servizi che rendevano, erano di scorta al fondo. Per il lavoro dei campi i buoi, pel trasporto di uomini, di some, gli equini: cavalli, giumente, asini. Negli inventari il numero degli equini è spesso superiore a quello dei bovini [2]). Ciò è sicuramente in relazione con le difficoltà dei trasporti e dei mezzi di comunicazione ed anche coi bisogni militari pei quali i proprietari di terre erano assoggettati alle *scaballicationes* e dovevano quindi avere uno o più cavalli ad *scaballicandum* [3]), ed anche col predominio di sistemi estensivi che richiedevano bestiame da lavoro meno numeroso.

Come abbiamo più volte ricordato si ha scarso ricordo delle stalle. Ciò può essere appunto in relazione con la relativa scarsezza dei bovini; ma ciò fa pensare anche che si praticasse spesso l'allevamento all'aperto, favorito e consigliato appunto, tanto per gli animali minuti quanto per i grossi [4]), dalla presenza di estesi pascoli, di frequenti foreste. Del quale sistema di allevamento può essere una prova anche il vedere che si fa distinzione fra cavalli e buoi non domiti e *domiti*. Questi eran quelli che si potevano

---

1) Lamprecht, 14-16; Cantoni, 394; Schupfer, *Ordini socialis* p. 451.

2) Es. CC. 1016 [1043], 1178 [1053], 1205 [1054]. V. nota 141 p. 121 1052 [1045]. — Quale importanza avesse il cavallo presso i langobardi e come fosse protetto dalle leggi, v. Schuptor, *Ordini sociali* p. 541.

3) Camera, 288 [1025]; M. N. D. II, 1, 402 [1021].

4) In un monte, ad es., si mandavano "*porcos* ad escas pabendum et *bobes* et *pecoras* et *capre* ad erba pabendum„ Gattola, 40 [968].

attaccar all'aratro, al carro, o metter sotto sella [1]). Questa distinzione fa vedere che una parte degli animali, appunto perchè viveva liberamente in uno stato semiselvaggio, non era a tali cose addestrata. Un'altra prova può essere il vedere che si affidavano ai pastori anche gli animali necessari ai lavori rurali [2]).

Gli armenti, le greggie si affidavano alle cure di bubulci, baccari, jumentarii, porcarii, pastori [3]), i quali erano pagati, calzati e vestiti dai proprietari ed avevano inoltre una parte del prodotto degli animali affidati [4]). Trattamento questo di favore che ha riscontro nella stessa legislazione e che attesta l'importanza che aveva nell'economia dell'epoca l'allevamento degli animali. Importanza attestata anche dal fatto che esso era una delle poche cose che desse luogo ad una certa divisione di lavoro. Troviamo infatti fra di loro distinti bubulcus, pastor, baccarius, jumentarius, porcarius, pecorarius [5]).

Quanto agli animali da cortile il loro allevamento è attestato dalle *salutes, exenia, palmentatica* in polli, galline, ova, cui i coloni erano tenuti. Ma l'oca, che aveva tanta importanza altrove, qui non si trova ricordata.

La caccia e la pesca formavano un ramo ausiliario dell'agricoltura ed entravano spesso coi loro prodotti a far parte non indifferente dell'alimentazione degli individui. La pesca era non solo esercitata presso il mare, nei laghi, nei fiumi, ma anche nelle piscine che si formavano per la poca sistemazione delle acque. Le acque appartenendo al principe a questo pure spettava la pesca; ma se ne facevano facili e frequenti concessioni a luoghi pii, agli abitanti [6]). La pesca si esercitava con reti

---

1) " bobi *domiti* maiori duo *cum paratoria sua;* iumenta maiori nobem et una *domita* " CC. 1205 [1054]; " vaccis et bovibus *domitis* " Troya, 324 [709]; *Chron Voltur.* 276 [815]. Cfr. Roth. 250 " Siquis caballas domitas aut boves aut vaccas jugo domitas ".

2) " Pastori qui curam abent de ipsa animalia de communi parigent et vestimenta exinde deant " CC. 1052 [1045], 1205 [1054].

3) Baccari, jumentarii, porcari, pecorarii. C. D. G. 52 [954]. Bubulci pastores. Troya, 364 [709] M. N. A. 203 [986] CC. 459 [993] ecc.

4) Cfr. CC. 459 [993[, 1052 [1046] 1205 [1054]. V. nota 5, pag. 108.

5) V. sopra nota 4.

6) V. C.D.G. 55 [957] 218 [1063], Gattola, 43 [1047]; M. N. A. 206 [986] 246 [997]. CC. 1083 [104].

(lintres, lontres) o si facevano delle *piscarie* specialmente, lungo il corso dei fiumi [1]).

Quanto alla caccia, i documenti ricordano quella dei cotorni nelle isolette di Capri, di Santa Maria e le *cale coturnicarie* che servivano appunto a questo scopo [2]).

Non pare invece che fosse molto coltivata l'apicultura. Già non ne troviamo mai menzione nei documenti; sappiamo inoltre he la cera ed il miele e nel nostro tempo, ed in epoche anche posteriori, si faceva venire dall'Africa [3]).

---

[1]) " lacum de capratica *una cum ipses piscarias* " C.D.G. 55 [957]; " sex miliaria de anguille unus per piscaria " Tosti, I, 243 [994]; " concedimus ibidem duo presa in ipsu flumine ubi faciat clausuria pro pisci cependum " Gattola, 43 [1047]. — " ipsa duos *lontres* in ipso lago.... piscare " M. N. A. 206 [986]; " paraturia ad piscandum cum duos *lontres* " M. N. A. 246 [997].

[2]) C.D.G. 30 [923], 70]976]. 218 [1063]; Camera, III [1048].

[3]) V., ad es., Gattola, 79 [1019]; C.D.G. 308 [1125]. Cfr. Yvet, p. 137. 139. — In M. N. D. II, 1, 82 [954] leggiamo: " Omni anno mandare debeatis... *mele* idest libras quindecim " Si deve quel *mele* intendere per *miele?* O si tratta di una responsione in mele (pomi)?

CAPITOLO IV

COEFICIENTI DELLO SVILUPPO DELLA ECONOMIA RURALE

§. 1. **ORDINAMENTI E VICENDE POLITICHE.** — *Condizioni politiche dell' Italia meridionale.*—Domini langobardi e domini greci. — Guerre, disordini e violenze. — (Calamità pubbliche). — *Sistema finanziario e tributi.*
§. 2. — **CREDITO** e suoi possibili rapporti con l'agricoltura.
§. 3. — **COMMERCIO E SVILUPPO DELLA VITA CITTADINA** ed aiuti che ne derivano all'economia rurale.
CONCLUSIONE.

È necessario ora esaminare quali fossero gli aiuti o gli impedimenti che derivavano all' agricoltura da elementi, diremo così, esterni, come gli ordinamenti pubblici, le vicende politiche, gli aggravi tributari, le pubbliche calamità, lo stato del credito, il consumo e l'esportazione, l'industria ed il commercio.

Di altri elementi ausiliari alla agricoltura, come la viabilità, l'istruzione delle popolazioni rurali appena un cenno è possibile.

Quanto alla viabilità si ha ricordo sì di vie carrarie, di vie pubbliche, di ponti in muratura e di legno [1]); ma è vano domandare ai documenti quanto fosse estesa la rete stradale, come tenute e rese sicure le strade. Non si va certo errati ad ogni modo pensando che le comunicazioni non fossero qui in questo tempo nè più agevoli, nè più numerose di quel che fossero altrove.

Riguardo alla istruzione della popolazione rurale è facile indovinare che tutte le conoscenze dei rustici si dovessero ridurre ad una certa pratica nella immediata previsione delle vi-

---

[1]) La via pubblica si trova ricordata molto di frequente: " *bia comune, bia publica* " CC. 66 [869]; molto spesso anche le vie *carrarie*, le vie *comuni*: CC. 23 [843], 50 [857], 82 [878] ecc. M. N. A. 228 [992]; C.D.G. 148 [1025], 214 [1061]; C.D.B, I, 8 [1001] ecc.; " *ponte lapideum* " CC. 759 [1024]; " *ponte lignitium* " **Gattola**, 259 [sec. X.].

cende atmosferiche [1]), e che esse invece non dovessero arrivare a darsi una ragione dei fatti e dei fenomeni, che per poco uscissero dalla cerchia di quelli consueti, ed a prendere qualche razionale provvedimento contro di essi. Ad esempio, contro gli insetti, contro gli animali nocivi minaccianti e danneggianti i campi, si dovea ricorrere a scongiuri ed a pratiche superstiziose che vediamo ancora conservati in tempi a noi più vicini [2]).

Maggiori notizie certamente possiamo, avere invece, intorno alle condizioni politiche, sulle quali ci dan luce, non solo le cronache e le storie, ma anche i nostri stessi documenti. Ma come è desolato il quadro che ci presentano!

In due parti si trovava divisa l'Italia meridionale dopo la conquista langobarda: i domini greci, alquanto ricomposti, dopo che con Basilio il macedone eran state ritolte ai duchi di Benevento le Puglie, ed il ducato langobardo, dopo la conquista franca, resosi di fatto indipendente.

Già questa divisione politica era di per sè stessa causa di incessanti guerre, turbolenze, disordini. Ma ad essa si aggiunsero le infelici condizioni interne dei due governi e nuove divisioni.

Il ducato langobardo avea avuto dapprima una maggiore unità di governo, col suo duca investito del potere legislativo, che esercitava, però, in concorso coi grandi laici ed ecclesiastici [3]), e coi suoi conti e gastaldi da lui dipendenti e da lui posti a capo delle gastaldie, dei comitati, in cui il ducato era diviso [4]),

---

[1]) Cumque paululum pluvia defuisset, suiscitaverunt incolae loci illius si serenitas adesset unus illorum ait. *Compareat serenitas adfutura.* Continuo exinde sunt moti. *Chronicon Salern.* in R. I. S. II, 1, cap. VI. p. 293.

[2]) Cfr. D'Addosio, *Bestie delinquenti* p. 115, 125. Per le superstizioni V. pure Codice n. 247-563 di Montecassino del secolo XIII in cui al foglio 61 v'è la nota dei giorni infelici per ciascun mese, 38 in tutto l'anno, nei quali " non emas non vendas non hedifices *non plantes* ecc. „ V. Caravita, II, 92.

[3]) V. il prologo del *Capit.* di Adelchi in CC. vol. III, p. 242 nota. " Communi habito colloquio.... cum domino.... frat re nostro venerabili episcopo, seu cum comitibus, abbatibus, caeterisque vostris magnatibus „.

[4]) gastaldi e conti erano dignitari di ugual grado esercitanti autorità su territori diversi: " nullo ez vostris judicibus idest comitibus, gastaldeis „ CC. 19 [840]. Cfr. Schipa, *Salerno*, 1887, p. 89 nota 1). Sulla natura dell'autorità dei conti, che appariscono ancora come funzionari rappresentanti l'autorità del principe, v. CC. 834 [1031], 959 [1033].

e dai quali dipendevano i funzionari minori, preposti ai minori distretti amministrativi [1]). Questa unità, però, e questo accentramento di poteri, che avrebbero potuto dare ordine, sicurezza e pace allo Stato, non furono di lunga durata. Da una parte le minaccie e le guerre esterne, dall'altra la corruzione della corte, gli intrighi, le violenze indebolirono lo Stato e l'autorità ducale. Il governo diventò arbitrario e violento [2]); contemporaneamente lo Stato si disgregò. Prima il ducato di Salerno si separò da quello di Benevento, poi la contea di Capua si rese indipendente da Salerno. Col frazionarsi dello Stato si moltiplicarono quindi gli elementi di discordia, le guerre e quindi i danni diretti e indiretti dei sudditi. Seguì così una trasformazione nell'ordinamento pubblico, perchè la crescente debolezza [3]), ed il disordine del governo centrale, favorì l'aumento di potenza dei forti elementi locali, intorno a cui si strinsero per aiuto e protezione i deboli [4]). S'aggiunga che, come ovunque, per aver aiuti i principi si diedero a distribuire i beni del « pubblicum », fra i *fideles*, che assumevano così obblighi di *servitia* militari [5]), si rese facile e frequente l'ereditarietà delle contee e gastaldiati [6]), si concessero carte di immunità che, se non davano diritti giuri-

---

1) Per l'ordinamento dei ducati longobardi v. Ciccaglione, *La Feudalità*, Milano, 1888 p. 86-88. La gastaldia era divisa in *actus*, v. CC. 931 [1038].

2) Intorno alle corruzioni, agli intrighi di corte, alle violenze ed agitazioni pubbliche di queste terre langobarde, v. Padeletti, p. 325; Amari: *St. dei Musulmani*, I, lib. II, cap. 11; Ciccaglione, p. 87; Schipa, *Salerno*. p. 93, Cfr. anche *Capit. Adelchis*, prolog.

3) La debolezza di questi principi langobardi è dimostrata dal fatto che sui loro ducati, talvolta, si avvicendavano le alte sovranità degli imperatori franchi e bizantini (Schipa: *Salerno*. 103, 228; Ciccaglione: 88 nota 8. Cfr. CC. 64-70 [868-871], 77-78 [873-874], 103 [892], 110 [898], 131 [912], 170-180 [940-950]); protezione che invocava e si sollecitava con doni preziosissimi, come ne fa fede il doc. CC. 1292 [1059], nel quale si riporta un *brebe vetere* in cui si fa parola di: " unam curtinam valendem solidos mille que pro salvatione gentis et terre sue dirrexerat salutem in Franciam ad ipsum imperatorem ". Il breve è di Siconolfo e pare si riferisca all'aiuto chiesto a Lotario nell'846. V. Schipa, *Salerno*, 108, dove, però, non si fa parola di questo documento.

4) Es. CC. 140 [993]. Cfr. Ciccaglione, p. 93.

5) V. nota 5, p. 25.

6) Es. M.N.A. 194 [1053]; CC. 834 [1031], 859 [1033]. È da ricordarsi che l'ereditarietà non fu mai legittimamente riconosciuta nel periodo della dominazione langobarda. V. Rinaldi, *Dei primi feudi* ecc.

sdizionali, esoneravano gli abitanti delle terre di chiese e conventi dai loro obblighi verso la corte del principe e vietavano in quelle l'accesso ai funzionari di questo [1]). Così si preparava la feudalità, senza che però questa fosse ancora ordinatamente sviluppata ed integrata con l'acquisto dei pieni poteri giurisdizionali, in modo da potersi completamente sostituire, nella tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, alle deficienze del governo centrale [2]).

Non diverse erano le sorti delle provincie greche, nelle quali il *Patritius et Strategus*, sostituito, più tardi dal *Catapanus Italiae* residente a Bari, coi suoi *Stratigoi*, coi *Turmarchi* ed i *Comites* che da loro dipendevano, assistiti da una numerosa schiera di funzionari minori, investiti tutti di poteri militari e civili insieme [3]), formavano in generale una amministrazione militarescamente arbitraria, prepotente verso i deboli [4]), debole verso i potenti, fiacca contro i nemici esterni, corrotta e vessatoria. Frequenti e gravi poi erano anche in queste provincie le agitazioni, le violenze, le usurpazioni all'interno [5]), le minaccie e le guerre all'esterno. In conseguenza di questo stato di cose qui pure si andavano aumentando i poteri dei signori laici e chiesastici e qui pure furono favoriti frazionamenti dello Stato, per cui si separarono, suecessivamente e quasi completamente, Napoli dalla Temi di Calabria, Gaeta, Amalfi, Sorrento da Napoli, Fondi da Gaeta [6]). Ed i frazionamenti qui pure aumentavano le debolezze dei governi [7]), moltiplicavano le occasione di lotte.

---

[1]) v. nota 3, p. 22. Cfr. pure, per quel che riguarda lo sviluppo delle immunità giurisdizionali: R. I. S., I, 2,445 [967]; II, 2, 828 [967]: M.N.A. 764 [1017].

[2]) Sullo sviluppo del feudalismo nell'Italia meridionale, v. Rinaldi cit., ma più specialmente, Del Giudice, *Feudo*, p. 34 e segg.—Il regime feudale sembrerebbe già nella metà del secolo XI° completamente sviluppato nell'Italia meridionale, se si prestasse fede al Diploma CC. 1275 [1058]. Ma questa carta che pure gli editori del CC. accettano (v. prefazione) e che accetta pure il Del Giudice, mi pare per caratteri intrinseci, per lo meno, sospetta.

[3]) V. Hartmann, p. 72; Ciccaglione, p. 91 e Besta. *Diritto Consuet.* p. 30 segg.

[4]) Si vendevano perfino schiavi i cittadini, Ciccaglione, 92.

[5]) Ciccaglione, p. 92, 106.

[6]) V. Ciccaglione, p. 96 e segg.

[7]) Anche qui vediamo il Vescovo di Gaeta che ricorre all'imp. Ottone III. Federici, p. 235, 256.

Così, se l'ordinarsi delle provincie meridionali d'Italia sotto il governo dei duchi langobardi o dei duchi greci, può, da principio aver favorito lo svolgersi della economia pubblica, instaurando l'ordine e la sicurezza nei primi tempi del loro dominio [1]), in seguito, con l'indebolirsi di questi governi, con lo scindersi di queste provincie in un numero maggiore di Stati ostili fra loro, l'economia pubblica dovette risentire più danni diretti ed indiretti.

Lo Stato di anarchia, di continue lotte, rendeva inefficaci quelle stesse leggi che tutelavano la proprietà e favorivano lo sviluppo della agricoltura [2]). Quanto scarsa fosse la tutela della proprietà lo possono provare quegli stessi numerosissimi processi per abusive occupazioni di fondi, rese facili, oltre che da altre circostanze, da questo stato continuo di disordine interno, aggravato dalle stesse malversazioni e dagli arbitri degli agenti del pubblico potere [3]).

Peggiori ancora le condizioni della sicurezza personale, rese, oltremodo difficili dalle frequenti guerre interne, o dalle conseguenze ancor più terribili delle guerre esterne. Le cronache, le storie ricordano il doloroso avvicendarsi delle lotte fra i varii principi, delle scorrerie e degli assedi dei Saraceni, delle spedizioni dei Franchi, delle imprese, da principio, brigantesche dei Normanni, e ricordano pure gli orrori e le miserie che accompagnavano e seguivano spesso questi avvenimenti. Ma come essi si ripercuotessero nella vita civile ed economica ci fan meglio sapere i nostri documenti, dai quali spesso si sprigionano spontanee e vere grida di dolore. In quei momenti niente era più sicuro. Era necessario moltiplicare i mezzi di precauzione e di difesa per gli uomini e per gli averi [4]). Le comunicazioni in-

---

1) Solmi, *Associazioni*, p. 37, 38.

2) Sulla protezione data all'agricoltura dalla legislazione langobarda, v. Schupfer, *Ordini sociali*, p. 449-453; Biscaro, *Polizia campestre*, nota a pag. 8, 10, 13, 18.

3) Es. in CC. 1220 [1056] si confermano beni " quas actores reipublice iniuste abstulerunt actenus vobis ". Invece in CC. 174 [947] è annullata una concessione di terre illegalmente fatta dal sacro Palazzo. Cfr. sopra nota 1, pag. 40.

4) " Praeterea offerrimus et predictum *Castellum*, ut etiam et saeculares tecum edificent et *habeant confugium* in suburbio *cum autem gentium incursiones fiant*, itrent et habitent quocumque properantes advenerint ", Trin-

terrotte e gli affari, quindi, sospesi [1]), gli uomini fatti prigionieri [2]), distruzione di edifici, devastazione di terre [3]), violenze contro gli individui [4]), spogliazioni e confische [5]), lo squallore, la miseria, la fame che ne conseguivano [6]), tutto ciò trova frequente riscontro nei nostri documenti. Allora le terre devastate erano abbandonate [7]), le popolazioni fuggenti [8]), i già scarsi capitali, le ricchezze faticosamente accumulate e tesaurizzate nei ricchi drappi, nelle preziose suppellettili delle chiese e dei privati, in un sol giorno emigravano nelle mani dei conquistatori [9]), e, mentre

chera, 15 [1015]. Misure speciali per la custodia del vino " usque quo.... normanni tenuerint comitatu nucerie, sicut modo retinent "; v. in CC. 985]1041] ed altrove. Lo Stato di continua difesa è provato anche dal ricordo frequente di torri. Es. CC. 19 [906], 169 [940], 1037 [1046]; C.D.G. 169 [1048], 231 [1066] ecc.

1) " non potuit ic benire pro istas generationes barbaras saracenorum " CC. 86 [882].

2) C.D.G, 13]867]; CC. 75 [872], 86 [882]; R. I. S., v. 38 e segg. [924, 927, 977, 988]; *Chron. Voltur.* 409 [882].

3) " Ego frater Sabbatinus sacerdos et monachus, qui olim a conspectu Sargdan regis Agarenorum anfugi, quando coenubium.. ab ipso rege iniquo depraedatum et incensum fuit. *Chron. Voltur,* 406 [881], 410 [882]; ecclesia ipsa a saracenis destructa " CC. 898 [1035]; " monasterium... derelictum hisce francorum diebus... omnino deletum et exustum.,.. atque vastatum " CC. 1175 [1053]. Cfr. C.D.G. 97 [997]; R. I. S. II, 2, 822 [916].

4) " (quando) iniqui saraceni sederant super civitate Bari... cum seditione et arma.... comprensit illum et extraxit eum ab ipsa curte sua ". Morea, 37 [1019].

5) Confische di beni fatti dai vincitori ai fedeli del vinto in Troya, V, 364 [766]. Confische di beni per aiuti prestati ai nemici in CC. 8 [799], 19 [840]. Cfr. Schipa, *Salerno,* pag. 97 (nota 1), 99, 100; R, I. S. II. 2. *Anon. Saler.* L. III.

6) Pietro Chierico lamenta che pervenuto *ad senectu et tempus barbarie* non ha più *nec cause nec pretium,* mentre prima, *tempora pacis,* avea potuto dare un meffio di 10 soldi ai suoi figli. Morea, 28 [992]; " Modo vero in is malis temporibus ubi ceci dimus preoccupabit nos maior necessitate, a fame periclitamus et a nuditate mala patimur ". C.D.B. IV, 6 [997], " ma esse profiteor et a periculo famis et nuditate oppressum pro temporibus malis quod advenerunt " CC. 649 [1012].

7) " et propter exercitum francorum que fuerunt in ac terra salernitana, de rebus jamdicti monasterii multa inculta permanent " CC. 422 [990]. Pandolfo IV di Capua " omnia contra villas ac praedia huius monasterii, cupiditate ductus sacrilega abstulisset: ita ut nec unum rusticum qui rura colerent, vel rura, quae a rustico colerentur monachis reliquisset " *Vittore III, Dialoghi* I, p. 30 riportato in Gattola.

8) Es. M.N.D. II, 1, 82 [954], 528 [1078].

9) Siconolfo principe " pro Spanis (Musulmani di Spagna) tribuendum " portò via al Monastero di Montecassino in sei riprese ventinove mila soldi d'oro, vasi e stoffe preziose. R. I. S. II, 1, 266. Cfr. Amari, *Musulmani,* I, 172, 173; Schipa, *Salerno,* 100-101; *Napoli* (1892) 261.

le più ricche chiese eran costrette ad impegnare le loro più preziose reliquie nelle mani di usurai giudei [1]), i proprietari, o si rovinavano in crediti onerosi, o (poichè anche il credito fondiario, nei momenti più difficili veniva meno, e le terre subivano un deprezzamento anche maggiore) erano costretti ad alienare, per vilissimo prezzo, le loro possessioni [2]).

Per tutto ciò quindi, per la crescente debolezza del potere centrale, e per la conseguente scarsa tutela degli averi e delle persone, per le continue guerre interne ed esterne, che compromettevano ad ogni istante la sicurezza pubblica, tutta la vita economica rurale dovea essere, incerta, precaria. Là dove ad ogni momento tutto poteva essere rovinato, distrutto, timida era certo ogni speculazione, difficile ogni serio impiego di capitale e lavoro.

Sicuramente una attenuazione a questo stato di cose era portata da quella protezione che signori, vescovi, abati, erano talvolta in grado di dare, addolcendo i gravami, procurando una, relativamente, maggiore sicurezza. Così pure il rinvigorirsi dei locali organismi amministrativi, nei maggiori centri di popolazione urbana e rurale, che il disgregarsi del potere centrale dovea favorire [3]), dovea pure portare qualche benefico effetto, qua regolando i rapporti tra rustici e signori, rendendo migliore la protezione delle persone e degli averi, là favorendo lo sviluppo della vita cittadina a promuovendo, così col maggior con-

---

1) Enrico II, riscatta alcune preziose reliquie appartenti a S. Benedetto. impegnate dai monaci di Montecassino presso alcuni usurai ebrei. Tosti, *Montecassino*, I, 251.

2) Es. in Morea 64 [994] si vede venduta *necessitate famis* per dodici miliarisi (un soldo) una proprietà costituita di terre, chiuse, vigne, vignali, corti, casali, acquari, pascoli, alboreti e pometi. Cfr. CC. 525 [999], 648 [1012]. Molte vendite si trovano spesso fatte *pro indigentia, pro magnis necessitatibus;* ma è da avvertire che si dovea ricorrere anche a queste dichiarazioni per avere dal giudice il permesso di alienare beni di minorenni. V. Morea 8 [906]; CC. 54 [1003]. Cfr. Rot. 173.

3) L'organizzazione amministrativa a base di rappresentanza cittadina è evidente nelle nostre carte in CC. 276 [977]; Morea. 27 [998]; C.D.G. [1062], 218 [1063]. Per questi ed altri cenni di vita comunale v. Tamassia, *Chiesa e Popolo*, ecc. Cfr. Brandileone, Faraglia, Heinemann, Rinaldi ed inoltre, Carabellese, *Il sorgere del Comune marittimo pugliese nel M. Evo*, Bari, 1900; Giuranna C., *Il Comune nelle provincie meridionali specialmente della Calabra ultra 2ª* in "Rivista Storica Calabrese„ S. 3, X, 4-5 (1902).

sumo, la produzione dei prodotti agricoli. Ma bisogna tuttavia tener conto che spesso l'efficacia benefica di questi fatti era interrotta, sospesa dalle stesse violenze interne ed esterne, e che solo più tardi vediamo l'organizzazione di villaggio avere una relazione diretta con gli interessi della popolazione rurale [1]), mentre le manifestazioni della vita comunale, che abbiamo nel periodo anteriore, sono affatto estranee alle vicende dirette della economia. Si può così dire, in generale, che su di questa le condizioni e le vicissitudini politiche esercitassero un'azione più che altro negativa.

Nè azione certamente benefica esercitavano quelle altre calamità pubbliche che di tratto in tratto colpivano terribilmente le persone e gli averi. Si ha ricordo di animali nocivi all'agricoltura [2]), di geli o di siccità [3]), di alluvioni ed inondazioni [4]), di terremoti [5]). Ma, più ancora di tutto ciò, doveano turbare il naturale svolgimento dell'economia rurale le terribili pestilenze, le grandi morie che decimavano le popolazioni e rendevano ancor più scarsa la già scarsa mano d'opera, le carestie [6]), conseguenza or dell' una or dell' altro dei mali già esposti e spesso di tutti

---

[1]) Intendiamo di riferirci ai diritti riconosciuti e confermati agli abitanti di Traietto e di Guzio dall' abate di Montecassino con le carte C.D.G. 213 [1061], 258 [1079]; conferma di diritti, che non poteva essere fatta a questi abitanti senza che essi formassero un corpo ben determinato, il che presuppone, quindi, una organizzazione, l'esistenza di una comunità costituita e riconosciuta. Cfr. Anche Morea, 60 [1098]. Simili concessioni si hanno più frequenti nei secoli XII° e XIII°. V. Brandileone, *Sulla data del pactum*, pag. 6, nota 2.

[2]) Ricordo di truces *lupi*, alopicesque olidae, *ursi*, setigerique *Apri*, damna fugax, pavidique *cervi*, si ha in Leone Ostiense (*Cronic. Casin.* 1°, 10). V. Caravita, I, 22. Ancora al tempo di Fed. II, v'erano, del resto, bestie feroci infestanti le campagne, alla cui distruzione provvide l'imperatore. V. *Reg. Fred.* II. f.° 17. Cfr. nota 2, pag. 183.

[3]) " Cecidit maxima nix ex qua siccaverunt arbores olivae et pisces et volatilia mortua sunt " *Lupi Protosp. Chron* R. I. S., V, 38 [1009]; " gelavit flumen calor " *Ann. Benev.* A. I., I, 254 [1079].

[4]) *Annales Benev.* A, I. I, 254 [1029, 1065]; *Chron. Salern.* c. 167, 168, 558.

[5]) Baratta, *Terremoti in Italia*, Torino, 1900, p. 5 e segg.; Mercalli, *Le notizie sismo-vulcaniche riferite nelle cronache napoletane apocrife o sospette*. Arch. Stor. Nap. 1898, 376.

[6]) " magna fames per totam Italiam et annonae caritas " *Lup. Prot. Chron.* R. I. S., V, 38 e segg. [992]; " fuit hoc anno magna fames " Ibid. [1058].

insieme e cause alla lor volta di infermità di morti e di nuove miserie [1]).

La costituzione finanziaria dello Stato ed il suo sistema tributario, che con gli ordinamenti pubblici e le vicende politiche sono in istretta relazione, dovevano pure avere la loro importanza nello svolgimento della vita economica.

Nella costituzione finanziaria, sia dei principati langobardi che dei ducati greci, noi troviamo, intanto, quella fusione ed identificazione, caratteristica dell'epoca, fra il patrimonio pubblico ed il patrimonio privato del principe, fra fisco ed erario [2]).

Non v'ha dubbio che la parte maggiore delle entrate dello Stato, era costituita dai vari diritti successori del principe, dai diritti di confisca delle pene pecuniarie, dai redditi dell'industria agricola e pastorizia, esercitata direttamente o indirettamente, sulle terre, sui pascoli, sulle selve appartenenti alla Corona, e dai diritti sulle acque e sul sottosuolo [3]), diritti, alla riscossione dei quali vediamo destinato un *publicus exactor* [4]). Ma oltre, a ciò, lo Stato traeva alcune risorse finanziarie da una serie di tributi e prestazioni personali cui i sudditi erano tenuti. Troviamo intanto fatto ricordo di alcune tasse e di alcune imposte indirette, di esercizio e di consumo, che, con nome generico, doveano chiamarsi *daciones* [5]), e si distinguevano in *portuaticum*, *pontaticum*, *pontanaticum*, *decima platea* o *plateaticum calceraticum*, *fossaraticum* [6]), a seconda che si pagavano all'entrata ed all'u-

---

1) Straordinaria mortalità a Terracina v. in Tosti, *Montecassino*, I, 343 [994]. Pei secoli IX-XI sono ricordate ventuna epidemie nell'Italia meridionale da Corradi, *Annali delle epidemie*. vol. VIII (indici) Bologna, 1894, pagine 140, 141.

2) V. pag. 25 nota 3.

3) Roberti, pag. 15, nota 6.

4) Insuper concedimus ut omnem compositionem.... sibimet habeat nullusque exactor pubblicus hoc inquirere audeat „ R. I. S., II, 2, 828 [967].

5) " daretis mihi *daciones* pro partem publicam etiam de illa barca vestra pro illum portum istins civitatis „ M. N. O., I, 378 [1018].

6) " et ubique per cuncto nostro principato sine intus civitatibus vel castellis seu foras pars predicti monasterii quacumque rem comparaverit vel venunderit non siat exinde tultum *plateaticum* nec ab ipsum qui emerit nec ab eo qui venunderit „ M.N.A. 305 [1017]; " *Portaticum* quod dare debunt vel debuerint per quacumque porta introierint in civitate nostra salernitana sive in omnibus locis vel castellis „ M.N.A. 45 [946]; esenzione di *plateaticum*,

scita di porti, o di porte di città o castelli, al passaggio di porti, o per le merci vendute sulla piazza del mercato, o per l'esercizio di una fornace di calce o di un fosso, o fusaro, per la macerazione del lino.

Ma, oltre a queste, gli individui erano assoggettati a contribuzioni personali relative ad opere e servigi pubblici, ora indicate semplicemente coi nomi di *servitia*, *angaria* [3]), ora specificate e di carattere per lo più militare, come la *vigilia civitatis*, la custodia delle mura e delle torri, la loro costruzione e riparazione, il servire *cum equis et armis;* [4]) erano obbligati, inoltre, a prestazioni varie, di natura imprecisata, e che nelle carte prendono il nome di *dationes*, *petitiones*, *pensio*, *censum*. Nè vi ha dubbio che in questi nomi, che servivano anche ad indicare prestazioni patrimoniali, diritti derivanti da terre concesse, o diritti personali sui servi, si indicassero contribuzioni di carattere fiscale. Non potevano riferirsi a diritti sulle persone, perchè vi vediamo sottoposti liberi [1]); nè potevano indicare diritti

portaticum et *pontanaticum* in Gattola, 38 [1024]; " querere visus fuit ut daretis mihi *daciones* pro partem pubblicam etiam de illa barca vestra pro illum *portum* istius civitatis.... excepto illum *portuaticum* de illa *portua*, M.N.D. I, 378 [1018]. Cfr. CC. 825 [1030]; Schipa, *Salerno* [1041]. Si concede al vescovo di Ravello del duca di Amalfi " inclitum *plateaticum* et *calcaraticum* de tota nostra civitate Rabelli, Camera, 287 [1098]. V. pure Ciccaglione, *Istit.* 125, 124; Capasso, *Il patto,* ecc. 546.

[3]) V., M.N.A. 45 [946]; IT. S; VI, 808 [969]: Gattola, 29 [979].

[4]) *servitium* et *imperationem* videlicet *equum per servitium pubblicum* faciendum et *angarias* et *vigilias civitates* et *muros vel terras custodiendum ostem* quoque ot *date* que est *pensione pubblica* et alia quoque omnia servitia que quomodocumque legaliter vel in iuste partibus reipublice nostre tollere vel super ponere voluerit aut potuerit, M. N. A. 213 [989] " omnem *servitium* et *imperationem* et *dationem hoste* et *data* que est *pensio publica....* et scaditionibus *(scaballicaticnibus?)* et reliqua omnia servitia, quae ad rem publicam pertineat, R. I. S., II, 1, 301 [1034]; " omnia *servitia* et omnem rationes *censora* et *dationes*, *cavallos* et *data* et *portaticum* et *plateaticum et vigilias civitatis*, Schipa, *Salerno* 45 [1041]. Cfr. CC. 825 [1030] 764 [1025]; M. N. A. 411 [1070].

[1]) Es. " Si pars eidem episcopii qualencumque hominem *liberum* recollexerint qui non siant censilem. ut nullam angariam aut dationem in portibus reipublice faciant aut persolvant, M. N. A. 45 [946]; " ut nullum *servitium* faciant parti nostre publici illos *liberos* homines qui ... in qualibet curtis jam dicti monasterii habitant, Gattola 29 [979]; parimenti Guaimaro principe di Salerno esenta i *liberi* uomini abitanti alcune terre del Monastero di S. Trinità del " prestare pensionem, nec plateaticumque censu vel dationes nec plateaticum nec qualiscumque censu vel dationes nec qualibet serbitium, CC. 764 [1025].

reali di natura patrimoniale, prima di tutto perchè in qualche luogo è detto chiaro che sono obblighi « omnia que parte rei publicae facere debeant » [1]; poi perchè se ne fa parola in molte carte in cui, concedendosi delle terre a qualche luogo pio, si dichiarano immuni da questi obblighi gli abitanti di esse [2]. Se si fosse trattato, infatti, di obblighi patrimoniali, il principe, pel fatto della cessione delle terre, li avrebbe senz'altro perduti, a vantaggio del nuovo proprietario, nè l'esenzione concessa avrebbe avuto ragione. Se il principe quindi, all'atto della concessione, dichiara di rinunziarvi, gli è che si trattava di diritti distinti, che egli avrebbe potuto conservare, e, che quindi nulla avevano a fare con gli obblighi patrimoniali degli abitanti delle terre concesse. A questi stessi obblighi vediamo, inoltre, assoggettate le *scholae ebreorum* della città di Salerno, dei quali non v'è cenno che fossero detentori di terre del fisco [3]. Si trattava dunque, diciamo, di contribuzioni personali che sostituivano le imposte, o di vere imposte che il principe avea il diritto di *tollere vel superponere* [4].

Ma queste imposte di che natura erano? Ed erano ordinarie o straordinarie? Ecco altrettante domande alle quali non si può bene rispondere. Un'imposta diretta fondiaria, pare un po' difficile ammettersi, per la difficoltà della sua applicazione in tempi in cui mancava qualsiasi catasto di terre, ed in cui le terre, ora erano abbandonate, ora coltivate anche là ove erano fino allora rimaste incolte. È più ragionevole ammettere, che si trattasse di imposte commisurate alla ricchezza dell'individuo tassato [5], calcolata in modo approssimativo, e che fossero, originariamente, almeno straordinarie. Se vediamo che talora il principe

[1] M.N.A. 411 [1070]; " Angariam aut dationem in partibus rei publicae faciant aut persolvant „ M. N. A. 45 [946]; " omnia servitia, quae ad rem. publicam pertineat „ R. I. S. II, 1, 308 [1034].

[2] Es. M. N. A. 45 [946]; H. S. 808 [969]; Gattola, 29 [979]; M.N.A. 213 [989]; CC. 764 [1025]; R. I. S. II, 1, 308 [1034].

[3] Schipa, *Salerno*, 45 [1041].

[4] Aloara e Landenolfo principi di Capua rinunziano a favore di un monastero a tutti i tributi " que quomodocumque legaliter vel in iuste partibus reipubblicae tollere vel super ponere voluerit aut potuerit „ M.N.A. 213 [989].

[5] Giova ricordare però che Ciccaglione (*Istituzioni*, p. 123) crede di vedere nella *collecta*, di cui è cenno nei documenti napoletani, traccia di una imposta diretta fondiaria.

ricorre alle risorse del suo demanio anche per provvedere a bisogni straordinari dello Stato [1]), è ragionevole il pensare che le rendite del patrimonio pubblico e gli altri diritti fiscali indiretti bastassero per i bisogni ordinarii, tanto più che assai scarsi erano i servigi pubblici cui provvedeva allora lo Stato. Sarebbe stato quindi soltanto per gli eccezionali bisogni, creati specialmente dalle guerre, che si sarebbe ricorso alle speciali contribuzioni personali ed altre imposte. E ciò avrebbe costituito un mite sistema tributario, se le troppo frequenti guerre non fossero intervenute a renderlo gravoso. Tuttavia il fatto che non troviamo nei documenti speciali lagnanze in proposito, e la possibilità di trovare all'ombra delle immunità episcopali o conventuali una protezione, contro l'eccesso dei gravami tributari, ci fa pensare che non dovessero essere questi proprio uno dei più gravi impedimenti allo sviluppo della economia rurale.

Forse più gravose erano le asprezze fiscali nelle terre propriamente bizantine. Qui abbiamo pure un sistema di contribuzioni personali relativi ad opere e servigi pubblici, come le *angarie*, la *castroctisia* (difesa delle mura), la riparazione e la riedificazione dei castelli [2]); di contribuzioni in natura, per l'esercito che passasse per un dato luogo, come il *metato*, il *suffragio* [3]) (ospizio e sostentamento); e di tasse di pedaggio e di annona, come la *via*, la *sinone* [4]). Ma oltre a queste v'erano certamente imposte dirette, fondiarie, annue [5]), ed una imposta speciale chiamata generalmente *stratia donnica*, *stratia imperialis*, che era senza dubbio un servizio militare, forse il servizio della guardia della città [6]), e che era anch'esso un tributo di carattere fondiario [7]). Però il vedere che esso gravava su alcune terre e su

---

[1]) Gattola, 122 [sec. X]. V. p. 78 n. 1.

[2]) Beltrami, IX [999].

[3]) Morea, 29 [1924]. C.D.B. IV, 21 [1083].

[4]) C.D.B. IV, 21 [1083].

[5]) C.D.B, IV. 21 [1083] B. Il Catapano approva una donazione fatta da Pietro di Giacinto per avere l'esenzione da alcuni gravosi tributi e dice: *πάσης, μὲν ἐπηρείας καὶ παραλόγου εἰσπράζεως ἐλευθεροῦμεν τόν Πὲτρον. τὰ δὲ δὺο νομίσματα τὸ ἐτήσιον τέλος.... ἅπερ ὑπ̃ ἐκεἱνου ἐτησίως ὑπερ τῆς τοιαύτης ὑποστάσεως κατεθίνεντο.*

[6]) Così opina Tamassia, *Chiesa e Popolo*, pag. 26.

[7]) Ka. Morea, 25 [980]; Trinchera, 27 [1032]; C.D.B. IV, 18 [1015] ecc.

altre no, ci fa stare molto incerti sulla sua natura. Si trattava forse di obbligo gravante in ragione di terre concesse? Ad ogni modo, quel che pare certo, è che questi tributi dovessero essere gravosi. In una carta troviamo che il proprietario di alcuni fondi rinunzia alla metà della sua sostanza pur di esserne liberato. Il che vuol dire che, in questo caso, le tasse assorbivano oltre la metà della rendita.

§. 2. Se ci parve di poter congetturare che, meno che pei domini bizantini, il sistema tributario non dovesse riuscire molto dannoso alla economia rurale, crediamo di poter d'altra parte, arguire che molti vantaggi non dovesse recare a questa il credito, che pure era relativamente sviluppato.

Numerosi sono nelle nostre carte i brebes di mutui pecuniarii ad interesse (*prode*, *usura*, *onere*), che se non erano veri e propri titoli al portatore, come da qualcuno fu sostenuto [1]), erano suscettibili tuttavia di una certa circolazione. Essi erano garantiti con un pegno specificato [2]), o con tutte le sostanze del debitore, od anche, con la sua stessa persona [3]), con l'aggiunta pure di un fidejussore [4]), che veniva alla sua volta garantito dai beni del contraente il mutuo [5]). L'interesse era corrisposto in denaro, ed era allora costantemente fissato della misura dei venti per cento [6]), oppure era dato in opere [7]) od in·

---

1) Così Salvioli, *I titoli al portatore nella Storia del diritto italiano* Bologna, 1883. Ma Brandileone (*Le così dette clausole al portatore nei documenti medioevali italiani* in " Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo „ 1°, 1903, parte 1ª p. 375 e segg.) combatte questa tesi e dimostra invece che la clausola *vel cui unc brebem in manum paruerit* " non avea altro significato tranne quello di un riconoscimento della facoltà del primo acquirente a fare una tale trasmissione, non solo ai suoi eredi, ma anche ai suoi eventuali aventi causa „, p. 415.

2) Un determinato fondo. Es. CC. 769 [1025], 641 [1021], 1152 [1051] ecc.; M.N.A. 92 [960]; 391 [1048].

3) CC. 91 [882], 823 [1030].

4) CC. 95 [882] 916 [1038].

5) CC. 91 [882].—Oltre a ciò il creditore avea diritto di prelazione su i beni del debitore, CC. 95 [882], od anche sui suoi prodotti, nel qual caso il prezzo dovea essere fissato da alcuni boni homines, (CC. 151 [932].

6) Es. Trecento tarì sono dati a mutuo " cum prode per ratione quomodo benerit per annum de quinque tari boni in sex „ CC. 928 [1038]; Quaranta tarì son prestati per un anno contro l'interesse di otto tarì in CC. 1364 [1064]; " de quinque solidos sex „ è la ragione dell'interesse di centoventinove soldi in CC. 1320 [1061]. Cfr. CC. 1093 [1047], 1111 [1048] ecc.

7) Es. CC. 73 [882]. L'interesse di sei soldi prestati per cinque anni è costituito dall'obbligo di un'opera per settimana.

prodotti. In questo caso si corrisponde al creditore un censo annuo determinato [1]), od una quota parte dei prodotti dei beni posti in garanzia del debito [2]).

Tante volte invece abbiamo un vero contratto anticretico per cui il creditore, senz'altro, acquista il diritto di far suoi i frutti dell' immobile del debitore, coi quali si scontano gli interessi dovuti [3]), e, talora, si ammortizza in parte lo stesso capitale prestato [4]). La durata del contratto è varia: un anno, due, sette, dodici ecc. [5]). Allo spirare dei termini del contratto è talvolta concessa una dilazione [6]). Allo spirare di queste, o, anche, semplicemente di quello, se il debito non è stato estinto, si procede esecutoriamente contro il debitore. Il suo fondo o resta nelle mani del creditore, o viene venduto [7]) da questo, che, però, ove il valore del fondo superi il debito, restituisce la differenza [8]). Si vede anzi che il fondo dato in garanzia, superava quasi sempre in valore il capitale prestato; talvolta, però, ne era anche inferiore [9]).

Come si vede, il credito era sviluppato e bene regolato in ogni sua parte. In quali relazioni si trovava esso con la economia rurale? Dobbiamo vedervi uno sviluppo del credito agrario?

---

1) „tractorie sex de binum mundum sine acqua„ (per 19 soldi) CC. 147 [927]; „quinque salmas vini mundi„ (per 16 tarì d'oro) CC. 152 [932]; una sauma de vinum bonum (*pro prode* di 4 tarì) CC. 816 [1047].

2) „et omnem frugio et bina et poma per equaliter dibidamus annualiter„ CC. 91 [882]. V. pure CC. 642 [1011] ove, a garanzia della somma prestata, è dato un abellanieto, e due terzi del raccolto delle avellane sono dati *propter prodem*.

3) Es. CC. 69 [870], 145 [927], 316 [979], 1185 [1053].

4) Es. CC. 641 [1011] in cui il creditore gode tutto il prodotto del fondo posto a garanzia; ma alla fine del contratto sono restituiti venti, anzichè ventiquattro tarì. Cfr. CC. 69 [870], 73 [872], 91 [882].

5) 1 anno = CC. 928 [1038], 1153 [1051], 1363 [1064].
2 anni = CC. 769 [1025], 1111 [1048].
3 „ = CC. 769 [1025].
4 „ = M.N.A. 256 [997].
5 „ = CC. 91 [882]; M.N.A. 391 [1048].
8 „ = CC. 1212 [1055].
13 „ = CC. 69 [870].

6) CC. 316 [979].

7) CC. 147 [927], 1093 [1047].

8) CC. 316 [979], 652 [1012]; M.N.A. 256 [997].

9) CC. 147 [927].

I documenti non ci fanno sapere a che servisse il capitale mutuato; ma non crediamo che andasse in soccorso dell'agricoltura. Abbiamo già visto come dominasse la cultura estensiva, e come, si provvedesse alla maggior parte dei bisogni della azienda rurale senza ricorrere al capitale monetario. Certo i maggiori proprietari non contraevano debiti per intensificare la coltivazione delle loro terre. Per aumentare le loro rendite, finchè v'era sovrabbondanza di terreni, bastava che dessero mano alla coltivazione ed al miglioramento delle loro terre abbandonate, il che ottenevano mediante quei contratti, enfiteutici, di pastinato di cui abbiam detto. Forse maggior bisogno di capitali avrebbe avuto il piccolo proprietario. Ma l' alto interesse ed il termine ordinariamente breve del mutuo non avrebbero reso questo rimunerativo, se fosse stato contratto per i bisogni dell'agricoltura. Così tutto ci fa credere che si trattasse di credito fondiario, anzichè di credito agrario, di denari mutuati per qualche impresa industriale o commerciale, o di debiti fatti nelle strettezze urgenti, nei momenti di dolorose carestie, di calamità pubbliche; debiti questi che difficilmente si riusciva ad estinguere e pei quali il creditore si trovava fatalmente ridotto e vedersi espropriato della sua piccola proprietà, se pure egli, o gli eredi non ne affrettavano l' alienazione affinchè « maior damnietas propter onere solidorum non accrescat » [1]). Di esecuzioni forzate, sono, invero, pieni i documenti [2]). Talora anzi il debitore era costretto ad offrire sè ed i suoi beni a qualche monastero, perchè questo ne pagasse i debiti [3]).

Così il credito, basato specialmente sulla garanzia che uno presentava come proprietario di terre, anzichè concorrere allo sviluppo dell'agricoltura, era molto spesso manifestazione di povertà ed era uno dei mezzi per cui la piccola proprietà veniva man mano riassorbita nella proprietà maggiore.

§ 3. Quei soccorsi però, che, l'agricoltura non potè avere da

---

[1]) Es. CC. 849 [1033]; C.D.B. IV, 6 [999]. In C.D.B. I, 21 [1046] si legge: « cecidi in multa paupertate et debitum multum et non habeo unde vivam et, quod peius est, cotidie crescit mihi usura » C.D.B. I, 21 [1046].

[2]) Es. M.N.A. 92 [960]; CC. 147 [927], 549 [1003], 652 [1012], 1065 [1046], 1072 [1047], 1093 [1047], 1292 [1059]; M.N.D. II. 1, 449 [1034].

[3]) M.N.A. 372 [1038]; C.D.G. 255 [1084]; CC. 1224 [1058].

altre parti, le vennero sicuramente dallo sviluppo del commercio e dell'importanza della vita cittadina.

Non dobbiamo dimenticare che l' Italia meridionale si trovava allora in una condizione, che potremo dir privilegiata, per quel che riguarda il commercio. Essa era vicina, più che qualunque altra regione d'Europa, ai più importanti centri di produzione industriale e di esportazione di preziosi prodotti naturali, che avesse allora il commercio internazionale, (l' Impero greco cioè, l' Africa settentrionale, la Spagna e la Sicilia); ed avea il vantaggio inoltre di poter comunicare con questi paesi per la via di mare. Ciò doveva necessariamente favorire un attivo commercio di esportazione e di importazione.

Così, i paesi musulmani, che non producevano vino, consumavano quello dell' Italia meridionale [1], che esportava pure i suoi cereali [2], le sue frutta [3] e certamente anche i prodotti dell'industria tessile del lino, così sviluppata nel napoletano [4]. In

[1] Il *Corano* (Capo V. versetti 92, 93) essendo contrario all'uso del vino fece sì che nei paesi musulmani si trascurasse la viticoltura. La decadenza dei vigneti, sotto la dominazione musulmana, è, per la Sicilia, attestata da Amari, *Musulmani*, II, 445. Ancora nel Secolo XIII° la Sicilia era costretta a provvedersi di vini da Napoli. Ibid. 445, n. 6.

[2] Sull'antichità ed importanza del commercio dei cereali esportati dall'Italia meridionale, nell'Africa, nella Grecia, in Oriente, a Roma e nella stessa Italia settentrionale, commercio continuato anche al tempo degli Svevi e degli Angioini, v. Yver, p. 5, 13, 28, 68 e più specialmente 106 e segg., 135 ecc. Vedi pure l'accenno all'importazione di granaglie nell'Africa in *Anonim. Salernit. Chron.* R. I. S., II, 2 ove è posto in bocca all'imp. Lodovico un rimprovero ai napoletani " infidelibus arma et *alimenta* et cetera subsidia tribuentes ". Questi cereali si dovevano frequentemente scambiare con prodotti dell'industria orientale. Il vescovo Liutprando, infatti, vantando la frequenza delle vesti preziose fra gli Italiani diceva: " i mercanti di Venezia e di Amalfi han bisogno del nostro grano per vivere e per averlo ci procurano tali ornamenti " Liutprandi *Relatio de leg.* A. I. Diss. XXX, c. 54.

[3] Coloro che trafugarono da Mira il corpo di S. Nicola da Bari erano andati in Oriente con carichi di frutta. (Heyd, I, 96 e n. 1 a p. 97). Secondo l'Aimè, *Hist.*, I, XIX, 16, con cedri, mandorle, noci, Guaimaro manda i suoi messi, accompagnati da quaranta cavalieri che l'aveano aiutato contro i Saraceni (Schipa, Salerno, 257).

[4] Sull'importanza di questa industria, v. Schipa, *Napoli*, 262. Che se ne facesse esportazione anche oltremare e che essi vi fosse pregiata è provato dai tributi in tela di lino dagli arabi imposti a Napoli nel 928. Amari, *Musulmani*, II, 178 n. 3. V Anche: Amari, *I diplomi musulmani dell'Arch. Fiorentino*. Firenze, 1863, p. XVI; Yver, p. 94.

cambio l'Africa ci mandava il suo olio qui scarso [1]), la cera per il culto [2]) e dall'Africa, dalla Spagna, dall'Impero greco, e specialmente da Costantinopoli, ci venivano esotici prodotti naturali [3]), ed i preziosi prodotti dell'industria, cuoi [4]), drappi di seta [5]), panni finissimi, stoffe preziose, mirabili lavori in avorio, in oro, in bronzo, in mosaico [6]), con cui si facean belle le donne, si arricchivano le case, si adornavano gli altari. Se, infatti, gli inventari, anche delle persone più facoltose, ci rivelano modeste le esigenze della vita domestica, ristrette quasi unicamente a ciò che era indispensabile alla esistenza [7]), ci fan vedere altresì, che quello che non si impiegava per circondarsi di maggiori comodità, si profondeva in costosissimi oggetti di lusso.

Ci passano dinanzi e i drappi di seta, e i vivaci ricami, le *liste frisate ad auro*, *i facioli cum auro*, e le pelliccie foderate di seta e di seta pure i *mandili, xendaria, nastala* (nastri?) e poi anelli, cercelli per le orecchie, e ricche coperte da letto e scrini finamente lavorati da artisti greci ed arabi [8]). Come per i pri-

1) Mentre, come abbiam detto (v. sopra pag. 122) l'olivo appare scarsamente coltivato nell'It. meridionale in questo periodo, esso era uno dei principali prodotti che dall'Africa si esportavano in Sicilia ed in Italia; v. Amari, *Musulmani*, I, 206; *I diplomi musulmani* ecc. X, XVI.

2) *Candelis optimis de Babilonia.* Gattola, 79 [1029]; Cfr. C.D.G. 308 [1125].

3) ad un commercio di pepe e bambace si accenna in C.D.G. 133 [1012].

4) C.D.G. 308 [1125] " Idest propter ipsa *Coria* quinquaginta tres et cantaria septem *de cera* quod tibi petrono olim comendavi haput civit. *Tunisi* et per te eos transmissi.., ut in profatam civ, *Gaietam*.,

5) " panni serici africazzani „ CC. 1052 [1042].

6) " Scrinium meum de *Spania* qui est de ossum et olebatum... Arcella *costantinopolitana* „ C.D.G. 153 [1028]; Pallium *spaniscum*. Camera, 151 [993]; Circitoria et coopertoria serica *costantinopolitana*. Gattola, 79 [1019]; Pallia *costantinopolitana*. Camera, 151 [993]; libri " scriptos manibus ex genere *grecorum* „ CC. 382 [986]. Cfr. Heyd, II, 555; Caravita, I, 172, 181, 192, 197, 198.

7) Infatti, unica camera che abbia un arredamento completo è la camera da letto, che ha il letto, coi materassi di piume, guanciali, coperta, qualche paio di lenzuola, e inoltre l'armadio, qualche cassetta e qualche scranna. Dai mobili della camera da letto si passa direttamente a quelli della cucina, consistenti in alcuni arnesi di rame e di ferro: una cocoma, una padella, una caldaia, un secchiello, uno spiedo, ed in alcuni mobili di legno: la madia, qualche pila per raccoglier l'acqua o lavare i panni, l'arcolaio o il cardaturo per la stoppia, e inoltre qualche recipiente di terra o di vetro. v. M.N.A. 209 [987]; C.D.G. 153 [1028]; CC. 626 [1009], 691 [1016]; Morea, 42 [1054].

8) V. documenti citati nella nota precedente.

vati così per le chiese. Se in qualche chiesa *villana*, troviamo povere suppellettili di ferro, di stagno, di legno [1]), non mancano però altrove paramenti (sindoni, planete, circitoria, copertoria, lene, pallia) di seta e riccamente ornati; nè suppellettili (calici, patene, turibuli, croce, icone, candelabri) di argento, di bronzo, di osso lavorato [2]); nè codici preziosamente miniati e legati [3]).

Tutto ciò dava il più grande impulso al commercio. Quanto attivo fosse questo commercio lo mostrano i documenti che ricordano le navigazioni degli uomini di Atri, di Amalfi, di Gaeta [4]), le loro andate e la loro permanenza a Babilonia (il Cairo [5]) a Tunisi, a Costantinopoli [6]); ma lo mostra ancor più lo splendido sviluppo di alcune città marittime come Salerno, Amalfi, Napoli, Bari ecc. [7])

Ed era appunto questo fiorente commercio che dava il più valido aiuto all' agricoltura. L' esportazione dei locali prodotti agricoli stimolava la coltivazione del suolo, come la stimolava il desiderio ed il bisogno di provvedersi dei ricchi prodotti eso-

---

1) Calice de stagnu C.D.G. 66 [964]; " calice de stannu duo et una pactena de stannu et alia de liugnu, CC. 581 [1002], 1027 [1047].

2) Cfr. CC. 424 [990]. C.D.G. 66 [964]. Camera, 151 [993]. Gattola, 79 [1019]. Morea, 38 [1024] ecc. M.N.A. 12 [927].

3) " meithodium unum cum toto tres facie ad aurum conciate et ab intus scriptus ad aurum et cum argento, Camera, 221 [1007]; " libros... quas vestivi ex sericis indumentis et desuper cruces argenteas et gemmas et bullas et fibulas similiter argenteas, Gattola 69 [1019].

4) Es. CC. 293 [977]; C.D.G. 133 [1012] e Di Blasio, *App.* CXXXVII [973].

5) Col nome di Babilonia gli occidentali denominavano il Cairo dalla parola Bab-lium o Bab-alium che significava " tutta la provincia, nome dato dai musulmani all' Egitto, come avverte Amari, *I diplomi Arabi del R. Archivio fiorentino* (appendice), Firenze, 1867, pag. 71, nota al Dipl. V.

6) Es. " Transmissus sum a nostris principibus in partibus constantinopolim, Morea, 6 [915]; Clarefacio ego leo amalfitanus quum quando eram babilonia ad navigandum, CC. 300 [978]; Testamento di Giovanni di Gaeta morto a Costantinopoli C.D.G. 219 [1064]; (Leo di Pietro di Gaeta dà in fideiussione a Bonizzo Pisano a Pisa due libre di argento C.D.G. 174 [1040]; Petrone riceve a Tunisi delle merci da mandarsi a Gaeta. C.D.G. 308 [1125]. — Intorno, del resto, a queste relazioni commerciali dell'It. meridionale con l'Oriente, v. Heyd, I, 96-108; con gli Arabi, v. Amari, II, 449.

7) Salerno, ad esempio, dagli scrittori che parlavano del principato del II° Arechi è detta " chiara nel mondo, precelsa, preclarissima, abbondante di ricchezza e di vivande, Schipa, *Salerno*, 83. A Bari lo sviluppo del commercio avea dato luogo alla istituzione di *parathalassiti* (C.D.B. V, 1 [962], 9 [1017]) precursori dei *marittimi judices* o *consules maris* di poi. V. Besta, p. 109.

tici che il commercio offriva. Inoltre questa attività commerciale favoriva il formarsi di una classe di individui i quali realizzavano nello scambio dei prodotti grandissimi profitti, tanto più facilmente in quanto, trattandosi specialmente di produzione lontana ed in gran parte voluttuaria, a chi comprava mancava ogni criterio per determinare se nello scambio era in perdita od in guadagno. I capitali così accumulati venivano poi immobilizzati nel suolo [1]), e si favoriva così la circolazione della ricchezza fondiaria e la si faceva passare nelle mani di proprietari più intelligenti, meglio forniti di capitali e meglio disposti ad intensificare la cultura del suolo ed a dare alla produzione agraria un carattere industriale [2]). Ed oltre a ciò il fiorire del commercio favoriva il benessere e l'aumento della popolazione cittadina, ripercuotentesi, pel maggior consumo di prodotti, nel modo più benefico sullo sviluppo dell'agricoltura.

Ma lo sviluppo della vita cittadina giovava ancora per un'altra ragione al progresso dell'economia rurale.

Nei documenti troviamo frequente ricordo di artigiani: calzolai, sarti, fabbri ferrai, carpentari, costruttori di barche, figoli, spatarii, scuturari; tutta una serie di nomi diversi che ci attesta una larga divisione del lavoro. Ora, questa stessa divisione, il veder dai documenti che alcuni di questi artigiani erano abbondantemente provvisti di beni, il numero di coloro che esercitavano uno stesso mestiere (vediamo come vi fossero alcune vie abitate esclusivamente da individui professanti una stessa arte [3]), tutto ciò fa capire come fosse sviluppata nelle città la vita ar-

---

1) Vediamo spesso i trafficanti di Atri e di Amalfi, quelli di Bari e di Trani figurare o come proprietari o come acquirenti di terre. E' da ricordare poi che i mercanti avevano piena capacità giuridica e che la III^a legge di Astolfo, tratta da Troya (I, 4 App. p. 12) da un codice cavense, concede loro l'onore della milizia dando loro facoltà di avere " loricas, scutos, et caballos et lanceas ".

2) Che l'agricoltura si andasse organizzando sulle basi di una economia industriale, producente cioè per i bisogni dell'esportazione oltre che per quelli del consumo individuale e locale non possiamo affermare. Forse si esportava solamente ciò che sopraavanzava a questi bisogni. Tuttavia, forse, un carattere industriale aveva la cultura diffusissima della vite, e poteva avere la cultura più intensiva dei terreni più vicini alle città.

3) Per Napoli v. Schipa, 642, nota 2.

tigiana, che forse era già ordinata in corporazioni [1]). Questo sviluppo della vita delle arti e dei mestieri nella città, eliminava la necessità e la convenienza della economia curtense; anzi questo stesso sviluppo dovea essere alimentato dal fatto che la campagna ricorreva al lavoro artigiano della città [2]). L'economia curtense quindi, della quale non abbiamo cenni, se pur si praticava in qualche parte, si dovea praticare in modo molto limitato [3]). Era favorita, così, la divisione del lavoro, nello stesso tempo che l'agricoltura col ricorrere ai mestieri cittadini era stimolata ad una maggiore e migliore produzione per i necessari scambi. In pari tempo, giovavano al progresso della economia rurale quegli artigiani che, come i mercanti, impiegavano spesso nelle loro terre i profitti accumulati [4]).

Così il fiorire del commercio, lo sviluppo della vita cittadina erano forse, allora, i migliori alleati dell'agricoltura, della cui produzione in varie guise eccitavano e favorivano l'aumento.

Nè vale obiettare che il commercio, essendo in gran parte basato sullo scambio tra prodotti agrari che si esportavano e prodotti di lusso che si importavano, finiva a far emigrare capitali che, così, erano sottratti ad un proficuo impiego nel suolo. È necessario, infatti tener conto che di questi, come si è veduto, scarso era ancora l'impiego, poichè la presenza di numerose terre, incolte permetteva che l'aumento della produzione si potesse ottenere col mettere queste in coltivazione attirando su di esse il lavoro, mercè quei patti di concessione, che dispensavano, per lo più, il proprietario dall'intervenire col suo capitale mone-

---

1) Lo si dedurrebbe anche dal vedere che la stessa professione si tramandava di padre in figlio come lo mostra il facile raffronto dei documenti. Cfr. ad es. M.N.A. 22 [935]; 24 [936] e 48 [947]; 28 [935] e 144 [970] in cui si vede che la professione di ortolano e di fabbro restano nei membri della stessa famiglia. V. pure CC. 226 [904], 386 [986] per la professione di orefice. Cfr. Cioccaglione, *Istit.* ecc., p. 138 e le osservazioni di Racca, *Le associazioni in Italia prima delle origini del Comune* da "Filangieri" 1899, p. 593. V. pure: M.N.D. I, 27 e Schipa, *Napoli*, 643, n. 1.

2) Cfr. Salvioli, *Città e Campagne*, 76, 77.

3) Cfr. Rocca, cit. p. 589.

4) Di artigiani che hanno terre o ne comprano se ne trovano spesso nei documenti. Quelli che figurano più spesso sono i *ferrarii* e gli *aurifices* che esercitavano mestieri, così detti, qualificati, il cui lavoro era allora molto considerato e bene rimunerato.

tario. Il quale così, anche se non fosse stato impiegato in oggetti di lusso, sarebbe stato ugualmente distratto dall'agricoltura, ed avrebbe trovato qualche altra forma di tesaurizzazione, se pure, seguendo il costume dell'epoca, non si fosse preferito di consumare sul luogo i prodotti sovrabbondanti mediante i seguiti, altrettanto numerosi, quanto improduttivi [1]. Nessun danno quindi derivava da tale commercio; mentre restava la funzione eccitatrice di una maggior produzione, funzione che era esercitata dalla possibilità di acquistare col ricavo dei propri prodotti gli ambiti oggetti di lusso. Nè bisogna poi dimenticare che una parte dei guadagni di questo commercio restava nelle mani degli intermediarii locali, i cui profitti potevano, come s'è detto, indirettamente giovare all'agricoltura. Questa dunque, ripetiamo, dall'industria e dal commercio traeva eccitamenti ed aiuti efficacissimi.

---

[1]) A questo proposito v. Roscher, *Econom. politic.* I, § 226, 230.

EPILOGO

Così, per il periodo prefissoci, per quanto ci è stato consentito dalla serie dei documenti, che abbiamo potuto esaminare, siamo venuti facendo fin qui l'analisi delle varie condizioni dell'economia rurale nell'Italia meridionale, e dei vari fatti che con lo svolgimento di quelle potevano essere in qualche relazione.

Se il nostro studio avesse la pretesa di essere completo, sarebbe qui il luogo di venire a delle conclusioni, di esporre in una efficace sintesi il mutuo influenzarsi, la reciproca dipendenza dei fatti analizzati. Esso, invece, non intende di essere altro che un contributo di note e di osservazioni, sistematicamente esposte intorno all' argomento; non è quindi il caso di farlo.

Ci si contenta, tuttavia, di aggiungere, a mo' di chiusa, anzichè di conclusione, alcune osservazioni di carattere più generale.

Ed, anzitutto, quale era in generale l' organizzazione fondamentale della proprietà, della grande proprietà specialmente?

Ogni grande proprietà ci appare sempre composta di terre non solo varie, per qualità e natura, ma anche diverse per condizione economica e giuridica. C'è la domus culta, la terra dominica, la massa, i casali, le ville, ci son pascoli, selve, terre concesse con contratti di parziaria, di fitto, di pastinato, di enfiteusi ecc. [1]).

---

[1]) Es. il monastero di S. M. in Maurinis è donato alla badia di M. Cassino "cum ecclesiis cellis, villis, capellis, casalibus, casis, servis et ancillis... terris cultis et incultis, agris, campis, pratis, pascuis, silvis, vineis, salicetis, cannietis, acquis, acquarumque decursibus, piscationibus, molendinis, molendinisque locis, montibus, planitiebus, vallibus, paludibus „ Tosti, I, 93 [sec. VIII]. — Per la interpetrazione delle voci più comunemente usate ad indicare le varie specie di proprietà, vedi appendice VI.

Ora quale era la relazione reciproca di queste terre varie, nell'organismo economico amministrativo di una proprietà?

Per spiegarlo, figuriamoci una grande proprietà come formata di altrettante zone concentriche, collocate più o meno vicine al centro, a seconda dei loro rapporti più o meno diretti con esso. Al centro del sistema (*A*) collochiamo la casa padronale (*sala dominicalis*[1]) con gli annessi edifici rurali[2]). Attorno a questa v'era la terra (*B*) che il proprietario faceva lavorare direttamente per conto suo (*terra dominica*[3]). Alle terre *B* dobbiamo immaginare unite quelle (*C*) occupate dai servi e dalle varie categorie di condizionati (o anche di liberi, che, per contratto, avessero assunto obbligo di servigi personali) col lavoro di tutti i quali le terre *B* erano coltivate[4]). Devono collocarsi attorno a *C* le *pertinentiae* (*D*), i pascoli, cioè, i boschi, i canneti, i saliceti, od altro, che servivano ai bisogni culturali e domestici delle terre domenicali e di quelle dei servi[5]). In seguito immaginiamo tutti i fondi dati con quei contratti, pei quali non si dovevano se non censi in natura od in denaro[6]) (*E*). In ultima possiamo collocare quelle terre date con concessioni enfiteutiche, usufruttuarie, beneficiarie e simili (*F*) che erano costituite in una condizione di indipendenza economica quasi assoluta[7]).

Ora le terre *E*, *F*, che non corrispondevano con la *sala dominicalis* se non per il pagamento dei censi e dei canoni, si possono considerare come indipendenti dal sistema. Invece strettamente unite e collegate fra di esse per i bisogni della produzione, erano le altre (*B*,*C*,*D*). Queste, infatti, insieme alla casa padronale, agli edifici rurali (*A*) formavano un organismo economico completo, che bastava a sè stesso, costituito da due parti: la *sala* e le terre dominicali (il cui insieme prendeva il nome di *domus culta*) da una parte, le terre dei lavoratori e le

1) V. pag. 5 nota 6.
2) V. pag. 5-9.
3) V. pag. 103, 104.
4) V. pp. 68, 69, 70 e, rispettivamente, le note 10, 3, 2.
5) V. p. 30-33.
6) V. p. 86 e sgg.
7) V. p. 55 e sgg., 76 e sgg.

pertinenze dall' altra. Questa seconda parte forniva il lavoro e quasi tutto il capitale d'esercizio, che si traeva dalle selve, dai canneti ecc., o che era somministrato da coloro, che dovevano servizi di buoi, di carri [1]), o d'altro; mentre l'altra dava il capitale fondiario da mettersi in attività di produzione, costituito dalla terra e dagli edifici rurali.

Questo sistema economico (la *corte*, intesa, però, come organismo di produzione esclusivamente agricola) in una grande proprietà, poï, doveva riprodursi quante volte lo esigeva la varia estensione delle terre e la loro posizione. Tutte quelle terre dipendenti, che, per la loro distanza, non avrebbero potuto porsi in diretta relazione con la *domus culta dominica*, doveano venire aggregate ad altre terre dominicali, od a qualche *cella*, o *cappella*, a loro più vicine, formando così, con queste, altrettante nuove *curtes*, (che doveano esser dette *curtes minores*) rette da un *vicedominus* [2]), o da un qualche *sacerdos billanus*, autonome quindi, ma appartenenti alla *curtis maior* [3]).

Nè basta: perchè anche nelle terre concesse a liberi censuari, od enfiteuti, quando erano estese e vi erano già stabilite famiglie di condizionati, o poteva introdurveli il conducente, questo sistema si poteva, si doveva riprodurre. E si avevano così altre corti, indipendenti dalla direzione, dalla vigilanza del *dominus* o dei suoi vicari, cui eran soggette le altre che, forse per ciò, eran dette *curtes dominicae* [4]). La grande proprietà, quindi, sarebbe stata composta di una corte centrale dominante, di parecchie corti periferiche, indirettamente dipendenti da quella, e di altre corti indipendenti, costituite nei beni la cui relazione colla *sala* si limitava all'annua responsione dei censi o dei canoni. Sulla stessa base, salvo il numero delle corti, dovea essere costituita anche la media proprietà, ed, in proporzioni minori, parte anche della piccola.

La corte, quindi, sarebbe stata la cellula formativa, l'elemento fondamentale dell'organizzazione economica rurale, in un

1) V. p. 103, n. 3.
2) V. p. 105.
3) Es. CC. 734 [1020]. 797, 799, 800 [1028], 1007 [1042].
4) *Curte domnica* M.N.A. 204 [947].

modo non diverso da quello che lo era stata nel latifondo romano.

Errerebbe, però, chi pensasse che questo sistema, che presuppone una economia a servi ed estensiva, fosse stato quello unicamente e costantemente dominante. Che anzi, col graduale elidersi della classe servile, col diffondersi del lavoro libero, con l'introdursi di una cultura più attiva, se non più estensiva (intendendo per cultura estensiva quella in cui si cerca di raggiungere un massimo di produzione con l' intervento del capitale), ovunque, insomma, ed in qualunque tempo si dovean presentare condizioni più favorevoli al progresso dell'economia rurale, doveva mano mano restringersi il predominio di questo sistema. E che questo stesse avvenendo nell'Italia meridionale non pare dubbio.

A noi pare infatti di poter affermare che, quaggiù, l'economia rurale, dopo un periodo di prostrazione grave, si fosse avviata ad un sicuro progressivo sviluppo.

L'Italia meridionale, per quanto riguarda le sue condizioni economiche, quelle agricole specialmente, era entrata essa pure nel M. E. fortemente danneggiata. Nell'Italia meridionale, infatti, durante l'epoca romana, l'agricoltura avea raggiunto uno sviluppo considerevole, che noi non esiteremmo a chiamare industriale, capitalistico. Certamente esso aveva per base un capitale fondiario arricchito di opere e costruzioni importanti (strade, ripari, incanalature d'acque, edifici, piantagioni ecc.), era condotta con la pratica di frequenti e diligenti lavori, con il sussidio di un capitale d'esercizio complesso, e la sua produzione era destinata non solo ai bisogni del consumo locale, ma anche a quelli della esportazione. Tale l' assetto dell' economia rurale che ci fanno conoscere gli antichi scrittori romani, le varie fonti, gli autori di cose agrarie, quelli specialmente che, per aver quaggiù tratto i natali, o per avervi avuto terre e ville, hanno a tal riguardo maggior autorità. « Divites autem viros possidens et ipsa sibi sufficiens et cellarium regnanti Romae » dice della Campania uno scrittore del 345, che chiama pure la Calabria frumentifera ed abbondante d'ogni cosa, ottimo il Bruzio, ottima « et ipsa omnibus abundans » la Lucania [1]). Nè diversamente si esprimono

---

[1]) *Geographi latini minores* ed. Riese, 1878, p. 119, cit. in Salvioli, p. 521.

altri scrittori, da Plinio, che vanta la straordinaria produttività dell'agro capuano [1]), a Cassiodoro, che dice, ancora al suo tempo, popolosa ed industriosa la Campania, opulenti i Bruti, peculiosi i Calabri, e gli Apuli idonei [2]), e che accenna spesso alle esportazioni di grano dalla Calabria e dalla Puglia [3]).

Ora, nel disgregarsi della potenza e della economia dell'Impero romano, tutto concorse a ferire al cuore questa sviluppata economia rurale. Vennero meno gli schiavi, che erano il fondamento dell' economia del latifondo, qui predominante; in pari tempo diminuiva la popolazione, derivandone il duplice danno della diminuzione del consumo e di quella delle braccia di lavoro. Ciò faceva salire il costo della produzione, mentre ne scemava la richiesta, e cessava così dall'essere remunerativo l'impiego del capitale. Non minore danno recò il rapido declinare di Roma, che era il principal mercato di consumo dei prodotti di queste terre. Sopravvennero poi le schiere desolatrici dei barbari [4]), impoverendo coi loro saccheggi, incendi, devastazioni quello stesso capitale fondiario arricchito dal lavoro e dal capitale, sapientemente accumulatovi col tempo. Per forza, la cultura ritornava estensiva, gli edifici non distrutti od arsi, cadevano abbandonati, i ponti ruinavano, le strade non riparate si rendevano impraticabili, le piantagioni invecchiate e morte non venivano ringiovanite, le acque già incanalate ripigliavano il capriccioso libero corso, o si impaludavano nel piano fomentando la malaria, gli sterpi e le foreste riprendevano rapidamente il posto, che la mano dell'uomo, ora mancante, avea altra volta disputato, con tante fatiche, alla selvaggia natura. In tale stato di desolazione e rovina noi, infatti, ci dobbiamo rappresentare l'Italia inferiore già alla fine del VI° secolo, seguendo le testimonianze dei documenti e degli scrittori contemporanei [5]).

Da questo stato di cose non potè rialzarsi che a stento; nè

---

1) Plinio, *Hist. Nat.* 18,11.

2) Cassidoro, *Variae*, VIII, 33.

3) Ibid. II, 26; IV, 35.

4) Cfr., per il periodo gotico, Martroye, *L'occident à l'epoque byzantine. Goths et Vandales.* Paris, 1904. Pref. p. XIII, IX.

5) Gregorii Magni, *Ep.* IX, 99; X, 11; XI, 72; XII, 47; I, 8, III, 18; VI, 10, 35; VII, 26 ecc.; Di Meo, *Annali*, I, 70-72.

certamente, malgrado il buon governo di qualche re [1]), giovò ad un efficace miglioramento delle condizioni il diffondersi del dominio langobardo, quaggiù ancor più vivamente e più a lungo contrastato, trascinatosi attraverso dure e continue lotte esterne ed interne [2]). Noi crediamo di scorgere nel diritto stesso il riflesso della miseria economica di questo periodo. La facilità con cui il diritto langobardo e quello romano volgare prevalsero in queste terre, già fortemente romanizzate, esposte, inoltre, alle influenze romanizzatrici che potevano venire dalle vicine terre greco-romane, ci sembra spiegata dal ritorno ad una economia primitiva, cui conveniva più una proprietà di natura più famigliare, in cui i maggiori vincoli posti alla circolazione della proprietà non potevano venire troppo risentiti, per la poco frequenza di essa per l'abbondanza di terre incolte, per lo scarso valore del suolo, mentre invece venivano favoriti e rinsaldati i vincoli famigliari, così utili e necessari all'individuo in uno stato debole, e di fronte alla insufficienza delle leggi [3]).

Quanto abbia durato questa depressione economica non è facile dirlo. Certo che molte delle cause che concorsero a crearla (come lo stato continuo di disordine interno, i pericoli esterni, e le conseguenti mancanze di sicurezza e di tutela dei propri diritti, la scarseggiante popolazione) si mantennero a lungo e fecero sentire le loro funeste conseguenze sulla economia rurale, anche quando altre circostanze ne avrebbero favorito maggiormente lo sviluppo. Il perseverare dello scarso valore del capitale fondiario [4]), il continuo riassorbirsi della piccola nella grande proprietà [5]), formatasi col decomporsi dell'antica economia del latifondo, sono conseguenze di quei fatti.

Se le circostanze esposte, però, concorrevano a rendere stazionario lo sviluppo della economia rurale, altri fatti doveano favorirlo; primi fra questi il consolidarsi della denominazione bizantina, il progresso della potenza araba del Mediterraneo e delle

---

1) Pauli Diaconi, *H. L.* III, 16.
2) V. p. 183.
3) Cfr. p. 48, 49.
4) V. pag. 12.
5) V. p. 27, 28.

regioni soggette al dominio musulmano, la nuova potenza che, verso il Mille acquista Roma, lo sviluppo del commercio delle città marittime dell'alta Italia, di Venezia specialmente. Tutto ciò metteva l'Italia meridionale al contatto di centri importantissimi di consumo e di esportazione e dovea così stimolarne l'attività agricola, sia per gli allettamenti dei maggiori guadagni derivanti dalla più facile esportazione dei prodotti rurali, sia pel desiderio di procurarsi i vari e ricchi prodotti industriali e naturali, che uscivano da quegli importanti centri di produzione, e che la vicinanza, la frequenza e comodità delle relazioni commerciali mettevano a portata di mano [1]). Così, mentre altre cause agivano in senso negativo, queste circostanze esercitavano una influenza favorevolissima sullo sviluppo della produzione rurale. Questa tuttavia, per l'azione funesta delle varie circostanze sfavorevoli, non si può ancora ottenere con una vera intensificazione della cultura, le condizioni della economia rurale essendo ancora troppo precarie per indurre i proprietari ad immobilizzare nel suolo capitali e lavori, che circostanze varie avrebbero potuto troppo spesso compromettere. Si estende invece la coltivazione a terre nuove, ricorrendo al lavoro libero, allettato da opportune concessioni e per mezzo del quale, mentre si possono sfruttare le risorse ancora improduttive del suolo, si dispensa il proprietario dal concorrervi col suo capitale d'esercizio [2]). Si ha così una produzione maggiore, senza che in proporzione aumenti il costo di essa; mentre pel maggior consumo è naturale che si elevasse il valore dei prodotti. Si poteva avere così una vera e propria rendita fondiaria. Queste condizioni eran certamente molto favorevoli allo sviluppo della produzione ed al miglioramento delle condizioni della proprietà; e di questo progresso della economia rurale noi crediamo di aver trovato qua e là varii indizii [3]).

---

[1]) V. parte II, cap, IV, §. 8.

[2]) V. pag. 77-86.

[3]) Il diffondersi del lavoro libero, il rallentarsi dei vincoli servili, l'inasprirsi invece delle condizioni in alcuni patti agricoli, lo scendere alla coltivazione dei terreni inferiori, il rapido estendersi della cultura della vite ed il ripigliarsi di quella dell'olivo ecc. (V. per tutto ciò pp. 70, 73, 85, 92. 99, 108, 120, 122) sono appunto indizi di tale progresso. Cfr. anche le brevi osservazioni di Gay, *L'Italie méridionale et l'empire byzantin*. Paris, 1904 pp. 571, 582.

Al sopraggiungere dei Normanni la economia rurale nell' Italia meridionale era quindi in condizioni da poter lottare vittoriosamente contro tante circostanze deprimenti che ne ostacolavano lo sviluppo. Certamente la venuta dei Normanni accrebbe la gravità di queste circostanze [1]). Però, malgrado la desolazione da essi portata durante il laborioso periodo della estensione del loro dominio, essi, a differenza di quel che era avvenuto al cadere dell' impero romano, non poterono ferire a cuore questa organizzazione economica. In una economia rurale, infatti, che bastava a sè stessa, con una coltivazione estensiva, con un capitale fondiario non suscettibile di gravi perdite il danno dovea, essere, transitorio. I campi, le praterie, le foreste potevano essere infatti devastati, ma non era distrutta la loro forza produttiva ed il male poteva essere riparabile. Bastava che all' uragano succedesse la calma, al pericolo la sicurezza, perchè l'agricoltura si riavesse [2]). Così fu coi Normanni. Esteso e rassodato il loro dominio, essi diedero assetto definitivo all'Italia meridionale, governo più uniforme, sicurezza pubblica maggiore, maggior tutela dei diritti, delle persone e degli averi. Essi così tolsero di mezzo una gran parte delle cause che si opponevano ad un ulteriore sviluppo della economia rurale, mentre rimanevano quelle che lo favorivano. Così l'Italia meridionale sotto la dominazione normanna potè raggiungere una vera prosperità economica, basata specialmente sopra la sua produzione agricola, il cui nuovo sviluppo si era andato lentamente e faticosamente preparando nel periodo precedente, in quello cioè, allo studio del quale noi abbiamo tentato di contribuire.

1) Cfr. Tamassia, *Stranieri*, ecc. p. 789 (33) n. 1.

2) Sopra la transitorietà delle conseguenze dannose di simili burrasche politiche in una economia non capitalista e poco intensiva, v. le geniali osservazioni di Kautsky, *La question agraire*. Paris, 1900.

APPENDICE I°

N.°	Fonte	Numero del documento	Anno	Località	Estensione	Prezzo	Quanti passi quadrati al soldo	INDICAZIONI
1	CC.	1	787	Fondi	9 moggia	12 soldi		Terra seminatoria et silba.
2	»	2	798	Rotense (1)	255 p. q.	7 »	36. 4	t. qui est radia
3	M.N.A.	2	820	St. Elpidio	2482 »	20 »	121. 1	terra.
4	CC.	16	835	Nocera	18 »	1 »	18	t. que est corte.
5	CDG.		845	Gaeta	324 »	22 »	14. 7	
6	CC.	128	911	Salerno	666 piedi	3. 75 »		terra bacua intus civitate noba salernitana had ortu magnum.
7	CDG.		919	Gaeta	1 moggia	2 tarì	1800	
8	CC.	167	940	Nocera	405 p. q.	2 soldi	200. 5	t. cum arbustis
9	»	191	956	»	1980 »	3.25 »	609	t. campense cum radiis arboribus vitatis.
10	»	208	960	»	459 »	2.50 »	183. 6	fundo cun arbustis.
11	M.N.A	111	965	Miano (hap.	40 »	10 »	4 p. q.	integrum funduculum
12	»	115	965	»	1600 »	10 »	160	petia de t. cum arboribus
13	»	166	977	Cesarano (Liburia)	1150 »	6	191. 6	una petia de t.
14	CDG.	86	984	Gaeta	2 moggia	1 cavallo		
15	CC.	375	985	Nocera	3384 p. q.	10 $^1/_2$ tarì	644. 4	t. cum. castanieto

(1) Fra Sarno e S. Severino; oggi Mercato.

N.°	Fonte	Numero del documento	Anno	Località	Estensione	Prezzo	Quanti passi quadrati al soldo	INDICAZIONI
16	CDG.	87	986	Gaeta	4 moggia	2 libr. arg.		
17	CC.	407	989	Lucera	987	6 soldi	165	vinea (presso la città)
18	CDG.	88	991	Gaeta	1 mog. 2/3	3 oncie arg.		
19	M.N.A.	225	991	Scrofiliano (Napoli)	122	23 tarì	62	petia de t.
20	CC.	460	993	Salerno	1020	60 soldi	17	terra in Salerno
21	»	490	996	Nocera	3276	14 tarì	936	t. cum quertietu
22	M.N.A.	277	1007	Pumilianu (Napoli)	1800	4 soldi	450	petia de t.
23	CC.	603	1008	Salerno	288	1 soldo	288	t. cum vinea et bacibum
24	»	648	1012	Lucera	408	8 mil. di rame	714	casile bacuum
25	»	679	1014	Lucera	512	7 soldi	73	casa aedificata
26	»	682	1014		250	3 soldi	83	
27	CDG.	183	1017		12 moggia	8 libre arg.	180	t. seminatoria
28	»	187	1020		4 »	10 oncie	216	t. ex pubblico
29	CC.	782	1021	Nocera	900	21 tarì	171. 50	t. cum arbusto vitato
30	»	756	1024	Salernitano	608	2 1/3 tarì	1044	castanietum
31	»	816	1029	in Nocera	240	12	80	t. cum aliquante plante abellane et bacuum uno teniente
32	CDG.	189	1031	Gaeta	2700	3 oncie	560	
33	CC.	842	1032	Salernitano	4260	32 soldi	133	vinea bacuum quertietum cannietum
34	CC.	846	1032	Lucera	1225	2 soldi	614	vinea presso Lucera

35	»	871	1034	Aputmonte	867	5 tarì $^{1}/_{2}$	315	t. cum quertietu sursum in monte.
36	»	872	1034	Mitiliano	588	18 »	181	t. cum arb.
37	M.N.A.	360	1034	Napoli	6 moggia	18 »	1200	pet. de t. cum arboribus
38	CC.	944	1039	Aptmente	320	2 tarì	640	t. cum radiis castaneis
39	CDG.	167	1039	Gaeta	1800	2 oncie $^{1}/_{2}$	600	t. ex publico
40	CC.	962	1040	Nocera	220	2 tarì	440	t. cum abellanietu
41	»	968	1041	Campania	2380	18 »	530	t. cum castanietu
42	»	976	1041	Aputm.	700	2 »	1400	t. vacive
43	»	994	1042	Salerno	340	10 »	136	t. cum insitetu
44	»	1035	1043	Nucera	204	8 »	102	t. pomifera
45	CDG.	184	1043					
46	M.N.A.	392	1050	Libreria	900	8 oncie $^{1}/_{2}$ e 6 denari		
47	CDG.	189	1050		3864	22 soldi	175	
48	CC.	1206	1054	Salernitano	8 moggia	15 oncie	288	
49	»	1210	1055	»	6250	100 soldi	62. 5	t. cum vinea e t. cum arboribus
50	M.N.A.	401	1058	Napoli	2310	40 »	58	t. vacua
51	CC.	1286	1059	Salernitano	3600	20 »	180	
52	»	1307	1060	»	400	20 »	20	t. cum vinea et silva, congiunta coi beni dell'aquirente
53	»	1314	1060	Rotense	5526	41 »	134. 23	terra castanietu et insertis terra cum insiteto et vacuo
54	CC.	1317	1060	Fuori Salerno	176 piedi	11 soldi	65. 45	t. bacua intro unc castello
55	»	1326	1061	Salernit.	720	24 »	180	binea et cannietu
56	»	1350	1063	Lucca	4230	2 s. 17 denari	434	t. c. castanietu et silba
57	Gattola	75	1065	Aquino	863	6 soldi	27. 5	t. cum vinea cum bobe et carro
58	R.I.S.II. 2	821	884		165	1 cavallo		t. cum vinea
59	Federici	p. 242	sec. X	Gaeta	2 mog. $^{1}/_{2}$	1 cavallo		

APPENDICE II°

	Numeri della tabella dei prezzi dei terreni	Passi q. (*) per ogni soldo	Metri q. per ogni soldo	Metri q. per ogni lira it. (**)	Prezzo in lire it. di ogni metro q.	
1)	*4. 5. 20. 51. 50*	*19. 44*	*69. 95*	*5. 18*	*0. 19*	Terreni arborati e vitati
2)	2. 19. 25. 26. 31. 48. 49.	61. 98	223. 74	17. 38	0. 05	» » »
3)	*8.10.13.17.29.33.36.43.46.50.55.*	*172. 67*	*662. 61*	*46. 11*	*0. 021*	» » »
4)	9.12.15.22.34.37.38.40.41.56.	546. 60	1973. 54	146. 20	0. 0065	» » »
5)	21. 24	815. 00	2942. 15	217. 86	0. 0044	terreni poco arborati e vuoti
6)	*7. 30. 42.*	*1414*	*5104. 54*	*378. 07*	*0. 0026*	» » » »

(*) Si è fatto per questi calcoli il passo eguale a M.i 1.90 ed il passo q., quindi, eguale a mq. 3. 61.

(**) Si intende che si è considerato il valore intrinseco del soldo e che si è supposto il soldo d'oro nel suo medio peso e valore intrinseco, corrispondente quindi a Lire it. 18, 50.

APPENDICE III°

	Fonte	Numero del documento	Anno	Oggetto	Prezzo	SPIEGAZIONI
1	CDL.IV,5ª	748	760	2 pacca de lardo	1 soldo	
				12 modia milii	1 »	
2	R.I.S.	II, 2, 936		Vites trecente	1 »	
3	CC.	652	1012	una asina	1 »	
4	Merea	39	1025	uno gencarello	1 »	
5	CDB. IV	18	1028	flectula	1 »	
6	»	42	1065	Planca ante lecto et due predule	1 »	
7	Caravita,II	pag. 196	sec. XII	4 libre di carne di maiale	1 »	
8	CC.	73	872	circa 48 giornale di lavoro	1 » (?)	Si deduce indirettamente vedendo in questo documento che, per l'interesse annuo di 6 soldi, e fissata la prestazione di un'opera per settimana, e ricordando che l'interesse del denaro mutuato è costantemente del 20 0/0.
9	CC.	152	982	6 salme circa di vino	1 » (?)	Qui l'interesse è di 5 salme annue per 16 tarì d'oro.
10	M.N.A.	69	955	15 moggia di tritico	1 » (?)	Un fondo di passi 9. 20 × 10 rende 8 moggia di tritico per annuo. Attribuendo al fondo, col confronto di altri della stessa località il valore approssimativo di p. q. 200 al soldo e facendo corrispon-

	Fonte	Numero del documento	Anno	Oggetto	Prezzo	SPIEGAZIONI
						dere la sua rendita al profitto del capitale impiegato al 20 0[0, le 8 moggia di tritico avrebbero un valore di 1 soldo ogni 16 moggia. Come si vede il risultato è molto indiretto ed approssimativo. Può essere ad ogni modo accostato al prezzo di 12 moggia di miglio. V. n° 2 di questa stessa tabella.
11	CC.	916	1087	2 1/2 salma di vino	1 soldo (?)	Si ricava vedendo 1 salma di vino data come interesse biannuale di 4 tarì d'oro.
12	Camera	171		8 agnelli circa		Qui l'interesse di 12 tarì corrisponde a 2 agnelli 2 moggia di fave, 12 cotorni.
				8 moggia di fave	1 » (?)	
				20 cotorni		
13	M.N.A.	201	985	Volto della vergine dipinto	2 »	
14	»	42	1065	gipteca cusula	8 »	
15	»	»	»	paria plaini	8 »	
16	»	18	1028	sendal serica cusita ornata	8 »	
17	»	42	1065	curtina et palmo	4 »	
18	»	»	»	lena	5 »	
19	»	»	»	2 cale bone	5 »	
20	CC.	1249	1057	una bacca	6 »	

21	CDg.	86	984	un cavallo buono	6 soldi
22	CDB. II	42	1065	lenula	6 »
23	»	fr. 2	971	cercelli auri	6 »
24	»	42	1065	lenula	7 »
25	»	»	»	culcitra plumacio	7 »
26	»	»	»	2 facioli greciski	7 »
27	»	»	»	2 lectuli da ferula et uno bittulo di lingallo	7 »
28	»	»	»	paria circelli de auro, quattuor anule aure	8 »
29	»	»	»	curtine ad giratoria	9 »
30	»	fr. 2	971	2 facioli cappibillati	10 »
31	»	»	»	lecto cabeato et armaro	10 »
32	»	»	»	pelliza	10 »
33	»	»	»	lecto, culcipra, plario de plaioni linei, lena caprina.	10 »
34	»	26	1039	panum sericum	12 »
35	»	42	1065	8 facioli	12 »
36	Camera	182	989	un mese de mola	12 »
37	CDB. II	42	1065	fuffude russa et citrina	14 »
38	»	»	»	2 facioli tatibillati	14 »

	Fonte	Numero del documento	Anno	Oggetto	Prezzo	SPIEGAZIONI
39	CDB. II	42		cankellata	14 „	
40	„	„		8 paria plaioni	14 „	
41	„	„		8 mappe, 2 giramensa	14 „	
42	„	„		2 mandi	14 „	
43	M.N.A.	387	1046	una iumenia cum uno pollitro	15 „	
44	Morea	42	1054	un bestimentum	16 „	
45	Camera	134	939	2 mesi di mola	20 „	
46	CDG.	171	1039	cocelaros deos de argento	20 „	
47	M.N.A.	281	1011	metà di una Chiesa	20 „	
48	Camera	186	1012	1 mese $^1/_2$ di mola	30 „	
49	„	225	1014	4 „ „	50 „	
50	CDB. IV	42	1065	basili constantini cusuto	50 „	

APPENDICE IV°.

MONETE

Sarebbe molto utile poter conoscere con precisione la qualità delle monete adoperate nelle varie contrattuazioni, il loro peso, ed il loro titolo. Questa ricerca riesce però alquanto difficile per la varietà delle monete, e per la differenza di peso e di titolo tra quelle stesse coniate dal medesimo principe, sotto lo stesso nome, a poca distanza di tempo, ciò che rende spesso impossibile capire dai documenti di quale tipo di moneta si tratti. Si aggiunga che lo stato degli studi numismatici non ci permette di avere per ciascun tipo di monete gli elementi necessari (peso e titolo) per poter precisare il valore del fino in esse contenuto. Più sotto diamo il prospetto delle monete che abbiamo trovato più usate nei documenti; qui riassumiamo quello che i documenti e qualche studio ci permettono di affermare.

La moneta principale che vediamo adoperata, sia come moneta reale, sia come moneta di conto, è il *soldo d'oro*.

Il soldo d'oro era originariamente una moneta bizantina di ottima lega (24 carati), pesante qualche cosa di più di 4 grammi, contenente quindi un valore intrinseco corrispondente a circa 15 lire italiane [1]). Di esso v'erano parecchi tipi che i nostri documenti ricordano con vari nomi.

---

[1]) Otteniamo questa corrispondenza facendo il valore reale di un grammo d'oro fino monetato eguale a L. 3, 444 (V. Martini, *Metrologia*, p. 9) ed accettando quanto dice Sambon (*Le sou d'or italique*, p. 116) che il soldo d'oro costantinopolitano avesse gr. 4.55 d'oro fino, al soldo. (Cfr. anche Martini, cit. p. 604). È da ricordarsi che il *dinar* arabo, corrispondente al soldo

Monete semplicemente di conto appariscono invece le *libre* e le *oncie*, che nei nostri documenti vengono in uso solo nella seconda metà del secolo X° e nel XI°. La libra e l'oncia sono monete di conto per le monete d'argento. La libra corrisponde a 12 oncie, le oncie a 20 e 22 denari [1]). La libra così può anche corrispondere a 20 soldi di 12 denari [2]).

La libra e l'oncia sono per solito monete di conto per l'argento [3]). Le troviamo tuttavia talvolta adoperate per l'oro [4]).

Accanto alle monete d'oro e d'argento v'eran quelle di rame. Di queste la più comune era il *follaro (follis)* moneta bizantina di peso vario [5]).

Con monete di rame vediamo talvolta contati soldi e miliaresi [6]).

---

1) " media libra ad viginti denarios per uncia, C.D.G. 230 [1065]; " ad denarios viginti due per uncias, C.D.G. 233 [1067].

2) " 7 Libre di denari a 20 soldi per libra, C.D.G. 265 [1091].

3) libre de argento CC. 296-299 [997]; argento oncie tre. C.D.G. 88 [991], 184 [1048]; " totum ipsum argentum est libra una, C.D.G. 114 [1008], 200 [0155].

4) " oncia de auru eurizu sex, C.D.G. 101 [1006].

5) " follaros bonos viginti, CC. 1215 [1055]; Sambon, *Le monete del duc. nap.* 477. Boltrani, (p. XLVIII) fa il follaro eguale alla ventiquattresima parte di un migliarese.

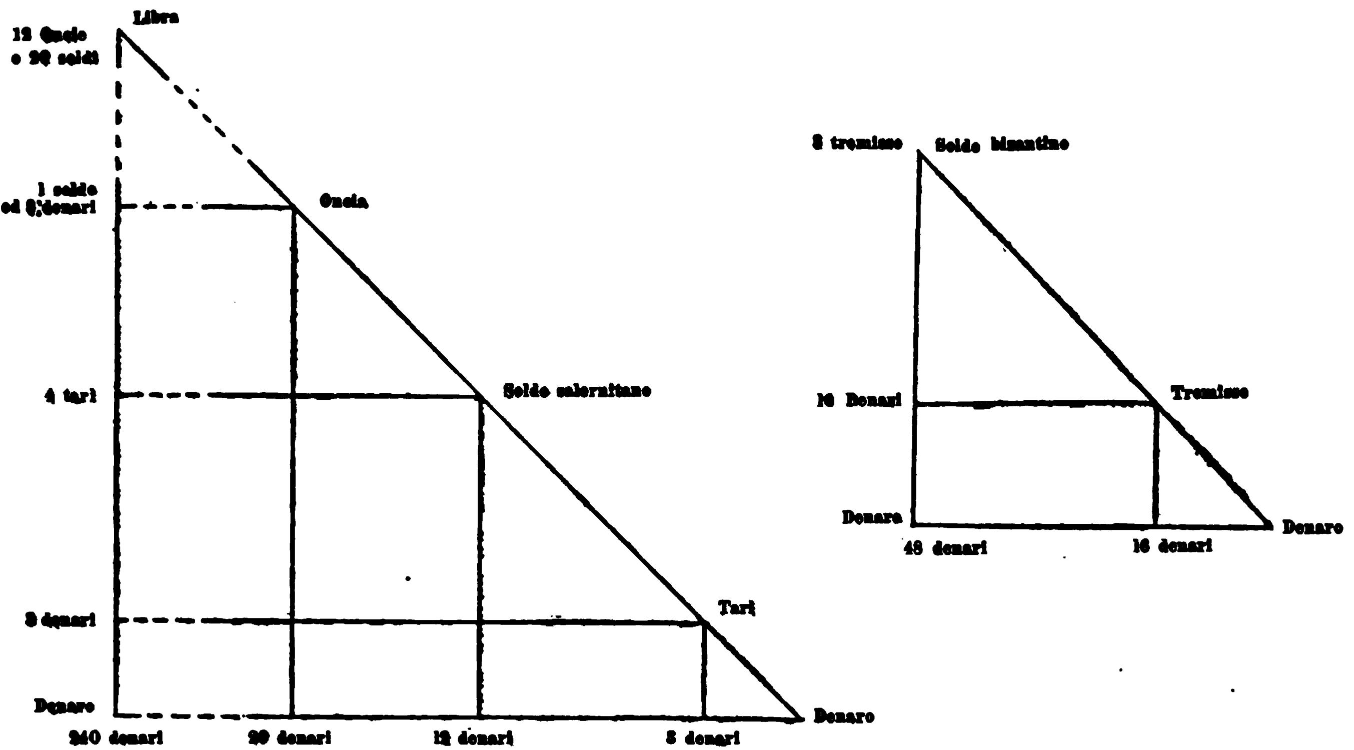
6) " duo aurei solidi constantini boni deithati et nobem milia ex rame bona, CC. 434 [991]; " miliarensi ex rame bona, CC. [900].

Monete in uso nell'Italia meridionale nei secoli IX-XI.

Moneta	Documento od opera ove se ne ha menzione	Peso	Titolo	Valore dell'intrinseco	Equivalenza
Soldo d'oro					
bytianteum	M.N.A. [820]; CC. 80 [875]			L. 15.67	48 denari
costantinianum scoticatum	CC. 103 [892]				
mancosum	Camera, 132 [939]				
ithitum et scuticatum	M.N.A. 166 [977]				
const. bonum deithatum	CC. 434 [991]				
sotericum holotarecum	CC. 668 [1012] 687 [1017]				
schifatum bonum	CC. 21 [812] 126 [910]				
michelatum	Morea [1088]				
solidi di Arechi II°	Sambon, *Le sou d'or*	3.89	18 car.	L. 9.98	48 denari
			14 "	" 7.77	
solidum beneventanum aur.	CC. 3 [798] 4 [792] 5 [801]	3. 60	12 "		
solido vetere de domno sichardo	CC. 40 [855] 54 [858]				
Tremisse					
figuratum ex monetis domni A-rechisi.	CC. 63 [866] 66 [869]				1/8 soldo
neapolitanum	M.N.A. 17 [932]				16 denari
Tarì					
Tarì aureum	CC. 124 [908] M.N.A. 3 [909] C.D·G. 21 [909]				
cassiminun	CC. 191 [953]				
constantinum	CC. 1310 [1061]				
amalphitanum					
Denari					
bisantini	Martini, *Metrologia.*	2.70	500/1000	0, 30	1/48 di soldo

Moneta	Documento od opera ove se ne ha menzione	Peso	Titolo	Valore dell'intrinseco	Equivalenza
figurati de salernitana moneta					
di grimoaldo	CC. 6 [816]				$^1/_{48}$ di soldo
di Waiferio	CC. 60 [869] 83 84 [880] 86 [882]				$^1/_{12}$ di soldo
di Ottone	M.N.A. 375 [1039]				$^1/_{16}$ di tremisse
salernitani	CC. 70 [871] 71 [872] 78 [874]				$^1/_{48}$ di soldo
Miliarensi					
miliarensi d'argento	CC. 200 [958] C.A.B. I, 3 [959] CC. 434 [991] Beltrani, p. XLVIII				$^1/_{14}$ di soldo 24 follari
Follis					
follaros bonos	CC. 1215 [1055]; Beltrani, XLVIII				$^1/_{24}$ di mig.se
Libra					
de argentum	CC. 296 297 299 [977] C.D.G. 114 [1007]				12 oncie
de arg. bonum cineraticium spezzatum	C.D.G. 157 [1026] M.N.A. 375 [1039]				20 soldi
de arg. bon. curbu affinatu cineraticium	M.N.A. 133 [1017] C.D.G. 151 [1026]				
libra iusta de caura, o de caubra	M.N.A. 133 [1017] C.D.G. 375 [1055]				
Oncia					
di argento	C.D.G. 88 [991]				
de auru eurisu	C.D.G. 101 [1006]				20-22 denari

Tavola di corrispondenza fra le varie monete



APPENDICE V.

MISURE

Abbiamo riunito nelle tavole che seguono tutte le notizie che abbiamo potuto raccogliere nei documenti ed altrove intorno alle misure usate nei secoli IX-XI.— Qui premettiamo poche parole di spiegazione.

Come si vedrà, nessun ragguaglio preciso possiamo dare intorno alle misure di capacità. Non così per le misure lineari, e di superficie.

Le misure lineari, fissate dalle autorità pubbliche [1]), si trovavano esposte in qualche luogo pubblico [2]), più spesso in una chiesa [3]), seguendosi così le disposizioni del codice giustinianeo [4]). E poichè alcune di queste misure, cui si riferiscono spesso i documenti, sono state conservate fino a' tempi recenti [5]), così è facile averne un ragguaglio preciso. Talvolta, invece, la misura ci è conservata nel documento stesso [6]). Non sempre, però,

---

1) " per ipso passo publico, de vone memorie domni iohannis patricii " C.D.G. 44 [944]; " ad mensura de supradictu passu landoni seniori castaldi " M.N.A. 185 [981].

2) " Passus... qualiter in ipsa porta uius predicte civitatis " CC. 21 [842]; " Modioli mensurati omnibus ad birga pubblica de terra " Gattola, 241 [1062].

3) " ad passum juxtum sancte neapolitane ecclesie " C.D.G. 53 [955]; M.N.A. 8 [921], *It. S.* VI, 89 [1005]; ad passum qui signatum est in columna marmorea sancti mathei de archiepiscopatum salernitanum " CC. 379 [986], 532 [1000].

4) *Auth. Nov.* Tit. CXXXIII, 15.

5) Blessich, *Le antiche misure* ecc.

6) " et talem pedem qualis in hac cartula denotatur a superio virgulo unde incipitur legere, et usque in mediam crucem subtus factam pro signo in sinistro latere " Morea 104 [1062]; " omnes vero isti passus sunt mensurati ad talem passum qui quinque pedum et semis constat, et mensura unius pedis ab inicio huius cartulae usque incisuram lateris designatur et crux ibi facta est " Gattola 279 [1112]. Cfr. CC. 372 [984] ecc.

la misurazione era precisa. Spesso il passo veniva misurato « ad passu iusto homine » [1]), e spesso era una semplice misura di conto, poichè esso veniva computato a piedi, i quali, alla lor volta sono, talora misurati a mani [2]).

Per misurare la superficie del suolo sembra che da principio si parta dal criterio della produttività, per cui l'estensione della terra è data dalla quantità di semente che può ricevere. Così, si ha come misura il *moggio*: un fondo, cioè, è esteso, tante moggia quante sono le moggia di semente di cui è capace [3]). Ma poi vediamo che il moggio diventa una misura agraria, di conto, fissa, misurata a passi [4]) e corrispondente ad un' area quadrata di trenta passi di lato [5]).

Delle altre misure non abbiamo notizie precise.

Quanto alle misure di capacità, esse sono diverse a seconda che si tratta di aridi, di liquidi, o di solidi ed anche a seconda delle varie specie di questi. Tale varietà di misure rende ancor più difficile la loro valutazione, che per qualcuna si può dare solo approssimativamente.

---

1) " per longu passi sex..... ad ipsa mensura ad passu iohanni filii secundi „ CC. 16 [835], 81 [877] ecc.

2) " pedem.... ad juxta manum homini mensuratum „ CC. [936]. Cfr. CC. 372 [984]; M.N.A. [965] ecc.

3) " terra seminatoria capiente sationem modia nobem „ CC. [798]; " petiola terra capacitatis modium „ C.D.G. [845], ecc.

4) " terra capiente satione modia trigiuta ad iustum modium mensurata, per ipso passo publico „ C.D.G. [944]. Cfr. CC. 64 [864].

5) " habentes per singula ipsa nominata modia in omni parte, tam per longitudine, quam per latitudine passos triginta ad passum justu mensuratum „ Gattola, 80 [961]. Cfr. M.N.A. 185 [981].

Tavola I^a. *Misure lineari*

Misure	Varietà	Spiegazioni	Ragguaglio in misura decimale	Documento o testo dove la misura è citata, o d'onde il ragguaglio è preso.
Passo *	Napoli	calcolato secondo l'antico modulo del Palmo che nel 1811 si si conservava in Castel Capuano	1. 93	**Martini** p. 394; cfr. **Faraglia** p. 14.
		misurato sull'antico esemplare che si conserva nel Duomo	1. 89	**Schipa.** *St. del Ducato di Napoli* in Arch. Stor. Nap. XVII; pag. 367 n. 1
	Puglie (Conv. Bari)	calcolato secondo piedi 5 ½ (1) e facendo il piede eguale a m. 0, 38 (2)	2. 03	(1) **Morea** 57 [1094] (2) " 104 [1162] **CDB.** IV, 22 [1033]
		Calcolato in ragione di piedi 5 (3)	1. 85	(3) " 48 [1084]
	Salerno	calcol. in ragione di piedi 5,50 (4) e facendo il piede eguale a m. 0,35 (5)	1. 92	(4) **CC.** [798] [980] (5) " 374 [984]
		" " " " 0 811 (6)	1. 71	(6) " 442 [991]
		" " " " 0,342 (7)	1. 88	(7) " 438 [991]
	Gaeta	Secondo il ragguaglio dato nel Codice gaetano (8)	1. 48	(8) **CDG.** II, 267 in nota
Passo camisale (9)	Amalfi	Calcolato in ragione di palmi 7 (9) e secondo il palmo napoletano (10)	1. 84	(9) **CC.** 335 [981] 224 [1008] (10) **Camera** p. 165 n. 10
Passi dextri (11)				(11) **Gattola** 132 [997]

Cubito *		Frazione di passo maggiore del piede (1)		(1) CC 34 [850] 625 [1009]
		Secondo il ragguaglio del **Faraglia** (2)	0.691	(2) **Faraglia** n. 14
Piede *	Salerno	Secondo le dimensioni segnate nelle carte	0.350 (3)	(3) CC. 372 [984]
			0.342 (4)	(4) „ 438 [991]
			0.311 (5)	(5) „ 442 [891]
			0.330 (6)	(6) „ 798 [1028]
	Bari	„ „ „ „	0.38 (7)	(7) **CDB.** IV 22 [1033]
			0.395 (9)	(9) „ „ 34 [1048]
	Conversano	„ „ „ „	0.38 (10)	(10) **Morea** 104 [1162]
	Gaeta	Secondo il ragguaglio del CDG.	0.298 (11)	(11) CDG. II, 267 nota
Piedi summisali	„			CDG. 274 [1099]
Palmo *	Napoli	Frazione di un piede (12) misurato sul-l'antico modulo che si conservava in Castel Capuano ancora nel 1811 (13)	0. 236	(12) **M.N.A.** 111 [965] (13) **Martini** p. 394
Planta		Frazione di un piede (14)		(14) CC 508 [997] 509 [997] 648 [1012] (Planta Manus)
Uncia *		Frazione di piede (15)		(15) „ [978] [991] 648 [1012]
Brachium (16)		Misura per panni (16)		(16) „ 1094 [1047]
Pedale (17)			4 piedi	(17) **CDB.** I, 19 [1035]

*) Diamo qui, tratto da **Martini,** *Metrologia,* il ragguaglio delle analoghe misure romane: **Passo** (di cinque piedi) = m. 1,4775; **Cubito** = m. 0,4432; **Piede** = m. 0,2955; **Palmo** (maggiore) = m. 0,2216;

Tavola II^a. *Misure di superficie*

Misure	Varietà	Spiegazioni	Ragguaglio	Documento o testo dove la misura è citata, o d'onde il ragguaglio è preso.
Moggio		eguale a passi 30 × 30 (1)		(1) **Gattola** [30] 961; **M.N.A** 185 [981]
	Napoli	Facendo il passo = 1. 93	ari 33, 648 585 (2)	(2) **Martini** p. 391
Modiolum (3)				(3) **Gattola** 241 [1062]
Sextaria		Frazione di moggio inferiore ad 1/6 di moggio (4). Era forse eguale ed una sua 22^a o 24^a parte come il sestario (5)		(4) **Gattola** 141 [1020] 326 [1021] 327 [1013] (5) Cfr. **Schupfer**, *Ordini sociali*, 459; **Leicht** *Studi*, p. 16 e n. 4
Pergula		Secondo **Camera** (6) era misura di superficie per terreni incolti eguale a passi 3 × 3		(6) **Camera** p. 165 n. 12
Miliaria (7)				(7) CC. 296 [977] 299 [977]
Versurie (8)				(8) CDB. I, 5 [977]
		La versura vecchia di Barletta, secondo il ragguaglio dato da **Martini** (9) corrisponderebbe a p. q. 3600, cioè:	ari 122, 636, 808	(9) **Martini** p. 56

Tavola III^a. *Misure di capacità.*

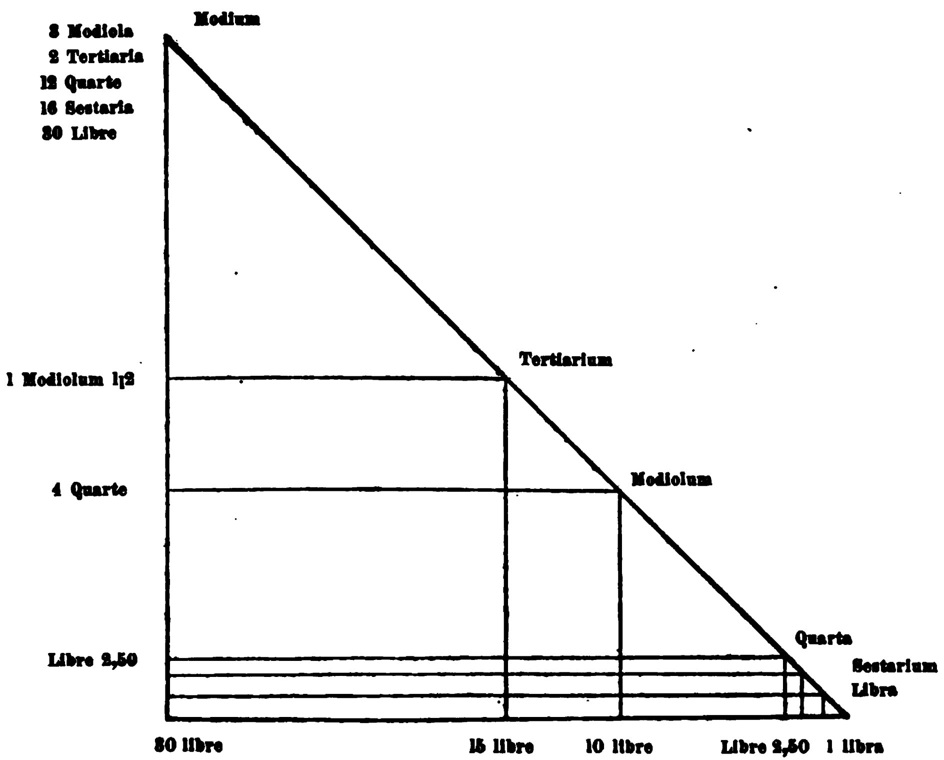
Misura	Documenti nei quali la misura è indicata	Equivalenza	Documenti o testi dai quali la equivalenza è desunta
Per gli **ARIDI**			
Moggio	. . . .	30 libre	**Troya** C.D.L. III, 480
»	. . . .	8 litri circa	Le varie misure in uso in questo tempo nell'It. meridionale derivano da quelle romane alle quali in gran parte corrispondono in modo approssimativo. Così ad es. il piede di Gaeta è m. 0,298, ed il piede romano m 0,296 v. Martini *Metrologia* p. 866): la libra romana è eguale a chil. 0,322 (Martini ibid. 868) mentre la libra che più tardi nel M. E si trova in uso nell'It. meridionale è di Chil. 0,845 (Faraglia *Storia dei prezzi*, ecc.), ed è possibile che nell'alto medio evo la differenza fosse anche minore. Così crediamo che vi fosse corrispondenza anche col moggio. Il moggio romano che serviva per gli aridi era eguale ad 1|3 del Piede cubo romano, ed era quindi di circa 8 litri: 8,601 (Martini, cit. p. 867) Ora noi sappiamo che il moggio medievale era eguale a 30 libre (Troya, C.D.L. III, 480) e, facendo la libra corrispondente al peso di un piede cubo come era presso i romani (Martini id. p 868), avremo appunto il moggio eguale ad 8 litri circa
»	. . . .	10 quarte	**M.N.A.** 260 [999]
»	. . . .	11 »	» 319 [1021]
»	. . . .	12 »	» 975 [1041]
Iustitiale	**CDC.** 5 [839]		

Misura	Documenti nei quali la misura è ricordata	Equivalenza	Documenti o testi dai quali la equivalenza è desunta
justum manducaturum	CDG. 53 [955], M.N.A. 69 [955]		
justum ad comedendum	M.N.A. 78 [957]		
justum maius	CC. 747 [1023]	{ 2 tertiari 3 modiola	CC. 747 [1023]
Modiolum	„ 814 [1019] 897 [1034] 975 [1041]	4 quarte	CC. 975 [1041]
Modiolum grecisum	„ 747 [1023]	$^1/_8$ moggio	CC. 74. [1023] 975 [1041]
Tertiarium	CDG. 8 [845] 492 [996]; CC. 747 [1023]	$^1/_2$ di moggio	CC. 747 [1023]
Sextarium		$^1/_{16}$ di moggio	Schupfer. *Ordini sociali*, 459
Çapellum			
demarcatum venalicium	CC. 201 [959]	$^1/_{16}$ di moggio	Du Cange. *Glossarium*
Quarta	M.N.A. 260 [999] 319 [1021]; CC. 975 [1041]	$^1/_{10}$ di moggio	M.N.A. 260 [999]
„		$^1/_{11}$ „ „	„ 319 [1021]
„		$^1/_{12}$ „ „	CC. 975 [1041]
Per i **LIQUIDI** (vino)			
Salma	CC. 152 [932], 879 [1034], 988 [1042]	6 lagene	CC. 988 [1042]

Misura	Documenti nei quali la misura è ricordata	Equivalenza	Documenti o testi dai quali la equivalenza è desunta
Lagena	CC. 988 [1042]	1/6 di salma	CC. 988 [1042]
Ornea	M.N.A. 167 [977] 251 [997] 315 [1020]		
Exadium, sagium	CC. 988 [1042]; M.N.A. 315 [1020]	frazione dell'orna	MNA. 315 [1020]
Urcia	CDG. 110 [1004]. 238 [1068]; M.N.A. 313 [1020]		
Congium		frazione di salma circa 3 litri	M.N.A. 313 [1020] Camera 110 n. 3
Tractoria	CC. 147 [927]; M.N.A. 87 [960] ecc.	carro di vino	Prima del 1480 il carro di vino era di 2 botti e 24 barili a libri 1047. 00 V. Martini metrologia 395
(olio)			
Cafisa	CDG. 191 [1052] 317 [1124]	frazione d. salma	CDG. 317 [1129] (Il capitolo di rotali, vecchia misura per l'olio che si usava a Reggio Calabria è L. 15, 804 Martini 569.)
Candela	CC. 882 [1084] 1187 [1052]	4 follari di valore	CC. 1187 [1052]
Stara	CDB. I, 21 [1046]		
Per i SOLIDI (cera)			
Cubita	CDG. 218 [1068]; CC. 879 [1084]		
Brachia	CC. 1177 [1058]		
(legna)			
Sauma	CC. 904 [1085]		

Misura	Documenti nei quali la misura è ricordata	Equivalenza	Documenti o testi dai quali la equivalenza è desunta
justum manducaturum	CDG. 53 [955], M.N.A. 69 [955]		
justum ad comedendum	M.N.A. 78 [957]		
justum maius	CC. 747 [1023]	{ 2 tertiari 3 modiola	CC. 747 [1023]
Modiolum	„ 814 [1019] 897 [1034] 975 [1041]	4 quarte	CC. 975 [1041]
Modiolum grecisum	„ 747 [1023]	$^1/_8$ moggio	CC. 74, [1023] 975 [1041]
Tertiarium	CDG. 8 [845] 492 [996]; CC. 747 [1023]	$^1/_2$ di moggio	CC. 747 [1023]
Sextarium		$^1/_{16}$ di moggio	Schupfer. *Ordini sociali*, 459
Çapellum			
demarcatum venalicium	CC. 201 [959]	$^1/_{16}$ di moggio	Du Cange. *Glossarium*
Quarta	M.N.A. 260 [999] 319 [1021]; CC. 975 [1041]	$^1/_{10}$ di moggio	M.N.A. 260 [999]
„		$^1/_{11}$ „ „	„ 319 [1021]
„		$^1/_{12}$ „ „	CC. 975 [1041]
Per i **LIQUIDI** (vino)			
Salma	CC. 152 [932], 879 [1034], 988 [1042]	6 lagene	CC. 988 [1042]

Misura	Documenti nei quali la misura è ricordata	Equivalenza	Documenti o testi dai quali la equivalenza è desunta
Lagena	CC. 988 [1042]	$^1/_6$ di salma	CC. 988 [1042]
Ornee	M.N.A. 167 [977] 251 [997] 315 [1020]		
Exadium, sagium	CC. 988 [1042]; M.N.A. 315 [1020]	frazione dell'orna	MNA. 315 [1020]
Urcia	CDG. 110 [1004]. 238 [1068]; M.N.A. 313 [1020]		
Congium		frazione di salma circa 8 litri	M.N.A. 313 [1020] Camera 110 n. 3
Tractoria	CC. 147 [927]; M.N.A. 87 [960] ecc.	carro di vino	Prima del 1480 il carro di vino era di 2 botti e 24 barili a libri 1047. 00 V. Martini metrologia 395
(olio)			
Cafisa	CDG. 191 [1052] 317 [1124]	frazione d. salma	CDG. 317 [1129] (Il capitolo di rotali, vecchia misura per l'olio che si usava a Reggio Calabria è L, 15, 804 Martini 569.)
Candela	CC. 882 [1084] 1187 [1052]	4 follari di valore	CC. 1187 [1052]
Stara	CDB. I, 21 [1046]		
Per i **SOLIDI** (cera)			
Cubita	CDG. 218 [1063]; CC. 879 [1084]		
Brachia	CC. 1177 [1058]		
(legna)			
Sauma	CC. 904 [1035]		


Tavola di corrispondenza fra le varie misure di capacità (per gli aridi)
Modium
3 Modiola
2 Tertiaria
12 Quarte
16 Sestaria
30 Libre
Tertiarium
1 Modiolum 1/2
Modiolum
4 Quarte
Quarta
Sestarium
Libra
Libre 2,50
30 libre
15 libre
10 libre
Libre 2,50
1 libra

APPENDICE VI°.

Crediamo utile di raccogliere qui il significato che assumono, nei documenti studiati, le parole più comunemente usate per designare la proprietà, non a secondo della natura e della qualità delle terre (v. sopra pp. 2-3), ma a secondo di altri elementi di indole economica o giuridica. Disponiamo tali parole per ordine alfabetico:

Casalis: È un piccolo nucleo economico, composto di più fondi di natura e di cultura diversa, situati nella medesima località, con le loro pertinenze, con una o più case e con le *fabrice*, o edifizi necessari all'azienda rurale, assegnati ad una o più famiglie di coltivatori [1]).

Capella, cella: Chiese minori, dipendenti per lo più da qualche altra chiesa o monastero, alle quali erano annessi dei terreni [2]) con cui formavano un piccolo organismo, ora autonomo, ora dipendente in modo diretto dalla «curtis major».

Clusuria: Qualunque fondo cinto da palizzata, da fosse, da siepi.

Condoma: Unità economica formata da un piccolo podere

---

1) " ipso casale meus cum casilis et curtis, ortalis arbustis ecc. " CC. 21 [845]; " casale cum hominibus terris et silbis sibi pertinentibus " M.N.A. 210 [988]; " casale cum fabrice " CC. 627 [1009]; " ipso casale cum ipso servo nostro.... cum uxoribus filiis et filiabus " CC. 64 [864]; " et potestatem habeamus in rebus ipsius monasterii homines quales et quantos habere potuerimus ibi mittere et ordinare ad laborandum et pastenandum et si potemus casales sibe unum, vel plures hibi faciamus " CC. 605 [1008]; " offero alium casalem meum in Insula cum omnia sibi pertinentia territoria, vineae, silvae, prata, pascua " *Chron. Volt.* R.I.S. I, 2, p. 381 [812].

2) " Cella S. Vincentii de Cume cum curte et casis suis. " *Chron. Volt.* R.I.S. I, 2, 372 [819].

e dal servo che gli era attaccato, da cui era coltivato e da cui prendeva nome [1]).

Conquesta (*terra*): Si diceva così quella terra che non era pervenuta al proprietario nè per eredità, nè per denaro; ma che egli avea guadagnato col suo lavoro, specialmente bonificando o dissodando terreni paludosi o incolti, o che gli era stata elargita da altri [2]).

Curtis: Il significato di questa voce non è costante. Per lo più nelle nostre carte indica una determinata proprietà stabile, distinta da altre, spesso cinta da fosso, da siepi od altro, la quale può essere costituita tanto da un fabbricato [3]), quanto da un solo fondo, anche poco esteso [4]), o da più fondi di natura diversa, ma insieme collegati, con o senza abitazioni rustiche o padronali [5]). In altri casi, invece, essa acquista il significato più largo di tutto l'insieme dei possedimenti, che formano una unità economica amministrativa [6]), ovvero quello di centro amministrativo di una vasta azienda rurale [7]).

Fundum, fundora: In generale queste parole servono ad

---

1) Propendo a questa interpretazione di tale parola, interpretazione alla quale si avvicina anche Thibault, p. 72, nota 3, mentre Muratori (R. I. S., T. I. I°, p. II, pag. 372, nota 1) pensa che *condoma* equivalga a servo e Troya (*Cod. dip. long.* I, p. 500) spiega come " una famiglia di servi uomini e donne abitanti una stessa casa ". Ma in questo caso non si capirebbe perchè, se *condoma* indicasse le persone dei servi, si dovesse usare tale parola accanto a quella stessa di *servi* come ad es. in Troya, 490 [732] " casa, condomas, servos, ancillas " 642 [755] " casas.... domuscultas, condomas, servos et ancillas ". Pare quindi più facile ammettere che tale voce indichi, non la persona del servo, ma il valore economico rappresentato da esso e dalla terra che gli era assegnata, colla quale formava quasi tutta una cosa, indivisibile. Detta interpretazione pare confermata qualche volta anche dalle carte. Es.: " simul et in eodem loco Condomas duas, una quae regitur per Crispulo, Murriculo et Mauristo Germanis, cum uxore, filiis filiabus et omnia eorum pertinentia " *Chron. Volt.* R.I.S. I. 2, 394 [866].

2) Cfr. CC. 931 [1008], 1076 [1047].

3) Es. " Curte mea que est casa ipsa laborata " C.D.B. IV, 8 [988]; "Curte sua laborata ad orreum ante ipsa casa " C.D.B. IV, 22 [1033].

4) Es. in CC. 305 [978] " ipsa curte ubi ipsa casa est " ha per i suoi quattro lati le seguenti dimensioni; passi 13. 21, 12, 30.

5) Es. " ipsa curte que est terra bacuum et silba uno teniente " CC. 147 [927].

6) es. " Curtem in finibus Suessae loco qui dicitur Prisciano cum servis et ancillis ibidem manentibus " *Chron. Volt.* I, 2, p. 372 [819], ibid. 375 [800] ecc.

7) " pensionem soliti fuerant reddere in ipsa curte " *Chron. Volt.* R.I.S. I, 2 p. 363 [787].

indicare una determinata porzione di suolo coltivato. Qualche volta *fundum* assume anche il significato di un determinato aggregato di beni [1]). Nelle carte napoletane, però, la voce *fundum* ha un significato particolare. Essa indica una porzione di terreno nella quale sorgono le abitazioni del coltivatore e dei suoi uomini e gli edifizi rurali, e che è coltivata e disposta in modc da servire ai consumi diretti del conduttore delle terre che a questo «fundum» sono annesse come sue dipendenze [2]). Il *fundum*, così, è al centro del sistema economico di un dato podere, nello stesso modo che la *domus culta* lo è nella corte.

Fundatum: Terreno fornito di coltivatori; invece quello che è rimasto sprovvisto di braccia da lavoro, ed è, quindi, incolto, si chiama *exfundatum*, *excampense* [3]).

Dominica (*terra*): Non c'è nessuna ragione per pensare che non fosse, anche qui, così chiamata la parte del suolo che il proprietario coltivava ad economia, per mezzo di giornalieri o di prestazioni personali (opere, angarie, servizi) dei suoi dipendenti.

Dominica (*curtis*): Pensiamo che così si indicasse non soltanto la corte padronale, che vediamo distinta col nome di *curtis maior*, ma ogni corte che fosse direttamente soggetta al *dominus* od ai suoi agenti, in opposizione di quelle erette nelle terre tributarie, ma indipendenti dalla direzione del signore o de' suoi ministri.

Domus culta: I documenti non ci fanno vedere propriamente cosa fosse. Pensiamo però che fosse, anche qui, l'insieme della *terra dominica* con la casa padronale ed altri edifizi necessari ad una vasta azienda rurale, di cui essa era il centro.

Gaio: Sembra indicare il bosco appartenente al principe, o in generale i beni chiusi del principe [4]).

Gualdo: È interpretato per solito come pascolo, selva (Wald) su cui gli abitanti di un dato luogo abbiano diritto di erba-

---

1) Es. "Cella S. Vincentii in fundo Tensa„ *Chron. Volt.* 372 [819].

2) Cfr. M.N.A. 11 [912], 168 [977], 244 [997], 304 [1017]. V. sopra p. 100, n. 1.

3) Capasso in Arch. stor. nap. IX (1884) p. 553; Schupfer, *Allodio* p. 69.

4) V. sopra pag. 25, n. 1.

tico, legnatico ecc. [1]). Tuttavia, in qualche luogo sembrerebbe indicare un vasto aggregato di beni diversi, insieme collegati, costituenti un unico distretto economico od amministrativo, appartenenti ad un signore [2]).

Massa: È voce che nelle nostre carte non si ritrova spesso. Secondo Pivano (pag. 311) indica « quell' insieme di beni che formava un tutto a sè nel maggior cerchio degli ingenti patrimonio del fisco regio, dei signori feudali, delle chiese e delle abbazie medievali ». Volpe, poi (*Per la storia giuridica* ecc., p. 176, n. 1), specificherebbe « quell' insieme *omogeneo* e *contiguo*, entro le maggiori unità che non sono nè omogene, nè contigue ». Io interpreterei quell'insieme di terre, pertinenti alla corte assegnate alle famiglie di condizione servile, distinte, quindi, e dalla terra dominica e dalle terre concesse a patti enfiteutici, livellari, a censo ecc. Infatti in condizione di menomata libertà ci appariscono i *massarini* [3]), e troviamo alla casa *massaricia,* contrapposta quella *aldionaria* [4]).

Pertinentia: Erano così chiamate tutte le parti del suolo che erano collegate con un fondo, una corte, una terra per ragioni di dipendenza. Così, ad esempio, tutte le terre facenti parte di una proprietà ed i cui uomini doveano prestazioni personali alla *domus culta*, erano *pertinentia* di questa. Così la selva, il saliceto, il pascolo che costituivano come un'appendice, un complemento necessario per la coltivazione di un dato fondo, per l'alimentazione del bestiame di una data proprietà, ne erano *pertinentie*. In questo senso è anzi specialmente usata questa voce nei documenti [5]).

Scraio: Il significato di questa voce non è sicuro. Forse corrisponde alla voce *scarius*, *scara* che significa selva.

---

1) V. CC. 231 [965], 1353 [1063]. Cfr. Ciccaglione, *Istit.* p. 150.

2) Es. " Insuper ergo placuit.... ad id prefatum mon... quendam gualdum prope ibidem situm, nomine Cornie, tradere, cum servis et molendinis de baneolo ad id gualdum pertinentibus habitantibusque in villa, quae dicitur Alanne, cum aquis pascuis, pratis ad id gualdum pertinentem „ R. I. S. II, 2, 818 [877].

3) C.D.G. 100 [999]; v. pure ibid. 13 [867].

4) " cum universis casis massariciis et aldionariis „ R.I.S. II, p. 2ª, 811.

5) Es. " Terre de memorata sua fundoras pertinentes „ M.N A. 341 [1017]; " ipsa curte cum suis pertinentiis.... qui est terra bacuum et silba uno tenientem 1„ CC. 147 [627]. Cfr. sopra p, 32, n. 3.

Sors: Veramente sarebbe quella parte del suolo che viene assegnata, come proprietà individuale, in seguito alla divisione di una proprietà rimasta fino allora *pro indiviso*, e della quale la distribuzione delle parti vien fatta per sorteggio [1]). E poichè divisione e sorteggio si facevano, originariamente, in seguito ad eredità, così *sors* sarebbe precisamente ancora la porzione ereditaria [2]), come *sortifices* sono i compartecipi dell'eredità, cioè i *fratres*, tanto è vero che *fratres*, *heredes*, *sortifices* sono diventati in qualche documento termini equipollenti [3]). Nelle nostre carte, tuttavia, il significato comune della voce *sors* è quello di terreno appartenente per diritto di proprietà.

Territorium: Il significato di questa voce non è mai precisato, nè so se possa avere quello di distretto giurisdizionale [4]). Parrebbe significare, in generale, vasta estensione di terreno.

Villa: Centro economico di qualche importanza composto di più casali [5]), abitato da individui soggetti ad un medesimo proprietario.

---

1) Il sorteggio delle parti di una divisione è cosa tanto comune che non varrebbe la pena di documentarlo. Si notino tuttavia le seguenti espressioni: " et postquam diviserimus, ipse sorte nostra qui nos tetigerit " M.N.A. 167 [977]. 187 [982]; " tetigit in primam portionem, evenit in sortionem " CC. 394 [987], 1322 [1067]. Vedansi anche i patti che si facevano prima della divisione in CC. 752 [1023]; Morea. 57 [1095]; M.N.A. 170 [978].

2) Es. CC. 127 [905].

3) Es. CC. 176 [948], 376 [985].

4) Nell'Italia superiore, infatti, equivaleva per lo più a ducato; v. Leicht, *Studi sulla prop.*, p. 11.

5) Es. la Villa de Cerqueto composta di più decanie in *Chron. Volt.* R.I.S I, p. 2^a, p. 397 [882].

ERRATA - CORRIGE

				ERRATA	CORRIGE
pag.	3	linea	8	*queristum*	*quertistum*
„	4	„	10	comprese	compresi
„	5	„	12 (note)	OO. 61 [865]	OO. 61 [865]
„	8	„	14	costosissimo oltre	costosissimo, oltre
„	14	„	1	come di scorte e perciò	come di scorte al fondo e perciò
„	16	„	11	minimo di 5 soldi	minore di 5 soldi
„	19	„	2	credere che; in tutto	credere che, in tutto
„	28	„	10	*sancia aqnes*	*sancia agnes*
„	65	„	16	dannosa al padrone	dannoso al padrone
„	108	„	9	necessario pure esso	necessario per esso
„	110	„	4	presenza di aque	presenza di acque
„	111	„	11	Una timone corto	Un timone corto
„	131	„	1	*piscarie* specialmente, lungo	*piscarie*, specialmente lungo
„	133	„	8	possiamo, avere invece	possiamo avere, invece
„	138	„	24	a promuovendo	e promuovendo
„	140	„	13	confisca delle pene pecuniarie	confisca, dalle pene pecuniarie
„	141	„	21 (note)	dationem in portibus	dationem in partibus
„	142	„	23	originaria-mente, almeno straordinarie.	originaria-mente almeno, straordinarie.

9



